



SOCIETÀ DI PERSONE

MODELLO REDDITI 2025

Periodo d'imposta 2024

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1.	Le novità del modello	2	■ PROSPETTI VARI	
2.	Compilazione del frontespizio	3	16. Quadro RV - Riconciliazione dati di bilancio e fiscali - Operazioni straordinarie	113
■ DETERMINAZIONE DEL REDDITO			17. Quadro RP - Spese per le quali spetta una detrazione d'imposta	116
3.	Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG	12	18. Quadro RN - Redditi della società o associazione da imputare ai soci o associati	121
4.	Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria	14	19. Quadro RO - Elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti e dati relativi ai singoli soci o associati e ritenute riattribuite	134
5.	Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata	35	20. Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH, RJ e prospetti vari	135
6.	Quadro RE - Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni	51	21. Quadro RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria-monitoraggio IVIE/IVAFE/imposta cripto-attività	163
7.	Quadro RA - Redditi dei terreni	56	22. Quadro AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio	170
8.	Quadro RB - Redditi dei fabbricati	62	23. Quadro FC - Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)	172
9.	Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate	67	24. Quadro TR - Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso	179
10.	Quadro RL - Altri redditi	71	25. Quadro OP - Comunicazione per i regimi opzionali	181
11.	Quadro RD - Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole	76	26. Quadro DI - Dichiarazione integrativa	182
12.	Quadro RJ - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime	81	27. Quadro RU - Crediti d'imposta	183
■ DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE			28. Quadro CP - Concordato preventivo biennale	211
13.	Quadro RT - Plusvalenze di natura finanziaria	86	■ VERSAMENTI	
14.	Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata, ad imposizione sostitutiva e proventi di fonte estera, rivalutazione del valore dei terreni	100	29. Quadro RX - Risultato della dichiarazione	214
15.	Quadro RQ - Altre imposte	106	■ TABELLE	218

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE – REDDITI SP

1. LE NOVITÀ DEL MODELLO

Le principali novità contenute nel modello SP2025 sono le seguenti:

- **Concordato preventivo biennale.** È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RG, RE e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
- **Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura.** Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un'attività d'impresa nel settore agricolo ed esercitato l'opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).
- **Maggiorazione costo del personale.** Sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e le componenti negative dei quadri RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
- **Modifica del regime agevolato riservato agli imprenditori agricoli professionali (IAP).** Nel quadro RA è stata prevista la determinazione del reddito imponibile agrario e dominicale prodotto da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali in base alla nuova normativa introdotta dall'art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, per gli anni 2024 e 2025.
- **Prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.** Nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell'aliquota dell'IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, fissata nella misura dello 0,40 per cento a decorrere dal 2024 (art. 19, comma 20-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011); è stata inoltre prevista la nuova aliquota dell'IVIE che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06 per cento (art. 19, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011).
- **Rivalutazione di terreni e partecipazioni.** Nei quadri RT (sezione X) ed RM (sezione VII) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- **Redditi derivanti dalla produzione di vegetali.** Nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell'art. 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all'art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- **Affrancamento crypto-attività.** Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- **Affrancamento straordinario delle riserve.** È stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

- **Riallineamento beni in caso di conferimento d'azienda e operazioni straordinarie.** Nel quadro RQ (sezione VI) è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- **Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali.** Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all'art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- **Regime società di comodo.** Il prospetto relativo alla verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall'art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
- **Codice identificativo nazionale.** È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- **Redditi derivanti dalla produzione di vegetali.** Nei quadri RF e RG è stata prevista la modifica dell'art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitano l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- **Modifiche alla disciplina della «tonnage tax».** Sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS e RN per accogliere le novità normative della disciplina della tonnage tax di cui agli artt. 155 e seguenti del TUIR (art. 19 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- **Sismabonus ed Ecobonus.** Nei quadri RP e RN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi "Sismabonus" ed "Ecobonus", effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

2. COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Il frontespizio del modello REDDITI SP si compone di due facciate:

- la prima facciata contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679;
- la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o associazione e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, l'apposizione del visto di conformità, la certificazione tributaria e l'impegno dell'incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.

2.1 TIPO DI DICHIARAZIONE

La casella relativa al quadro RW deve essere barrata nel caso in cui nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sono stati effettuati e detenuti investimenti o attività finanziarie all'estero.

La casella "**Quadro VO**" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2024, il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2024 sulla base del comportamento concludente previsto dal d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2025 relativa all'anno 2024.

La casella relativa al quadro AC deve essere barrata dalla società o associazione obbligata ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori, nonché dei dati catastali in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale devono:

- barrare la casella "ISA";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

ATTENZIONE

Gli esercenti arti e professioni ed attività di impresa che esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono tenuti alla presentazione del Modello ISA – Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale. Tale modello, che costituisce parte integrante del presente modello REDDITI, è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici stessi.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono disciplinati dall'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate **www.agenziaentrate.gov.it**.

L'elenco dei codici attività per i quali sono approvati gli ISA è allegato alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA".

Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente devono effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all'importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all'importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

Integrazione della dichiarazione

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)

Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:

- il **codice 1**, nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- il **codice 2**, nell'ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'Agenzia delle entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ferma restando in ogni caso l'applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo

d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR n. 322/98)

Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-ter, del d.P.R. n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del citato d.P.R. n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere compilata la casella "Dichiarazione integrativa".

3) Dichiarazione integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)

Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

La casella va compilata anche nel caso in cui dette agevolazioni siano fruites successivamente al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (ad esempio, sospensione del saldo di imposte relative al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione).

Tali soggetti devono indicare nella casella il codice desunto dalla tabella "Eventi eccezionali".

TABELLA EVENTI ECCEZIONALI

I soggetti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:
ra tributaria sono identificati dai seguenti codici:

CODICE	DESCRIZIONE
1	VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;
99	SOGGETTI COLPITI DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI I soggetti colpiti da altri eventi eccezionali dovranno indicare nell'apposita casella il codice 99. Nella particolare ipotesi in cui un soggetto abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

2.2 SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

Ragione sociale e codice fiscale

Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.

La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione in relazione al periodo d'imposta intercorrente tra la data d'inizio del periodo e la data dell'operazione straordinaria.

ATTENZIONE È necessario che il codice fiscale indicato sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA del soggetto dichiarante.

Data di efficacia giuridica fusione/scissione

Deve essere indicata, nell'ultima dichiarazione della società fusa o scissa, relativa alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l'operazione straordinaria, la data di efficacia giuridica della fusione o della scissione totale, qualora diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell'operazione straordinaria.

Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento/liquidazione giudiziale o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

TABELLA B

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
	Soggetti residenti
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo nazionale delle società cooperative
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	ConSORZI con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	ConSORZI senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica

CODICE	TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazione fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali
29	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51	Condomini
52	Depositi I.V.A.
53	Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54	Trust
55	Amministrazioni pubbliche
56	Fondazioni bancarie
57	Società europea
58	Società cooperativa europea
59	Rete di imprese
61	Gruppo IVA
	Soggetti non residenti
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni
44	Trust
45	GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento/liquidazione giudiziale o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
8	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società in nome collettivo o società in accomandita semplice a società semplice

Fusione – Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando tali recapiti, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

2.3 RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Nel riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione del rappresentante della società o associazione firmatario della dichiarazione. Il codice carica è desumibile dalla tabella generale dei codici di carica.

La seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, Curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito e amministratore di sostegno
3	Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

La data di decorrenza della carica va indicata solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società o ente dichiarante", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO, sezione I.

2.4 ALTRI DATI

Soggetti grandi contribuenti

La casella deve essere barrata dall'impresa con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2009 (comma 10, art. 27, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

Canone Rai

La casella deve essere compilata dai contribuenti che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il **codice 1**) o radio televisive (indicando il **codice 2**) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il **codice 3** qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

Impresa sociale

La casella deve essere barrata dall'impresa sociale di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Alle imprese sociali non si applicano le disposizioni relative alle società di comodo (art. 30 della legge n. 724 del 1994) e agli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017).

Art. 32-quater DL 124/2019

La casella deve essere barrata dalla società semplice che ha percepito nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, del medesimo testo unico, non dichiarati nel quadro RL della presente dichiarazione in quanto si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019).

Situazioni particolari

Il contribuente ha la possibilità di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella **"Situazioni particolari"**.

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Immobili sequestrati

I beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, il cui reddito è determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I ("Redditi fondiari"), dell'art. 70 ("Redditi di natura fondiaria") e dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo ("Proventi immobiliari") del TUIR, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 51, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tali ipotesi, l'amministratore giudiziario è tenuto a presentare la dichiarazione indicando i redditi di tutti i beni sequestrati. Per quelli diversi dagli immobili devono essere liquidate e versate le relative imposte mentre per i beni immobili oggetto dei provvedimenti cautelari da cui deriva, per effetto della citata disposizione, la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione, va barrata la presente casella "Immobili sequestrati" e vanno compilati i quadri relativi a tali redditi senza riportarli nel quadro RN.

2.5 FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:

1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

L'art. 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, disciplina le modalità attuative dell'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, emerge un'imposta da versare o un minor rimborso.

I chiarimenti sono richiesti dall'Agenzia delle entrate mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente può chiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione, barrando la casella **"Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario"**.

A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella **"Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione"** inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 60 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, è ampliato a 90 giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

3. della richiesta del contribuente di inviare all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati (art. 1, commi 634 - 636, della legge n. 190 del 2014).

Il contribuente effettua tale scelta barrando la casella **"Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario"**. A sua volta, l'intermediario accetta di ricevere le predette comunicazioni telematiche barrando la casella **"Ricezione altre comunicazioni telematiche"** inserita nel riquadro **"IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA"**. Eventuali comunicazioni di anomalie relative alla dichiarazione saranno comunque visualizzabili nel **"Cassetto fiscale"**, presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, nella quale ciascun utente abilitato a *Entratel* o a *Fisconline* può consultare le proprie informazioni fiscali.

4. dell'apposizione del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto in dichiarazione alla fruizione della detrazione delle spese per interventi rientranti nel Superbonus, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data.

La casella **non va compilata** nelle ipotesi in cui sia compilata la sezione **"VISTO DI CONFORMITÀ** riservato al C.A.F. o al professionista".

Firma del dichiarante

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

2.6 VISTO DI CONFORMITÀ

Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista.

Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità.

Attenzione

Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:

- 1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
- 2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione **"IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA"**);
- 3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1) ma non risulta **"collegato"** con l'associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- 4) il professionista che lo rilascia è iscritto nell'elenco di cui al punto 1), ma non risulta **"collegato"** con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- 5) in caso di CAF, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;
- 6) in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta **"collegato"** con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l'associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;

7) in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:

- 1) l'associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
- 2) la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
- 3) la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone il visto di conformità è uno dei soci.

In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l'amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest'ultimo soggetto coincide con:

- 1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
- 2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
- 3) il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del Codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
- 4) le associazioni di cui all'art. 36 del Codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).

In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta "collegato" con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all'articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:

- 1) la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
- 2) la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
- 3) il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del Codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).

2.7 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

L'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione.

Con decreto ministeriale sono definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-imprese di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- apporre la firma che attesta il rilascio della certificazione come previsto dall'art. 36 del d.lgs. n. 241/97.

2.8 IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'incaricato (intermediari e società del gruppo) che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'incaricato deve:

- indicare il proprio codice fiscale;
- riportare nella casella **"Soggetto che ha predisposto la dichiarazione"**, il codice "1" se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice "2" se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio;
- barrare la casella **"Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione"**, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l'avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- barrare la casella **"Ricezione altre comunicazioni telematiche"**, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell'impegno cumulativo;
- apporre la firma.

Le caselle **"Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione"** e **"Ricezione altre comunicazioni telematiche"** possono essere compilate solo dagli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998.

3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE - RF - RG

3.1 INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

Gli ISA, disciplinati dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, sono uno strumento di compliance finalizzato, nell'ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l'applicazione degli Indici, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10.

Per migliorare il proprio grado di affidabilità, è prevista la possibilità per i contribuenti interessati di indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini IRAP e, in termini di maggior volume di affari, ai fini IVA.

È, altresì, previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, siano correlati ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA i seguenti benefici premiali:

1. esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

2. esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
3. esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
4. esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento del "comparto" delle imposte dirette e per l'IVA;
6. l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Si ricorda, altresì, che l'articolo 2 della Legge 31 agosto 2022 n. 130 ha previsto, per i soggetti con livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, l'esclusione della prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell'art. 47 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546.

L'individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali in argomento avviene con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le annualità in cui i crediti IVA, per i quali è possibile beneficiare delle suddette premialità, sono maturati.

3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (vedi quanto previsto al comma 6 dell'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché ai singoli decreti ministeriali di approvazione degli indici) devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1 – inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 2 – cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
- 3 – ammontare di ricavi dichiarati di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) o di compensi di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR, superiore a euro 5.164.569. Ai fini del riscontro delle condizioni per l'esclusione dall'applicazione degli indici individuate al punto 3, si evidenzia che i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito. Per maggiori chiarimenti si rinvia ai decreti di approvazione degli indici e alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA";
- 4 – periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 5 – determinazione del reddito con criteri "forfetari";
- 6 – classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l'attività esercitata; al riguardo, si precisa che i contribuenti che esercitano in forma di impresa una delle attività di cui agli ISA:
 - DK02U – Attività degli studi di ingegneria,
 - DK04U – Attività degli studi legali,
 - DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro,
 - DK18U – Attività degli studi di architettura,
 - DK22U – Servizi veterinari

devono, comunque, compilare il relativo Modello ISA.

- 7 – esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati **(in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA)**;
- 8 – enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- 9 – organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subor-

dinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

- 10 – imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- 11 – società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- 12 – imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto su taxi” - codice attività 49.33.10 e di “Trasporto su veicoli a noleggio con conducente” - codice attività 49.33.20, di cui all'ISA DG72U;
- 13 – corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA DG77U;
- 14 – soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA).

4. QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

4.1 GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelle che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.

Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta. I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell'apposito albo, devono barrare la casella “**Artigiani**”. Le società che esercitano anche attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, determinando il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare la casella “**Attività di agriturismo**”.

Le società che esercitano anche attività di enoturismo ai sensi dell'art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo ai sensi dell'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, determinando il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare la casella “**Attività di enoturismo e/o oleoturismo**”.

Le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, devono barrare la casella “**Società agricola comma 1093**”. Le predette società che esercitano anche una o più delle attività di cui all'art. 56-bis del TUIR, determinando il reddito secondo le modalità ivi previste, devono compilare la casella “**Altre attività agricole art 56-bis TUIR**” indicando il codice:

- 1 - per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis) del TUIR;
- 2 - per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- 3 - per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 del Codice civile;
- 4 - per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 del Codice civile, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici;
- 5 - per le attività dirette alla produzione e cessioni di beni di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-ter), del TUIR oltre il limite ivi indicato;
- 6 - qualora siano esercitate più di una delle attività sopra elencate.

Le società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006, devono barrare la casella “**Impresa agricola comma 1094**”.

I soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423 devono barrare la casella “**Energia da fonti rinnovabili**”.

ATTENZIONE

I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS (riga RS401), riportando nella colonna 1, l'apposito codice aiuto desumibile dalla "Tabella codici aiuti di Stato".

Nel **rigo RF1, colonna 1**, deve essere indicato il codice attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici attività consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Strumenti".

In caso di esercizio di più attività, il codice attività da indicare va riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

La **colonna 2** va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi Modelli "ISA".

Per la compilazione del predetto rigo si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 3.2 "Cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG".

Si precisa, altresì, che i modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

Nel **rigo RF2** va indicato l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale annotati nelle scritture contabili (per la determinazione si rimanda al decreto ministeriale di approvazione dello specifico ISA e alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA").

Adozione dei Principi contabili internazionali

In sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, le società che hanno cambiato il criterio di valutazione dei beni fungibili (criterio LIFO), di cui all'art. 92, commi 2 e 3, del TUIR e delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (criterio del costo), di cui all'abrogato comma 5 dell'art. 93 del TUIR, passando a quelli previsti dai citati principi contabili, hanno potuto continuare ad adottare ai fini fiscali i precedenti criteri di valutazione attraverso l'esercizio di apposite opzioni nella dichiarazione dei redditi.

Le divergenze derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui al predetto art. 13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 2005, determinate alla data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, concorrono, per quote costanti, alla formazione dell'imponibile del medesimo periodo d'imposta e dei successivi quattro periodi di imposta (art. 13, decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192). A seguito dell'abrogazione dell'art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 2005, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° aprile 2009 n. 48, di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), relativo alle opzioni dei criteri di neutralità sopra richiamati, quindi, non trova più applicazione.

Inoltre, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, commi da 1 a 12-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011 non trova più applicazione.

Ai sensi dell'art. 92-bis del TUIR la valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'art. 85, comma 1, lett. a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, anche se non adottati in bilancio, dalle imprese ivi richiamate, esercenti le attività di: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

4.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel **rigo RF4** o **RF5**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.

La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

L'art. 83 del TUIR prevede che, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio valgono, anche in deroga alle disposizioni degli articoli della sezione I, capo II, titolo II del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. In caso di opzione per il regime di cui all'art. 168-ter del TUIR per ogni singola stabile organizzazione ("branch") vanno apportate al risultato del rendiconto economico e patrimoniale redatto secondo i criteri dettati dall'art. 152 del TUIR, le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalle disposizioni in materia di reddito d'impresa per i soggetti residenti nel territorio dello Stato al fine di determinare il reddito o la perdita della branch esente, da indicare separatamente, a seconda dei casi, nei moduli successivi al primo del presente quadro oppure nel quadro FC. Il reddito della branch va sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso. La perdita fiscale della branch va sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell'impresa nel complesso. La somma algebrica dei redditi e delle perdite di tutte le singole branch risultanti dai predetti moduli va riportata tra le variazioni in aumento (se negativa) o in diminuzione (se positiva), rispettivamente, nei righe RF31 (codice 45) e RF55 (codice 41) del primo modulo.

Si ricorda che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso in cui l'impresa transiti dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Inoltre, nella predetta ipotesi le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell'applicazione delle regole del regime di cassa non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato. Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rilevano come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).

Componenti positivi extracontabili

Nel **rigo RF6** sono rilevati gli eventuali riassorbimenti (c.d. "decrementi") delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, in applicazione delle disposizioni dell'art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del TUIR, nella versione precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lett. q), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Si precisa che era causa di riassorbimento, in tutto o in parte, dell'eccedenza pregressa l'affrancamento della stessa mediante applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. In tal caso l'importo affrancato nella precedente dichiarazione dei redditi non va esposto tra i "decrementi" nel presente quadro.

Nel **rigo RF6** vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori) minusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, del TUIR, nel testo previgente rispetto alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 3, lettera q), n. 1, della legge finanziaria 2008. In particolare, in **colonna 4**, va indicato l'importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell'eccedenza pregressa) e la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili in **colonna 1**, agli altri beni in **colonna 2** e agli accantonamenti in **colonna 3**.

Variazioni in aumento

Con riferimento alla **colonna 1** del **rigo RF7**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nel periodo d'imposta in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'art. 87 del TUIR, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nel periodo d'imposta stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 88, comma 2, del TUIR, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 86 del TUIR, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, che devono essere indicate nel **rigo RF7, colonna 2**, comprensive dell'importo indicato in colonna 1.

La scelta per la rateazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. In particolare, nella **colonna 1** del **rigo RS7** va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze e nella **colonna 2** l'importo complessivo delle sopravvenienze; nel successivo **rigo RS8** va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in **colonna 1**, e per le sopravvenienze, in **colonna 2**.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF34, colonna 1 e/o 2**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel rigo RS7 (colonne 1 e 2) del predetto prospetto e una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF7, colonna 2**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS8 del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo RF7** va indicata anche la somma delle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) ed h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

Nel **rigo RF8** vanno indicati i predetti proventi incassati nel periodo d'imposta se imputati a conto economico in periodi precedenti, mentre nel rigo RF55, con il codice 99, vanno indicati tali proventi imputati a conto economico ma non ancora incassati; nel rigo RF8 vanno indicate, inoltre, le quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi oggetto di rateazione nei precedenti periodi d'imposta (art. 13, comma 2, decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

Il **rigo RF9** deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicarne il relativo ammontare. A titolo di esempio, tale rigo va compilato:

- dalle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il reddito determinato ai sensi dell'art. 32 e 56-bis del TUIR. I costi e i ricavi dell'attività vanno indicati con il **codice 8**, rispettivamente, nei righe RF31 e RF55;
- dalle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci e che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati con il **codice 8**, rispettivamente, nei righe RF31 e RF55;
- dai soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. A tal fine, nel presente rigo tali soggetti devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività agrituristica. I costi ed i ricavi effettivamente connessi a tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righe RF11 e RF55, utilizzando il **codice 9**;
- dai soggetti che esercitano attività di enoturismo ai sensi dell'art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo ai sensi dell'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. A tal fine, nel presente rigo tali soggetti devono indicare il 25 per cento dei ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività enoturistica e/o oleoturistica. I costi ed i ricavi effettivamente connessi a tale attività vanno indicati, rispettivamente, nei righe RF11 e RF55, utilizzando il **codice 9**;
- dai soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423. A tal fine, nel presente rigo detti soggetti devono indicare il 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. I costi ed i ricavi dell'attività vanno indicati con il **codice 42**, rispettivamente, nei **righe RF31 e RF55**.

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali per quelli situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.

Per gli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l'art. 41 del TUIR, che prevede l'aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento dello stesso, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tale riduzione, ai sensi dell'art. 90 del TUIR. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile ridotto del 50 per cento.

Pertanto, nei **rigi RF11 e RF39** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF10** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

In caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, nel rigo RF10 va indicato l'intero ammontare del reddito e la quota esclusa va indicata nel rigo RF55, con il codice 29. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47). Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 8 del citato D.L. n. 47 del 2014, la medesima agevolazione è riconosciuta anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del comma 5-bis. In tal caso, nel rigo RF10 va indicato l'intero ammontare del reddito e la quota esclusa (40 per cento) va indicata nel rigo RF55, con il codice 77.

I redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2024 (art. 48, comma 16, del citato decreto-legge n. 189 del 2016).

Nel **rigo RF12, colonna 2**, va indicato l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1, nel caso in cui la società si avvalga delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione **"Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale"** rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in **colonna 1**. L'importo degli ulteriori componenti positivi "ai fini IVA" deve essere, invece, indicato nell'apposita sezione del quadro RQ denominata **"Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale"**.

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR, qualora non imputate al conto economico ovvero imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza.

Ai sensi dell'art. 94 del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali principi, assume rilievo anche ai fini fiscali.

Nel **rigo RF14** vanno indicati i compensi spettanti agli amministratori, imputati al conto economico dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non corrisposti entro la data di chiusura dello stesso esercizio; detti compensi, ai sensi dell'art. 95, comma 5, del TUIR, sono deducibili nel periodo d'imposta di effettivo pagamento (vedere le istruzioni al rigo RF40).

Nel **rigo RF15, colonna 1**, va indicato l'importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'art. 61 del TUIR; in **colonna 2** va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'ammontare degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio, gli interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell'art. 109, comma 7, del TUIR o gli interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA, indeducibili ai sensi dell'art. 66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993).

Nel **rigo RF16** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l'intero ammontare dell'IRAP, nonché dell'imposta municipale propria, dell'imposta municipale immobiliare (IMI), dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) e dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) relative agli immobili diversi da quelli strumentali, risultante a conto economico. Nel **rigo RF55** va indicata la quota dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal

reddito d'impresa (codici 12 e 33). Gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (si vedano le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 16 del 14 aprile 2009 e n. 8 del 3 aprile 2013).

Nel **rigo RF17, colonna 1**, va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall'art. 100, comma 2, lett.:

- h) se di importo non superiore a euro 30.000;
- m);
- m-bis);
- n);
- o);
- o-ter).

In questa colonna deve essere indicato anche l'ammontare delle erogazioni liberali previste dall'art. 100, comma 2, lett. f) che danno diritto al credito d'imposta "Art bonus" (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014). Le erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. f) che invece non danno diritto al credito d'imposta "Art bonus" non devono essere indicate come variazione in aumento perché interamente deducibili.

In **colonna 2**, oltre all'importo di colonna 1, va indicato l'importo delle spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUIR. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. i), del TUIR.

Per entrambe le categorie di spesa indicate, la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 164 del TUIR.

Nel **rigo RF19, colonna 2**, va indicato l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 94 e 101 del TUIR nonché delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 101 del TUIR o non ancora deducibili e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni.

Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili.

In tale colonna va indicato anche l'importo delle minusvalenze realizzate a norma dell'art. 101 del TUIR, sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, ai sensi dell'art. 109, commi 3-bis e 3-ter, del TUIR.

Tali disposizioni si applicano anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi.

Le predette disposizioni si applicano alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali non si applica il comma 3 dell'art. 85 del TUIR, secondo cui le azioni, le quote e gli strumenti finanziari simili alle azioni individuati nelle lett. c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio; per questi soggetti si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione (comma 3-bis dell'art. 85 del TUIR).

La valutazione dei sopra menzionati strumenti finanziari rileva secondo le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 1-bis, del TUIR.

Ai sensi del comma 3-quinquies dell'art. 109 del TUIR i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo art. 109 non si applicano ai predetti soggetti, ad eccezione del caso di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011.

Le minusvalenze e le differenze negative suddette vanno evidenziate in **colonna 1**.

Nel **rigo RF20** va indicata la quota indeducibile:

- delle minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87, comma 1, del TUIR;
- delle minusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di esenzione di cui sopra;
- della differenza negativa tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti di esenzione di cui sopra.

Per tali componenti negativi si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma 1 del TUIR, che ne prevede l'indeducibilità in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.

Nel **rigo RF21, colonna 1**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, eccedenti l'importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Per i soggetti che hanno redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali le quote di ammortamento del costo dell'avviamento e dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall'imputazione al conto economico (comma 3-bis, dell'art. 103, del TUIR). In **colonna 2**, vanno indicate le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede l'importo deducibile ai sensi dell'art. 104 del TUIR e in **colonna 3**, va indicato l'ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivi degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF23** va indicato l'ammontare:

- in **colonna 1**, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR;
- in **colonna 2**, delle spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR, diverse dalle precedenti. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza (compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza) sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo; in tal caso occorre riportare l'importo delle suddette spese non deducibili nel presente periodo d'imposta nel quadro RS, rigo RS26;
- in **colonna 3**, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, del TUIR.

Nel **rigo RF24** va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, eccedente ai sensi dell'art. 102, comma 6, del TUIR, la quota deducibile nel periodo d'imposta; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote delle eccedenze pregresse imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate nel rigo RF55, indicando il codice 6 nell'apposito campo.

Nel **rigo RF25** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo degli accantonamenti di quiescenza e previdenza eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 105 del TUIR;
- in **colonna 2**, l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106 del TUIR;
- in **colonna 3**, l'importo degli altri accantonamenti non deducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107 del TUIR, nonché la somma degli importi evidenziati nelle colonne 1 e 2.

Nel **rigo RF27** va indicato l'importo delle spese e degli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per la parte indeducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5, del TUIR. Con specifico riferimento al secondo periodo di tale comma, le spese e gli altri componenti negativi riferibili indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, o non computabili in quanto esclusi, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determi-

nazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Ai fini dell'applicazione di detto secondo periodo, non rilevano le plusvalenze di cui all'art. 87 del TUIR.

Nel **rigo RF28** vanno indicati gli utili su cambi derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, secondo il cambio alla data di chiusura del predetto esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (art. 13, comma 4, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

Nel **rigo RF30** va indicato:

- in **colonna 1**, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili;
- in **colonna 2**, i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- in **colonna 3**, oltre agli importi delle colonne 1 e 2, l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti in applicazione dei principi contabili internazionali (si vedano il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art. 4 del D.M. 8 giugno 2011.

Nel **rigo RF31** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, la quota pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero la quota pari al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero la quota pari al 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017), qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quadro del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RF58 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 44 del presente rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del TUIR.

In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017;

- **codice 3**, l'ammontare delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 95, comma 3, del TUIR;
- **codice 4**, l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 95, comma 2, del TUIR);
- **codice 5**, il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, per quelli relativi ad altri Stati (si veda l'art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
- **codice 6**, l'ammontare delle svalutazioni delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione;

- **codice 7**, i redditi imputati da trust trasparenti o misti. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);
- **codice 8**, l’ammontare dei costi dell’attività propria delle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e delle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all’art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006. Con il presente codice vanno indicati anche i costi sostenuti per le attività di cui all’art. 56-bis del TUIR, in caso di determinazione del reddito secondo le modalità ivi previste;
- **codice 10**, l’ammontare della differenza positiva risultante dal realizzo entro la fine del terzo periodo d’imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), dei beni oggetto di riallineamento ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 marzo 2008;
- **codice 11**, l’ammontare dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva ai sensi del comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione prevista nel medesimo comma 2-ter. Per le opzioni esercitate ai sensi del citato comma 2-ter, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall’art. 12 del d.lgs. n. 192 del 2024, il presente codice 11 va utilizzato in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione;
- **codice 13**, l’ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non sia stato imputato al conto economico o sia stato imputato in misura inferiore a quello determinato in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- **codice 14**, la remunerazione corrisposta in dipendenza dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b) del TUIR;
- **codice 15**, la differenza negativa tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell’art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale anche nell’ipotesi di cui all’art. 160, comma 2, del TUIR;
- **codice 16**, l’80 per cento delle spese di pubblicità dei medicinali sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto dell’art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’intero ammontare degli oneri sostenuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
- **codice 17**, l’intero ammontare dei costi e delle spese di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16);
- **codice 18**, l’ammontare dei contributi ad associazioni non corrisposti nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell’associazione a cui affluiscono, in quanto ineducibili ai sensi dell’art. 99, comma 3, del TUIR;
- **codice 24**, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, il 100 per cento degli utili relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 25**, l’importo derivante dalla valutazione di attività e passività patrimoniali effettuata a seguito delle fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 10 del d.lgs. n. 192 del 2024 che non assume rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile (art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 192 del 2024);
- **codice 29**, l’ammontare dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è stata richiesta l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 49-bis del decreto legislativo 18 giugno 2005, n. 171;
- **codice 30**, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’art. 42, comma 2-quater, del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l’adesione al contratto di rete;
- **codice 31**, l’ammontare delle riserve iscritte in bilancio nell’ipotesi di mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011;
- **codice 32**, l’intero importo della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto della società rilevante ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate

in mercati regolamentati. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" con l'apposito codice identificativo (si veda l'art. 5 della legge n. 448 del 2001);

- **codice 33**, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
- **codice 34**, i costi relativi ai beni dell'impresa, concessi in godimento ai soci e/o familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E del 15 giugno 2012);
- **codice 35**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR (per l'ammontare deducibile si vedano le istruzioni al codice 34 del rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione");
- **codice 39**, i redditi di cui al comma 3 dell'art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento all'estero;
- **codice 41**, l'eccedenza delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti, rispetto all'importo deducibile ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR;
- **codice 42**, l'ammontare dei costi dell'attività propria dei soggetti che esercitano le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423;
- **codice 43**, l'ammontare degli utili provenienti da imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1 del TUIR, qualora imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'art. 167 del TUIR;
- **codice 44**, la quota imponibile degli utili, imputati per competenza negli esercizi precedenti ed incassati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1 del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art. 47-bis (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole), sempreché gli stessi utili non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 6 dell'art. 167 del TUIR.
Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero al 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);
- **codice 45**, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se negativa, dei redditi e delle perdite di tutte le stabili organizzazioni all'estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, in assenza dell'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;
- **codice 46**, l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, a seguito dell'applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RF130 di tutti i moduli compilati;
- **codice 47**, la variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR;
- **codice 52**, la somma dei costi specificamente inerenti all'attività di cui all'art. 155 del TUIR ("tonnage tax");
- **codice 56**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 57**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);

- **codice 58**, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 59**, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, pagati ai soci di casa madre (si vedano i punti 9.3 e 9.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 62**, l'importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, se i beni agevolati non siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato (art. 7, commi 2 e 4, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87);
- **codice 63**, l'importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodi d'imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione "patent box", qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
- **codice 66**, l'importo delle riserve in sospensione d'imposta, da assoggettare a tassazione nell'ipotesi di cui all'art. 166, comma 5, del TUIR (cfr. istruzioni al quadro TR);
- **codice 67**, per i soggetti che non hanno effettuato l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico, non deducibile nel presente periodo d'imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;
- **codice 68**, la variazione in aumento in applicazione dell'art. 8, comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, e art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
- **codice 69**, le quote di ammortamento del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis dell'art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal comma 8-ter del medesimo art. 110;
- **codice 70**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, commi da 9-bis a 9-quinquies, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167 del TUIR. L'ammontare deducibile va indicato nel rigo RF55 con i codici 92 (comma 9-bis) e 93 (comma 9-ter, primo periodo);
- **codice 71**, i componenti negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
- **codice 99**, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.

Nella **colonna 55** va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.

Nel **rigo RF32** va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RF7 a RF31.

Nel **rigo RF36** va indicato l'importo degli utili distribuiti nonché delle eventuali riprese di valore delle partecipazioni in società di tipo personale o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione.

Nel **rigo RF37** va indicata l'eventuale perdita delle imprese marittime determinata nel quadro RJ, indicata nel rigo RJ15, colonna 2A.

Nel **rigo RF40** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di opere e servizi che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori nel corso del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione e imputati a conto economico in un esercizio precedente.

Nel **rigo RF43** va indicato:

- in **colonna 1** il 75 per cento delle spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 5 dell'art. 109 del TUIR diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR;
- in **colonna 2** le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, comprensivo delle spese indicate in colonna 1, per l'ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2; le predette spese sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto, per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo (di conseguimento dei primi ricavi) e di quello successivo; in tal caso occorre riportare nella presente colonna anche le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta precedenti, non dedotte nei predetti periodi (evidenziate nel rigo RS26 del modello REDDITI SP relativo al precedente periodo d'imposta), qualora deducibili nel presente periodo d'imposta nei limiti stabiliti dal medesimo art. 108, comma 2, del TUIR.

Nella **colonna 3**, oltre all'importo di colonna 2, va indicato l'importo delle quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta, nonché le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultano da elementi certi e precisi (art. 109, comma 4, del TUIR) e l'importo delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 109 del TUIR.

Nel **rigo RF44** vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 91, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF45** vanno indicate le perdite su cambi, derivanti dalla valutazione dei crediti e dei debiti, anche sotto forma di obbligazioni, in valuta estera, iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, secondo il cambio alla data di chiusura del predetto esercizio, qualora il rischio di cambio non sia coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio (art. 13, comma 4, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

Nel **rigo RF46, colonna 2**, va indicata la quota esente:

- delle plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni aventi i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- delle plusvalenze realizzate relative alla cessione di strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR;
- della differenza positiva tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti, rispetto al costo della partecipazione avente i requisiti di cui all'art. 87 del TUIR (cfr. comma 6 del medesimo articolo);
- delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. b), del medesimo articolo (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole); tale importo va evidenziato anche in **colonna 1**.

Per tali componenti positivi si applica la disposizione dell'art. 58 del TUIR, che ne prevede l'esenzione in misura pari al 50,28 per cento del loro ammontare.

Nel **rigo RF47, colonna 2**, va indicato il 60 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ovvero il 50,28 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero il 41,86 per cento, qualora si tratti di utili o remunerazioni formate con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017):

- degli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'art. 73 del TUIR;
- degli utili relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR;

- delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti (art. 47, comma 7, del TUIR);
- della remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
- al verificarsi della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, degli utili e delle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi provenienti da soggetti diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, o, se ivi residenti o localizzati, che sia dimostrato anche a seguito di istanza di interpello probatorio, di cui al medesimo art. 47-bis, comma 3, del TUIR (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000) che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione;
- degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2 lett. b) dell'art. 47-bis (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole); tale importo va indicato anche in **colonna 1**.

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.

Nel **rigo RF48** va indicato l'importo degli utili distribuiti da soggetti controllati non residenti fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM), ai sensi dell'art. 167, comma 10, del TUIR, e dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 429 del 2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 268 del 2006. In tale rigo vanno indicati altresì gli utili attribuiti alla branch derivanti da partecipazioni detenute in società ed enti localizzati in regimi fiscali privilegiati relativi ai redditi assoggettati a tassazione separata in capo a casa madre (quadro RM) in base alle disposizioni in materia di utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato contenute nel punto 8.6 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017.

Nel presente rigo va indicato anche l'importo dell'utile contabile netto dell'esercizio dei soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 167 del TUIR, per i quali è stata applicata, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al comma 4-ter dell'art. 167 del TUIR nel quadro RM.

Nel **rigo RF50, colonna 1**, va indicata la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorrono a formare il reddito (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Patent box"), pari al 50 per cento.

In **colonna 2**, al fine di consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.

In **colonna 3** va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio "Patent box" qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019.

In **colonna 4**, vanno indicate le somme destinate dalle imprese sociali al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 (art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 2017).

L'efficacia della disposizione di colonna 4 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

In **colonna 5**, va indicato l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e nei registri degli

Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, annotate nell'elenco di cui all'art. 6-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dall'utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo o a viaggio e dall'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo ai sensi dell'art. 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997. Si ricorda che l'agevolazione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 457 del 1997, ricorrendone le condizioni, è fruibile: dai soggetti che non hanno optato per il regime della *tonnage tax* (articoli 155 e ss. del TUIR), dalle società che sono decadute dall'opzione per il predetto regime di *tonnage tax*, e dai noleggiatori, limitatamente al reddito relativo alle navi prese a noleggio (c.d. noleggio in) il cui tonnellaggio netto eccede il 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, nonché dai soggetti che esercitano le attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6-septies del D. L. n. 457 del 1997. Nel caso in cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR, l'80 per cento della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d'imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in **colonna 6**. Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d'imposta di realizzo della plusvalenza e, pertanto, l'80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 5. Pertanto, nel caso in cui le plusvalenze di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d'imposta, e per le stesse ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR, il risparmio d'imposta da indicare nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione.

In **colonna 7** va indicato:

- l'80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca mediterranea, ai sensi dell'art. 6-bis del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997;
- il 64 per cento, pari all'80 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- l'80 per cento del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488);

In **colonna 7A**, va indicato il 50 per cento del reddito derivante da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209). L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea;

In **colonna 8**, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 7A.

Nel **rigo RF53, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i componenti negativi imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti in applicazione dei principi contabili internazionali (si vedano il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° aprile 2009, n. 48, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 giugno 2011), inclusi i differenziali imputati direttamente a patrimonio e fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art. 4 del d.m. 8 giugno 2011. In **colonna 1**, vanno evidenziati i componenti imputati al patrimonio derivanti dal cambiamento del criterio di valutazione dei beni fungibili, già ricompresi in colonna 2.

Nel **rigo RF54**, se il valore civile della variazione delle rimanenze è maggiore di quello fiscale, deve essere indicata la differenza. Nel presente rigo va indicato anche l'ammontare della quota delle divergenze negative derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, determinate alla data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (art. 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

Nel **rigo RF55**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopra elencate. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, l'importo dei dividendi imputati per competenza al conto economico del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione non ancora percepiti;

- **codice 2**, l'importo delle minusvalenze di cui all'art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione;
- **codice 3**, l'importo forfetario di euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale;
- **codice 4**, l'importo delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 105, comma 3, del TUIR, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- **codice 5**, l'importo delle somme distribuite da trust;
- **codice 6**, l'importo delle quote delle eccedenze pregresse riferibili alle spese di cui al rigo RF24;
- **codice 8**, l'ammontare dei ricavi dell'attività propria delle società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ad esclusione dei ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto di fabbricati ad uso abitativo nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole qualora marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata, e l'ammontare dei ricavi delle società di persone costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci che adottano, rispettivamente, i regimi di cui all'art. 1, commi 1093 e 1094, della legge n. 296 del 2006. Con il presente codice vanno indicati anche i ricavi derivanti dalle attività di cui all'art. 56-bis del TUIR, in caso di determinazione del reddito secondo le modalità ivi previste;
- **codice 9**, l'importo dei ricavi dell'attività di agriturismo e/o enoturismo e/o oleoturismo;
- **codice 12**, l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa (art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008). Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16;
- **codice 14**, l'importo della remunerazione spettante in base ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del TUIR, contabilizzato per competenza e non ancora percepito;
- **codice 15**, l'importo delle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali fiscalmente irrilevanti, per la parte eccedente le minusvalenze dedotte. I beni patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi vanno indicati nel quadro RV, Sezione I;
- **codice 16**, l'importo delle minusvalenze, delle sopravvenienze e delle perdite determinate ai sensi dell'art. 101 del TUIR, non imputate al conto economico del presente esercizio ovvero imputate in misura inferiore, tenendo conto in tal caso della differenza. Ai sensi del comma 2-bis del predetto art. 101 del TUIR, in deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'art. 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'art. 110, comma 1-bis, del TUIR;
- **codice 17**, l'importo deducibile nel presente periodo d'imposta in relazione ai marchi, all'avviamento e agli altri beni immateriali a vita utile indefinita per coloro che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (art. 10 del decreto ministeriale 8 giugno 2011);
- **codice 21**, la differenza positiva tra il valore determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 110 del TUIR dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore determinato ai sensi del citato comma 7 dei beni e/o dei servizi ricevuti); tale differenza vale anche nell'ipotesi di cui all'art. 160, comma 2, del TUIR;
- **codice 22**, l'importo derivante dalla valutazione di attività e passività patrimoniali effettuata a seguito delle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 10 del d.lgs. n. 192 del 2024 che non assume rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile (art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 192 del 2024);
- **codice 24**, l'importo delle imposte anticipate, se imputate tra i proventi;
- **codice 28**, l'importo della deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
- **codice 29**, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su fabbricato preesistente di alloggio sociale. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47);
- **codice 30**, l'importo della quota deducibile della spesa per la perizia giurata di stima predisposta per conto della società, di cui all'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e le quote delle spese contabilizzate in precedenti esercizi e rinviate ai successivi periodi di imposta;

- **codice 31**, l'importo delle perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
- **codice 32**, l'ammontare dei proventi distribuiti dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44) diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), già imputati per trasparenza ai sensi del comma 3-bis del citato art. 32;
- **codice 33**, l'importo dell'IRAP relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa. Al fine di determinare l'ammontare degli acconti deducibili si rinvia alle istruzioni di cui al rigo RF16. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella individuata dal codice 12 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 34**, l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d'imposta. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (non inferiore ai due terzi, per contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013) corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di beni immobili, la deduzione è ammessa:
 - per un periodo non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore, rispettivamente, a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, per i contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 e fino al 31 dicembre 2013;
 - per un periodo non inferiore a dodici anni, per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- **codice 40**, l'ammontare della quota delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell'agevolazione "Patent box" (di cui al comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190), che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali (di cui al citato comma 39);
- **codice 41**, in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, la somma algebrica, se positiva, dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero, comprese quelle che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, in assenza dell'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167;
- **codice 42**, l'ammontare dei ricavi dell'attività propria dei soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423;
- **codice 43**, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- **codice 44**, per le imprese che hanno optato per la contabilità ordinaria ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l'impresa;
- **codice 47**, la variazione fiscale conseguente all'applicazione del comma 7 dell'art. 110 del TUIR alle transazioni intercorse tra l'impresa residente e le proprie stabili organizzazioni all'estero (nonché tra queste ultime e le altre imprese del medesimo gruppo) per le quali è stata esercitata l'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite ai sensi dell'art. 168-ter del TUIR;
- **codice 50**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b),

del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 in applicazione dell'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- **codice 52**, la somma dei ricavi specificamente inerenti all'attività di cui all'art. 155 del TUIR ("tonnage tax");
- **codice 53**, l'ammontare delle sopravvenienze attive riferite ai contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure elencate al comma 3-bis dell'art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall'impresa o controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Tali disposizioni si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure;
- **codice 55**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 in applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- **codice 56**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 in applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloud computing*, a beni immateriali di cui all'Allegato B della citata legge n. 232 del 2016, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina agevolativa (comma 229 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- **codice 57**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, in applicazione dell'art. 1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- **codice 58**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, in applicazione dell'art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- **codice 59**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, in applicazione dell'art. 1, comma 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- **codice 60**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla casa madre (si veda il punto 6.2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 61**, nel caso di trasferimento di attività, passività, funzioni e rischi dalla branch esente alla casa madre o alle altre sue stabili organizzazioni, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle predette attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi (si veda il punto 7.5 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 62**, l'ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti, nell'ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 63**, l'importo corrispondente all'adeguamento del costo fiscale al valore determinato ai sensi dell'art. 110, comma 7, del TUIR delle attività e/o passività nonché delle funzioni e rischi ricevuti dalla branch (si veda il punto 6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 64**, l'importo corrispondente ai maggiori interessi attivi contabilizzati e assoggettati a tassazione per effetto dello scorporo e della rilevazione contabile dei diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011);
- **codice 66**, l'ammontare della maggiorazione del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);

- **codice 67**, l'ammontare della maggiorazione del 30 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);
- **codice 70**, l'agevolazione prevista per le imprese sociali dall'art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea;
- **codice 71**, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti "de minimis" applicabili (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
- **codice 75**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 55, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- **codice 76**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 56, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 in applicazione dell'art. 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- **codice 77**, il 40 per cento dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali. L'efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
- **codice 79**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- **codice 80**, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio "Patent box" qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019;
- **codice 82**, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 dell'art. 1-bis della legge n. 338 del 2000 che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1-bis, comma 9, della legge n. 338 del 2000, introdotto dall'art. 25 del decreto-legge n. 144 del 2022);
- **codice 83**, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui all'art. 1-bis della legge n. 338 del 2000, che non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile (art. 1-bis, comma 9, della legge n. 338 del 2000, introdotto dall'art. 25 del decreto-legge n. 144 del 2022);
- **codice 85**, la variazione in diminuzione in applicazione dell'art. 8, comma 2, lett. c), art. 6, comma 6, e art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142;
- **codice 86**, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
- **codice 89**, in caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo la quota costante della minusvalenza che è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al rigo RF31 codice 69;

- **codice 91**, gli utili e le riserve di utile esclusi dalla formazione del reddito per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- **codice 92**, l'ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31 (art. 110, comma 9-bis del TUIR);
- **codice 93**, l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 70 del rigo RF31, qualora venga fornita la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR);
- **codice 94**, i componenti positivi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta che non concorrono alla formazione del reddito (art. 110, comma 3-bis del TUIR);
- **codice 97**, il reddito dei beni immobili (già indicato nel rigo RF10) oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell'art. 70 e dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR (art. 51, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
- **codice 98**, il reddito relativo alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'art. 32 del TUIR assoggettato al regime fiscale agevolato in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36;
- **codice 99**, le altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate.

Nella **colonna 55** va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 e 54.

Nel **rigo RF56** va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei righe da RF34 a RF55.

Nel **rigo RF57**, va indicato il reddito o la perdita risultante dalla seguente somma algebrica:

$$RF4 \text{ (o } - RF5) + RF6, \text{ colonna 4} + RF32 - RF56$$

Nel **rigo RF58, colonna 2**, va indicato, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, il reddito imputato alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ovvero dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991; in **colonna 1** va indicato il reddito minimo derivante dalla partecipazione in società "di comodo" ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ricompreso in colonna 2.

Qualora vi siano uno o più soggetti partecipati, i cui redditi sono indicati nella colonna 2, che hanno aderito al CPB (di seguito "soggetti partecipati CPB"), oppure che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad uno o più soggetti partecipati CPB, nella **colonna 1A** vanno indicate le quote di reddito imputate per trasparenza al dichiarante (sia dai soggetti partecipati che hanno aderito al CPB sia da quelli che non hanno aderito); in tal caso, si tiene conto, per i soggetti partecipati CPB, del reddito concordato in luogo di quello effettivo. Nell'ipotesi di cui sopra, nella **colonna 1** del **rigo RF59** vanno indicate le quote di perdite imputate per trasparenza al dichiarante (sia dai soggetti partecipati che hanno aderito al CPB sia da quelli che non hanno aderito) tenendo conto, per i soggetti partecipati CPB, della eventuale perdita non compensata in luogo di quella effettiva ovvero di un importo pari a zero in assenza di perdita non compensata. Resta ferma la compilazione delle colonne 2 dei righe RF58 e RF59 secondo le regole ordinarie.

Nel **rigo RF58, colonna 1B**, va indicata la somma delle quote delle soglie minime del reddito concordato di cui alla colonna 1A (art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024).

In presenza di soggetti partecipati CPB, qualora il reddito da riportare nella colonna 1A sia complessivamente pari a zero (è il caso, ad esempio, di soggetti partecipati CPB che hanno determinato il reddito concordato al netto dell'imponibile assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del d.lgs. n. 13 del 2024 pari a zero e che non devono dichiarare altri redditi da partecipazione), va barrata la casella di **colonna 1C**.

ATTENZIONE Se è compilata la sezione II del quadro CP, le colonne da 1A a 1C del rigo RF58, nonché la colonna 1 del rigo RF59, non vanno compilate. Non va compilata neppure la colonna 1 del rigo RF60.

Nel **rigo RF59, colonna 2**, va indicata la perdita imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ovvero dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991.

Nel **rigo RF60, colonna 2**, va indicato l'importo derivante dalla seguente somma algebrica:

$$RF57 + RF58, \text{ colonna 2} - RF59, \text{ colonna 2}$$

Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno “-”.

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 e/o la colonna 1B del rigo RF58, l'importo da indicare nel rigo RF60, colonna 2, non può essere inferiore alla somma tra il “reddito minimo” e la soglia CPB. In tal caso, si deve procedere alla compilazione della **colonna 1** del rigo RF60, che contiene l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società “di comodo” e/o della disciplina del CPB. Tale eccedenza si determina applicando la seguente formula algebrica:

$$\text{RF59, colonna 2} - (\text{RF57} + \text{RF58, colonna 2} - \text{RF60, colonna 2})$$

ATTENZIONE Qualora sia stata compilata la colonna 1A, del rigo RF58, oppure se non compilata sia stata compilata la colonna 1C e/o 1 del rigo RF59, nel calcolare le formule di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RF60 occorre considerare gli importi indicati nelle predette colonne in luogo di quelli indicati nella corrispondente colonna 2 del rigo RF58 e/o nella colonna 2 del rigo RF59.

Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa.

L'ammontare delle perdite non compensate, non utilizzato a scomputo di altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, va riportato nel quadro RN, rigo RN14, colonna 1 (evidenziandolo anche in colonna 2 qualora utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR), e quindi comunicato con il prospetto da rilasciare ai soci, evidenziando se utilizzabile in misura piena.

Per meglio chiarire, si ipotizzi che il soggetto dichiarante partecipi, per il 50%, a due società di persone di cui una ha aderito al CPB (soc. A) mentre l'altra no (soc. B). La soc. A dichiara per il 2024 un reddito imponibile, tenendo conto del reddito d'impresa concordato, pari a 10.000, mentre il reddito imponibile “effettivo” (determinato non tenendo conto del reddito d'impresa concordato ma di quello effettivo) è pari a 9.000. La soc. B dichiara per il 2024 una perdita d'impresa pari a 4.000. In questa ipotesi, il dichiarante deve compilare i rigi RF58, RF59 e RF60 nel seguente modo:

- nel rigo RF58, col. 1A va indicato 5.000
- nel rigo RF58, col. 1C va indicato 1.000 (50% della soglia CPB)
- nel rigo RF58, col. 2 va indicato 4.500
- nel rigo RF59, col. 1 va indicato 2.000
- nel rigo RF59, col. 2 va indicato 2.000
- nel rigo RF60, col. 2 va indicato 3.000

Nel **rigo RF61**, va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF60, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni liberali di cui all'art. 100, comma 2, lett. h), del TUIR, se effettuate per un importo superiore a euro 30.000. Qualora si determini un importo inferiore a detto limite la deduzione è riconosciuta in misura pari al limite medesimo. L'ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto al credito d'imposta “Art bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato come variazione in diminuzione in questo rigo perché indeducibile. Nel caso in cui nel rigo RF60, colonna 2, sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, diversi da quelli di cui all'art. 87 del TUIR, nel **rigo RF62** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nel **rigo RF63**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF60, colonna 2, e le erogazioni liberali di rigo RF61. Qualora emerga una perdita, questa va esposta, preceduta dal segno “-”, previa deduzione dell'importo del rigo RF62. Tale perdita (al netto dell'importo di rigo RF62) va riportata anche nel rigo RF66, preceduta dal segno “-”.

Nel caso in cui la società dichiarante abbia aderito al CPB, nel rigo RF63 va riportato il reddito indicato nel rigo CP7, colonna 5, del quadro CP.

Nel **rigo RF64, colonna 1**, va indicato l'importo delle perdite d'impresa, non preceduto dal segno “-”, maturate nel presente periodo d'imposta (ad esempio, perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa evidenziate nel quadro RH), fino a concorrenza del rigo RF63 (tale importo non può comunque essere utilizzato per abbattere il “reddito minimo” di cui alla colonna 1 del rigo RF58). Qualora dette perdite siano inferiori all'importo di rigo RF63, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l'importo delle perdite pregresse (non preceduto dal segno “-”) formatesi in capo alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della trasformazione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa.

A tal fine, va indicato:

- in **colonna 2**, l'ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell'importo di rigo RF63, se positivo, in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in **colonna 3**, l'ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell'importo di rigo RF63, se positivo, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- in **colonna 4**, la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3; tale somma non può essere utilizzata per abbattere il "reddito minimo" di cui alla colonna 1 del rigo RF58 e non può comunque essere superiore all'importo di rigo RF63, se positivo. L'eccedenza di perdite pregresse di cui alle colonne 2 e 3 va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6, se utilizzabile in misura piena.

Nel caso in cui la società dichiarante abbia aderito al CPB, le perdite d'impresa non possono ridurre il reddito al di sotto del maggiore tra i seguenti importi (art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024):

2.000 – CP1, col. 3 (se positivo)

CP7, col. 4

Nel caso in cui, invece, sia stata compilata la colonna 1B del rigo RF58, le perdite d'impresa non possono ridurre il reddito al di sotto dell'importo ivi indicato.

Nel **rigo RF65**, va indicato l'ammontare dell'agevolazione esposta nel rigo RS45, colonna 11, del quadro RS fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RF63 e quello di rigo RF64, colonna 4, se positiva.

Nel **rigo RF66**, va indicato il reddito pari alla differenza tra l'ammontare di rigo RF63 e la somma degli importi di rigo RF64, colonna 4, e di rigo RF65.

L'importo evidenziato nel rigo RF66 deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 1, del quadro RN, sempre che la società dichiarante non sia considerata di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994; diversamente si rinvia alle istruzioni di cui all'apposito prospetto del quadro RS.

4.3 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI ALL'ESTERO DI IMPRESE RESIDENTI

I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. "*branch exemption*") nel presente quadro RF riferito al periodo d'imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption, e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le modalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

Per ciascuna stabile organizzazione all'estero va compilato un distinto modulo del quadro RF, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell'impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa ("*recapture*", art. 168-ter, comma 7, del TUIR).

Le perdite oggetto di *recapture* vanno indicate solo per l'ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La società di persone casa madre può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali realizzate dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione, nell'ipotesi in cui, non avendo utilizzato essa stessa dette perdite, siano state trasferite ai soci. In alternativa, le perdite fiscali della stabile organizzazione trasferite ai soci e non utilizzate vengono sterilizzate in misura corrispondente e quindi non sono riportabili.

In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo del *recapture* si assume l'esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero.

Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, e ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167, occorre compilare la **casella "Art. 167, comma 5"** indicando uno dei seguenti codici:

- "1"** – per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina CFC ovvero, per i soggetti di cui al citato comma 2, mancata presentazione dell'istanza di interpello probatorio e sussistenza delle condizioni di cui all'art. 167, comma 5 del TUIR;
- "2"** – per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di presentazione dell'istanza di interpello probatorio, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni di cui all'art. 167, comma 5 del TUIR.

Nel **rigo RF130**, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente;
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nelle **colonne da 3 a 7**, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione;
- nella **colonna 8**, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applica anche quando la stabile organizzazione o parte di essa venga trasferita a qualsiasi titolo ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione; in tal caso, l'impresa cessionaria riporta nella **colonna 9** l'eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell'atto di trasferimento della stessa, e in **colonna 13** il codice fiscale dell'impresa cedente. Per tale stabile organizzazione il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l'opzione è esercitata successivamente al trasferimento, il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del *recapture* decorre a ritroso dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione in capo all'avente causa, anche se include il *recapture* residuo che non è stato assorbito in capo al dante causa. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello REDDITI SP relativa al precedente periodo d'imposta, riportano l'ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RF130 del citato modello REDDITI SP relativo al precedente periodo d'imposta; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate;
- nella **colonna 10**, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RF66, se positivo) e la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
- nella **colonna 11**, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica, se positiva:

$$\text{colonna 8} + \text{colonna 9} - \text{colonna 10}$$

- nella **colonna 12**, l'ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all'impresa avente causa a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo.

Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RF66. Il rigo RF130 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.

5 – QUADRO RG – REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

5.1 GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone in regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata e, quindi, determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, le società che non hanno optato per il regime di contabilità ordinaria i cui ricavi indicati all'art. 85

del TUIR, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'art. 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Tale quadro deve essere, altresì, compilato dalle società di persone che hanno iniziato l'attività nel presente periodo d'imposta, adottando il regime della contabilità semplificata.

Le società che si sono avvalse nel precedente periodo d'imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nel corrente periodo al regime previsto dall'art. 66 del TUIR devono osservare, per la determinazione del reddito, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

L'art. 1, commi da 17 a 19, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato le regole di determinazione del reddito per le imprese minori in contabilità semplificata. In particolare, è stato parzialmente riformulato l'art. 66 del TUIR introducendo "un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa". Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'art. 66 del TUIR è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, sia in sede di prima applicazione del nuovo art. 66 del TUIR sia tutte le volte in cui le imprese transitano dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017).

Ai sensi dell'art. 2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, "I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile".

I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell'apposito albo, devono barrare la casella **"Artigiani"**. In caso di opzione per il regime di cui all'art. 168-ter del TUIR, l'impresa residente nel territorio dello Stato deve compilare il presente quadro escludendo i componenti positivi e negativi di tutte le stabili organizzazioni all'estero. A tal fine, il primo modulo del presente quadro va compilato senza riportare i componenti positivi e negativi delle predette stabili organizzazioni, il cui reddito va separatamente indicato, a seconda dei casi, in ulteriori moduli del presente quadro (vedi paragrafo 5.4) oppure nel quadro FC.

ATTENZIONE

I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l'apposito codice aiuto desumibile dalla "Tabella codici aiuti di Stato".

Nel **rigo RG1, colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici attività consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione *"Strumenti"*.

In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi.

La **colonna 2** va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi Modelli "ISA".

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 "Cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG".

Si precisa, altresì, che i modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

5.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Nel **rigo RG2, colonna 5**, va indicato l'ammontare dei ricavi percepiti di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell'art. 85, del TUIR, costituiti dai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui pro-

duzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dai corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Inoltre, si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 85, comma 2, del TUIR, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ad es. i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti). Tali ultimi ricavi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.

La presente colonna va altresì utilizzata dai soggetti che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006, per indicarvi l'ammontare dei ricavi percepiti derivanti dall'esercizio di detta attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito, devono indicare nel rigo RG22, con il codice 24, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

In **colonna 1** va indicato l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura. Tale importo va ricompreso anche in colonna 5.

La **colonna 2** va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi conseguiti derivanti dall'esercizio di detta attività. Tale importo va ricompreso anche in colonna 5. Ai sensi della citata legge n. 96 del 2006, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel rigo RG22, con il codice 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

La **colonna 3** va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di enoturismo, ai sensi dell'art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e/o di oleoturismo, ai sensi dell'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi conseguiti derivanti dall'esercizio di detta attività. Tale importo va ricompreso anche in colonna 5. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di enoturismo e/o oleoturismo, devono indicare nel rigo RG22, con il codice 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

La **colonna 4** va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423, per indicarvi l'ammontare dei corrispettivi percepiti delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dall'esercizio di dette attività, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. Tale importo va ricompreso anche in colonna 5. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile a tale attività, devono indicare nel rigo RG22, con il codice 25, il 75 per cento dei corrispettivi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi percepiti considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e del comma 2 del medesimo articolo.

Vanno indicati in questo rigo anche i ricavi previsti dalle lett. c), d) ed e) del comma 1 dello stesso art. 85. Si precisa che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 109 del TUIR (c.d. *dividend washing*).

Nel **rigo RG5, colonna 2**, va indicato l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1, anche qualora la società intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione **"Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale"** rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017. L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in **colonna 1**. L'importo degli ulteriori componenti positivi "ai fini IVA" deve essere, invece, indicato nell'apposita sezione del quadro RQ denominata **"Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale"**.

Nel **rigo RG6**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 86 del TUIR, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le plusvalenze di cui all'art. 86, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che abbiano optato per il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti nel corso di periodi d'imposta per i quali è efficace l'opzione, non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi d'imposta. Il comma 2 del suddetto articolo 5 prevede però che tali plusvalenze, se riferite a beni strumentali acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione.

In **colonna 1**, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del TUIR, vanno indicate le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 86, che concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

In **colonna 2**, va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'importo delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88, comma 2, del TUIR, costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 86, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per la rateazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS8 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS7, che si intendono rateizzare, unitamente alle quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite oggetto di rateazione in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7**, va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6, colonna 2). Tali sopravvenienze concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati.

Nel rigo RG7 vanno indicate anche le quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità di cui all'art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR nei precedenti periodi d'imposta oggetto di rateazione (art. 13, comma 2, decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

Nel **rigo RG10** vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, i dividendi, diversi da quelli indicati con il codice 8, e gli interessi attivi di cui all'art. 89 del TUIR. Si precisa che gli utili comunque distribuiti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR rilevano per il 40 se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, ovvero per il 49,72 per cento se formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero per il 58,14 per cento se formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017). La stessa concorrenza limitata si applica alla remunerazione percepita relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza allorché sia previsto un apporto di capitale o misto. A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, del medesimo TUIR si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci (art. 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124); i predetti utili vanno, pertanto, indicati nel presente rigo per una quota pari al 58,14 per cento del loro ammontare, avendo cura di riportare nel rigo RG26 il reddito imputato per trasparenza dalle società semplici già al netto degli utili riportati nel presente rigo (le medesime precisazioni valgono con riferimento agli utili individuati dal codice 15 del presente rigo). Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del TUIR.

In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi in capo alla società semplice la disciplina pre-vigente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 2017;

– **codice 2**, i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del TUIR, per quelli situati all'estero. Tale disciplina non si applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 del TUIR, pur se nei limiti ivi stabiliti.

In caso di immobili locati, qualora il canone di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento, delle spese documentate di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari al canone di locazione al netto di tali spese, ai sensi dell'art. 90 del TUIR.

Per gli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non trova applicazione l'art. 41 del TUIR, che prevede l'aumento di un terzo del reddito relativo a unità immobiliari tenute a disposizione. Inoltre, il reddito derivante dalla locazione degli immobili "patrimonio" riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 35 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile ridotto del 50 per cento.

Tali proventi concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza;

– **codice 3**, in caso di locazione di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, il 60 per cento del reddito. L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della commissione europea (art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47);

– **codice 4**, i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni qualora gli stessi risultino relativi all'impresa. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;

– **codice 6**, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi;

– **codice 8**, gli utili provenienti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, se relativi a redditi non assoggettati a tassazione separata (quadro RM);

– **codice 9**, i redditi imputati da trust trasparenti o misti di cui la società risulta beneficiaria. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);

– **codice 10**, gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete;

– **codice 11**, i redditi di cui al comma 3 dell'art. 166 del TUIR, determinati a seguito del trasferimento all'estero;

– **codice 12**, i redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;

– **codice 13**, la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti;

– **codice 14**, gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati a imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto;

– **codice 15**, la quota imponibile degli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nel comma 2, lett. b), del citato art. 47-bis (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo, ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

Tale quota è pari al 40 per cento dei dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 ovvero al 49,72 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ovvero al 58,14 per cento dei dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 1, del d.m. 26 maggio 2017);

- **codice 16**, l'ammontare del reddito imponibile delle stabili organizzazioni all'estero, a seguito dell'applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 168-ter del TUIR, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 del rigo RG41 di tutti i moduli compilati;
- **codice 21**, gli utili provenienti dalla branch esente che soddisfa le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR pagati ai soci di casa madre (si veda il punto 9.3 e 9.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
- **codice 22**, l'importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, se i beni agevolati non siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato (art. 7, commi 2 e 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87);
- **codice 24**, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
- **codice 25**, l'importo delle plusvalenze che non ha concorso alla formazione del reddito d'impresa in periodo d'imposta precedenti, derivanti dalla cessione dei beni immateriali per i quali si è fruito dell'agevolazione "patent box", qualora almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni non sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali (art. 10, comma 4, del decreto interministeriale del 30 luglio 2015);
- **codice 26**, in caso di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali, il cui reddito non concorre nella misura del 40 per cento, il 60 per cento del reddito. L'efficacia della disposizione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 107 del TFUE (art. 8, comma 5-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47);
- **codice 99**, gli altri componenti positivi non espressamente elencati.

Nella **colonna 33** del rigo **RG10** va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e 32.

Nel **rigo RG11**, va indicato il reddito, determinato ai sensi dell'art. 32 e 56-bis del TUIR, delle società agricole di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 che hanno esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). Le predette società che esercitano anche una o più delle attività di cui all'art. 56-bis del TUIR, determinando il reddito secondo le modalità ivi previste, devono compilare la casella "**Altre attività agricole art 56-bis TUIR**" indicando il codice:

- **1** per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis) del TUIR;
- **2** per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- **3** per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 del Codice civile;
- **4** per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 del Codice civile, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici;
- **5** per le attività dirette alla produzione e cessioni di beni di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-ter), del TUIR oltre il limite ivi indicato;
- **6** qualora siano esercitate più di una delle attività sopra elencate.

Nel **rigo RG12**, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG2 a RG11.

Nel **rigo RG13**, i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente applicavano il regime di contabilità ordinaria indicano:

- nella **colonna 1**, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
- nella **colonna 2**, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
- nella **colonna 3**, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);
- nella **colonna 4**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del presente rigo.

Nel **rigo RG15**, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato e di lavoro autonomo e, in particolare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- l'importo deducibile delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari (art. 105, comma 3, del TUIR), nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, nella misura percentuale corrispondente al rapporto tra la parte del fondo pensione interno assoggettata a tassazione e la consistenza complessiva del medesimo fondo risultante alla fine dell'esercizio precedente all'erogazione delle prestazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 95, comma 3, del TUIR. Ai sensi dell'art. 95, comma 4, del TUIR, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi degli artt. 95, comma 2, e 43, comma 2, del TUIR.

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.

Nel **rigo RG17**, va indicata la remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di cui al comma 1 dell'art. 2554 del Codice civile, con apporto esclusivo di opere e servizi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza.

Nel **rigo RG18**, va indicato l'ammontare deducibile delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali e immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.

Nel **rigo RG19**, vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.

Nel **rigo RG20**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR.

ATTENZIONE Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del TUIR.

Nel **rigo RG22**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righe. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare, vanno indicati con il:

- **codice 1**, l'importo relativo alla deduzione forfetaria per i soggetti che esercitano attività di agriturismo e/o di enoturismo e/o oleoturismo;
- **codice 2**, il costo sostenuto per l'acquisto di azioni, quote di partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché strumenti finanziari simili alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Vi rientrano anche le partecipazioni in società ed enti non residenti nel territorio dello stato (art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR) nel caso in cui possano considerarsi simili alle azioni, al verificarsi cioè della condizione prevista dall'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR. Si precisa che va tenuto conto delle disposizioni antielusive di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 109 del TUIR (c.d. *dividend washing*);
- **codice 3**, i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
- **codice 4**, la quota degli interessi passivi deducibile ai sensi dell'art. 61 del TUIR, corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi;
- **codice 5**, le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 101 del TUIR. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.M. 27 settembre 2007, n. 213, le minusvalenze di cui all'art. 101, comma 1, del TUIR, relative ai beni strumentali alla produzione del reddito delle società agricole che hanno optato per il regime di cui all'art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, acquisiti nel corso di periodi d'imposta per i quali è efficace l'opzione, non concorrono alla formazione del reddito di detti periodi d'imposta. Il comma 2 del suddetto articolo 5 prevede però che tali minusvalenze, se riferite a beni strumentali acquisiti in periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione, concorrono alla formazione del reddito dell'esercizio. In tal caso, le stesse si determinano come differenza tra il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di esercizio dell'opzione ed il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione.

Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.

Le minusvalenze patrimoniali derivanti dalla destinazione dei beni ai soci o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa sono indeducibili;

- **codice 6**, le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- **codice 7**, la quota imputabile al periodo d'imposta delle spese relative a più esercizi, deducibili ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUIR (ad esempio costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili). Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo il criterio di competenza.

Con il medesimo codice va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- **codice 8**, le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR, compreso il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza, per l'ammontare deducibile ai sensi del secondo periodo del citato comma 2. Con questo codice deve essere anche riportata la quota delle suddette spese, indicate nel quadro RS, rigo RS26, del modello REDDITI relativo al precedente periodo d'imposta, divenute deducibili nel presente periodo d'imposta (art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 19 novembre 2008).

Il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto nei limiti dell'importo annuo non superiore a 200.000 euro, in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce spesa di pubblicità. Le spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche attraverso congressi e convegni sono deducibili nella misura del 20 per cento;

- **codice 9**, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non qualificabili quali spese di rappresentanza, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95 del TUIR, per la quota deducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 109 del TUIR;
- **codice 10**, la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del TUIR, agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando all'ammontare dei ricavi le seguenti percentuali:
 - 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48;
 - 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53;
 - 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24;
- **codice 11**, le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dal comma 5 dell'art. 109 del TUIR;
- **codice 12**, le spese e le erogazioni liberali di cui alle lett. e), f), per la quota delle stesse che non danno diritto al credito d'imposta "Art- bonus" (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014), i), m), m-bis), n), o) e o-ter) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. La lett. i) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;
- **codice 13**, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate a incremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 102, comma 6, del TUIR;
- **codice 14**, l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa per effetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008. Gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009);
- **codice 15**, l'ammontare dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito d'impresa. Resta fermo che la somma della deduzione di cui al presente codice e di quella indicata con il codice 14 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- **codice 16**, la deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- **codice 17**, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l'impresa;
- **codice 19**, l'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- **codice 20**, le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con appositi provvedimenti;
- **codice 21**, la deduzione forfetaria prevista dall'art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione;
- **codice 22**, le perdite imputate per trasparenza dai fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, e dalle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle mi-

- sure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora il partecipante, diverso dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, possieda quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società;
- **codice 23**, le imposte di seguito elencate, relative agli immobili strumentali, versate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:
 - imposta municipale propria (art. 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
 - imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano (art. 1, comma 508, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e art. 1, comma 9-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4);
 - imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento (art. 1, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4);
 - imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione Friuli-Venezia Giulia (art. 1, comma 835, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);
 - **codice 24**, l'importo relativo alla deduzione forfetaria per i soggetti che adottano il regime di cui all'art. 1, comma 1094, della legge n. 296 del 2006, pari al 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti;
 - **codice 25**, l'importo relativo alla deduzione forfetaria per i soggetti che esercitano attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che determinano il reddito secondo i criteri previsti dal citato comma 423, pari al 75 per cento dei corrispettivi quali costi forfetariamente riconosciuti;
 - **codice 26**, l'ammontare della quota delle plusvalenze, già indicate per il loro intero ammontare nel rigo RG6, derivanti dalla cessione dei beni oggetto dell'agevolazione "Patent box" di cui al comma 39 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non concorre a formare il reddito a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al citato comma 39;
 - **codice 27**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, compresi i beni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, il cui costo di acquisizione è stato maggiorato del 40 per cento (art. 1, commi 91 e 92, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). La maggiorazione del 40 per cento si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 in applicazione dell'art. 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR;
 - **codice 28**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 in applicazione dell'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
 - **codice 29**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 in applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; -
 - **codice 34**, l'ammontare delle perdite residue della stabile organizzazione utilizzate in abbattimento dei redditi dalla stessa conseguiti, nell'ipotesi di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017);
 - **codice 36**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 in applicazione dell'art. 1, comma 29, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - **codice 37**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, in applicazione dell'art. 1, comma 30, legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - **codice 38**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019 in applicazione dell'art. 1, comma 31, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - **codice 40**, l'agevolazione prevista per le imprese sociali dall'art. 16 del d.lgs. n. 112 del 2017. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea;

- **codice 41**, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, già indicati al rigo RG10 con il codice 24, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, percepiti dai soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti al crollo, verificati con perizia asseverata. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti "de minimis" applicabili (art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109);
- **codice 42**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti di cui al codice 28, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 1, comma 61, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- **codice 43**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali di cui al codice 29, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 in applicazione dell'art. 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- **codice 44**, il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, del TUIR, effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, in applicazione dell'art. 1, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e art. 50, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- **codice 45**, la quota annuale delle plusvalenze di cui al beneficio "Patent box", già indicate per il loro intero ammontare nel rigo RG6 della dichiarazione relativa al periodo d'imposta di cessione, qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019;
- **codice 47**, il maggior valore deducibile dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa; la maggiorazione è pari al 110 per cento; qualora le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle precedenti, la maggiorazione del 110 per cento decorre dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale e non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146);
- **codice 49**, l'ammontare deducibile, nei limiti del valore normale, delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali nonché derivanti da prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei predetti Paesi o territori (art. 110, comma 9-bis, del TUIR); non vanno riportate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'art. 167 del TUIR;
- **codice 50**, l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di cui al codice 49, qualora le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (art. 110, comma 9-ter, del TUIR);
- **codice 51**, il reddito dei beni immobili (già indicato nel rigo RG10 con il codice 2) oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I, dell'art. 70 e dell'art. 90, comma 1, quarto e quinto periodo del TUIR (art. 51, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);
- **codice 53**, l'ammontare della maggiorazione del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);
- **codice 54**, l'ammontare della maggiorazione del 30 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell'Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024). L'agevolazione si applica anche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);
- **codice 55**, il reddito relativo alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'art. 32 del TUIR assoggettato al regime fiscale agevolato in applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, già riportato nel presente quadro;

- **codice 56**, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 dell'art. 1-bis della legge n. 338 del 2000, già indicate tra i componenti positivi, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1-bis, comma 9, della legge n. 338 del 2000, introdotto dall'art. 25 del decreto-legge n. 144 del 2022);
- **codice 57**, il 40 per cento dei redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui all'art. 1-bis della legge n. 338 del 2000, già inclusi per il 100 per cento nel presente quadro, che non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile (art. 1-bis, comma 9, della legge n. 338 del 2000, introdotto dall'art. 25 del decreto-legge n. 144 del 2022);
- **codice 99**, gli altri componenti negativi non espressamente elencati.

Nella **colonna 37** del rigo **RG22** va riportato il totale degli importi indicati nelle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36.

Nel **rigo RG23**, in **colonna 1**, va indicata la quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da *copyright*, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che non concorre a formare il reddito, pari al 50 per cento (art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

In **colonna 2**, al fine di consentire l'accesso al beneficio "Patent box" fin dal periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza di ruling, va indicata la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la sottoscrizione dell'accordo (art. 4, comma 4, del d.m. 28 novembre 2017) o tra la predetta data e il periodo di riferimento della dichiarazione integrativa a favore, qualora ci si avvalga di tale facoltà.

In **colonna 3** va indicata la quota annuale deducibile dei redditi di cui al beneficio "Patent box" qualora il contribuente abbia optato, in alternativa all'istanza di ruling, per l'indicazione delle informazioni necessarie alla determinazione del reddito agevolabile in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019.

In **colonna 4**, vanno indicate le somme destinate dalle imprese sociali al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 (art. 18, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112). L'efficacia della disposizione di colonna 3 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

In **colonna 5**, va indicato l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, annotate nell'elenco di cui all'art. 6-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997, nonché derivante dall'utilizzazione di navi prese a noleggio a tempo o a viaggio e dall'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo ai sensi dell'art. 6-sexies e 6-septies del decreto-legge n. 457 del 1997. Si ricorda che l'agevolazione di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 457 del 1997, ricorrendone le condizioni, è fruibile: dai soggetti che non hanno optato per il regime della *tonnage tax* (articoli 155 e ss. del TUIR), dalle società che sono decadute dall'opzione per il predetto regime di *tonnage tax* e dai noleggiatori, limitatamente al reddito relativo alle navi prese a noleggio (c.d. noleggio in) il cui tonnellaggio netto eccede il 50 per cento di quello complessivamente utilizzato. Nel caso in cui in tale reddito sia ricompresa la plusvalenza realizzata mediante la cessione delle predette navi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 145, comma 66, della legge n. 388 del 2000, e per tale plusvalenza ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR, l'80 per cento della quota della plusvalenza di competenza del presente periodo d'imposta (qualora successiva alla prima) va separatamente esposta in **colonna 6**. Tale separata esposizione non è richiesta con riferimento al periodo d'imposta di realizzo della plusvalenza e, pertanto, l'80 per cento della prima quota della plusvalenza rateizzata va ricompresa in colonna 5. Pertanto, nel caso in cui le plusvalenze di cui sopra siano realizzate nel presente periodo d'imposta, e per le stesse ci si avvalga dell'opzione di cui al comma 4 dell'art. 86 del TUIR, il risparmio d'imposta da indicare nella colonna 17 del rigo RS401 va determinato non tenendo conto della predetta opzione; In **colonna 7**, va indicato:

- l'80 per cento del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca mediterranea, ai sensi dell'art. 6-bis del medesimo decreto-legge n. 457 del 1997;
- il 64 per cento, pari all'80 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

– l'80 per cento del reddito derivante dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore (art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

In **colonna 7A**, va indicato il 50 per cento del reddito, già indicato tra i componenti positivi e negativi, derivante da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209). L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

In **colonna 8**, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 1 a 7A.

Nel **rigo RG24**, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG13 a RG23.

Nel **rigo RG25**, va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG12 e il totale dei componenti negativi di rigo RG24. In caso di risultato negativo l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno “-”.

Nel **rigo RG26, colonna 2**, va indicata, in caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti ma con stabile organizzazione, la quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ovvero dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991; in **colonna 1**, va indicata la quota di reddito minimo derivante dalla partecipazione in società “di comodo” ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ricompresa in colonna 2.

Qualora vi siano uno o più soggetti partecipati, i cui redditi sono indicati nella colonna 2, che hanno aderito al CPB (di seguito “soggetti partecipati al CPB”), oppure che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad uno o più soggetti partecipati CPB, nella **colonna 1A** vanno indicate le quote di reddito imputate per trasparenza al dichiarante (sia dai soggetti partecipati che hanno aderito al CPB sia da quelli che non hanno aderito); in tal caso, si tiene conto, per i soggetti partecipati CPB, del reddito concordato in luogo di quello effettivo. Nell'ipotesi di cui sopra, nella **colonna 1** del **rigo RG27** vanno indicate le quote di perdite imputate per trasparenza al dichiarante (sia dai soggetti partecipati che hanno aderito al CPB sia da quelli che non hanno aderito) tenendo conto, per i soggetti partecipati CPB, della eventuale perdita non compensata in luogo di quella effettiva ovvero di un importo pari a zero in assenza di perdita non compensata. Resta ferma la compilazione delle colonne 2 dei rigi RG26 e RG27 secondo le regole ordinarie.

Nel **rigo RG26, colonna 1B**, va indicata la somma delle quote delle soglie minime del reddito concordato di cui alla colonna 1A (art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024).

In presenza di soggetti partecipati CPB, qualora il reddito da riportare nella colonna 1A sia complessivamente pari a zero (è il caso, ad esempio, di soggetti partecipati CPB che hanno determinato il reddito concordato al netto dell'imponibile assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del d.lgs. n. 13 del 2024 pari a zero e che non devono dichiarare altri redditi da partecipazione), va barrata la casella di **colonna 1C**.

ATTENZIONE Se è compilata la sezione II del quadro CP, le colonne da 1A a 1C del rigo RG26, nonché la colonna 1 del rigo RG27, non vanno compilate. Non va compilata neppure la colonna 1 del rigo RG28.

Nel **rigo RG27, colonna 2**, va indicata la quota di perdita di partecipazione imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ovvero dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 240 del 1991.

Nel **rigo RG28, colonna 2**, va indicato l'importo derivante dalla seguente somma algebrica:

$$RG25 + RG26, \text{colonna 2} - RG27, \text{colonna 2}$$

Se il risultato è negativo, l'importo va preceduto dal segno “-”.

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 e/o la colonna 1B del rigo RG26, l'importo da indicare nel rigo RG28, colonna 2, non può essere inferiore alla somma tra il “reddito minimo” e la soglia CPB. In tal caso, si deve procedere alla compilazione della **colonna 1** del rigo RG28, che contiene l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità semplificata non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società “di comodo” e/o della disciplina del CPB.

Tale eccedenza si determina applicando la seguente somma algebrica:

$$\text{RG27, colonna 2} - (\text{RG25} + \text{RG26, colonna 2} - \text{RG28, colonna 2})$$

ATTENZIONE Qualora sia stata compilata la colonna 1A, del rigo RG26, oppure se non compilata sia stata compilata la colonna 1C, e/o 1 del rigo RG27, nel calcolare le formule di cui alle colonne 1 e 2 del rigo RG28 occorre considerare gli importi indicati nelle predette colonne in luogo di quelli indicati nella corrispondente colonna 2 del rigo RG26 e/o nella colonna 2 del rigo RG27.

Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa.

L'ammontare delle perdite non compensate, non utilizzato a scomputo di altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, va riportato nel quadro RN, rigo RN14, colonna 1 (evidenziandolo anche in colonna 2 qualora utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR), e quindi comunicato con il prospetto da rilasciare ai soci, evidenziando se utilizzabile in misura piena.

Per meglio chiarire, si ipotizzi che il soggetto dichiarante partecipi, per il 50%, a due società di persone di cui una ha aderito al CPB (soc. A) mentre l'altra no (soc. B). La soc. A dichiara per il 2024 un reddito imponibile, tenendo conto del reddito d'impresa concordato, pari a 10.000, mentre il reddito imponibile "effettivo" (determinato non tenendo conto del reddito d'impresa concordato ma di quello effettivo) è pari a 9.000. La soc. B dichiara per il 2024 una perdita d'impresa pari a 4.000. In questa ipotesi, il dichiarante deve compilare i rigi RG26, RG27 e RG28 nel seguente modo:

- nel rigo RG26, col. 1A va indicato 5.000,
- nel rigo RG26, col. 1C va indicato 1.000 (50% della soglia CPB),
- nel rigo RG26, col. 2 va indicato 4.500,
- nel rigo RG27, col. 1 va indicato 2.000,
- nel rigo RG27, col. 2 va indicato 2.000,
- nel rigo RG28, col. 2 va indicato 3.000.

Nel **rigo RG29**, va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. Tali componenti negativi sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri di imputazione temporale previsti dal TUIR. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RG28, colonna 2, assunto al netto delle erogazioni stesse. In relazione alle erogazioni liberali di cui alla lett. h) del comma 2 dell'art. 100 del TUIR, è riconosciuto l'importo superiore tra quello determinato dall'applicazione della percentuale prevista ed euro 30.000. L'ammontare delle erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. g) che, invece, danno diritto al credito d'imposta "Art bonus" (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014) non deve essere indicato in questo rigo perché indeducibile.

Nel caso in cui nel rigo RG28, colonna 2, sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG30** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Nel **rigo RG31**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG28, colonna 2, e le erogazioni liberali di rigo RG29. Qualora emerga una perdita, questa va esposta, preceduta dal segno "-", previa deduzione dell'importo del rigo RG30. Tale perdita (al netto dell'importo di rigo RG30) va riportata anche nel rigo RG34, preceduta dal segno "-".

Nel caso in cui la società dichiarante abbia aderito al CPB, nel rigo RG31 va riportato il reddito indicato nel rigo CP7, colonna 5, del quadro CP.

Nel **rigo RG32, colonna 1**, va indicato l'importo delle perdite d'impresa, non preceduto dal segno "-", maturate nel presente periodo d'imposta (ad esempio, perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa evidenziate nel quadro RH), fino a concorrenza del rigo RG31 (tale importo non può comunque essere utilizzato per abbattere il "reddito minimo" di cui alla colonna 1 del rigo RG26). Qualora dette perdite siano inferiori all'importo di rigo RG31, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l'importo delle perdite pregresse (non preceduto dal segno "-") formatesi in capo alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della trasformazione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa. A tal fine, va indicato:

- in **colonna 2**, l'ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell'importo di rigo RG31, se positivo, in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);

- in **colonna 3**, l'ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell'importo di rigo RG31, se positivo, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- in **colonna 4**, la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3; tale somma non può essere utilizzata per abbattere il "reddito minimo" di cui alla colonna 1 del rigo RG26 e non può comunque essere superiore all'importo di rigo RG31, se positivo. L'eccedenza di perdite pregresse di cui alle colonne 2 e 3 va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6, se utilizzabile in misura piena.

Nel caso in cui la società dichiarante abbia aderito al CPB, le perdite d'impresa non possono ridurre il reddito al di sotto del maggiore tra i seguenti importi (art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024):

2.000 – CP1, col. 3 (se positivo)

CP7, col. 4

Nel caso in cui, invece, sia stata compilata la colonna 1B del rigo RG26, le perdite d'impresa non possono ridurre il reddito al di sotto dell'importo ivi indicato.

Nel **rigo RG33**, va indicato l'ammontare dell'agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11, del quadro RS fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RG31 e quello di rigo RG32, colonna 4, se positiva.

Nel **rigo RG34**, va indicato il reddito pari alla differenza tra l'ammontare di rigo RG31 e la somma degli importi di rigo RG32, colonna 4, e di rigo RG33.

L'importo di rigo RG34 va riportato nel quadro RN, rigo RN2, colonna 1, sempre che la società dichiarante non sia considerata "di comodo"; diversamente si rinvia alle istruzioni di cui all'apposito prospetto del quadro RS.

5.3 ALTRI DATI

Nel **rigo RG38**, vanno indicate:

- nella **colonna 2**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
- nella **colonna 3**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
- nella **colonna 4**, le rimanenze finali del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relative ai titoli di cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR).

Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di **colonna 1**.

5.4 ESENZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE DELLE STABILI ORGANIZZAZIONI DI IMPRESE RESIDENTI

I soggetti residenti nel territorio dello Stato optano per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero (art. 168-ter del TUIR, c.d. "branch exemption") nel presente quadro RG riferito al periodo d'imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime di branch exemption, e devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 sono state emanate le modalità applicative del regime di branch exemption (ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

Per ciascuna stabile organizzazione all'estero va compilato un distinto modulo del quadro RG, utilizzando moduli successivi al primo (riservato alla determinazione del reddito dell'impresa residente) e avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra del quadro.

Per le stabili organizzazioni già esistenti, il soggetto residente indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione i redditi e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, i redditi successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fi-

no a concorrenza della stessa ("recapture", art. 168-ter, comma 7, del TUIR). Le perdite oggetto di recapture vanno indicate solo per l'ammontare delle stesse effettivamente utilizzato. La società di persone casa madre può scegliere di considerare definitivamente utilizzate le perdite fiscali realizzate dalla stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello in cui ha effetto l'opzione, nell'ipotesi in cui, non avendo utilizzato essa stessa dette perdite, siano state trasferite ai soci. In alternativa, le perdite fiscali della stabile organizzazione trasferite ai soci e non utilizzate vengono sterilizzate in misura corrispondente e quindi non sono riportabili.

In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, a prescindere dalla qualificazione operata nel Paese di localizzazione, per il calcolo del *recapture* si assume l'esistenza di una sola stabile organizzazione per ciascuno Stato estero.

Nei casi in cui la stabile organizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR, e ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167, occorre compilare la **casella "Art. 167, comma 5"** indicando uno dei seguenti codici:

- "1" – per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina CFC ovvero, per i soggetti di cui al citato comma 2, mancata presentazione dell'istanza di interpello probatorio e sussistenza delle condizioni di cui all'art. 167, comma 5 del TUIR;
- "2" – per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di presentazione dell'istanza di interpello probatorio, in assenza di risposta favorevole, e sussistenza delle condizioni di cui all'art. 167, comma 5 del TUIR.

Nel **rigo RG41**, per ciascuna stabile organizzazione va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice di identificazione fiscale della stabile organizzazione, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa. Qualora la stabile organizzazione sia divisa in più siti produttivi, ciascuno con un proprio codice identificativo, il codice da riportare nella presente colonna può essere riferito a uno dei vari siti produttivi, a scelta del contribuente;
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nelle **colonne da 3 a 7**, nel caso in cui la stabile organizzazione sia già esistente, i redditi e le perdite (precedute dal segno meno) attribuibili alla stessa nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione;
- nella **colonna 8**, la perdita netta (non preceduta dal segno meno), pari alla somma algebrica, se negativa, degli importi indicati nelle colonne da 3 a 7. Il recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applica anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione; in tal caso, l'impresa cessionaria riporta nella **colonna 9** l'eventuale perdita netta residua della stabile organizzazione, indicata nell'atto di trasferimento della stessa, e in **colonna 13** il codice fiscale dell'impresa cedente. Per tale stabile organizzazione il cessionario non compila le colonne da 3 a 8. Se l'opzione è esercitata successivamente al trasferimento, il quinquennio rilevante ai fini della determinazione del *recapture* decorre a ritroso dal periodo d'imposta di efficacia dell'opzione in capo all'avente causa, anche se include il *recapture* residuo che non è stato assorbito in capo al dante causa. Nella medesima colonna 8, i contribuenti che hanno compilato il presente prospetto nella dichiarazione modello REDDITI SP relativa al precedente periodo d'imposta, riportano l'ammontare della perdita netta residua di cui alla colonna 11 del rigo RG41 del citato modello REDDITI SP relativo al precedente periodo d'imposta; in tale ultimo caso le colonne da 3 a 7 non vanno compilate;
- nella **colonna 10**, il reddito imponibile pari al minore importo tra il reddito della stabile organizzazione prodotto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione (importo di rigo RG34, se positivo) e la perdita netta pari alla somma delle colonne 8 e 9;
- nella **colonna 11**, la perdita netta residua pari alla seguente somma algebrica, se positiva:

$$\text{colonna 8} + \text{colonna 9} - \text{colonna 10}$$

- nella **colonna 12**, l'ammontare della perdita netta residua di colonna 11 trasferita all'impresa avente causa a seguito del trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo.

Si fa presente che le colonne da 3 a 8 vanno compilate anche in assenza di un reddito nel rigo RG34. Il rigo RG41 non può essere compilato sul primo modulo del presente quadro.

6. QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

6.1 GENERALITÀ

Il quadro è utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

ATTENZIONE

I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sono tenuti a compilare il prospetto "Aiuti di Stato" del quadro RS (riga RS401), riportando nella colonna 1, l'apposito codice aiuto desumibile dalla "Tabella codici aiuti di Stato".

Nel **riga RE1, colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella dei codici attività consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Strumenti".

In caso di esercizio di più attività, il codice attività va riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi conseguiti.

La **colonna 2** va compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall'applicazione degli indici Sintetici di affidabilità fiscale.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi Modelli ISA.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.2 "Cause di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG".

Si precisa, altresì, che i modelli ISA devono essere presentati anche dai contribuenti che hanno aderito alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

6.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Nel **riga RE2** va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero ed escluse tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 54, comma 35, del TUIR). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo (art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Non concorrono, inoltre, a formare il reddito le somme percepite a titolo di:

- rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54, comma 2, lett. b), del TUIR);
- riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi (art. 54, comma 2, lett. c), del TUIR).

Le spese sopra elencate non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nell'art. 54-ter del TUIR.

Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria, le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), del TUIR nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'art. 54 in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 192 del 2024.

Nel **riga RE3**, va indicato l'ammontare di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale diversi da quelli indicati nel rigo RE2.

Nel **riga RE4** vanno indicate le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili acquistati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 ed esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante ces-

sione a titolo oneroso o mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni e qualora i beni siano destinati al consumo personale o familiare dell'associato o a finalità estranee all'arte o professione. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 54-septies, comma 2, del TUIR, nel presente rigo va indicato il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, della quota capitale dei canoni, già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno (art. 54-bis, commi 1 e 3, del TUIR). Le minusvalenze sono deducibili, tranne nei casi in cui i beni vengano destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione (art. 54-quater del TUIR), e vanno indicate nel successivo **rigo RE18**.

Nel **rigo RE5, colonna 2**, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1, anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione **"Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale"** rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.

L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in **colonna 1**.

L'importo degli ulteriori componenti positivi "ai fini IVA" deve essere, invece, indicato nell'apposita sezione del quadro RQ denominata *"Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale"*.

Nel **rigo RE6** va indicata la somma dei compensi e proventi dei righe RE2, RE3, RE4 e RE5, colonna 2.

Nel **rigo RE7, colonna 2**, vanno indicati:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46 ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dagli appositi decreti ministeriali ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- l'80 per cento delle quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 4 dell'art. 54-quinquies del TUIR;
- il 20 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori;
- il 70 per cento dell'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Nella **colonna 1** del rigo **RE7** va indicata la maggiore quota di ammortamento fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, da ultimo, dell'art. 1 del decreto-legge n. 34 del 2019 (c.d. super-ammortamento). Tale importo va riportato anche in **colonna 2**.

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE8, colonna 2**, vanno indicati:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato. Si precisa che la deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto ministeriale;
- il 20 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguar-

gliati ad anno. La deducibilità dei canoni dei contratti di leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012 è condizionata al rispetto del requisito della durata minima del contratto che non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012, invece, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal predetto decreto;

- il 70 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- l'80 per cento del canone di locazione finanziaria relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 4 dell'art. 54-quinquies del TUIR.

Nella **colonna 1** del rigo **RE8** va indicata la maggiore quota dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibile ai sensi dei commi 91 e 92 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, del comma 8 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, del comma 29 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 e, da ultimo, dell'art. 1 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale importo va riportato anche in **colonna 2**.

Nel **rigo RE9** vanno indicati:

- l'80 per cento del canone di locazione e/o di noleggio relativo ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 4 dell'art. 54-quinquies del TUIR;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 20 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, per le autovetture ed autocaravan, euro 774,69, per i motocicli ed euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- il 70 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE10** vanno indicati:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione; in caso di immobili acquisiti mediante locazione va indicato il 50 per cento del relativo canone. Per i contratti di leasing stipulati entro il 31 dicembre 2006, è deducibile il 50 per cento della rendita catastale; per quelli stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009, è deducibile il 50 per cento del canone, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e, comunque, con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni nella misura del 50 per cento del canone;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990, ovvero acquistato nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria per i contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006, ovvero il canone di locazione finanziaria per i contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 ovvero per i contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Per i contratti stipulati nel 2007, nel 2008 e nel 2009 la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e, comunque, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili; per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione. Per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, la deduzione, in caso di beni immobili, è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni, ai sensi dell'art. 54-quinquies, comma 1, del TUIR;
- l'ammontare della quota deducibile di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti;

- le altre spese relative all’immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio le spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota deducibile di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione e all’uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione, anche finanziaria, nonché le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RE10A**, vanno indicate le seguenti spese relative a beni ed elementi immateriali:

le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo (art. 54-sexies, comma 1, del TUIR); le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge (art. 54-sexies, comma 2, del TUIR); le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale deducibili in misura non superiore a un quinto del costo (art. 54-sexies, comma 3, del TUIR). La disposizione di cui all’art. 54-sexies, comma 3, del TUIR ha effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n 192 del 2024 (31 dicembre 2024).

Nel **rigo RE11, colonna 3**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati, vanno indicati:

- l’ammontare della maggiorazione del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024); tale importo va indicato anche in **colonna 1**. L’agevolazione si applica anche per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);
- l’ammontare della maggiorazione del 30 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024); tale importo va indicato anche in **colonna 2**. L’agevolazione si applica anche per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (art. 1, comma 399, della legge n. 207 del 2024);
- l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all’estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno.

Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato. L’indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12** va indicato l’ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti all’attività artistica o professionale del contribuente.

Nel **rigo RE13** va indicato l’ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti relativi all’attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l’acquisto dell’immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio dell’arte o della professione. Ai sensi dell’art. 66, comma 11, del d.l. n. 331 del 1993, non sono deducibili gli interessi versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA.

Nel **rigo RE14** vanno indicati i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare deducibile delle spese sostenute nell'anno per i servizi telefonici, compresi quelli accessori e i consumi di energia elettrica.

Nel **rigo RE15, colonna 1**, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righe RE16 e RE17. L'importo deducibile non può essere superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RE6 e l'importo indicato nel rigo RE4). In **colonna 2**, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1 (tale disposizione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024, si applica fino al 31 dicembre 2024). In **colonna 3**, va indicato l'importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2.

Nel **rigo RE16, colonna 1**, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande che si qualificano come spese di rappresentanza. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle altre spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. In **colonna 3**, va indicato l'importo deducibile, corrispondente alla somma di colonna 1 e colonna 2. L'importo deducibile di colonna 3 non può essere superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE6 e l'importo indicato al rigo RE4).

Nel **rigo RE17, colonna 1**, va indicato il 75 per cento delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per la partecipazione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché a convegni e congressi. In **colonna 2**, va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'importo deducibile delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1. In **colonna 3**, va indicato l'importo deducibile delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. La disciplina delle spese di cui alle colonne 2 e 3 è contenuta nel comma 3 dell'art. 54-septies del TUIR, che ne prevedono la deducibilità entro il limite annuo, rispettivamente, di 10.000 euro e di 5.000 euro per ciascun socio o associato. In **colonna 4**, va indicato l'importo deducibile, pari alla somma di colonna 2 e colonna 3.

Nel **rigo RE18A** va indicato il 50 per cento del reddito, già indicato tra i compensi e le spese, derivante dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209). L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Nel **rigo RE19, colonna 4**, indicare:

- l'80 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 4 dell'art. 54-quinquies del TUIR;
- il 20 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento delle stesse spese sostenute per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 20 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché il 70 per cento delle citate spese sostenute relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;

- l'ammontare degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà;
- l'importo pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo (art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008). Gli acconti rilevano nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Con gli stessi criteri si potrà tener conto anche dell'IRAP versata a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento (circolare n. 16 del 14 aprile 2009). Detto ammontare deve essere evidenziato anche in **colonna 1**;
- l'ammontare dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto, deducibile dal reddito di lavoro autonomo. Detto importo va indicato anche in **colonna 2**. Resta fermo che la somma della deduzione di cui alla presente colonna e di quella indicata nella colonna 1 non può eccedere l'IRAP complessivamente versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- l'imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Detto ammontare deve essere evidenziato anche in **colonna 3**. Nella medesima colonna va indicata l'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, l'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione Friuli-Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17;
- l'ammontare delle altre spese inerenti all'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Si ricorda che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni e dei servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività che configurano condotte delittuose non colpose (art. 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16).

Nel **rigo RE20** va indicato il totale delle spese, sommando gli importi dei righe da RE7 a RE19.

Nel **rigo RE21** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20, da riportare nel quadro RN, rigo RN3, colonna 1. In caso di risultato negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno "-".

Nel caso in cui la società dichiarante abbia aderito al CPB, nel rigo RE21 va riportato il reddito indicato nel rigo CP9, colonna 3, del quadro CP.

7. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

7.1 GENERALITÀ

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato:

- dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario).

Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento.

I redditi dominicale e agrario vanno ulteriormente rivalutati del 30 per cento (art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012).

L'ulteriore rivalutazione non deve essere invece operata sui redditi derivanti da terreni agricoli, nonché da quelli non coltivati, posseduti e condotti da società aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali (IAP). L'ulteriore rivalutazione sul reddito agrario non si applica alle società aventi la qualifica di IAP, indipendentemente dalla proprietà del terreno.

Nell'ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, non si applica l'ulteriore rivalutazione sia sul reddito dominicale che sul reddito agrario (circolare n. 12/E del 3 maggio 2013).

ATTENZIONE Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del TUIR il reddito agrario e dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento (art. 28, comma 4-ter e art. 34, comma 4-bis, del TUIR). Il reddito dominicale determinato ai sensi del citato decreto, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter dell'art. 28 del TUIR, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis). Conseguentemente, qualora la rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) risultasse più alta del reddito dominicale delle colture, in colonna 1 dovrà essere indicata la rendita catastale del predetto immobile.

Ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

Possono beneficiare dell'agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche - in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale - redditi fondiari (cfr. circolare 7 aprile 2017, n. 8/E, par. 9).

ATTENZIONE L'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 ("Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura"), prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che non hanno ancora compiuto quaranta anni e hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al comma 3, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto. Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso. Resta, invece, ferma la rivalutazione prevista dall'art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (entrato in vigore il 7 maggio 2004), i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, che vengono ristrutturati dalla società che ne sia proprietaria, se concessi in locazione dalla medesima società per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non più di nove anni, sono compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui insistono.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

In caso contrario, per la determinazione del reddito dominicale e agrario occorre applicare la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata e le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si ap-

plica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale e agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, se la denuncia della variazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate è stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario. Tale denuncia di variazione colturale è sostituita per taluni contribuenti dalla dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per la richiesta dei contributi agricoli UE. Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempre che la variazione colturale determini un aumento di reddito).

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c), del TUIR.

In tal caso, i redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale e agrario si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il quadro RL.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.

IMU, IMI, IMIS e ILIA

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'Imposta Municipale Immobiliare (IMI) della provincia di Bolzano e all'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) della provincia di Trento le disposizioni relative all'IMU riguardo la sostituzione dell'Irpef e delle relative addizionali.

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e, a partire dal 1° gennaio 2023, questa imposta ha ivi sostituito l'IMU. L'art. 1, comma 528, della legge n. 213 del 2023 prevede che, dal periodo d'imposta 2023, si applicano anche all'ILIA le disposizioni relative all'IMU riguardo la sostituzione dell'Irpef e delle relative addizionali.

Pertanto, nelle istruzioni i riferimenti all'IMU si intendono effettuati anche all'IMI, all'IMIS ed all'ILIA.

Terreni esenti IMU

Nel caso di terreni non affittati, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, per il reddito dei terreni non affittati si deve tener conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, restano dovute sia l'IMU che l'Irpef. Restano assoggettati a Irpef, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l'esenzione dall'IMU.

Ad esempio, sono esenti dall'IMU i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016. Per ulteriori informazioni sulle esenzioni IMU si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze www.finanze.gov.it.

In tali casi, va barrata la casella "IMU non dovuta" (colonna 9).

L'art. 16-ter del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto che le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

ATTENZIONE Il reddito dei terreni determinato in questo quadro tiene conto della sopra citata disciplina relativa ai terreni non affittati e va attribuito ai soci. Considerato che la disciplina in materia di IMU non si applica ai soci diversi da persone fisiche, né ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa, la società deve determinare il maggior reddito dominicale da attribuire a questi ultimi, riportando l'importo nel campo 15 della sezione II del quadro RO.

ATTENZIONE I contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto degli aiuti di Stato del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l'apposito codice aiuto desumibile dalla "Tabella codici aiuti di Stato".

7.2 DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Ogni terreno o ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo espresso in giorni e barrando la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di **colonna 8**, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

I redditi dominicale e agrario dei terreni vanno indicati nelle colonne 1 e 3 senza operare alcuna rivalutazione. La rivalutazione sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.

Nelle **colonne 1** e **3** vanno indicati il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno, risultante dagli atti catastali, non rivalutati.

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1 - proprietà del terreno non concesso in affitto;
- 2 - proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- 3 - proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- 4 - conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.

Nelle **colonne 4** e **5** vanno indicati, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno) e la relativa quota percentuale.

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), va indicato l'ammontare del canone risultante dal contratto rapportato al periodo di colonna 4.

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, va indicato il codice:

- 2 - in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario si considerano inesistenti;
- 4 - in caso di terreno concesso in affitto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni;
- 6 - in caso ricorrano contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

Nella **colonna 9** (IMU non dovuta) va barrata la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti IMU". In tali casi, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righe la presente casella va barrata solo sul primo dei righe compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta.

Nella **colonna 10 (IAP)** va barrata la casella nel caso di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, che fruiscono del regime agevolato introdotto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, per gli anni 2024 e 2025.

Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righe (barrando la casella "Continuazione"); in tal caso, la casella "IAP" va barrata solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righe per i quali sussiste la condizione agevolativa.

Ai fini della compilazione delle colonne successive va individuata per ciascun terreno la percentuale dell'ulteriore rivalutazione da applicare. L'**ulteriore rivalutazione** è pari:

- al 30 per cento se non è barrata la casella di colonna 10;
- a zero se, invece, è barrata la casella di colonna 10.

Nel caso in cui l'esclusione dalla formazione della base imponibile prevista dal citato comma 44 non riguardi tutti i soci, la casella di colonna 10 "IAP" va barrata e l'Ulteriore rivalutazione è pari a zero. In tal caso, tuttavia, considerato che per gli altri soci i redditi fondiari sono imponibili con l'applicazione dell'Ulteriore rivalutazione del 30 per cento, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a questi ultimi riportando l'importo del maggior reddito dominicale e agrario, rispettivamente, nei campi 15 e 16 della sezione II del quadro RO.

Colonna 11 (Reddito dominicale imponibile)

Nella **colonna 11** va indicato il reddito dominicale imponibile del terreno affittato ovvero non affittato ma esente dall'IMU, nel caso in cui non sia barrata la casella di colonna 10 "IAP".

Colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile)

Nella **colonna 13** va indicato il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato per il quale è dovuta l'IMU.

ATTENZIONE Quando i dati di un terreno sono esposti in più righe gli importi relativi al reddito dominicale imponibile e non imponibile (colonne 11 e 13), nonché l'importo del reddito dominicale IAP di colonna 14, devono essere riportati esclusivamente sul primo dei righe utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.

Colonna 12 (Reddito agrario imponibile)

Nella **colonna 12** va indicato il reddito agrario imponibile per ciascun terreno nel caso in cui non sia barrata la casella di colonna 10 "IAP".

Colonna 14 (Reddito dominicale IAP)

Nella **colonna 14** va indicato, indipendentemente dall'importo, il reddito dominicale dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 "IAP" barrata).

Colonna 15 (Reddito agrario IAP)

Nella **colonna 15** va indicato, indipendentemente dall'importo, il reddito agrario dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 "IAP" barrata).

La casella di **colonna 16** va barrata nel caso in cui il contribuente dichiara un reddito dominicale e agrario delle colture prodotte, utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis, del TUIR, calcolato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento (art. 28, comma 4-ter del TUIR).

ATTENZIONE: Dati del singolo terreno esposti in più righi (ad esempio nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sono variati il titolo di utilizzo del terreno o la quota di possesso): il reddito agrario del terreno è dato dalla somma delle quote di reddito agrario calcolate per ogni singolo rigo. **L'importo del reddito agrario deve essere riportato esclusivamente sul primo dei rigi utilizzati per indicare i dati del terreno stesso.**

Nel **rigo RA27**, da compilare solo nel primo modulo, in **colonna 11 (Reddito dominicale imponibile)**: indicare il totale degli importi riportati nelle colonne 11 dei rigi RA1 e seguenti (di tutti i moduli compilati), sommati al totale dei redditi riportati nelle colonne 14 dei predetti rigi, al netto della quota esente proporzionalmente calcolata tenendo conto di quanto riportato nelle colonne 15.

Al riguardo, si pensi ad un contribuente IAP che abbia compilato più rigi del quadro RA, valorizzando rispettivamente le sole colonne 14 e 15. In particolare, al:

rigo RA1 Colonna 14	5.000	e Colonna 15	3.000
rigo RA2 Colonna 14	7.000	e Colonna 15	5.000
rigo RA3 Colonna 14	10.000	e Colonna 15	8.000
	euro 22.000		euro 16.000

Totale reddito fondiario euro 38.000 dei quali:

- 10.000 non concorrono alla base imponibile;
- 5.000 concorrono per il 50 per cento (2.500);
- 23.000 concorrono per intero.

Conseguentemente, nella presente colonna riportare 14.762 ovvero il 57,89% (22.000/38.000) di 25.500 mentre nella **colonna 14** riportare 7.238, ovvero il 57,89% di 12.500.

In **colonna 12 (Reddito agrario imponibile)**: indicare il totale degli importi riportati nelle colonne 12 dei rigi RA1 e seguenti (di tutti i moduli compilati), sommati al totale dei redditi riportati nelle colonne 15 dei predetti rigi, al netto della quota esente proporzionalmente calcolata tenendo conto di quanto riportato nelle colonne 14.

Nell'esempio di cui sopra, nella presente colonna riportare 10.738 ovvero il 42,11% (16.000/38.000) di 25.500 mentre nella **colonna 15** riportare 5.262 ovvero il 42,11% di 12.500.

In **colonna 13 (Reddito dominicale non imponibile)**: indicare il totale degli importi riportati nelle colonne 13 dei rigi RA1 e seguenti (di tutti i moduli compilati).

Si rimanda alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche relative al Modello SP 2025, disponibili sul sito internet, relativamente alle ipotesi di compilazioni di più rigi per un singolo terreno, con conseguente presenza di più codici nella colonna 2 "Titolo".

Gli importi indicati nel rigo RA27 devono essere riportati nel rigo RN4, colonne 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinques del quadro RN.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex UNIRE) quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RN4, colonna 2, del quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo e/o di enoturismo e/o oleoturismo ai sensi, rispettivamente, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dell'art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, devono determinare il reddito corrispondente nel quadro RD, qualora si avvalgano della determinazione forfetaria di cui all'art. 5 della legge n. 413 del 1991. Le medesime società che svolgono anche attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, devono determinare il reddito corrispondente nel quadro RD, qualora si avvalgano della determinazione forfetaria di cui al citato comma 423.

8. QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

8.1 GENERALITÀ

Il quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzate dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. In tal caso, il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralità dell'immobile, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del d.l. n. 557/93. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo;
- gli immobili che non sono oggetto di locazione utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 28, commi 4-ter e 4-quater del TUIR (art. 36, comma 3.1, del TUIR);
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Non vanno altresì dichiarati, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, in vigore dal 7 maggio 2004, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dalla società proprietaria e che acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dalla società stessa.

Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.

Fabbricati non locati

L'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '15' nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB12), i quali vanno comunque indicati.

Pertanto, nel quadro RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (salvo eccezioni indicate nel paragrafo precedente), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto degli immobili concessi in locazione.

ATTENZIONE Il reddito dei fabbricati determinato in questo quadro tiene conto della sopra citata disciplina relativa ai fabbricati non locati e va attribuito ai soci. Considerato che la disciplina in materia di IMU non si applica ai soci diversi da persone fisiche, né ai soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa, la società deve determinare il maggior reddito dei fabbricati da attribuire a questi ultimi, riportando l'importo nel campo 13 della sezione II del quadro RO.

IMU, IMI, IMIS e ILIA

La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'Imposta Municipale Immobile (IMI) della provincia di Bolzano e all'Imposta Immobile Semplice (IMIS) della provincia di Trento le disposizioni relative all'IMU riguardo la sostituzione dell'Irpef e delle relative addizionali.

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, ha stabilito l'istituzione dell'Imposta Locale Immobile Autonoma (ILIA) nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e, a partire dal 1° gennaio 2023, questa imposta ha ivi sostituito l'IMU. L'art. 1, comma 528, della legge n. 213 del 2023 prevede che, dal periodo d'imposta 2023, si applicano anche all'ILIA le disposizioni relative all'IMU riguardo la sostituzione dell'Irpef e delle relative addizionali.

Pertanto, nelle istruzioni i riferimenti all'IMU si intendono effettuati anche all'IMI, all'IMIS ed all'ILIA.

Compilazione del quadro RB

Il presente quadro è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB12) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB14 – RB16), va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

Il presente quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente.

Nel caso in cui non siano sufficienti i rigi del quadro per dichiarare i fabbricati va compilato uno o più quadri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

8.2 SEZIONE I - REDDITO DEI FABBRICATI

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell'anno, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 3** il relativo periodo espresso in giorni e barrando la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Nella **colonna 1** va indicata la rendita catastale senza la prevista rivalutazione del 5 per cento. La rivalutazione della rendita sarà effettuata nella fase di determinazione della base imponibile.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata va indicata la rendita catastale presunta.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento (in tale caso deve essere barrata la colonna 5).

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

- 2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata;
- 3** unità immobiliare locata in regime di libero mercato o "patti in deroga", oppure concesso in locazione a canone "concordato" in mancanza dei requisiti descritti nelle istruzioni relative al codice '8'. Il **codice 3** dovrà essere utilizzato anche qualora l'immobile, nel corso del periodo d'imposta, in parte è **tenuto a disposizione** e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga";
- 4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone). Il **codice 4** dovrà essere utilizzato anche qualora l'immobile, nel corso del periodo d'imposta, in parte è **tenuto a disposizione** e in parte concesso in locazione in regime legale di determinazione del canone o "equo canone";
- 8** unità immobiliare situata in un comune ad alta densità abitativa, concessa in locazione a canone "concordato" in base agli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini più rappresentative a livello nazionale (art. 2, comma 3, e art. 5, comma 2, della legge n. 431/98). L'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile;
- 9** questo codice deve essere utilizzato se l'immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio, il codice '9' va indicato nel caso di:
 - unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
 - pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
 - bene di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc.) dichiarato dal singolo condomino se la quota di reddito spettante è superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- 14** immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. L'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.

Va compilata la sezione II del presente quadro. Il **codice 14** dovrà essere utilizzato anche qualora l'immobile, nel corso del periodo d'imposta, in parte è **tenuto a disposizione** e in parte concesso in locazione ai soggetti sopra indicati;

- 15** immobile situato nella regione Abruzzo e concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009. L'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito.

Nella **colonna 3** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365 per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).

La **colonna 5** va barrata in presenza di immobile di interesse storico e/o artistico, riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La **colonna 6** va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando il 95 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone, mentre va indicato il 65 per cento del canone se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico, in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In tali casi, deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso, salvo quanto chiarito nelle istruzioni relative alla compilazione della colonna 7 per il caso particolare "5" e "8". Nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale, per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due), va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5" o "8". Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (colonna 3) di durata della locazione.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, va indicata per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 7** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

- 1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato). In tal caso, deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- 3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita. In tal caso, deve essere indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo";
- 4** unità immobiliare ad uso abitativo per la quale non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In tali casi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- 5** unità immobiliare posseduta in comproprietà e data in locazione soltanto da uno o più comproprietari, ciascuno per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due); in tal caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante;

- 6** se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo;
- 7** se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale;
- 8** se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

La **colonna 8 (Continuazione)** va barrata per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 9 "Imponibile"** va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- 1) **se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno**, va riportato:
 - a) l'importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, se il fabbricato non è locato, non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di col. 2) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU barrata). Nel caso in cui nel campo "Casi particolari" (colonna 7) sia stato indicato il codice 1, nella corrispondente colonna 9 del rigo (imponibile) non deve essere indicato alcun importo;
 - b) l'importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 2) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU barrata), se risulta barrata la colonna 5 l'importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento non deve essere aumentato di un terzo;
 - c) il maggiore tra l'importo di colonna 1, rivalutato del 5 per cento, e quello di colonna 6, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3, nel campo "Utilizzo" di col. 2);
 - d) l'importo di colonna 6, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 2). Se in colonna 7 (Casi particolari) è presente il codice 4 o 7 (canoni di locazione non percepiti per morosità) e in colonna 6 (canone di locazione) non è stato indicato alcun importo, indicare l'importo della rendita catastale (col. 1) rivalutata del 5 per cento;
 - e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale), rivalutato del 5 per cento, e quello di colonna 6 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato ad un canone "convenzionale" (codice 8, nel campo "Utilizzo" colonna 2), ovvero se l'immobile, sito nella regione Abruzzo, è concesso in locazione a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 in colonna 2 "Utilizzo");
 - f) l'importo di colonna 1 (rendita catastale) rivalutato del 5 per cento, ridotto del 30 per cento, se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2 "Utilizzo) ed è esente da IMU (casella esenzione IMU barrata);
- 2) **se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno**, va indicato il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
 - a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima rivalutata del 5 per cento, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
 - b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l'importo di colonna 6 deve essere rapportato soltanto alla percentuale di possesso.

Si precisa che se nella casella "Casi particolari" di colonna 7 è stato indicato il codice "5" o "8" (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso), il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso in quanto in questo caso il canone indicato in colonna 6 rappresenta già la quota di spettanza del dichiarante.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 10 "Non imponibile"** va indicata la quota di reddito determinata con le modalità di seguito indicate:

- 1) **se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno**, va riportato:
 - a) l'importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, se il fabbricato non è locato, non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di col. 2) ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non bar-

rata). Nel caso in cui nel campo "Casi particolari" (colonna 7) sia stato indicato il codice 1, nella corrispondente colonna 10 del rigo non deve essere indicato alcun importo;

- b) l'importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 2) ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non barrata), se risulta barrata la colonna 5 l'importo della rendita catastale (colonna 1) rivalutata del 5 per cento non deve essere aumentato di un terzo;
- f) l'importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento, ridotto del 30 per cento, se l'immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 15 in colonna 2 "Utilizzo") ed è soggetto ad IMU (casella esenzione IMU non barrata).

Se nel campo "Utilizzo" di colonna 2 è stato indicato uno dei codici 3, 4, 8 e 14, la colonna 10 non va compilata;

- 2) **se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno**, la rendita rivalutata del 5 per cento, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, vanno seguite le istruzioni di seguito riportate.

ATTENZIONE Quando i dati di un fabbricato sono esposti su più righi, gli importi dei redditi imponibile e non imponibile vanno riportati esclusivamente sul primo dei righi utilizzati per indicare i dati del fabbricato.

Fabbricato non locato

Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9 e 15 per i quali non risulta barrata la casella "esenzione IMU": calcolare per ciascun rigo la quota di reddito secondo i criteri indicati nella colonna 10 (non imponibile) per il fabbricato presente su un solo rigo; riportare il totale delle quote così calcolate sul primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato.

Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 2, 9 e 15 con riferimento al fabbricato per il quale risulta barrata la casella "esenzione IMU": calcolare per ciascun rigo la quota di reddito secondo i criteri indicati nella colonna 9 (imponibile) per il fabbricato presente su un solo rigo; riportare il totale delle quote così calcolate sul primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato.

Fabbricato locato

Considerare solo i righi nei quali è stato indicato uno degli utilizzi 3, 4, 8 e 14:

- per ciascun rigo calcolare la quota di rendita moltiplicando l'importo di colonna 1 rivalutato del 5 per cento per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365. Sommare gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 6) per la percentuale di possesso (colonna 4) diviso 100; si precisa che se nella casella "Casi particolari" di colonna 7 è stato indicato il codice "5" o "8", il canone di locazione non deve essere rapportato alla percentuale di possesso. Sommare gli importi delle quote di canone;
- confrontare il totale delle quote di rendita con il totale delle quote di canone di locazione:
 - se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base alla rendita), il reddito del fabbricato è pari alle quote di rendita, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di rendita relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;
 - se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione (tassazione in base al canone), il reddito del fabbricato è pari alle quote di canone, relative ai righi con codice utilizzo 8 e 14, ridotte del 30 per cento e sommate alle quote di canone relative ai righi con codice utilizzo 3 e 4;
 - se in tutti i righi è presente il codice utilizzo 4, il reddito del fabbricato è dato sempre dal totale delle quote di canone di locazione.

Il reddito del fabbricato, come sopra determinato, va indicato nella colonna 9 (imponibile) del primo rigo utilizzato per indicare i dati del fabbricato.

La **colonna 11** va barrata nel caso in cui l'immobile è esente da IMU.

Nella **colonna 12** va indicato il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'elenco "Codici catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale", disponibile all'indirizzo internet www.agenziaentrate.gov.it. Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo.

Nel **rigo RB13** va indicato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nelle colonne 9 e 10 dei **rigli** da **RB1** a **RB12**, da riportare nel rigo RN6, rispettivamente colonna 1 e colonna 1-bis, del quadro RN.
Se è stato compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB13 del Mod. n. 1.

8.3 -SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nel solo caso in cui l'immobile è situato nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo ed è concesso in locazione in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei rigli da RB1 a RB12).

A tal fine, i **rigli** da **RB14** a **RB16** devono essere compilati nel modo seguente:

- in **colonna 1** va indicato il numero di rigo della sezione I nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più rigli della sezione II del quadro B, riportando in questa colonna il medesimo rigo della sezione I;
- in **colonna 2**, se sono stati compilati più moduli, indicare il numero del modulo sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;

Colonne 3, 4, 5 e 6 (Estremi di registrazione del contratto) Le colonne vanno compilate solo se il contratto è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'Ufficio non è indicato il "codice identificativo del contratto". Se il contratto di locazione è stato registrato per via telematica tramite "Locazioni web" o "Contratti on line" oppure tramite il nuovo modello on line RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7.

In particolare:

- in **colonna 3** va indicata la data di registrazione del contratto;
- in **colonna 4** va indicato il codice relativo alla modalità di registrazione (1T, 3, 3A, 3B e 3T);
- in **colonna 5** va indicato il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto;
- in **colonna 6** va indicato il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nell'apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione;
- in **colonna 7** va indicato il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata;
- in **colonna 8** va barrata la casella nel caso di **contratto di locazione di durata non superiore a trenta giorni** complessivi nell'anno che non è stato registrato in quanto per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso. Se è barrata la casella non vanno compilate le colonne da 3 a 7 relative agli estremi di registrazione del contratto;
- in **colonna 9** se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione IMU, ILIA o IML, indicare l'anno di presentazione. La colonna va compilata solo per fruire della riduzione del 30 per cento del reddito prevista nel caso di contratti a canone concordato (codice 14 nella colonna "Utilizzo" della sezione I).

9. QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

9.1 GENERALITÀ

Il presente quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni fra artisti e professionisti che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società di persone ed equiparate residenti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del TUIR, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; per le associazioni fra artisti e professionisti l'atto

o la scrittura di cui al citato comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione fra artisti e professionisti, deve dichiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale sono imputate, per l'intero, ai soli soci accomandatari.

Questo quadro deve essere compilato anche per dichiarare eventuali quote di reddito o di perdita derivanti dalla partecipazione in società trasparenti di cui all'art. 5 del TUIR che abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

L'accettazione della proposta di concordato da parte di tali soggetti obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati (art. 12, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 13 del 2024).

Per i redditi derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR che abbiano aderito al concordato, il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione (art. 15, comma 2 e art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024).

Nel caso di crediti d'imposta dichiarati dalle società di cui all'art. 5 del TUIR nel quadro RU del proprio modello REDDITI SP e attribuiti ai soci, i suddetti crediti non vanno indicati nel presente quadro. L'indicazione degli stessi e dei relativi utilizzi vanno esposti nel quadro RU.

9.2 SEZIONE I

In questa sezione devono essere indicati, in:

- **colonna 1**, il codice fiscale della società o associazione partecipata;
- **colonna 2**, uno dei seguenti codici:

"1" - se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria o semplificata;

"2" - se trattasi di associazione fra artisti e professionisti;

"4" - se trattasi di società semplice;

"5" - nel caso in cui la società partecipata, esercente attività d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata, abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio;

"7" - nel caso in cui l'associazione partecipata abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio;

"8" - nel caso in cui la società semplice partecipata abbia attribuito alla società dichiarante, in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale, una somma superiore al prezzo pagato per l'acquisto della quota di patrimonio.

Nel caso in cui una società semplice o associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichiarante una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa a sua volta imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria e/o alla quota in contabilità semplificata, il codice 2 e il codice 4 per altro tipo di reddito attribuito alla società dichiarante; occorre indicare separatamente le quote in ragione del relativo codice (1, 2, 4 oppure in sede di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione, anche concorsuale 5,7,8);

- **colonna 3**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;
- **colonna 4**, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno "-") della società partecipata imputata al dichiarante. La casella di **colonna 5** va barrata nel caso in cui la perdita può essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d'imposta successivi in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR;
- **colonna 6**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa;
- **colonna 7**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata alla società o associazione dichiarante;

- **colonna 8**, la quota dei crediti d'imposta spettante alla società o associazione dichiarante, esclusi quelli da riportare nel quadro RU.
- Qualora in colonna 2 siano stati indicati i codici "5", "7" e "8", in colonna 4 va indicato l'importo, eccedente la quota di patrimonio di spettanza della società o associazione dichiarante, attribuito nelle ipotesi di cui all'art. 20-bis del TUIR e le colonne 3, 5, 6, 7 e 8 non vanno compilate.
- **colonna 8A**, va barrata la casella "CPB" nel caso in cui la società partecipata abbia aderito al CPB e la quota di reddito da indicare nella colonna 9 sia pari a zero;
 - **colonna 9**, la quota di reddito della società partecipata che ha aderito al CPB, oppure che pur non avendo aderito al CPB partecipa a sua volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, imputata alla società dichiarante. Tale ammontare non può essere inferiore all'importo indicato in colonna 11; l'eventuale perdita non compensata va indicata nella **colonna 10** senza essere preceduta dal segno "meno";
 - **colonna 11**, la quota della soglia minima del reddito di cui a colonna 9 (art. 15, comma 2 e art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 13 del 2024).

Ai fini della compilazione delle colonne da 9 a 11, occorre tenere conto del reddito concordato imputato dalla società trasparente (da quest'ultima dichiarato nel quadro RN) mentre per la compilazione della colonna 4 occorre tenere conto del reddito effettivo imputato dalla società trasparente (da quest'ultima dichiarato nel quadro CP).

ATTENZIONE qualora la società partecipata sia una società di comodo e il reddito minimo determinato da tale società sia superiore alla somma dei redditi minimi e delle soglie CPB dalla stessa eventualmente ricevuti per trasparenza, nella colonna 6 va indicato detto reddito minimo e non va compilata la colonna 11. Nel caso in cui, invece, il reddito minimo determinato dalla società partecipata risulti inferiore alla predetta somma, nella colonna 6 e nella colonna 11 va indicata, rispettivamente, la somma dei redditi minimi e la somma delle soglie CPB dalla stessa società ricevuti per trasparenza.

Nel caso in cui non siano sufficienti i righi del quadro per dichiarare i redditi di partecipazione va compilato uno o più quadri aggiuntivi ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

9.3 SEZIONE II

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

Nel **rigo RH7, colonna 2**, va indicata la somma delle quote di reddito (importi positivi di colonna 4 o di colonna 9, qualora compilata o risulti barrata la casella di colonna 8A, dei righi da RH1 a RH6), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1) e delle quote attribuite nelle ipotesi di cui all'art. 20-bis del TUIR (con codice 5 in colonna 2). In **colonna 1** va indicata la somma delle quote di reddito "minimo" (importi di colonna 6 dei righi da RH1 a RH6), derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1).

Nel **rigo RH8**, va indicata la somma delle quote di perdita (importi negativi di colonna 4 o di colonna 10, qualora compilata la colonna 9 o risulti barrata la casella di colonna 8A dei righi da RH1 a RH6), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codice 1). Gli importi non vanno preceduti dal segno "-".

Nel **rigo RH9, colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH7, colonna 2, e le perdite di cui al rigo RH8. Se il risultato è negativo, tale colonna non va compilata. In ogni caso tale differenza non può essere inferiore all'eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7. Inoltre, la predetta differenza non può essere inferiore alla somma degli importi indicati nelle colonne 11 dei righi da RH1 a RH6.

In **colonna 1**, vanno indicate le perdite del rigo RH8 che residuano dopo l'utilizzo in compensazione con il reddito di rigo RH7, colonna 2.

L'importo delle perdite di cui alla colonna 1 del rigo RH9, al netto di quelle utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, va riportato nella colonna 1 del rigo RN14 (evidenziandole anche in colonna 2 qualora utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR), del quadro RN, non preceduto dal segno "-".

Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 1 del rigo RH7, l'importo da indicare nella colonna 2 del rigo RH9 non può essere inferiore al "reddito minimo" indicato nella colonna 1 del rigo RH7 e nella colonna 1 va indicato l'ammontare delle perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa, non compensate per effetto dell'applicazione della disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in base alla quale le perdite possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.

Nel **rigo RH10**, va indicata, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RH9, col. 2, l'eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, eventualmente formatasi in capo alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della trasformazione in società di persone), e l'eventuale importo delle perdite derivanti dall'esercizio di attività d'impresa maturate nel presente periodo d'imposta, al netto di quanto eventualmente utilizzato per compensare altri redditi d'impresa dell'anno. Qualora risulti compilata la colonna 1 del rigo RH7, nel presente rigo le perdite vanno indicate fino a concorrenza della differenza tra l'importo del rigo RH9, col. 2, e la somma tra l'importo di rigo RH7, colonna 1 e la somma degli importi indicati nelle colonne 11 dei rigi da RH1 a RH6, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le perdite d'impresa possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto art. 30.

Per la compilazione del presente rigo vanno seguite le seguenti indicazioni.

In **colonna 1** va indicato l'importo delle perdite d'impresa, non preceduto dal segno "-", maturate nel presente periodo d'imposta, fino a concorrenza del rigo RH9, col. 2 (tale importo non può comunque essere utilizzato per abbattere il "reddito minimo" di cui alla colonna 1 del rigo RH7).

Qualora dette perdite siano inferiori all'importo di rigo RH9, col. 2, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l'importo delle perdite pregresse (non preceduto dal segno "-") formatesi in capo alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della trasformazione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa. A tal fine, va indicato:

- in **colonna 2** l'ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell'importo di rigo RH9, col. 2, in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in **colonna 3** l'ammontare delle perdite computabili in diminuzione dell'importo di rigo RH9, col. 2, in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- in **colonna 4** la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3. Si precisa che detta somma non può eccedere la differenza tra l'importo del rigo RH9, col. 2 e l'importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7. L'eccedenza di perdite pregresse di cui alle colonne 2 e 3 va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6 se utilizzabile in misura piena.

Nel **rigo RH11, colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11, del quadro RS fino a concorrenza della differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RH9, col. 2, e l'importo di rigo RH10, colonna 4.

In **colonna 2**, se non è stata compilata la colonna 1 del rigo RH7, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9, col. 2, e la somma degli importi indicati nel rigo RH10, colonna 4, e in colonna 1 del presente rigo. Se, invece, è stata compilata la colonna 1 del rigo RH7 va individuato il maggior valore tra il reddito minimo indicato nella colonna 1 del rigo RH7 e la differenza tra l'importo di rigo RH9, col. 2, e l'importo di rigo RH10, colonna 4; l'importo da indicare nella presente colonna non può essere inferiore alla somma tra l'eventuale importo indicato nella colonna 1 del rigo RH7 e la somma degli importi indicati nelle colonne 11 dei rigi da RH1 a RH6, al netto dell'importo indicato in colonna 1 del presente rigo. –

L'importo evidenziato nella presente colonna va riportato nel quadro RN, rigo RN8, colonna 1.

Nel **rigo RH12**, va indicato il reddito (o la perdita, preceduta dal segno "-") derivante dalla partecipazione tra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei rigi da RH1 a RH6), pari alla somma algebrica degli importi indicati nella colonna 4 o nella colonna 9, qualora compilata o risulti barrata la casella di colonna 8A, al netto degli importi indicati in colonna 10, che non può comunque essere inferiore alla somma degli importi indicati nella colonna 11 dei relativi rigi. Tale somma va riportata nella colonna 1-bis del rigo RN8. Nel caso in cui la somma degli importi indicati nella colonna 11 risulti superiore alla somma algebrica degli importi indicati nella colonna 4 o nella colonna 9, qualora compilata, o risulti barrata la casella di colonna 8A, al netto degli importi indicati in colonna 10, la differenza tra i due importi rappresenta una perdita da riportare nella colonna 3 del rigo RN14.

Nel **rigo RH13**, va indicato il reddito (importi positivi di colonna 4) derivante dalla partecipazione in società semplici (codice 4 e 8, dei rigi da RH1 a RH6). Tale somma va riportata nella colonna 1-ter del rigo RN8.

Nei **rigi RH14 e RH15**, vanno indicati, rispettivamente, i totali degli importi delle colonne 7 e 8 dei rigi da RH1 a RH6. Tali importi vanno riportati nelle colonne 2 e 4 (ovvero 2-bis e 4-bis, ovvero 2-ter e 4-ter) del rigo RN8 del quadro RN.

10. QUADRO RL - ALTRI REDDITI

10.1 GENERALITÀ

Il quadro RL deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi da parte delle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti.

Questo quadro è composto da due sezioni: la prima, riservata ai redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del TUIR e la seconda, riservata a taluni redditi diversi la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo VII, del TUIR.

10.2 SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE

La Sezione I deve essere utilizzata per la dichiarazione degli utili che concorrono a formare il reddito del dichiarante, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirla. Vanno indicati in questo quadro i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti per i quali in Italia non si applica la ritenuta a titolo d'imposta ovvero l'imposta sostitutiva. Si ricorda che i redditi dei capitali di fonte estera nei cui confronti in Italia si applicherebbe la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva vanno dichiarati nel quadro RM.

Nel **rigo RL1**, devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, residenti. Sono assimilati alle azioni i titoli partecipativi e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti che presentano le seguenti caratteristiche:

- la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili, ossia essere rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi);
- tale remunerazione deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

Devono essere, inoltre, incluse le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Tra gli utili e i proventi da indicare nel presente rigo devono essere ricompresi anche quelli derivanti da contratti di associazione in partecipazione o dai contratti di cointeressenza il cui apporto sia costituito esclusivamente da capitale o da capitale e da opere e servizi.

L'art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 ha modificato la tassazione degli utili distribuiti alle società semplici in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti residenti di cui all'art. 73, comma 1, del medesimo testo unico. In particolare, i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. In tal caso, la società semplice dichiarante non è tenuta a riportare i predetti utili nel presente quadro avendo cura, tuttavia, di segnalare la fattispecie barrando la **casella "Art. 32-quater DL 124/2019"** posta nel riquadro "altri dati" del frontespizio. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del TUIR.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma 2-bis, art. 32-quater citato).

In particolare, indicare:

• nella **colonna 1**:

- il **codice 1**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 2**, in caso di utili e di altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, comma 1, del TUIR. Si considerano provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni di controllo, ai sensi del comma 2 dell'art. 167 del TUIR, in società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR);
- il **codice 3**, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello probatorio proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 4**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 5**, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello probatorio proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 6**, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole), formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- il **codice 7**, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole), formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- il **codice 8**, in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
- il **codice 9**, per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello probatorio proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
- il **codice 10**, in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole), formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

• nella **colonna 2**:

- il 40 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3 o 6;
- il 49,72 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 4 o 5 o 7;
- il 58,14 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, desumibili dalla relativa certificazione qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 8 o 9 o 10;
- il 100 per cento della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 2.

Si precisa che nel caso in cui al percipiente siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi aventi la medesima codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel **rigo RL2**, vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.

In particolare, indicare:

• nella **colonna 1**:

- il **codice 1**, in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultino stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;
- il **codice 2**, in caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);
- il **codice 3**, in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;
- il **codice 4**, in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE, diversi da quelli il cui gestore sia assoggettato a forme di vigilanza nei Paesi esteri nel quale è istituito, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Va utilizzato il codice 4 anche in caso di proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero istituiti in paesi diversi da quelli appena citati;
- il **codice 5**, in caso di altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché degli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto che devono essere dichiarati nel quadro RT, nonché dei proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, ovvero dei proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito. Con questo codice vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;
- il **codice 6**, in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi;
- il **codice 7**, in caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1, lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al d.lgs. 344/03;
- il **codice 8**, in caso di redditi imputati da trust trasparente o misto di cui la società risulta beneficiaria. Per i redditi imputati da trust trasparenti non residenti rilevano anche i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato (si veda la Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34 del 20 ottobre 2022);
- il **codice 9**, in caso di redditi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), imputati per trasparenza ai partecipanti, ai sensi dell'art. 32,

comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dalla partecipazione a società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), qualora i partecipanti possiedano quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo o della società al termine del periodo d'imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione del fondo. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. I redditi conseguiti dal fondo o della società sono imputati al partecipante in proporzione alla quota di partecipazione da questi detenuta e concorrono alla formazione del suo reddito complessivo, ancorché non percepiti. Detti redditi sono determinati escludendo dal risultato della gestione conseguito dal fondo i proventi e gli oneri da valutazione. L'eventuale risultato negativo è irrilevante e, in tal caso, la colonna 2 non deve essere compilata;

- il **codice 10**, in caso di proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 114 del medesimo testo unico, autorizzati dalla Banca d'Italia (art. 44, comma 1, lett. d-bis) del TUIR);
- il **codice 11**, in caso di redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell'art. 73 del TUIR (art. 44, comma 1, lett. g-sexies, del TUIR).

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM.

- nella **colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;
- nella **colonna 3** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti moduli.

Nel **rigo RL3**, va indicata, nelle rispettive colonne, la somma degli importi esposti nei righe RL1 e RL2; l'importo indicato in **colonna 2**, deve essere riportato nel rigo RN9, colonna 1, del quadro RN, l'importo indicato in **colonna 3**, deve essere riportato nel rigo RN9, colonna 2, del quadro RN.

10.3 SEZIONE II - REDDITI DIVERSI

La seconda sezione deve essere utilizzata per dichiarare i redditi diversi. Nell'esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.

Si precisa che l'art. 2, comma 36-quinquiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 prevede che, per i beni dell'impresa concessi in godimento a soci, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore, ai sensi della lettera h-ter del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, introdotta dal comma 36-terdecies del citato art. 2. Tale reddito si considera conseguito alla data di maturazione.

Nel **rigo RL4, colonna 1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili (art. 67, comma 1, lett. a) del TUIR).

Nel **rigo RL5, colonna 1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione (art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR). In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione ai fini della individuazione del periodo di cinque anni occorre fare riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle

cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva prevista dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione I del quadro RM.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei rigli RL4, **colonna 2**, e RL5, **colonna 2**, si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. Alle cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dal 31 dicembre 2024, se acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell'imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente, se acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente (art. 7 del d.lgs. n. 192 del 2024 che ha modificato il quarto periodo del comma 2 dell'art. 68 del TUIR).

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Si precisa che per gli immobili di cui alla lett. b), del comma 1, dell'art. 67 del TUIR acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. L'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 192 del 2024 ha modificato il comma 1, secondo periodo, dell'art. 68 del TUIR prevedendo che il prezzo di acquisto o costo di costruzione è aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

Nel rigo **RL5A, colonna 1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Superbonus), che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione (art. 67, comma 1, lett. b-bis), del TUIR).

Alle plusvalenze realizzate può essere applicata l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui all'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, secondo le modalità ivi previste. In tale caso non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se su tali plusvalenze è stata applicata e versata, a cura del notaio all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva prevista dalla citata legge n. 266 del 2005.

Per quanto riguarda le spese da indicare nel rigo **RL5A, colonna 2**, (cessione di immobili oggetto di Superbonus), si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Per gli immobili acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. L'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 192 del 2024 ha modificato il comma 1, secondo periodo, dell'art. 68 del TUIR prevedendo che il prezzo di acquisto o costo di costruzione è aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

Ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati di cui all'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per gli immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 68, comma 1, del TUIR).

Nel rigo **RL6**, indicare l'intero ammontare dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli. Questi redditi non beneficiano di alcuna deduzione di spese.

Nel **rigo RL7, colonna 1**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, diversi da quelli indicati in colonna 1A e in colonna 1B, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato, a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 165 del TUIR.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

In **colonna 1A**, indicare i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE, tale reddito non deve essere sommato nel rigo RL11.

In **colonna 1B**, indicare i redditi degli immobili situati all'estero oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva. Tali redditi non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 51, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non devono essere sommati nel rigo RL11.

Nel **rigo RL8**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (dal 1° gennaio 2024, come previsto dall'art. 1, comma 92, lett. b), della legge 30.12.2023, n. 213) e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. In tale colonna indicare, altresì, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci, ai sensi della lett. h-ter del comma 1 dell'art. 67 del TUIR.

Nel **rigo RL9**, indicare i redditi occasionali forfettizzati, come determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis), del TUIR ove è previsto un regime di determinazione forfettizzata dei redditi derivanti dallo svolgimento non abituale di attività agricole connesse eccedenti i limiti di cui al comma 2, lett. c), dell'art. 32 del TUIR.

Tali redditi conseguiti occasionalmente, classificati come redditi diversi, devono essere determinati in misura pari al 15 per cento (per le attività di manipolazione e trasformazione) e al 25 per cento (per le attività di servizi) dei corrispettivi.

Nella **colonna 1**, indicare l'importo complessivo dei corrispettivi percepiti; nella **colonna 2** indicare l'importo delle deduzioni forfetarie spettanti sui redditi di colonna 1.

In presenza di entrambe le tipologie di reddito indicare nelle rispettive colonne l'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti e delle deduzioni forfetarie spettanti.

Nel **rigo RL10**, vanno indicati gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei rigi precedenti.

Nel **rigo RL11**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi da rigo RL4 a rigo RL10.

Nel **rigo RL12**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL11 colonna 1) e il totale dei costi e oneri (rigo RL11, colonna 2) che deve essere riportato nel rigo RN9, colonna 1, del quadro RN.

Nel **rigo RL13**, l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite che va riportato nel rigo RN9, colonna 2.

11. QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI E REDDITO DERIVANTE DA PRODUZIONE DI VEGETALI E DA ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE

11.1 GENERALITÀ

Il presente quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In particolare, le sezioni I e II sono utilizzate per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali e da quella diretta alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui alla lett. b) e b-bis) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, qualora detti redditi

siano determinati ai sensi del comma 5 dell'art. 56 (sez. I) del TUIR e del comma 1 dell'art. 56-bis (sez. II e sez. II-A) del TUIR. La sezione III va utilizzata per la dichiarazione del reddito derivante dalle altre attività agricole ai sensi dei commi 2, 3 e 3-ter dell'art. 56-bis del TUIR, nonché del reddito derivante dall'attività di agriturismo di cui alla legge n. 96 del 2006 determinato secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.

Nella sezione III vanno dichiarati anche:

i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici;

i redditi derivanti dall'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti dal citato comma 423;

i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di enoturismo, di cui all'art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quale si applicano le disposizioni fiscali previste dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Tale attività è considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell'art. 2135 del c.c. ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12 marzo 2019);

i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di "oleoturismo", come definita nel comma 514 dell'art. 1 della legge 160 del 2019, per la quale l'art. 1, comma 513, della citata legge n. 160 del 2019 ha esteso le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017.

Si rammenta che sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 del TUIR, ove prodotti da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Va, infine, precisato che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni non sono esclusivi: la società ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro. In tal caso, l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito relativo alle predette attività va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG.

Nel **rigo RD1** va indicato il codice di attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella dei codici attività consultabile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Strumenti".

11.2 SEZIONE I - ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agrario moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo.

Al riguardo è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui al comma 5 dell'art. 56 del TUIR, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 32 del TUIR, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi del richiamato comma 5 si rende applicabile alle imprese di allevamento, esercitate da società semplici, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del TUIR e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Per calcolare i valori da indicare nei righe RD2 e RD3 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

- nella **Sezione 1**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento. Sull'importo rivalutato si applica l'ulteriore rivalutazione prevista dall'art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- nella **Sezione 2**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione ivi indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato nel rigo RD2 del presente quadro.

Nel **rigo RD2**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione 2 del predetto schema di calcolo.

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA					
Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)		Coefficienti di normalizzazione	
	I	1		x 56,389	2
	II			x 32,222	
	III			x 37,593	
	IV			x 13,426	
	V			x 11,934	
	VI			x 1,00	
TOTALE A reddito agrario normalizzato					
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati	
	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2	3
	Vitelloni		1.050,000		21,500
	Manze		600,000		3,375
	Vitelli		250,000		25,000
	Suini da riproduzione		700,000		115,000
	Suinetti		20,000		230,000
	Suini leggeri da macello		200,000		36,500
	Suini pesanti da macello		300,000		320,000
	Polli e fagiani da riproduzione		29,500		200,000
	Galline ovaiole		18,500		250,000
	Polli da allevamento e fagiani		3,500		125,000
	Polli da carne		2,375		1.300,000
	Galletti e polli da carne leggeri		1,000		500,000
	Tacchini da riproduzione		48,000		200,000
	Tacchini da carne leggeri		8,500		200,000
	Tacchini da carne pesanti		20,000		175,000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000		125,000
	Anatre, oche, capponi		10,000		240,000
	Faraona da riproduzione		14,500		1,500
	Faraona		3,000		0,700
	Stamne, pernici e coturnici da rip.		9,500		187,500
	Stamne, pernici e coturnici		3,000		240,000
	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500		300,000
	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000		
	Totale parziale (riportare a col. 4)			Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo RD2)	

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sezione 1, dello schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 32 del TUIR.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD2, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD3.

Nel **rigo RD5**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD4 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente moltiplicatore pari a 2 previsto dal citato decreto.

11.3 SEZIONE II - PRODUZIONE DI VEGETALI OLTRE I LIMITI DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 2, LETT. B) DEL TUIR.

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 56-bis del TUIR.

Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa, nel **rigo RD6, colonna 1**, va indicata la superficie totale di produzione (somma delle superfici dei bancali, ripiani, ecc.) e in **colonna 2** la superficie del terreno su cui insiste la produzione stessa; quest'ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b) dell'art. 32, comma 2, del TUIR.

Nel **rigo RD7** va indicata la differenza tra la superficie totale di produzione (RD6, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6, colonna 2.

Nel **rigo RD8** va indicato il reddito agrario della superficie del terreno su cui insiste la produzione, determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo.

Nel **rigo RD9** va determinato il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{rigo RD7} \times \text{rigo RD8}}{\text{rigo RD6, colonna 2}}$$

11.4 SEZIONE II-A - PRODUZIONE DI VEGETALI OLTRE I LIMITI DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 2, LETT. B-BIS) DEL TUIR.

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle attività di produzione di vegetali eccedente il limite di cui alla lett. b-bis) del comma 2 dell'art. 32 del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 1 dell'art. 56-bis del TUIR.

Al fine di determinare il reddito di attività di produzione di vegetali relativo alla parte eccedente che concorre a formare il reddito di impresa, nel **rigo RD6A, colonna 1**, va indicata la superficie totale adibita alla produzione e in **colonna 2** la superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del TUIR; quest'ultima, si ricorda, è quella considerata ai fini della determinazione del reddito agrario ai sensi della lett. b-bis) dell'art. 32, comma 2, del TUIR.

Nel **rigo RD7A** va indicata la differenza tra la superficie totale adibita alla di produzione (RD6A, colonna 1) e il doppio del valore indicato in RD6A, colonna 2.

Nel **rigo RD8A** va indicato il reddito agrario della superficie di riferimento definita dal decreto di cui al citato art. 32, comma 3-bis del TUIR.

Nel **rigo RD9A** va determinato il reddito derivante dalle attività agricole eccedenti, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{rigo RD7A} \times \text{rigo RD8A}}{\text{rigo RD6A, colonna 2}}$$

11.5 SEZIONE III - ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE

La presente sezione va compilata per dichiarare il reddito derivante dalle seguenti attività:

- di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 2006 per la quale il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;

- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. c), del TUIR, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (art. 56-bis, comma 2, del TUIR);
- dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 del Codice civile (art. 56-bis, comma 3, del TUIR);
- dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, di cui all'art. 2135 del c.c. (art. 56-bis, comma 3-bis, del TUIR);
- di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti previsti dall'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- di enoturismo e di oleoturismo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le quali il reddito è determinato secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991;
- di produzione e cessione di beni di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-ter), oltre il limite ivi indicato (art. 56-bis, comma 3-ter, del TUIR).

Nel **rigo RD10**, va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all'art. 56-bis, comma 2, del TUIR;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all'art. 56-bis, comma 3, del TUIR;
- in **colonna 4**, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con le attività di cui all'art. 56-bis, comma 3-bis del TUIR;
- in **colonna 5**, l'ammontare dei corrispettivi derivanti dall'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, oltre i limiti di cui all'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine, nel presente rigo va indicato l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo;
- in **colonna 6**, l'ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività di enoturismo, di cui ai commi da 502 a 505, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di oleoturismo, di cui ai commi 513 e 514, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- in **colonna 6A**, l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto conseguiti con le attività di cui all'art. 56 bis, comma 3-ter, del TUIR;
- in **colonna 7**, l'ammontare complessivo del reddito determinato sommando il 25 per cento dell'importo indicato in colonna 1, il 15 per cento dell'importo indicato in colonna 2, il 25 per cento dell'importo indicato in colonna 3, il 5 per cento dell'importo indicato in colonna 4 e il 25 per cento degli importi indicati nelle colonne 5, 6 e 6A.

11.6 SEZIONE IV - DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Nel **rigo RD11**, va riportata la somma dei rigi RD5, RD9, RD9A e RD10, colonna 7.

Nel **rigo RD12**, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete (articolo 42, comma 2-quater, del d.l. n. 78 del 2010).

Nel **rigo RD14**, va indicato il reddito risultante dalla seguente operazione: RD11 + RD12.

Nel **rigo RD15, colonna 1**, va indicato l'importo delle perdite d'impresa, non preceduto dal segno "–", (ad esempio, perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa evidenziate nel quadro RH), fino a concorrenza del rigo RD14. Qualora dette perdite siano inferiori a detto importo, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l'importo delle perdite pregresse (non preceduto dal segno "–") formatesi in capo alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della trasformazione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa. A tal fine, va indicato:

- in **colonna 2** l'ammontare delle perdite computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in **colonna 3** l'ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);

- in **colonna 4** la somma delle perdite di cui alle colonne 1, 2 e 3; detta somma non può eccedere il reddito di cui al rigo RD14.

L'eccedenza di perdite pregresse di cui alle colonne 2 e 3 va indicata nel rigo RS5 o nel rigo RS6 se utilizzabile in misura piena.

Nel rigo **RD16, colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11, del quadro RS fino a concorrenza della differenza tra RD14 e RD15, colonna 4, per la quota non utilizzata negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa.

In **colonna 2** va riportato l'importo risultante dall'operazione RD14 – RD15, colonna 4 – RD16, colonna 1. Detto importo va riportato nel rigo RN5, colonna 1, del quadro RN.

12. QUADRO RJ - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

12.1 TONNAGE TAX

La Tonnage tax è il regime opzionale per la determinazione del reddito imponibile derivante dall'utilizzo delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato.

Dette navi, aventi un tonnellaggio superiore alle cento tonnellate di stazza netta devono essere destinate, come previsto dall'art. 155, comma 2, del TUIR, all'attività di:

- trasporto merci;
- trasporto passeggeri;
- soccorso, realizzazione e posa in opera di impianti ed altre attività di assistenza marittima da svolgersi in alto mare;
- rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, a condizione che più del 50 per cento dell'attività annuale della nave costituisca trasporto marittimo e limitatamente a tale attività.

Sono inclusi nell'imponibile anche i proventi derivanti dalle attività accessorie direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate, a condizione che le entrate totali derivanti dalle predette attività non superino il 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile, tassativamente indicate dall'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, se svolte dal medesimo soggetto che esercita le attività marittime principali mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma restando l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457. I trasporti terrestri immediatamente antecedenti o successivi a quello marittimo sono inclusi, nel rispetto dei limiti del 50 per cento delle entrate totali di ciascuna nave ammissibile, nell'imponibile a condizione che siano venduti insieme alla prestazione di trasporto marittimo. Il trasporto terrestre di container è, in ogni caso, escluso dall'imponibile.

In conformità a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, il livello massimo di aiuto conseguente all'esercizio dell'opzione, tenuto conto anche di altre misure di aiuto per le attività di trasporto marittimo, non eccede l'azzeramento delle imposte, delle tasse e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell'imposta sul reddito delle società per le attività di trasporto marittimo.

In base a quanto disposto dall'art. 155, comma 1, terzo periodo, del TUIR, l'opzione per la Tonnage tax deve essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti di cui sopra, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. I soggetti che hanno optato per la Tonnage tax non possono fruire dell'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, consistente in una esenzione dell'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale.

In base al D.M. 21 novembre 2023, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'art. 155, comma 1, del TUIR, si applica anche nei confronti dei soggetti che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, a condizione che siano rispettate le disposizioni degli articoli 1, comma 5, e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, dell'art. 317 del codice della navigazione e dell'art. 426 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

L'opzione non può essere esercitata e se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso per le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento e per le imprese in difficoltà come definite

dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Nel **rigo RJ1**, deve essere indicato il codice fiscale della società che ha comunicato all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione. Si ricorda che, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 23 giugno 2005, tale adempimento deve essere perfezionato dalla società controllante. Nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 1, del suddetto decreto, nel presente rigo va indicato il codice fiscale del soggetto controllante subentrato.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina si rinvia alla circolare del 21 dicembre 2007, n. 72 e alla circolare del 30 marzo 2017 n. 4 dell'Agenzia delle entrate.

12.2 SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

Per i soggetti che hanno esercitato l'opzione, il reddito derivante dalla gestione delle navi è determinato dalla somma dei redditi forfetariamente determinati e riferibili a ciascuna nave.

Nei **righe da RJ2 a RJ7** devono essere indicati i dati identificativi di ciascuna nave avente i requisiti di cui all'art. 155 del TUIR. In particolare:

- in **colonna 1**, va indicato il nome della nave;
- in **colonna 2**, va indicato il numero di registrazione nel registro internazionale di cui al d.l. 30 dicembre 1997, n. 457;
- in **colonna 3**, va indicato il codice di avviamento postale (CAP) corrispondente alla sede del porto di iscrizione della nave;
- in **colonna 4**, va indicato il numero IMO (International Maritime Organization);
- in **colonna 5**, con riferimento a ciascuna nave noleggiata, va indicato il codice dello Stato estero in cui risulta immatricolata la nave (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri").

In caso di nave adibita esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritta nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, annotata nell'elenco previsto dall'art. 6-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 457 del 1997, va barrata la **colonna 5A** e va compilata la colonna 5 anche se trattasi di nave non noleggiata.

In caso di noleggio della nave è necessario compilare anche le colonne 12 e 13.

L'art. 157, comma 3, del TUIR, prevede che la permanenza nel regime di Tonnage tax venga meno, con effetto dal periodo d'imposta in corso, anche nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 23 giugno 2005, tale obbligo si ritiene assolto qualora la società interessata provveda ad imbarcare un allievo ufficiale per ciascuna delle navi in relazione alle quali sia stata esercitata l'opzione o, in alternativa, provveda, al fine di assicurare tale addestramento, a versare al Fondo nazionale marittimi, di cui al d.P.R. 26 novembre 1984, n. 1195, ovvero ad istituzioni aventi analoghe finalità un importo annuo determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si precisa che in relazione a ciascuna unità navale agevolata, all'obbligo di formazione e/o versamento al fondo provvede il noleggiante o, in alternativa, il noleggiatore. Qualora il noleggiatore italiano utilizzi una nave con bandiera estera, l'obbligo di formazione/versamento al Fondo dovrà essere adempiuto dal predetto noleggiatore.

L'art. 157, comma 3, del TUIR non si applica nel caso in cui l'omesso versamento dell'importo annuo sia inferiore al 10 per cento di quanto dovuto e, in ogni caso, non superiore all'importo di euro 10.000. Sull'importo dell'omesso versamento si applica la sanzione del 50 per cento. È in ogni caso possibile regolarizzare l'omesso versamento, totale o parziale, dell'importo annuo, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, entro un anno dal termine fissato dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2008. Sull'importo del versamento omesso si applica la sanzione del 20 per cento. Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 24, commi da 6 a 8, della legge 7 luglio 2016, n. 122).

A tal fine, va indicato:

- in **colonna 8**, il numero dei cadetti imbarcati sulla nave;
- in **colonna 9**, il numero di giorni di imbarco. Con riferimento ai giorni in cui risulta imbarcato più di un cadetto, si precisa che ai fini del computo del numero dei giorni rileva esclusivamente la posizione di un solo cadetto;
- in **colonna 10**, il codice fiscale del predetto Fondo nazionale marittimi ovvero dell'istituzione avente analoghe finalità.

In **colonna 11**, va indicato l'importo annuo determinato secondo le disposizioni del citato decreto.

In **colonna 12**, va indicato uno dei seguenti codici:

- 1** – nel caso in cui la nave sia data a noleggio;
- 2** – nel caso in cui la nave sia presa a noleggio.

Si precisa che il noleggiatore può determinare in modo forfetario il reddito solo fino a quando il tonnellaggio netto della flotta noleggiata non eccede il 50 per cento del tonnellaggio netto complessivamente utilizzato nel presente periodo d'imposta.

In **colonna 13**, deve essere indicato il codice fiscale:

- del soggetto cui è stata noleggiata la nave, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 1;
- del soggetto noleggiante, qualora in colonna 12 sia stato indicato il codice 2. In tale ultimo caso le colonne 8, 9, 10 e 11 non vanno compilate.

Nelle **colonne 14 e 15**, vanno indicati rispettivamente, in termini di tonnellaggio, per ogni nave gestita che usufruisce del regime di determinazione forfetaria del reddito imponibile, la stazza lorda e la stazza netta.

In **colonna 16**, va indicato il reddito giornaliero di ciascuna nave, determinato applicando i seguenti coefficienti previsti dall'art. 156 del TUIR per scaglioni di tonnellaggio netto:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: | 0,0090 euro per tonnellata; |
| 2) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: | 0,0070 euro per tonnellata; |
| 3) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: | 0,0040 euro per tonnellata; |
| 4) da 25.001 tonnellate di stazza netta: | 0,0020 euro per tonnellata. |

In **colonna 17**, va indicato il numero di giorni di operatività, riferito ad ogni singola nave.

I giorni di operatività devono essere computati tenendo conto anche dei giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave e i giorni nei quali la nave è in disarmo temporaneo o è locata a scafo nudo; i giorni in cui la nave è locata a scafo nudo vanno indicati anche in **colonna 17A**.

Il reddito riferibile alla nave è costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni di operatività della nave e va riportato in **colonna 18**.

In **colonna 18A** va riportato il reddito riferibile alla nave costituito dal prodotto tra il reddito giornaliero ed i giorni in cui la stessa è locata a scafo nudo, indicati in colonna 17A.

In **colonna 19**, va indicato il codice relativo all'operazione straordinaria che, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 23 giugno 2005, non comporta la perdita di efficacia dell'opzione e, in particolare:

- 1** – in caso di fusione;
- 2** – in caso di scissione;
- 3** – in caso di conferimento d'azienda.

Con riferimento a queste ultime ipotesi, in **colonna 20** va indicato il codice fiscale della società od ente che ha esercitato l'opzione di cui all'art. 155 del TUIR.

Nel **rigo RJ8**, in **colonna 1** va indicato il totale degli importi esposti nella colonna 18 dei rigi da RJ2 a RJ7; in **colonna 2** va indicato il totale degli importi esposti nella colonna 18A dei rigi da RJ2 a RJ7 da riportare nel rigo RN12.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle navi gestite, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo RJ, sezione I, gli importi del rigo RJ8 devono essere indicati solo sul Mod. n.1.

Il **rigo RJ9, colonna 3**, va compilato in caso di cessione a titolo oneroso di una o più navi agevolate già di proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del regime. In tale colonna va indicato l'importo risultante dalla differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima applicazione del regime della Tonnage tax. Con riferimento alle opzioni esercitate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 23 luglio 2016 (non rilevano i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data), nella presente colonna 3 va indicato un ammontare pari al minore importo tra la plusvalenza latente, data dalla differenza tra il valore normale della nave e il costo non ammortizzato della stessa rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio precedente a quello in cui l'opzione è esercitata, e la plusvalenza realizzata ai sensi dell'art. 86 del TUIR, e, comunque, non inferiore alla plusvalenza latente diminuita dei redditi relativi alla nave oggetto di cessione determinati ai sensi del presente regime in ciascun periodo d'imposta di efficacia dell'opzione fino a concorrenza della stessa plusvalenza latente. Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata ai sensi dell'art. 86 del TUIR, il costo non ammortizzato è determinato secondo i valori fiscali individuati sulla base

delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 155 del TUIR (art. 24, comma 1, lett. b), della legge 7 luglio 2016, n. 122). Per i rinnovi delle opzioni esercitate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 23 luglio 2016, nel caso di cessione di navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta in cui lo stesso non applicava le disposizioni del presente regime, all'imponibile determinato secondo le disposizioni dell'art. 156 del TUIR deve essere aggiunta la plusvalenza determinata ai sensi dell'art. 158, comma 1, terzo periodo, del medesimo testo unico (art. 24, comma 4, della legge 7 luglio 2016, n. 122).

Nel caso in cui, nel periodo d'imposta precedente quello di prima applicazione del regime forfetario al reddito prodotto dalla nave ceduta, si rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'art. 145, comma 66, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'importo sopra determinato deve essere riportato nella **colonna 2** del presente rigo, oltre che nella colonna 3, limitatamente al 20 per cento del suo ammontare.

Nel **rigo RJ9, colonna 1**, vanno indicati i redditi di cui al comma 3 dell'art. 166 del TUIR, ricompresi in colonna 3, determinati a seguito del trasferimento all'estero dei beni di cui all'art. 158 del TUIR, qualora già in proprietà della società in un periodo d'imposta precedente a quello nel quale è esercitata l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'art. 155 del TUIR.

Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso aziendale, le regole sopra evidenziate per la compilazione del rigo RJ9 devono essere applicate se tali navi rappresentano almeno l'80 per cento del valore dell'azienda, al lordo dei debiti finanziari. Pertanto, qualora la cessione abbia ad oggetto un complesso aziendale con una o più navi già in proprietà dell'utilizzatore in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime della Tonnage tax, all'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR va aggiunto un importo determinato, con riferimento alle predette navi, secondo le regole esposte nelle istruzioni di colonna 3 del rigo RJ9, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'art. 158, comma 2, del TUIR (art. 9 del decreto ministeriale 23 giugno 2005).

In caso di cessione di più navi nel periodo d'imposta, nel presente rigo va riportata la somma algebrica degli importi risultanti dalle singole cessioni determinate secondo le regole sopra esposte. In caso di valore negativo, va indicato l'importo preceduto dal segno meno.

Nel **rigo RJ10**, va indicata la somma delle quote dei componenti positivi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di imposizione si sono realizzati nei periodi d'imposta antecedenti all'esercizio dell'opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. Ad esempio, deve essere indicata la quota di plusvalenza da cessione di un bene strumentale posseduto da più di tre esercizi, effettuata in un periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario e per la quale, nella relativa dichiarazione dei redditi, è stata operata l'opzione per la rateazione di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR. La somma di detti componenti positivi deve essere portata ad incremento del reddito determinato in via forfetaria.

Nel **rigo RJ11**, vanno indicati gli utili che sono stati oggetto di agevolazione per le imprese che hanno sottoscritto o aderito a un contratto di rete, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 42, comma 2-quater del d.l. n. 78 del 2010, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, la riserva appositamente istituita sia stata utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero sia venuta meno l'adesione al contratto di rete.

Nel **rigo RJ12**, va indicata la somma delle quote dei componenti negativi di reddito, relativi ad attività incluse nella base imponibile forfetaria, i cui presupposti di deduzione si sono realizzati in periodi d'imposta precedenti all'esercizio dell'opzione ma che partecipano alla formazione del reddito imponibile nel presente periodo d'imposta, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che ne hanno consentito o disposto il rinvio. La somma di detti componenti negativi deve essere portata in diminuzione del reddito determinato in via forfetaria.

Nel **rigo RJ15** va indicato:

- in **colonna 1** l'ammontare dell'agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11, del quadro RS fino a concorrenza della seguente somma algebrica, se positiva:

$$RJ8, \text{ col. 1} + \text{se positivo } (RJ9, \text{ col. 3} + RJ10 + RJ11 - RJ12) - RJ8, \text{ col. 2};$$

- in **colonna 2** il risultato della seguente somma algebrica:

$$RJ8, \text{ col. 1} + \text{se positivo } (RJ9, \text{ col. 3} + RJ10 + RJ11 - RJ12) - RJ15, \text{ col. 1}.$$

L'importo di rigo RJ15, colonna 2, al netto dell'importo di rigo RJ8, colonna 2, va riportato nel rigo RN1, colonna 1-bis.

Nella **colonna 2A** va indicato il risultato della seguente somma algebrica, se negativo, senza essere preceduto dal segno "meno":

$$RJ9, \text{ col. 3} + RJ10 + RJ11 - RJ12$$

Si precisa che il reddito derivante dalle attività diverse da quelle incluse nel regime forfetario dovrà essere determinato nel quadro RF. In tal caso l'importo di rigo RJ15, colonna 2A, va riportato nel rigo RF37.

In mancanza di dette attività, tale importo va riportato nel rigo RN1, colonna 1.

12.3 SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DI DEDUCIBILITÀ

I soggetti che svolgono anche attività diverse da quelle rilevanti ai fini dell'applicazione della Tonnage tax devono determinare la quota di reddito riferibile a dette attività secondo le regole ordinarie, utilizzando il quadro RF.

A questo fine si rammenta che le spese e gli altri componenti negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da quelli ricompresi nella determinazione forfetaria dell'imponibile.

Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR non sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi inclusi nell'imponibile determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

In relazione a quest'ultimo punto, nel **rigo RJ16** va indicato l'ammontare dei ricavi risultante dalle attività incluse nella determinazione forfetaria del reddito in base al regime della Tonnage tax.

Nel **rigo RJ17** va indicato l'ammontare complessivo dei ricavi risultante dal bilancio d'esercizio.

Nel **rigo RJ18** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle spese e degli altri componenti negativi che si riferiscono indistintamente a tutte le attività esercitate; in **colonna 2**, la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare di cui al rigo RJ16 e quello di cui al rigo RJ17; in **colonna 3**, la quota di costi indeducibili, che devono essere riportati tra le altre variazioni in aumento di cui al rigo RF31.

12.4 SEZIONE III - VALORI CIVILI E FISCALI DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

La sezione va compilata per indicare, nel periodo di efficacia dell'opzione ai fini dell'applicazione della Tonnage tax, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo. L'obbligo di compilazione sussiste solo in caso di valori divergenti; i valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti in assenza di esercizio dell'opzione.

Ai fini della compilazione dei rigi da **RJ19** a **RJ21**, il contribuente deve tenere un apposito schema ove evidenziare le divergenze tra il valore di bilancio e quello fiscalmente riconosciuto degli elementi dell'attivo e del passivo. I dati di detto schema vanno riportati per categorie omogenee ("Beni ammortizzabili", "Altri elementi dell'attivo", "Elementi del passivo") nei suddetti rigi.

In **colonna 1**, va indicato il valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante alla data di inizio dell'esercizio e, in **colonna 5**, il corrispondente valore fiscale iniziale.

Le **colonne 2** e **3** vanno utilizzate per indicare gli incrementi e i decrementi del valore civile degli elementi dell'attivo e del passivo.

In **colonna 4**, va indicato il valore civile finale degli elementi dell'attivo e del passivo, come risultante dal bilancio relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, scaturente dalla somma algebrica tra l'importo indicato in colonna 1 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 2 (incrementi) e 3 (decrementi).

Le **colonne 6** e **7** vanno utilizzate per indicare gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale degli elementi dell'attivo e del passivo, determinato sulla base delle disposizioni vigenti in assenza dell'esercizio dell'opzione per il regime della Tonnage tax.

In **colonna 8**, va indicato il valore fiscale finale degli elementi dell'attivo o del passivo, derivante dalla somma algebrica tra l'importo indicato in colonna 5 (valore iniziale) e le variazioni di cui a colonna 6 (incrementi) e 7 (decrementi).

13. QUADRO RT - PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

Questo quadro è composto da otto sezioni a seconda delle tipologie dei redditi da dichiarare.

Deve essere compilato per indicare i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c)- bis a c)- quinquies. Il presente quadro va altresì compilato per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR.

In particolare, le sezioni I-A, II-A, III-A, IV-A e V-A, vanno utilizzati per inserire i dati utili al calcolo delle plusvalenze e minusvalenze.

Nella successiva sezione dei DATI CALCOLATI, sono presenti i campi per il calcolo delle imposte sostitutive dovute e degli imponibili da assoggettare a tassazione ordinaria.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo "1100". Il medesimo codice va utilizzato anche per il pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR. Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, deve essere utilizzato il codice tributo "1715".

Nel quadro vanno, inoltre, indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti negoziati e non negoziati nei mercati regolamentati, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 e successive modificazioni.

Determinazione della base imponibile (art. 68 del TUIR)

La plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il suo valore di acquisto, aumentato di ogni altro onere.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l'art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve assumere come costo quello sostenuto dal *de cuius*. Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti. Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, il comma 6 dell'art. 68 del medesimo testo unico stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni, il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto.

Con riferimento alle attività finanziarie rimpatriate per effetto della normativa sullo "scudo fiscale" il contribuente, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 14 del decreto-legge n. 350 del 2001, può assumere, in mancanza della documentazione di acquisto, l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione

derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito. Ai sensi dell'art. 2, comma 74, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui all'art. 2, comma 73, del citato decreto-legge n. 225 del 2010, possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.

Sempre in tema di imposizione degli OICR, si ricorda che non essendo più prevista, a decorrere dal 1° luglio 2011, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di diritto italiano, in caso di risultato di gestione negativo, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenza. Pertanto, il trattamento delle perdite derivanti dalla partecipazione a OICR successivamente al 30 giugno 2011 deve essere determinato esclusivamente sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 68, commi 6 e 7, lett. a), del TUIR. In sostanza, nel caso in cui si determini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal risultato di gestione dell'OICR e non da negoziazione, la stessa rappresenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto art. 68 del TUIR, con le eventuali plusvalenze realizzate (circolare 15 luglio 2011, n. 33/E).

In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011.

Il comma 19, lett. a), del citato art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 ha modificato l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni sono computati nella misura del 62,50 per cento dell'ammontare realizzato (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall'art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014). In tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.

Si fa presente che le perdite derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio che si considerano riferibili, agli effetti dell'art. 26-quinquies, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 dicembre 2011, possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare, e/o realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.

Con riferimento alla determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell'art. 68 del TUIR, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione. Dal 1° gennaio 2024 per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della predetta documentazione, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione; pertanto, nessun importo può essere indicato a titolo costo (modifica prevista dall'art. 1, comma 92, lett. c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che la società ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 67, lett. c-quater).

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-quinquies), del TUIR, i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

13.1 SEZIONE I-A - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20%

Modalità di compilazione della Sezione I-A

I **righe** da **RT1** a **RT6** devono essere utilizzati dal contribuente per indicare i dati utili al calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino al 30 giugno 2014.

Nel **rigo RT1, colonna 1**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi, ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **rigo RT1, colonna 2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nella colonna 1.

La casella di **colonna 1** del **rigo RT2** va barrata nel caso in cui il soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni. La casella di **colonna 2** del rigo RT2 va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011.

Nel rigo RT2, **colonna 3**, indicare l'importo del corrispettivo derivanti dalla singola cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi e nel rigo RT2, **colonna 4**, indicare il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Attenzione: nel caso di più cessioni per le quali il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, deve essere compilato un rigo per ogni singola cessione.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT3**, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT92 e nel rigo RT93 del quadro RT del Modello Redditi SP relativo al precedente periodo d'imposta, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II-A.

Nel **rigo RT4**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari (indicate in **colonna 2**) anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto, che vanno indicate in **colonna 1**.

Nel **rigo RT5**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT63, che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione II-A.

A tal fine si deve tener conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel rigo RX1, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi SP relativo al precedente periodo d'imposta, al netto dell'importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel **rigo RT6** indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, ricomprese nel rigo RT51, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR, (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

13.2 SEZIONE II-A - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE A IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26%

Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

La presente sezione va utilizzata anche per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater) del TUIR sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui alla presente sezione, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli artt. 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 66 del 2014, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a partire dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato secondo quanto disposto dall'art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o dell'art. 2, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 30 giugno 2014.

Il comma 5, lett. a), del citato art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha modificato l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato. In tal caso, nei righe RT11 e RT12, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 48,08 per cento del loro ammontare.

Per i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-ter), del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, l'aliquota nella misura del 26 per cento, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014 (art. 3, comma 12, del decreto-legge n. 66 del 2014, cfr. anche la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014).

Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute nell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44).

I **righe da RT11 a RT16** devono essere utilizzati dal contribuente per indicare i dati utili al calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati per-

cepirati nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Nel **rigo RT11, colonna 1**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi, ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nel **rigo RT11, colonna 2** indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nella colonna 1.

La casella di **colonna 1** del **rigo RT12** va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nella casella di **colonna 2** del **rigo RT12** va indicato:

n il **codice 1**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011;

n il **codice 2**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 66 del 2014;

n il **codice 3**, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di entrambe le suddette opzioni.

Nel **rigo RT12, colonna 3**, indicare l'importo del corrispettivo derivanti dalla singola cessione di partecipazioni, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi e nel **rigo RT12, colonna 4**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Attenzione: nel caso di più cessioni per il quale il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, deve essere compilato un rigo per ogni singola cessione.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della l. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT13**, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT93 e nel rigo RT92, queste ultime per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, del quadro RT del Modello Redditi SP relativo al precedente periodo d'imposta che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione I, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.

Nel **rigo RT14**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari, indicate in **colonna 2**, anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto indicate in **colonna 1**. Si precisa che qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono deducibili per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un regime di tassazione al 20 per cento, le stesse sono deducibili per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare.

Nel **rigo RT15**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT73, che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione I-A. A tal fine si deve tener conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel rigo RX1, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi SP relativo al precedente periodo d'imposta, al netto dell'importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel **rigo RT16** indicare l'ammontare delle plusvalenze, ricomprese nel rigo RT52, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR, (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

13.3 SEZIONE III-A - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

La presente sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR nonché le plusvalenze realizzate da investitori non istituzionali attraverso la cessione a titolo oneroso di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo.

Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione è stata effettuata; infatti, quelle poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40 per cento del loro ammontare, mentre le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2018 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.

Le plusvalenze poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 vanno indicate nella sezione II-A in quanto assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

Qualora la sezione non fosse sufficiente per indicare tutte le plusvalenze, il contribuente dovrà utilizzare un ulteriore modulo.

Si ricorda che costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché delle società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale superiore al 2 o al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 5 o al 25 per cento del capitale o del patrimonio, a seconda che si tratti, rispettivamente, di titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri o di altre partecipazioni. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio in soggetti esteri nonché i titoli e gli strumenti finanziari sono assimilati alle azioni qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR. Sono sempre assimilate alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate quelle realizzate mediante la cessione di strumenti finanziari di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio. Devono essere indicate in questa sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la cessione di quote di partecipazione a fondi immobiliari, anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), detenute in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo sono assimilate alle cessioni di partecipazioni qualificate in società ed enti commerciali di cui all'art. 5 del TUIR. Ai fini della verifica della predetta percentuale si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona nonché delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell'art. 5, comma 5, del TUIR.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE III-A

I righe da RT21 a RT30 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta, distinguendo tra quelli derivanti dalle cessioni antecedenti al 1° gennaio 2009, da quelli posti in essere dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2018.

CESSIONI ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2009

Nel rigo **RT21, colonna 1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2009 ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, e in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.

Nel **rigo RT22, colonna 1**, indicare l'importo del corrispettivo derivanti dalla singola cessione di partecipazioni qualificate nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni e nel **rigo RT22, colonna 2**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Nel **rigo RT23, colonna 1**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi SP relativo al precedente periodo d'imposta, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente Sezione.

Nel **rigo RT23, colonna 2**, indicare l'imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

Attenzione: nel caso di più cessioni per il quale il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, deve essere compilato un rigo per ogni singola cessione.

CESSIONI DAL 1° GENNAIO 2009 AL 31 DICEMBRE 2018

Nel **rigo RT24, colonna 1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate poste in essere tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2018 ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, e in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.

Nel **rigo RT25, colonna 1**, indicare l'importo del corrispettivo derivanti dalla singola cessione di partecipazioni qualificate nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni e nel **rigo RT25, colonna 2**, il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Nel **rigo RT26, colonna 1**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del Modello Redditi SP relativo al precedente periodo d'imposta, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della presente Sezione.

Nel **rigo RT26, colonna 2**, indicare l'imposta sostitutiva versata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata.

ATTENZIONE: nel caso di più cessioni per il quale il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, deve essere compilato un rigo per ogni singola cessione.

ATTENZIONE: la somma degli importi indicati nei rigi RT23 colonna 1 e RT26 colonna 1 non può essere superiore alle minusvalenze indicate nel rigo RT95 del Modello REDDITI SP relativo al precedente periodo d'imposta.

Nel **rigo RT30** indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, ricomprese nel rigo RT53 e RT54, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da imprese o enti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR, (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole).

13.4 SEZIONE IV-A - PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE O ENTI RESIDENTI O LOCALIZZATI IN STATI O TERRITORI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO E DALLA CESSIONE DI QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN OICR IMMOBILIARI DI DIRITTO ESTERO NON CONFORMI ALLA DIRETTIVA 2011/61/UE E IL CUI GESTORE NON SIA SOGGETTO A FORME DI VIGILANZA

L'art. 5, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha modificato i commi 4 e 4-bis dell'art. 68 del TUIR. Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato decreto legislativo, tali modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Alle plusvalenze realizzate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 ed incassate nei successivi periodi d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del TUIR nella previgente formulazione (in tal caso si rinvia alle istruzioni del quadro RT del modello REDDITI SP 2019, ove compatibili).

La sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR derivanti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 47-bis del TUIR, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare. Tale regime impositivo si applica anche alle plusvalenze derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza e da strumenti finanziari simili alle azioni stipulati o emessi da tali imprese o enti.

In ogni caso, a norma del comma 4 dell'art. 68, nonostante la partecipazione sia relativa ad un soggetto residente o localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, è possibile dimostrare, anche tramite interpello da inoltrare all'Agenzia delle entrate, che dal possesso delle partecipazioni non sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata.

In questa sezione non vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Tale esclusione vale anche per le partecipazioni qualificate negoziate nei mercati regolamentati realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Vanno inoltre indicati i proventi relativi a contratti stipulati con associanti non residenti le cui remunerazioni sono deducibili dal reddito dell'associante.

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza della condizione indicata nella lett. b) del comma 2 dell'art. 47-bis del TUIR (per i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000, qualora non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta favorevole), la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, individuati in base ai criteri di cui al comma 1 dell'art. 47-bis del TUIR, deve essere segnalata negli appositi righi delle sezioni precedenti.

La condizione indicata nell'art. 47-bis, comma 2, lett. b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi d'imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.

La presente sezione, inoltre, deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazioni in organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, realizzate dai partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3 dell'art. 32 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell'organismo. Tali plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100 per cento del loro ammontare (art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 44 del 2014).

Modalità di compilazione della sezione IV-A

I righi da RT31 a RT35 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni e/o quote, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta.

Nel **rigo RT31, colonna 1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni in imprese o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, non negoziate nei mercati regolamentati, ad eccezione delle cessioni aventi ad oggetto partecipazioni il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni ed in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.

Nel **rigo RT32, colonna 1**, indicare l'importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso della rideterminazione del costo e in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.

Attenzione: nel caso di più cessioni per il quale il contribuente abbia provveduto alla rideterminazione o affrancamento, deve essere compilato un rigo per ogni singola cessione.

Nel **rigo RT33, colonna 1**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di quote di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza ed in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni in società effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del

D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel **rigo RT34**, possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT96 del quadro RT del Modello Redditi SP relativo al precedente periodo d'imposta, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni della presente Sezione.

Nel **rigo RT35**, indicare l'imposta sostitutiva pagata anche mediante un intermediario (imposta sostitutiva a credito) ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997, con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata e non qualificata.

13.5 SEZIONE V - A – PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA CESSIONE DI CRIPTO-ATTIVITÀ 26%

Questa sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dichiarano, inoltre, le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2025.

Tali plusvalenze subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda del periodo in cui la cessione è stata effettuata; infatti, quelle realizzate al 31 dicembre 2024, concorrono alla formazione del reddito complessivo per importi che eccedono la soglia di 2.000 euro nel periodo d'imposta mentre le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2025 concorrono senza limite d'importo alla formazione del reddito complessivo (art. 1, comma 25, della legge n. 207 del 2024).

Ai sensi dell'art. 68, comma 9-bis, del TUIR le plusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle crypto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro (per cessioni poste in essere fino al 31 dicembre 2024), l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Per le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2025 non rileva il predetto limite di 2.000 euro. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di crypto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.

In caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

In caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 1, comma 26, della legge n. 207 del 2024, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE V-A

I righi da RT41 a RT45 devono essere utilizzati per il calcolo del reddito imponibile relativo alle plusvalenze, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta, distinguendo tra quelli derivanti dalle cessioni antecedenti al 1° gennaio 2025, da quelli relativi a cessioni poste in essere dal 1° gennaio 2025.

CESSIONI ANTECEDENTI AL 1° GENNAIO 2025

Nel **rigo RT41 colonna 1**, indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate relative a cessioni poste in essere antecedentemente al 1° gennaio 2025 ad eccezione delle cessioni di crypto-attività il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 1, commi da 133 a 135, della legge n. 197 del 2022 ed in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.

Nel **rigo RT42, colonna 1**, indicare l'importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso dell'opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, commi da 133 a 135, della legge n. 197 del 2022 e in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto delle crypto-attività ai sensi dell'art. 1, comma 133, della legge n. 197 del 2022, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo o del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR (art. 1, comma 136, della legge n. 197 del 2022).

CESSIONI DAL 1° GENNAIO 2025

Nel **rigo RT41A colonna 1**, indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto-attività, comunque denominate relative a cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2025 ad eccezione delle cessioni di crypto-attività il cui costo sia stato rideterminato ai sensi dell'art. 1, commi da 133 a 135, della legge n. 197 del 2022 o ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 207 del 2024 ed in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.

Nel **rigo RT42A, colonna 1**, indicare l'importo derivante dalla cessione avvenuta qualora il contribuente si sia avvalso dell'opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 ai sensi dell'art. 1, commi da 133 a 135, della legge n. 197 del 2022 o ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 207 del 2024 e in **colonna 2** il relativo costo di acquisto.

ATTENZIONE Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto delle crypto-attività ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 207 del 2024, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo o del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 68 del TUIR (art. 1, comma 29, della legge n. 207 del 2024).

Nel **rigo RT43**, possono essere riportate le minusvalenze degli anni precedenti indicate nel rigo RT94 del quadro RT del Modello Redditi SP relativo al precedente periodo d'imposta, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.

Nel **rigo RT44, colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in **colonna 1**).

La somma degli importi di cui ai rigi RT43 e RT44, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT88.

Nel **rigo RT45**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT89. A tal fine, si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX2, colonna 5, del quadro RX del Modello REDDITI SP relativo al precedente periodo d'imposta, al netto dell'importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

13.6 SEZIONE VII – PLUSVALENZE O MINUSVALENZE SEZIONE I-A, II-A, III-A, IV-A E V-A

Nel **rigo RT51, colonna 2**, indicare la differenza tra l'importo indicato rispettivamente nelle colonne 1 e 3 dei rigi RT1 e RT2 (di tutti i moduli compilati) ed i relativi importi di colonna 2 e colonna 4 (di tutti i moduli compilati), se positiva.

Se il risultato è negativo (minusvalenza) riportare tale importo nella **colonna 1** e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare può essere portata in diminuzione delle plusvalenze indicate nella sezione II del presente quadro (art. 3, comma 13, lett. a) del decreto-legge n. 66 del 2014). La minusvalenza residua può essere portata in diminuzione delle plusvalenze della medesima categoria realizzate fino alla data del 30 giugno 2014 ed i cui corrispettivi sono incassati successivamente a tale data e, per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare, delle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014; a tal fine, l'importo della minusvalenza, deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT101. La minusvalenza non può essere portata in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III, IV e V del presente quadro. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del d.lgs. n. 461 del 1997.

Nell'ipotesi di utilizzo della minusvalenza determinata nella sezione I a scomputo della plusvalenza dichia-

rata nella sezione II, ai fini del calcolo del residuo delle minusvalenze da riportare nel rigo RT101, questa deve intendersi utilizzata in misura pari all'ammontare della plusvalenza dichiarata nel rigo RT52, che si intende compensare, moltiplicata per 1,3.

Nel **rigo RT52, colonna 2**, indicare la differenza tra l'importo indicato rispettivamente nelle colonne 1 e 3 dei rigi RT11 e RT12 (di tutti i moduli compilati) ed i relativi importi di colonna 2 e colonna 4 (di tutti i moduli compilati), se positiva.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT102. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni III, IV e V del presente quadro, mentre possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nella Sezione I.

Nel **rigo RT53, colonna 2**, indicare la differenza tra l'importo indicato nelle colonne 1 dei rigi RT21 e RT22 (di tutti i moduli compilati) ed i relativi importi di colonna 2 se positiva.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT103. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni I, II (se realizzate entro il 31 dicembre 2018), IV e V del presente quadro.

Nel **rigo RT54, colonna 2**, indicare la differenza tra l'importo indicato nelle colonne 1 dei rigi RT24 e RT25 (di tutti i moduli compilati) ed i relativi importi di colonna 2 se positiva.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT103. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni I, II (se realizzate entro il 31 dicembre 2018), IV e V del presente quadro.

Nel **rigo RT56, colonna 2**, indicare la differenza tra l'importo indicato nelle colonne 1 dei rigi RT31, RT32 e RT33 (di tutti i moduli compilati) ed i relativi importi di colonna 2 se positiva.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT104. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni I, II, III e V del presente quadro.

Nel **rigo RT57, colonna 2**, indicare la differenza tra l'importo indicato nelle colonne 1 dei rigi RT41 e RT42 (di tutti i moduli compilati) ed i relativi importi di colonna 2 se positiva per la parte che eccede la soglia di euro 2.000.

Se il risultato è negativo per un importo superiore a 2.000 euro riportare l'eccedenza nella **colonna 1** e la colonna 2 non va compilata.

Inoltre, nel **rigo RT57, colonna 2**, indicare la differenza tra l'importo indicato nelle colonne 1 dei rigi RT41A e RT42A (di tutti i moduli compilati) ed i relativi importi di colonna 2 se positiva. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** e la colonna 2 non va compilata.

La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nella colonna 5 del rigo RT105. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle altre sezioni del presente quadro.

SEZIONI B- DATI CALCOLATI

Sezione I-B

Nel **rigo RT61** possono essere riportate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dagli anni precedenti e dalla sezione II. In particolare, riportare:

- in **colonna 1**, le minusvalenze derivanti dalla sezione II;
- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nella colonna 1 e nel rigo RT3.

La somma degli importi di cui ai rigi RT61, colonna 2, e RT4, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT51, colonna 2.

Nel **rigo RT62**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$RT51, \text{ col. 2} - RT61, \text{ col. 2} - RT4, \text{ col. 2}$$

Nel **rigo RT63**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di rigo RT62.

Nel **rigo RT64**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è uguale al seguente risultato:

$$RT63 - RT5$$

SEZIONE II-B

Nel **rigo RT71** possono essere portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dagli anni precedenti e dalla sezione I, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare nonché le eventuali minusvalenze della sezione III compensabili con le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019. Le minusvalenze della sezione III non sono compensabili con riferimento alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate realizzate anteriormente al 1° gennaio 2019, ma il cui corrispettivo è incassato successivamente a tale data.

Le minusvalenze indicate nel rigo RT95 del quadro RT del modello REDDITI SP relativo al precedente periodo d'imposta che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione III, possono essere portate in compensazione con le plusvalenze della presente sezione realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In particolare, riportare:

- in **colonna 1**, le minusvalenze derivanti dalla sezione I;
- in **colonna 2**, le minusvalenze derivanti dalla sezione III;
- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e nel rigo RT13.

La somma degli importi di cui ai rigi RT71, colonna 3, e RT14, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT52, colonna 2.

Nel **rigo RT72** va indicato il risultato della seguente operazione:

$$RT52, \text{ col. 2} - RT71, \text{ col. 3} - RT14, \text{ col. 2}$$

Nel **rigo RT73** indicare l'imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell'importo di rigo RT72.

Nel **rigo RT74** indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:

$$RT73 - RT15$$

SEZIONE III-B

Nel **rigo RT81, colonna 1**, indicare la differenza tra rigo RT53 colonna 2 e rigo RT23 colonna 1.

Nel **rigo RT81, colonna 2**, indicare la differenza tra rigo RT54 colonna 2 e rigo RT26 colonna 1.

Nel **rigo RT82** indicare l'ammontare imponibile ai fini dell'IRPEF, da riportare nel rigo RN7, colonna 1 del quadro RN.

In particolare:

- in **colonna 1** il 40 per cento dell'importo del rigo RT81 colonna 1.
- in **colonna 2** il 49,72 per cento dell'importo del rigo RT81 colonna 2.

SEZIONE IV-B

Nel **rigo RT86**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT56, colonna 2 e quello del rigo RT34. Tale importo costituisce l'ammontare imponibile ai fini dell'IRPEF, da riportare nel rigo RN7, colonna 1 del quadro RN.

SEZIONE V-B

Nel **rigo RT88**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$RT57, \text{ col. 2} - RT43 - RT44, \text{ col. 2}$$

Nel **rigo RT89** indicare l'imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell'importo di rigo RT88.

Nel **rigo RT90** indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:

$$RT89 - RT45$$

13.7 SEZIONE VIII – MINUSVALENZE NON COMPENSATE NELL'ANNO

Minusvalenze non compensate nell'anno

In questa sezione vanno riportate le minusvalenze residue che non si sono potute compensare nel presente quadro. In particolare, indicare:

- nel **rigo RT101**, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze relative ai quattro periodi d'imposta precedenti e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione I-A della presente dichiarazione;
- nel **rigo RT102** colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze relative ai quattro periodi d'imposta precedenti e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione II-A della presente dichiarazione;
- nel **rigo RT103**, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze relative ai quattro periodi d'imposta precedenti e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione III-A della presente dichiarazione;
- nel **rigo RT104**, colonne da 1 a 4, suddivise per ciascun periodo d'imposta, l'eventuale quota residua delle minusvalenze relative ai quattro periodi d'imposta precedenti e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione IV-A della presente dichiarazione.
- nel **rigo RT105, colonne da 1 e 4**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze relative ai quattro periodi d'imposta precedenti e nella colonna 5 le minusvalenze derivanti dalla sezione V-A della presente dichiarazione.

Nei righe RT101, RT102 e RT105 non devono essere indicate le minusvalenze certificate dagli intermediari.

13.8 SEZIONE IX - RIEPILOGO IMPORTI A CREDITO

Nel **rigo RT111**, indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione e riportate nel rigo RX1, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi relativo al precedente periodo d'imposta;
- in **colonna 2**, la parte dell'eccedenza compensata ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
- in **colonna 3**, l'eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX1, costituito dal risultato della seguente operazione:

$$RT111 \text{ col. 1} - RT111 \text{ col. 2} - RT5 - RT15$$

Nel **rigo RT112**, indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione e riportate nel rigo RX2, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi relativo al precedente periodo d'imposta;
- in **colonna 2**, la parte dell'eccedenza compensata ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24;
- in **colonna 3**, l'eventuale credito residuo da riportare nel rigo RX2, costituito dal risultato della seguente operazione:

$$RT112 \text{ col. 1} - RT112 \text{ col. 2} - RT45$$

Nel **rigo RT113**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva versata con riferimento a plusvalenze relative a partecipazioni di natura qualificata, costituito dalla somma degli importi indicati nei righe RT23 colonna 2, RT26 colonna 2 e RT35. Tale importo deve essere riportato nel rigo RN7, colonna 2 del quadro RN.

13.9 SEZIONE X - PARTECIPAZIONI RIVALUTATE (ART. 5, LEGGE N. 448 DEL 2001)

Nei righe **RT116** e **RT117** devono essere indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti negoziate o non negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le disposizioni previste dall'art. 5, legge n. 448 del 2001.

Possono essere oggetto di rivalutazione i valori delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2024, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato con perizia giurata di stima redatta entro il 30 novembre 2024.

Il versamento dell'imposta sostitutiva, del 16 per cento andava effettuato entro il 30 novembre 2024 in un'unica soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (art. 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva prevista per le partecipazioni non negoziate (art. 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

A decorrere dal 1° gennaio 2025, per la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, per i titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data, a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento (art. 5, comma 1, della legge n. 448 del 2001).

Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima da redigere entro il 30 novembre del medesimo anno, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali.

Per i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a), del citato TUIR con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare nei predetti righi i dati relativi alla rideterminazione del valore dei titoli, quote o diritti negoziati o non negoziati posseduti alla data del 1° gennaio 2025, per le quali l'imposta sostitutiva, nella misura del 18 per cento, o la prima rata è versata entro il 30 novembre del medesimo anno (art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001).

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato entro i termini di cui sopra, in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione delle partecipazioni possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più moduli RT. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima o, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3** l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 4**, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella **colonna 6**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare, indicata nella colonna 5, è parte di un versamento cumulativo.

13.10 SEZIONE XI - CRIPTO-ATTIVITÀ: VALUTAZIONE AL VALORE NORMALE

I soggetti con periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2025 indicano nei **righe RT118** e **RT119** i dati relativi alla rideterminazione del valore di ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 per la quale può essere assunto, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lett. c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento.

Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato entro il 30 novembre 2025, in un'unica soluzione oppure rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata (art. 1, commi da 26 a 29 della legge 30 dicembre 2024, n. 207). Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più crypto-attività deve essere distintamente indicato il valore della singola crypto-attività, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuna di esse.

A tal fine, qualora necessario, possono essere utilizzati più moduli RT.

Per la compilazione dei righe, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore della crypto-attività determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR;
 - nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta del 18 per cento calcolata sull'importo di colonna 1.
- Inoltre, la casella di **colonna 3** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 2 è rateizzato; mentre la casella di **colonna 4** deve essere barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

14. QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA, RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI

14.1 GENERALITÀ

In questo quadro vanno indicati:

- i redditi che devono essere attribuiti ai soci delle società semplici e agli associati in associazioni tra artisti e professionisti diversi da quelli assoggettati a tassazione ordinaria;
- alcuni redditi o proventi per i quali l'obbligo del versamento dell'imposta spetta direttamente alla società o associazione;
- i redditi derivanti da imprese estere partecipate che devono essere attribuiti ai soci della società dichiarante, ai fini dell'assoggettamento a tassazione separata;
- i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, e successive modificazioni.

Si precisa che l'indennità di agenzia spettante alle società per effetto dell'art. 17, comma 1, lett. d) del TUIR è assoggettata a tassazione separata in capo ai soci. Pertanto, le società interessate non devono compilare il quadro RM, bensì comunicare ai soci, nell'apposito prospetto, le quote di spettanza.

Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata

Con riferimento agli importi indicati nelle Sezioni I e II, si ricorda che l'art. 1, comma 3, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del TUIR, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi, in quanto non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è dovuto dai soci o associati e va effettuato utilizzando il codice tributo "4200 - Acconto delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata - articolo 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669".

14.2 SEZIONE I - INDENNITÀ, PLUSVALENZE E REDDITI DI CUI ALLE LETT. G-BIS), G-TER), H), I), L) E N), COMMA 1, DELL'ART. 17 DEL TUIR E DI CUI ALL'ART. 11, COMMI DA 5 A 8, DELLA L. N. 413/1991

Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

- A. le plusvalenze di cui all'art. 17, lett. g-bis), del TUIR, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della

cessione. Al riguardo si precisa che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 68, comma 2, del TUIR;

- B. le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che tale fattispecie interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto;
- C. le indennità di cui all'art. 17, lett. h), del TUIR, per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- D. le indennità di cui all'art. 17, lett. i), del TUIR, spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
- E. i redditi di cui all'art. 17, lett. l), del TUIR, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati alla società semplice, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, nelle società partecipate indicate nell'art. 5 del TUIR, e i redditi imputati alle stesse società semplici in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società partecipate, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
- F. i redditi di cui all'art. 17, lett. n), del TUIR, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni;
- G. i redditi di cui all'art. 17, lett. g-ter), del TUIR, percepiti, a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, se percepiti, anche in più rate, nello stesso periodo di imposta.

Nei **righi** da **RM1** a **RM6** va indicato:

- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicando la lettera corrispondente all'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle lettere C, D e F, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla e per i redditi di cui alla lettera E, l'anno in cui i redditi sono stati conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza effettivamente riscossi nel periodo di imposta per le lettere A, B, C, D, F e G, l'ammontare del reddito imputato per la lettera E. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN11, col. 1;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Sommare le ritenute d'acconto di colonna 4 e riportarle nel quadro RN, rigo RN11, colonna 2.

14.3 SEZIONE II - IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI DI CUI ALLA LETT. N-BIS), COMMA 1, DELL'ART. 17 DEL TUIR

Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri deducibili o detraibili che sono stati imputati ai soci nei precedenti periodi d'imposta e che nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di crediti di imposta da parte degli uffici o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

- nel **rigo RM7**, nella **colonna 1**, l'anno in cui è stata comunicata la detrazione dall'imposta o, nel caso di spese per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri detraibili dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **rigo RM8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri deducibili dal reddito complessivo.

14.4 SEZIONE III - REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nei **righe** **RM9** e **RM10**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi (che vanno dichiarati nel quadro RL, Sezione I), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla

fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

L'imposta deve essere versata dai soci o associati utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello REDDITI Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per le imposte pagate all'estero.

Nei **rigli RM9 e RM10** va indicato:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione di seguito riportata:
 - A - interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria;
 - B - proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, istituiti negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta;
 - C - proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del d.l. 8 gennaio 1996, n. 6, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;
 - D - proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;
 - E - proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies) del TUIR;
 - F - proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;
 - G - interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;
 - H - altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN11, colonna 1;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

14.5 SEZIONE IV-A - REDDITI DERIVANTI DA SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI

La presente sezione IV-A deve essere compilata:

- 1) nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di un soggetto controllato non residente ai sensi del comma 6 dell'art. 167 del TUIR (c.d. CFC), dichiarati nel quadro FC, sezione II-A, del Mod. REDDITI relativo al presente periodo d'imposta dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una CFC, in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di quest'ultima;
- 2) nel caso di cui all'art. 168-ter, comma 4, del TUIR, in cui il dichiarante abbia esercitato l'opzione di cui al comma 1 del medesimo art. 168-ter e abbia una stabile organizzazione che soddisfi le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter), per la quale non sussista l'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167. In tal caso, il reddito della predetta stabile organizzazione, determinato nella sezione II-A del quadro FC, è assoggettato a tassazione separata nella presente sezione (nel prosieguo delle presenti istruzioni con il termine "CFC" si fa riferimento anche alle stabili organizzazioni di cui al presente punto).

Nell'ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC, nella presente sezione deve essere indicato il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi riferibili a più CFC, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per l'indicazione del reddito di ciascuna CFC.

Pertanto, nei **rigli RM11 e RM12** deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che detiene la partecipazione nella CFC ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale. Con riferimento al reddito della stabile organizzazione, la presente colonna va compilata unicamente nell'ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR che ha esercitato l'opzione ex art. 168-ter del TUIR, riportando il codice fiscale del soggetto trasparente cui il dichiarante partecipa in qualità di socio e nella colonna 2 la quota di reddito imputata dal soggetto trasparente per la parte proporzionale alla partecipazione agli utili;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nella sezione II-A del quadro FC del modello REDDITI relativo al presente periodo d'imposta;
- in **colonna 3**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC e riferibili al reddito indicato in colonna 2. Se tale reddito è stato imputato al soggetto di cui all'art. 5 del TUIR al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte dell'imposta pagata all'estero riferibile al dichiarante.

La casella di **colonna 4** deve essere barrata nei casi in cui il reddito di colonna 2 sia stato prodotto da una stabile organizzazione all'estero (art. 168-ter del TUIR).

Ciascuno dei redditi indicati nei rigli RM11 e RM12 è imputato dal dichiarante ai propri soci o associati in relazione alle rispettive quote di partecipazione (vedi prospetto da rilasciare ai soci o associati) e da ognuno di essi assoggettato a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media di tassazione propria del reddito complessivo netto e comunque non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società (comma 8 dell'art. 167 del TUIR). In caso applicazione della disciplina CFC agli organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) non residenti in Italia l'aliquota è pari al 26 per cento.

14.6 SEZIONE IV-B - UTILI ASSOGGETTATI A TASSAZIONE SOSTITUTIVA

La presente sezione IV-B deve essere compilata nel caso in cui, in alternativa a quanto previsto al comma 4, lett. a), dell'art. 167 del TUIR, il soggetto controllante, con riferimento ai soggetti controllati non residenti, ha optato di corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi (art. 167, comma 4-ter, del TUIR).

A tal fine il soggetto controllante deve compilare un rigo per ogni soggetto controllato non residente. Quindi, nei **rigli RM13 e RM14**, vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato l'utile della CFC nella sezione II - A del quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina l'utile della CFC ed il dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, l'utile imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nella sezione II-A del quadro FC del Mod. REDDITI relativo al presente periodo d'imposta;
- in **colonna 3**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 15 per cento all'importo di cui alla colonna 2.

Nel **rigo RM14A**, da compilare esclusivamente nel modulo n. 1 in caso di utilizzo di più moduli, deve essere indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 3 dei rigli RM13 e RM14;
- in **colonna 2**, il credito di imposta del quale il contribuente ha chiesto, nella precedente dichiarazione, l'utilizzo in compensazione;
- in **colonna 3**, l'importo dell'eccedenza di cui a colonna 2, utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997;
- in **colonna 4**, l'importo degli acconti versati con il mod. F24 (per il calcolo degli acconti, si veda il paragrafo "Acconti" delle istruzioni generali comuni ai modelli Redditi);

- in **colonna 5**, l'importo da versare, corrispondente alla somma algebrica, se positiva, degli importi indicati nelle colonne da 1 a 4.

Se il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo a credito in **colonna 6** (senza farlo precedere dal segno "meno").

I versamenti delle imposte relative ai redditi del presente prospetto devono essere effettuati entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi risultanti dalla presente dichiarazione. Per il versamento dell'imposta dovuta vanno utilizzati i codici tributo 4077 (primo acconto), 4078 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 4079 (saldo).

14.7 SEZIONE V - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nei **rigli RM15** e **RM16**, vanno indicati interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni, titoli similari pubblici e privati e delle cambiali finanziarie, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso, i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato d.lgs. n. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria e l'obbligo del versamento spetta alla società. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Inoltre, nei predetti rigli vanno indicati i proventi di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 percepiti, senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale; in tal caso, tali proventi sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta (art. 26-quinquies, comma 6-ter, del d.P.R. n. 600 del 1973).

Nei **rigli RM15** e **RM16** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM17**, va indicata la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei rigli RM15 e RM16.

Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal modello REDDITI Società di persone utilizzando il codice tributo "1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 239/96".

14.8 SEZIONE VI - PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI IN GARANZIA

Vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari. L'art. 7, commi da 1 a 4, del decreto - legge n. 323 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Tali norme sono state abrogate dal comma 25, lett. b), dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011; la sezione va, tuttavia, compilata per indicare i proventi percepiti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, anche se maturati al 31 dicembre 2011. Qualora il deposito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi stessi. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino ai termini previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Per questi proventi, l'obbligo del versamento spetta alla società. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

La citata somma del 20 per cento deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. REDDITI Società di persone utilizzando il codice tributo "1245 - proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 323/1996".

Pertanto, nel **rigo RM18**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, la somma dovuta.

14.9 SEZIONE VII - RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI (ART. 7, DELLA LEGGE N. 448 DEL 2001)

Nella Sezione VII vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR rideterminati, secondo le disposizioni previste dall'art. 7, legge n. 448 del 2001.

Nei **rigli RM19** e **RM20** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione, le operazioni relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

Possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 per i quali il valore di acquisto deve essere rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 30 novembre 2024 e l'imposta sostitutiva, nella misura del 16 per cento, o la prima rata, è stata versata entro il 30 novembre 2024 (art. 1, commi 52 e 53, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

A decorrere dal 1° gennaio 2025, è possibile optare, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

A seguito dell'opzione, nella determinazione delle relative plusvalenze è assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore del terreno al 1° gennaio dell'anno di esercizio dell'opzione, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili (art. 7, comma 1, della legge n. 448 del 2001).

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare nei predetti rigli i dati relativi alla rideterminazione del valore dei medesimi terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2025, per i quali il valore di acquisto è rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 30 novembre 2025 e l'imposta sostitutiva, nella misura del 18 per cento, o la prima rata, deve essere versata entro il 30 novembre dell'anno di esercizio dell'opzione (art. 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001).

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato entro i termini di cui sopra, in un'unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla predetta data del 30 novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore dei terreni possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Nel caso di proprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree, deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione dei rigli, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni, che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella **colonna 4**, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella **colonna 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare, indicata nella colonna 4, è stato rateizzato;
- nella **colonna 6**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare, indicata nella colonna 4, è parte di un versamento cumulativo.

15. QUADRO RQ - ALTRE IMPOSTE

15.1 SEZIONE I - CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE IN FAVORE DI C.A.F. (ART. 8 DELLA L. N. 342/2000)

La sezione va compilata dai soggetti che, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di conferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale, optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni, aziende o rami d'aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Nel **rigo RQ3** va indicato il totale delle plusvalenze.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare nel **rigo RQ5**.

Nel **rigo RQ8** va riportata la differenza tra il rigo RQ4 ed il rigo RQ5.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728.

15.2 SEZIONE III - IMPOSTA SOSTITUTIVA PER CONFERIMENTI IN SOCIETÀ SIIQ E SIINQ DI CUI AI COMMI DA 119 A 141-BIS DELL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006

La sezione va compilata dalle società o associazioni conferenti che abbiano scelto, ai sensi del comma 137 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in alternativa alle ordinarie regole di tassazione, l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20 per cento delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in caso di plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale di cui ai commi da 119 a 141-bis dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 ("SIIQ"). Tra i soggetti conferitari vanno incluse anche le società per azioni non quotate (SIINQ), residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, di cui al comma 125, art. 1, della legge finanziaria 2007 e le stabili organizzazioni delle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgenti in via prevalente la predetta attività di locazione immobiliare, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano espresso l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007.

Le predette disposizioni si applicano, inoltre, ai sensi del comma 140 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007:

- agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'art. 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società abbiano optato per il regime speciale.

Le disposizioni fiscali del comma 140 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, si applicano anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche, per effetto dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44.

L'imposta sostitutiva può applicarsi anche in relazione ad immobili non destinati alla locazione.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni.

L'imposta sostitutiva è applicata dalla società conferente in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale (comma 119-bis, art. 1, della legge finanziaria 2007). Qualora l'accesso al regime speciale non si realizzi, l'imposta è rideterminata e dovuta in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione e l'imposta corrisposta in via provvisoria costituisce credito d'imposta utilizzabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A tal fine nei **rigli** da **RQ11** a **RQ12** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto conferitario di immobili e/o di diritti reali su immobili;
- in **colonna 2**, l'importo delle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili.

Nel **rigo RQ13**, **colonna 1**, va indicato l'importo da assoggettare a imposta sostitutiva del 20 per cento sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento, dato dalla somma degli importi di cui alle colonne 2 dei rigli da RQ11 a RQ12; l'imposta da versare va indicata in **colonna 2**.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 1121, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento.

In tal caso, nel **rigo RQ14** va indicato l'importo della prima rata.

L'importo da versare può essere compensato ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

Nel caso in cui i rigli non siano sufficienti ai fini dell'indicazione di tutti i conferimenti effettuati, deve essere utilizzato un ulteriore quadro RQ, avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

15.3 SEZIONE VI - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI IN BILANCIO (ART. 176 DEL TUIR)

La sezione va compilata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR. A tal fine vanno compilate le seguenti sezioni:

Sezione VI-A, per le operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2024);

Sezione VI-B, per le operazioni effettuate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, a partire dalla data del 1° gennaio 2024 (art. 12 del predetto decreto legislativo).

SEZIONE VI-A - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI BENI PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l'esercizio dell'opzione per l'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. E' prevista, in alternativa al regime di neutralità fiscale la possibilità di optare per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) e in tal caso l'opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario. L'opzione per l'affrancamento dei maggiori valori può essere esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo

periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'operazione, mediante opzione da esercitare, rispettivamente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è posta in essere l'operazione ovvero in quella del periodo d'imposta successivo.

E' possibile riallineare i valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni perfezionate entro il periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, entro il periodo d'imposta successivo, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2008 sono state adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione.

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni.

Per le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, l'imposta sostitutiva può essere applicata anche distintamente su ciascuna di esse.

L'opzione è esercitata distintamente in relazione a ciascuna operazione.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere richiesta in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione anche in relazione alla medesima categoria omogenea di immobilizzazioni. In tal caso, in relazione alla medesima operazione, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile nel secondo dei suddetti periodi, assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate a imposta sostitutiva nel primo periodo.

Qualora si sia destinatari di più operazioni straordinarie, ai fini delle aliquote applicabili, occorre considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d'imposta (circ. n. 57 del 2008).

A tal fine, nella presente sezione va data evidenza complessivamente dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell'imposta complessiva, indicando nel **rigo RQ21**:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni materiali;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni immateriali;
- in **colonna 3**, l'importo complessivo derivante dalla somma di colonna 1 e colonna 2 costituente la base imponibile dell'imposta sostitutiva; si precisa che sono escluse dalla suddetta base imponibile, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del decreto citato, le differenze tra i valori civili e fiscali relative alle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, anteriormente al versamento della prima rata dovuta.

Qualora in relazione alla medesima operazione il soggetto conferitario si avvalga del presente regime in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione, nel secondo periodo – ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile – assumono rilevanza anche le differenze di valore assoggettate complessivamente a imposta sostitutiva nel primo periodo. A tal fine, in **colonna 4** va indicato l'imponibile del precedente periodo d'imposta cui si riferisce l'operazione.

In **colonna 5**, l'importo dell'imposta sostitutiva determinata applicando le aliquote del 12, 14 e 16 per cento, all'importo di colonna 3. Nel caso in cui sia compilata anche la colonna 4, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, occorre tenere conto anche dell'importo indicato in colonna 4.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate utilizzando il codice tributo 1126. La prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta dell'operazione ovvero, in caso di opzione ritardata o reiterata, a quello successivo; la seconda, pari al 40 per cento, e la terza, pari al 30 per cento, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito relativa, rispettivamente, al primo e al secondo ovvero al secondo e al terzo periodo successivi a quello dell'operazione.

L'opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta.

Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

A tal fine, nel **rigo RQ22** va indicato l'importo della prima rata annuale pari al 30 per cento dell'imposta dovuta.

SEZIONE VI-B - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MAGGIORI VALORI DEI BENI PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 2024

Per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale o unitario) di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate a partire dalla data del 1° gennaio 2024, si applicano le disposizioni previste all'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, nel testo vigente successivamente alle modifiche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. E' prevista, in alternativa al regime di neutralità fiscale, la possibilità di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori

valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'IRAP, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo art. 16, comma 1. Tale opzione deve essere effettuata in caso di operazione di fusione (art. 172 del TUIR) dalla società incorporante ovvero da quella risultante dalla fusione, in caso di operazione di scissione (art. 173 del TUIR) dalla società beneficiaria della medesima. Analogo regime è previsto anche in caso di operazione di conferimento di aziende (art. 176 del TUIR) e in tal caso l'opzione deve essere effettuata da parte del soggetto conferitario.

A tal fine nella presente sezione va data evidenza dei valori affrancati di ciascuna operazione e dell'imposta relativa al periodo d'imposta in cui è stata effettuata la singola operazione straordinaria, indicando:

- ai fini delle imposte sui redditi, nel **rigo RQ23**, in **colonna 1**, l'importo dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, in **colonna 2**, l'imposta corrispondente all'applicazione della percentuale del 18 per cento all'importo di colonna 1.
- ai fini IRAP nel **rigo RQ24**, in **colonna 1**, l'importo dei maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, in **colonna 2**, l'imposta corrispondente all'applicazione della percentuale del 3 per cento all'importo di colonna 1; in **colonna 3**, la differenza, se positiva, tra l'aliquota IRAP applicata ordinariamente al dichiarante e quella prevista per le imprese industriali; in **colonna 4**, l'ulteriore imposta sostitutiva calcolata applicando all'importo di colonna 1 l'aliquota di colonna 3; in **colonna 5** la somma degli importi indicati nelle colonne 2 e 4.

Nel caso in cui il soggetto eserciti l'attività nel territorio di più regioni con applicazione di diverse aliquote IRAP, occorre compilare più righe riportando nelle colonne 1, 3, 4 gli importi richiesti; le colonne 2 e 5 vanno, invece, compilate nel primo modulo.

Il versamento delle imposte sostitutive deve avvenire in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione, utilizzando gli appositi codici tributo.

15.4 SEZIONE VII – AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

I contribuenti possono affrancare, in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

L'affrancamento avviene con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP nella misura del 10 per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella presente dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

A tal fine, nel **rigo RQ29**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta e, in **colonna 2**, l'importo corrispondente all'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, 10 per cento, all'importo di colonna 1; tale imposta è versata, con l'apposito codice tributo, obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima, da indicare in **colonna 3**, con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni di attuazione della presente disciplina di affrancamento.

15.5 SEZIONE XII - TASSA ETICA (ART. 1, COMMA 466, L. 23/12/05, N. 266)

La sezione deve essere compilata dai soggetti che esercitano le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, ai fini della determinazione dell'addizionale alle imposte sui redditi istituita con il comma 466 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

Per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009.

A tal fine, in **colonna 1** del **rigo RQ49** va indicato l'ammontare del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o compensi derivanti dalle predette attività. Si ricorda che ai

fini della determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi o dei compensi derivanti da tali attività e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o compensi. Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare dell'addizionale, pari al 25 per cento dell'importo di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicata l'eccedenza di imposta risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente che non è stata chiesta a rimborso, ma riportata in compensazione e in **colonna 4** l'eccedenza indicata in colonna 3 e utilizzata in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione della dichiarazione.

Nella **colonna 5**, va indicata la somma degli acconti versati.

La **colonna 6** e la **colonna 7** vanno compilate per indicare l'imposta a debito o a credito, pari al risultato della seguente somma algebrica:

$$RQ49 \text{ col. } 2 - RQ49 \text{ col. } 3 + RQ49 \text{ col. } 4 - RQ49 \text{ col. } 5$$

Se il risultato è positivo, tale importo va indicato nella colonna 6 (imposta a debito). Tale imposta va versata utilizzando il codice tributo 4005.

Se il risultato è negativo, tale importo va indicato nella colonna 7 (imposta a credito). Tale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, pertanto deve essere riportata nel rigo RX14, colonna 2.

15.6 SEZIONE XX - IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO (ART. 49-BIS DEL D. LGS. N. 171/2005)

La sezione va compilata dalle società titolari non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero dalle società utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità e che esercitano l'opzione prevista dal comma 5 dell'art. 49-bis del d.lgs. n. 171/2005.

Tale opzione consente di assoggettare a imposta sostitutiva, nella misura del 20 per cento, i proventi derivanti dall'attività di noleggio, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'IRPEF. Per il versamento dell'imposta dovuta va utilizzato il codice tributo 1847.

In particolare, nel **rigo RQ70** indicare:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei proventi totali derivanti dall'attività di noleggio;
 - in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20 per cento dell'importo indicato in colonna 1.
- I soggetti che determinano il reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria, diversi dalle società semplici, devono escludere dall'utile d'esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi. A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 29 nell'apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio e nel rigo RF44 va riportato l'ammontare dei proventi derivanti dall'attività di noleggio.

15.7 SEZIONE XXI - ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI IVA – INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina ISA, compilano la presente sezione. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

La dichiarazione degli importi in argomento non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In particolare, nella **colonna 1** del **rigo RQ80** devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini IVA e nella **colonna 2** la relativa imposta.

I dati relativi agli Ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono invece essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito (RE, RF o RG).

15.8 SEZIONE XXII - ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI BENI AI SOCI O TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice, il cui periodo d'imposta chiude nel 2025 (prima del 31 dicembre), che nel corso del 2025 ed entro la data di chiusura del periodo d'imposta ovvero entro il 30 settembre 2025, se precedente tale data assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, oppure che, avendo per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, si trasformano in società semplici, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto (art. 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

L'esercizio dell'opzione deve ritenersi perfezionato con l'indicazione nel presente prospetto dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. La mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire della disciplina agevolativa (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 26 del 1° giugno 2016).

L'imposta sostitutiva è pari:

- all'8 per cento ovvero;
- al 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

In caso di contemporanea assegnazione di beni che producono componenti positivi e negativi, le componenti negative di reddito devono essere scomputate dall'importo di quelle positive sulla quali è applicabile l'imposta sostitutiva (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37 del 16 settembre 2016).

Le disposizioni si applicano a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto alla data del 30 settembre 2024, ovvero siano stati iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 207 del 2024, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

La disciplina si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2025 si trasformano in società semplici.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, o in alternativa, ai sensi del comma 33 della legge n. 207 del 2024, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

Nel **rigo RQ94** va indicato:

- in **colonna 1**, relativamente ai beni immobili, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in **colonna 2**, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
- in **colonna 3**, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno "-".

Nel **rigo RQ95** va indicato:

- in **colonna 1**, relativamente ai beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, oppure il corrispettivo dei beni ceduti;
- in **colonna 2**, il costo fiscalmente riconosciuto relativamente ai beni di colonna 1;
- in **colonna 3**, la base imponibile pari alla differenza tra gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 del presente rigo; in caso di risultato negativo l'importo va preceduto dal segno "-".

Ai soli fini della compilazione della presente sezione, in presenza di più beni da cui derivano, solo per alcuni di essi, minusvalenze e/o differenziali negativi non deducibili, per questi ultimi beni si assume quale costo fiscalmente riconosciuto da riportare nella colonna 2 dei rigi RQ94 e RQ95 un importo non superiore a quello indicato per i medesimi beni nella colonna 1 dei predetti rigi.

Nel **rigo RQ96** va indicato:

- in **colonna 1**, la somma algebrica tra gli importi indicati nella colonna 3 dei rigi RQ94 e RQ95; in caso di risultato negativo la presente colonna non va compilata;
- in **colonna 3**, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 207 del 2024. I soggetti considerati non operativi devono barrare anche la casella di **colonna 2**.

Nel **rigo RQ97** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano;
- in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 207 del 2024.

Il versamento è effettuato con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 30 settembre 2025, per il 60 per cento dell'imposta sostitutiva; la restante parte è versata entro il 30 novembre 2025.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate nonché dell'imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta vanno utilizzati, rispettivamente, i codici tributo 1836 e 1837.

15.9 SEZIONE XXIII – RECUPERO IMPOSTA SOSTITUTIVA SU UTILI E RISERVE DI UTILE

La presente sezione è utilizzata dai soggetti che:

- hanno esercitato l'opzione nel modello Redditi 2023 per l'integrale esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 (art. 1, commi 87 a 95, della legge n. 197 del 2022);
- hanno assoggettato i predetti utili a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota ridotta di 3 punti percentuali, rispetto all'aliquota del 30 per cento;
- sono decaduti dall'opzione per l'imposta sostitutiva agevolata in quanto non sono state rispettate le condizioni indicate nell'art. 6, commi da 1 a 4, del d.m. 26 giugno 2023.

In tal caso deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota del 30 per cento e l'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota ridotta del 27 per cento.

Nel **rigo RQ98** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare degli utili e delle riserve di utile per i quali è stata esercitata l'opzione (di cui alla colonna 6 dei rigi da RQ98 a RQ100 del modello Redditi 2023) e sono venute meno le condizioni di applicazione dell'aliquota ridotta;
- in **colonna 2**, l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta pari al 3 per cento applicato all'ammontare indicato in colonna 1, maggiorato del 20 per cento e dei relativi interessi.

Il versamento della differenza dell'imposta sostitutiva è effettuato entro trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del biennio utilizzando il codice tributo 1725.

15.10 SEZIONE XXV - REGIME AGEVOLATO PRIMO INSEDIAMENTO IMPRESE GIOVANILI IN AGRICOLTURA

La sezione va compilata dai soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 36 del 15 marzo 2024 che intraprendono un'attività d'impresa in agricoltura e che abbiano esercitato l'opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta (art. 4, comma 1, della predetta legge n. 36 del 2024). L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Tale regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

L'agevolazione in esame è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge n. 36 del 2024.

La **casella** denominata "**Assenza reddito**" va barrata se il reddito d'impresa derivante dall'attività agricola è negativo o pari a zero.

In particolare, nel rigo **RQ106** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare del reddito d'impresa derivante dall'attività agricola, già ricompreso nei quadri RF e RG;
- in **colonna 2**, l'importo delle perdite pregresse (non preceduto dal segno “-”) formatesi in capo alla società dante causa in operazioni straordinarie (ad esempio, società di capitali prima della trasformazione in società di persone) e non dedotte negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa, computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
- in **colonna 3**, l'ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
- in **colonna 4**, la somma delle perdite di cui alle colonne 2 e 3 e l'importo delle perdite d'impresa maturate nel presente periodo d'imposta, detta somma non può eccedere il reddito di cui alla colonna 1;
- in **colonna 5**, l'imposta sostitutiva calcolata nella misura del 12,5 per cento della differenza tra l'importo indicato in colonna 1 e quello in colonna 4.

16. QUADRO RV - RICONCiliaZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI – OPERAZIONI STRAORDINARIE

16.1 GENERALITÀ

Il presente quadro si compone di 2 sezioni. La sezione I ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali; la sezione II ha lo scopo di evidenziare i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione straordinaria (scissione e fusione) intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

16.2 SEZIONE I - RICONCiliaZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

La presente Sezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni che di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indicando l'apposito codice nella casella “Causa”.

- 1) Conferimenti di azienda, fusioni e scissioni;
- 2) Rivalutazione di beni;
- 5) Conferimenti di complesso unitario organizzato, apporti, trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimento per causa morte o per atto gratuito di complesso unitario ai sensi dell'art. 177-bis del TUIR;-
- 6) Altre operazioni. Si precisa che il presente codice va utilizzato anche nell'ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle suddette operazioni.

Per ogni categoria di beni e/o elementi patrimoniali va redatto un distinto rigo.

Con riferimento a quelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 192 del 2024 che si rendono applicabili anche alle società di persone, le divergenze derivanti dalla valutazione di attività e passività patrimoniali effettuata a seguito delle predette fattispecie, non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile, e come tale devono essere riportate nella presente sezione.

Qualora i valori civili e fiscali di un medesimo bene differiscano per effetto di una delle predette fattispecie va barrata la casella denominata “D.lgs. 192/2024” (**colonna 3**).

Si precisa che la sezione va compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione o in cui sono rilevate contabilmente le divergenze derivanti dalle fattispecie indicate in colonna 3, nonché in quelle relative agli esercizi successivi, al fine di evidenziare le variazioni intervenute in ciascun esercizio; in essa vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

Qualora, in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali, il valore civile del bene risulti variato rispetto a quello finale dell'esercizio precedente, nella **colonna 5** deve essere indicato il nuovo valore di bilancio risultante dalla transizione ai nuovi principi contabili.

Si precisa che le voci della presente sezione non dovranno più essere indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio anche per effetto di riallineamento a seguito del processo di ammortamento o a seguito di assoggettamento a imposizione sostitutiva della differenza dei valori, avendo compilato il quadro RQ del modello REDDITI SP relativo al precedente periodo d'imposta.

Per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

Nella **colonna 1**, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati.

Nella **colonna 4**, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili internazionali.

Nella **colonna 5**, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio.

Nelle **colonne 6 e 7**, vanno indicati gli incrementi/decrementi che la voce di bilancio ha subito nel corso dell'esercizio.

Nella **colonna 8**, va indicato il valore contabile della voce rilevabile alla fine dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7.

Nella **colonna 10**, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio.

Nelle **colonne 11 e 12**, vanno indicati gli incrementi/decrementi della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali.

Nella **colonna 13**, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.

Le divergenze derivanti dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 13, comma 2, primo periodo, e comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 2005, determinate alla data di inizio periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non devono essere indicate nel presente prospetto (art. 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 192 del 2024).

16.3 SEZIONE II - OPERAZIONI STRAORDINARIE

La presente sezione va compilata da ciascun soggetto beneficiario della scissione, incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di scissione e/o di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta la società è stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più sezioni II.

Se, sempre nello stesso periodo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La **parte I** è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, la **parte II** ai dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa, la **parte III** ai dati relativi alle altre società beneficiarie della scissione. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la parte III della sezione II.

Al fine di identificare l'utilizzo della presente sezione è necessario indicare nell'apposito **campo denominato "Utilizzo"** il **codice "1"** qualora l'utilizzo sia relativo ad operazioni di scissione e il **codice "2"** qualora sia relativo ad operazioni di fusione. Se nel medesimo periodo sono state effettuate più operazioni straordinarie è necessario compilare più moduli avendo cura di numerarli progressivamente.

Società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione

I righi riguardanti i dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione vanno compilati solo se tale società è diversa dal dichiarante (ad eccezione del campo "Utilizzo", che va in ogni caso compilato).

Nel **rigo RV13, campo "Tipo di operazione"**, va indicato, in caso di scissione, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che la scissione sia totale o parziale e in caso di fusione il codice "1" o "2", a seconda che la fusione sia propria o per incorporazione; nei **campi 2 e 3** vanno indicati, rispettivamente, il numero di soggetti beneficiari, fusi o incorporati e la data dell'atto di scissione o di fusione.

Nel **rigo RV14**, va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla beneficiaria.

Nel **rigo RV15**, va indicata la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società beneficiaria in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RV16**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RV17**, va indicato, rispettivamente, il codice "1" o "2", a seconda che le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa siano o non siano in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RV18, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui l'unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RV19, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili relativi alle date di cui alle colonne 1, 2 e 3 del rigo RV18.

Nei **righe RV20 e RV21**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il cambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

Nel **rigo RV22** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

Nel **rigo RV23, colonna 1**, vanno indicate le perdite fiscali della società beneficiaria o incorporante, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione e derivanti da precedenti operazioni straordinarie (ad esempio, trasformazione da società di capitali a società di persone), utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR, e nel **rigo RV24, colonna 1**, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR.

In **colonna 2** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, o dall'art. 173, comma 10, del TUIR.

Società scissa, incorporata o fusa

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la parte II della presente sezione.

Con riguardo alla società scissa va indicata la quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita (**rigo RV28**), ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RV29**, va indicato:

- in **colonna 2**, il codice 1 in caso di disavanzo da annullamento, il codice 2 in caso di disavanzo da cambio, il codice 3 in caso di compresenza di entrambe le tipologie di disavanzo;
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione o di fusione.

Nel **rigo RV30**, va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righe da RV31 a RV34**, va indicato:

- in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo;
- in **colonna 2**, il codice 1, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il codice 2, qualora si tratti di beni non ammortizzabili;
- in **colonna 3**, i relativi importi.

Nel **rigo RV35, colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **righe da RV36 a RV39** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento e/o da concambio e, in **colonna 2** o in **colonna 3**, gli importi ad esse relativi.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 172, comma 5, del TUIR, l'avanzo di fusione deve essere prioritariamente utilizzato rispetto alle altre voci del patrimonio netto, per la ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta che risultano iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate; l'omessa ricostituzione comporta la tassazione delle stesse in capo alla società risultante dalla fusione (detta disposizione non si applica con riferimento alle riserve tassabili solo in caso di distribuzione).

L'eventuale avanzo residuo dovrà essere proporzionalmente attribuito alle altre voci del patrimonio netto della società fusa o incorporata. Ai sensi dell'art. 172, comma 6, del TUIR, all'eventuale avanzo residuo si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della società incorporata o fusa; si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. Ai fini della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle altre riserve si applicano nei riguardi della beneficiaria della scissione, per le rispettive quote, le disposizioni dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'art. 172 del TUIR per la società incorporante o risultante dalla fusione (comma 9 dell'art. 173 del TUIR).

Nei **righe RV40 e RV41**, vanno indicate, per importi complessivi, le riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, ovvero fusa o incorporata, ricostituite pro-quota (solo per i casi di scissione) e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RV42**, vanno indicate, per importi complessivi, le poste di cui trattasi non ricostituite.

Nei **righe RV43, RV44 e RV45** vanno indicati i predetti dati relativi alle altre riserve e fondi in sospensione d'imposta, diverse da quelli tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righe RV46 e RV47**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando la quota percentuale (**colonna 1**) e il costo (**colonna 2**), rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RV46) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RV47).

Nel **rigo RV48, colonna 1**, vanno indicate le perdite fiscali trasferibili alla società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione e utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 84, comma 1, del TUIR e nel **rigo RV49, colonna 1**, quelle utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR. In **colonna 2** vanno indicate le perdite fiscali riportabili secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR.

I righe RV51 e RV52 riguardano gli incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

In particolare, nel **rigo RV51** vanno indicate, secondo il periodo di formazione (riportando nei campi 1, 3 e 5 la data di chiusura del periodo d'imposta di formazione), le eccedenze di deduzione trasferite alla società beneficiaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, a partire da quello più recente, riportabili nei tre periodi d'imposta successivi a quello di formazione. Tali importi vanno indicati nel rigo RN19.

Nel **rigo RV52** vanno indicate, secondo il periodo di formazione (riportando nei campi 1, 3 e 5 la data di chiusura del periodo d'imposta di formazione), le eccedenze di detrazione trasferite alla società beneficiaria, alla società incorporante o risultante dalla fusione, relative ai periodi d'imposta ante scissione o fusione, a partire da quello più recente, riportabili nei tre periodi d'imposta successivi a quello di formazione. Tali importi vanno indicati nel rigo RN20.

Il **rigo RV53** riguarda la deduzione prevista dall'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. In **colonna 1**, va indicato l'importo del rendimento nozionale che la società fusa, incorporata o scissa non ha utilizzato, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, trasferibile, a seguito dell'operazione straordinaria, alla società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione. In **colonna 2**, va indicato l'ammontare del predetto rendimento trasferito alla società avente causa secondo il criterio previsto dall'art. 172, comma 7, del TUIR o dall'art. 173, comma 10, del TUIR. L'importo di colonna 2 va riportato nella colonna 11 del rigo RS45 del primo modulo del quadro RS.

Nella **parte III** vanno indicate i dati relativi alle eventuali altre società beneficiarie della scissione.

17. QUADRO RP - SPESE PER LE QUALI SPETTA UNA DETRAZIONE D'IMPOSTA

L'art. 16-bis del TUIR prevede la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Nel presente quadro vanno indicate le spese documentate sostenute nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ed effettivamente rimaste a carico della società o associazione per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 16-bis su immobili posseduti o detenuti sulla base di un titolo idoneo. Per tali spese il singolo socio ha diritto a una detrazione d'imposta delle spese sostenute, nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (art. 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato art. 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (art. 1, comma 55, lett. b), n. 1), della legge n. 207 del 2024).

Inoltre, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad attività produttive, il singolo socio ha diritto a una detrazione d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter del citato art. 16 derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento (art. 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (art. 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Le detrazioni di cui all'art. 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge n. 63 del 2013, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici (art. 1, comma 3, della legge n. 232 del 2016).

Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (art. 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63). L'art. 8 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha esteso la detrazione di cui al citato comma 1-septies agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del citato art. 16 e di cui al comma 2-quater.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 spettano, per tutte le tipologie di interventi agevolati, nella misura fissa pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 (comma 1-septies.1 del citato art. 16, introdotto dall'art. 1, comma 55, lett. b), n. 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Per le spese sostenute, relative a tali interventi, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per i contribuenti di cui al comma 9 dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (ad esempio, società semplici agricole – cfr. circolare 30/E del 22 dicembre 2020), l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento; tale incremento non si applica agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (art. 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020). La detrazione di cui al citato comma 4 è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi (art. 119, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Ai sensi del comma 4-ter del citato art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus di cui ai commi 4 e 4-bis, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Per gli interventi di cui al comma 8-bis dell'art. 119 effettuati dai condomini e dai soggetti di cui al comma 9, lettera a) dell'art. 119, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui al comma 4-bis del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis.

La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nell'anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risultino rispettate le condizioni previste dal comma 8-bis.2 dell'art. 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 1, comma 56, lett. a), legge 30 dicembre 2024, n. 207).

L'efficacia delle proroghe di cui all'art. 119 del decreto (si veda l'art. 1, comma 74, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Per maggiori informazioni su condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, si vedano le istruzioni per la compilazione del quadro RP, Sezione III, del modello REDDITI Persone Fisiche.

Il comma 2 dell'art. 16 del sopra citato decreto riconosce a coloro che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 del medesimo art. 16 una detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute nel 2024 e nel 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per l'anno 2024 e per l'anno 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, tali spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 del citato art. 16.

Per la fruizione della detrazione in commento, è richiesto che il contribuente, prima del sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, abbia già avviato i lavori per interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione di cui all'art. 16-bis del TUIR.

Il predetto importo massimo di spesa è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo, pertanto, dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Al contribuente, invece, che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari, il diritto al beneficio di cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, è riconosciuto più volte; in tal caso, l'importo massimo complessivo è riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

I commi da 12 a 15 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, riconoscono per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 una detrazione (c.d. "Bonus verde") ai fini IRPEF per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi (comprese le spese di progettazione e manutenzione) relativi alla:

- a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del c.c.

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dall'art. 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 119, comma 8, del decreto), spetta una detrazione nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all'anno di sostenimento della spesa da ripartire. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo e spetta per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, del decreto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 marzo 2019 è stata dettata la disciplina applicativa di tali disposizioni.

La detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Per gli interventi di cui al comma 8-bis dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 si rinvia alle istruzioni di cui sopra.

L'art. 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 riconosce, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 (come modificato dall'art. 1, comma 365, della legge n. 197 del 2022) per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi a oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Infine, il comma 16-bis dell'art. 119 dispone che la detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000. Il successivo comma 16-ter prevede che le disposizioni del comma 5 del medesimo art. 119 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

Nei **rigli** da **RP1** a **RP14**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del condominio o della cooperativa in caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali. In caso di spese attribuite al dichiarante per trasparenza, va indicato il codice fiscale del soggetto (ad esempio società di persone) che ha trasferito tali spese;
- in **colonna 2**, l'importo delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento o del 36 per cento se sostenute nel 2025;
- in **colonna 3**, l'importo delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento;
- in **colonna 4**, con riferimento alle spese per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e per impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del d.l. n. 162 del 2019, uno dei seguenti codici:
 - **1**, se per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento o del 36 per cento se sostenute nel 2025;
 - **2**, se per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 70 per cento o del 36 per cento se sostenute nel 2025;
 - **3**, se per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 75 per cento o del 36 per cento se sostenute nel 2025;

- **4**, se per tali spese spetta la detrazione d'imposta dell'80 per cento o del 36 per cento se sostenute nel 2025;
 - **5**, se per tali spese spetta la detrazione d'imposta dell'85 per cento o del 36 per cento se sostenute nel 2025;
 - **6**, se per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 110 per cento;
 - **7**, se per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 110 per cento e l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti;
 - **8**, se per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 65 per cento (art. 119, comma 8-bis, del D.L. n. 34 del 2020);
 - **9**, se per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 70 per cento (art. 119, comma 8-bis, del D.L. n. 34 del 2020);
 - **10**, per la quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, per la quale spetta la detrazione in misura pari al 50 per cento o del 36 per cento se sostenute nel 2025;
 - **11**, per la quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, per la quale spetta la detrazione in misura pari al 110 per cento;
 - **12**, per la quota di spese di cui al codice 11 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 65 per cento (sostenute nel 2025);
 - **13**, per la quota di spese di cui al codice 11 per la quale spetta la detrazione in misura pari al 70 per cento (sostenute nel 2024);
- in **colonna 5**, l'importo delle spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
 - in **colonna 6**, l'importo delle spese sostenute per gli interventi relativi al Bonus verde, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento;
 - in **colonna 7**, l'importo delle spese sostenute nel 2025 per gli interventi relativi all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 65 per cento;
 - in **colonna 8**, l'importo delle spese sostenute per gli interventi relativi all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 110 per cento;
 - in **colonna 9**, l'importo delle spese sostenute nel 2024 per gli interventi relativi all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 70 per cento;
 - in **colonna 10**, l'importo delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 75 per cento.

La somma degli importi di colonna 2 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 2, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 3 dei righi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 3, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 1 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 4, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 2 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 5, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 3 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 6, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 4 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 7, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 5 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 8, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 6 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 29, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 7 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 30, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 8 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 38, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei righi da RP1 a RP14, individuati con il codice 9 (colonna 4), va ri-

portata nel rigo RN17, campo 39, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei rigi da RP1 a RP14, individuati con il codice 10 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 40, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei rigi da RP1 a RP14, individuati con il codice 11 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 41, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei rigi da RP1 a RP14, individuati con il codice 12 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 42, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 5 dei rigi da RP1 a RP14, individuati con il codice 13 (colonna 4), va riportata nel rigo RN17, campo 43, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 6 dei rigi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 9, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 7 dei rigi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 28, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 8 dei rigi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 31, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 9 dei rigi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 32, del quadro RN.

La somma degli importi di colonna 10 dei rigi da RP1 a RP14 va riportata nel rigo RN17, campo 37, del quadro RN.

18. QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

18.1 REDDITI

Nella **colonna 1** e, ove esistenti, nelle **colonne 1-bis, 1-ter, e 1-quater e 1-quinques** dei **rigi da RN1 a RN9**, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli quadri RF, RG, RE, RA, RD, RB, RT, RH, RL e RJ.

Riservato alle "Società non operative"

Ai fini della compilazione dei **rigi RN1 e RN2** per i soggetti che risultano di comodo in base alle disposizioni di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si rinvia a quanto indicato nel prospetto "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo" contenuto nel quadro RS.

REDDITO TONNAGE

Nella **colonna 1-bis** del rigo RN1 va indicato il reddito determinato forfetariamente pari all'importo di cui al rigo RJ15, col. 2, al netto dell'importo di cui al rigo RJ8, col. 2, a cui va aggiunto l'importo di cui al rigo RS543, col. 2.

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:

- nella **colonna 2**, le ritenute d'acconto subite, comprese quelle attribuite dai consorzi, indicate nel rigo RS41, colonna 2. Si precisa che, nell'ipotesi in cui i soci o associati della società o associazione dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dall'imposta sui redditi, siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24 (circ. 56 del 2009), nella presente colonna va comunque riportato l'intero importo delle ritenute imputate ai soci o associati. Al fine di evidenziare le ritenute riattribuite dai soci o associati alla società o associazione dichiarante, queste vanno riportate nel campo 12 della sezione II del quadro RO e va, altresì, compilata la sezione V del quadro RX. Nella presente colonna vanno indicate anche le eventuali ritenute d'acconto subite sull'ammontare dei contributi e delle indennità erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020 non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- nella **colonna 3**, le imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative al netto delle imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti da soggetti non residenti partecipati di cui all'art. 167 del TUIR, da indicare nel rigo RN15, colonna 4;
- nella **colonna 4**, i crediti di imposta spettanti, diversi da quelli indicati nei riquadri successivi e da quelli indicati nel quadro RU.

La **colonna 5** va barrata in caso di presenza di perdite d'impresa utilizzabili in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR.

Nel **rigo RN10**, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all'IRES in società non soggetta a tale imposta, devono indicare l'ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 5, dell'art. 47 del TUIR, da imputare ai soci qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art. 170, comma 4, lett. a) e b), del TUIR.

L'imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano da un'operazione di trasformazione effettuata nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, compilino il quadro RG, dal momento che le riserve non sono ricostituite in mancanza del bilancio. Tale imputazione va effettuata anche dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello "ordinario" a quello "semplificato" di cui all'art. 66 del TUIR.

Nel **rigo RN11**, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel quadro RM, ad eccezione dei redditi attribuiti alla società dal soggetto che detiene una partecipazione in soggetti non residenti di cui all'art. 167 del TUIR, da indicare nel rigo RN15.

18.2 REDDITO MINIMO

Il **rigo RN13** deve essere compilato solo nel caso in cui il dichiarante e/o i soggetti partecipati siano risultati di comodo in base a quanto previsto dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

In particolare, le società in nome collettivo e in accomandita semplice devono riportare il maggiore tra il reddito minimo di cui al rigo RS20 e il reddito minimo imputato dai soggetti partecipati, pari al minor importo tra quello risultante dal rigo RF58, colonna 1, e dal rigo RF66 ovvero pari al minor importo tra quello risultante dal rigo RG26, colonna 1, e dal rigo RG34.

Il presente rigo deve essere compilato altresì dalle associazioni tra artisti e professionisti, dalle società semplici e dai soggetti ad essi equiparati che detengono una partecipazione in società di comodo, riportando l'importo del rigo RH7, colonna 1.

18.3 PERDITE

Nel **rigo RN14, colonna 1**, va indicato, al netto dell'importo utilizzato per compensare altri redditi d'impresa dell'anno:

- l'importo delle perdite risultante dai righi RF60, colonna 1, e RG28, colonna 1, e/o dal rigo RH9, colonna 1, e CP7, colonna 6;
- nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito esente prodotto nelle ZFU (rigo RS134, colonne 1, 2 o 3 compilate), l'importo delle perdite risultante dal rigo RS134, colonne 5 o 6 o 7, nonché, qualora il soggetto non sia considerato di comodo, l'importo della perdita risultante dai righi RF66 e RG34.

Nella **colonna 2**, va indicato l'ammontare delle perdite di cui alla colonna 1, utilizzabili in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR.

Per la corretta compilazione della presente sezione si vedano le istruzioni di cui al rigo RS20.

Nel **rigo RN14, colonna 3**, nel caso in cui sia stato dichiarato un reddito di lavoro autonomo esente prodotto nelle ZFU (rigo RS134, colonna 4, compilata), va indicato l'importo della perdita risultante dal rigo RS134, colonna 8, nonché l'importo della perdita risultante dal rigo RE21. Nella presente colonna va anche riportata la perdita indicata nella colonna 4 del rigo CP9.

Gli importi evidenziati nel rigo RN14 non devono essere preceduti dal segno "-".

18.4 REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE

Nel **rigo RN15**, in **colonna 1**, va indicato il totale dei redditi del soggetto non residente partecipato (art. 167 del TUIR) da imputare ai soci, mentre nelle **colonne 2 e 3** vanno indicate, rispettivamente, le imposte sul reddito dell'anno e quelle sul reddito degli anni precedenti pagate dall'anzidetto soggetto.

Nella **colonna 4** vanno indicate le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti dal soggetto non residente.

18.5 ONERI

Nel **rigo RN16**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare deducibile delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Tali liberalità sono deducibili

dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2019, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (artt. 83, comma 2, e 104, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017). La presente agevolazione non è cumulabile con la detrazione di cui al comma 1 del citato art. 83 né con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni (art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017);

- nella **colonna 2**, riservata alle società semplici ed ai soggetti equiparati, l'importo degli oneri e delle spese, sostenuti direttamente dalla società, deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci.

Si rammenta che tra gli oneri di cui all'art. 10, comma 3, del TUIR, sostenuti dalla società (colonna 2), vanno indicati:

- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati alle organizzazioni non governative;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

Nel rigo **RN17**, vanno indicati gli oneri e le spese, sostenuti dalla società o associazione, per i quali la norma tributaria prevede una detrazione d'imposta. Tale rigo va compilato come di seguito indicato.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

In **colonna 1**, riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati, vanno indicati gli oneri di cui all'art. 15, comma 3, del TUIR (per gli oneri di cui alle lett. h) e i) vanno escluse le erogazioni che danno diritto al credito d'imposta di cui all'art. 1 del D.L. n. 83/2014), sostenuti dal dichiarante, nonché la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa. Ai sensi dell'art. 102, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, le lett. i-bis) e i-quater), del comma 1, dell'art. 15 del TUIR, sono state abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2018. Nella presente colonna vanno indicati, altresì, gli oneri di cui all'art. 83, comma 5, del richiamato d.lgs. n. 117 del 2017.

In **colonna 2**, va indicato il totale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da RP1 a RP14.

In **colonna 3**, va indicato il totale delle spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da RP1 a RP14.

In **colonna 4**, va indicato il totale delle spese per l'adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 1.

In **colonna 5**, va indicato il totale delle spese per l'adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d'imposta del 70 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 2.

In **colonna 6**, va indicato il totale delle spese per l'adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d'imposta del 75 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 3.

In **colonna 7**, va indicato il totale delle spese per l'adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d'imposta dell'80 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 4.

In **colonna 8**, va indicato il totale delle spese per l'adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d'imposta dell'85 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 5.

In **colonna 9**, va indicato il totale delle spese per gli interventi relativi al Bonus verde per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RP1 a RP14.

Nelle **colonne da 10 a 19**, vanno indicate le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti, sostenute nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 31 dicembre 2024, per le quali l'art. 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e l'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, prevedono una detrazione dall'imposta lorda. La detrazione

delle spese documentate relative agli anzidetti interventi, nelle misure sotto riportate, spetta entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato (vedi il citato art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63).

Per gli interventi di cui alle colonne da 10 a 15 la misura della detrazione è pari al 65 per cento delle spese documentate. Per gli interventi di cui alle colonne da 16 a 19, invece, la misura della detrazione è pari al 50 per cento delle spese documentate.

Per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, la detrazione di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 spetta nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 (comma 3-quinquies del citato art. 14, introdotto dall'art. 1, comma 55, lett. a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

L'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (nel prosieguo, i commi richiamati si riferiscono all'art. 119 ove non diversamente specificato) ha previsto che, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente di cui al comma 9 (ad esempio, società semplici agricole – cfr. circolare 30/E del 22 dicembre 2020), sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022, si applica nella misura del 110 per cento nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma , ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

L'aliquota del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica ai predetti interventi, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1 fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al d.P.R. n. 412 del 1993, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1 del TUIR spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi 1 o 4. In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.P.R. n. 380 del 2001, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lett. c) della legge n. 234 del 2021, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione degli impianti di cui al capoverso precedente, la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa.

Tale detrazione è riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la predetta detrazione di cui al comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (commi 5 e 6).

La detrazione, inoltre, è subordinata alla condizione di cui al comma 7.

In particolare, indicare:

- in **colonna 10**, l'importo delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008;
- in **colonna 11**, l'importo delle spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti dal decreto

del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In **colonna 11A**, riportare il **codice 1** per indicare che si tratta di spesa con detrazione in misura ordinaria, il **codice 2** nel caso di spesa con detrazione al 110 per cento o il **codice 3** nel caso di spesa per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti, il **codice 4** nel caso di spese sostenute con detrazione al 65 per cento, il **codice 5** nel caso di spese sostenute nel 2024 con detrazione al 70 per cento (le medesime precisazioni valgono per le colonne contraddistinte dalla **lettera A da 12 a 19**);

- in **colonna 12**, l'importo delle spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
- in **colonna 13**, l'importo delle spese documentate relative ad interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Dal 1° gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia;
- in **colonna 14**, l'importo delle spese sostenute per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- in **colonna 15**, l'importo delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento (comma 2, lett. b-bis), del citato art. 14 introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 3), della legge n. 205 del 2017);
- in **colonna 16**, l'importo delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 205 del 2017);
- in **colonna 17**, l'importo delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-bis) del citato art. 14 come sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 4), della legge n. 205 del 2017);
- in **colonna 18**, l'importo delle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 (art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 205 del 2017);
- in **colonna 19**, l'importo delle spese documentate relative ad interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 205 del 2017).

In **colonna 20**, va indicato l'importo delle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, per le quali spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 del predetto decreto-legge, una detrazione nella misura dell'80 per cento (comma 2-quater.1 del citato art. 14).

In **colonna 21**, l'importo delle spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori, per le quali spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2-quater dell'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e dal comma 1-quinquies dell'art. 16 del predetto decreto-legge, una detrazione nella misura dell'85 per cento (comma 2-quater.1 del citato art. 14).

Le detrazioni di colonna 20 e 21 si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

In **colonna 22**, va indicato l'importo delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, per le quali la detrazione

di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, spetta nella misura del 70 per cento (comma 2-quater, primo periodo, del citato art. 14).

In **colonna 23**, va indicato l'importo delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, per le quali la detrazione di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, spetta nella misura del 75 per cento (comma 2-quater, secondo periodo, del citato art. 14).

Le detrazioni di colonna 22 e 23 sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

La detrazione spettante ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo (comma 3 del citato art. 14).

In **colonna 24** va indicato l'importo delle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (art. 1, comma 88, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto che le detrazioni fiscali di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, si applicano anche alle predette spese). In **colonna 24A**, riportare il **codice 1** per indicare che si tratta di spesa con detrazione in misura ordinaria, il **codice 2** nel caso di spesa con detrazione al 110% o il **codice 3** nel caso di spesa per cui spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti, il **codice 4** nel caso di spese sostenute nel 2025 con detrazione al 65 per cento, il **codice 5** nel caso di spese sostenute nel 2024 con detrazione al 70 per cento. Il decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020, ha previsto che l'importo della detrazione per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto non può essere superiore a 15.000 euro per singola unità immobiliare.

In **colonna 25**, va indicato l'importo complessivo della detrazione per investimenti agevolati in Start-up innovative nonché in PMI innovative di cui al rigo RS124.

In **colonna 26**, va indicato l'importo delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli per le quali spetta una detrazione del 19 per cento entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (comma 1-quinquies. 1. dell'art. 16 del TUIR). La detrazione spetta nel rispetto della regola *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

In **colonna 27**, riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati, vanno indicati gli oneri di cui all'art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017, per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle associazioni di promozione sociale, sostenuti dal dichiarante, nonché la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa.

In **colonna 28** va indicato il totale delle spese per gli interventi relativi all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 65 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 7 dei righi da RP1 a RP14.

In **colonna 29**, va indicato il totale delle spese per l'adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d'imposta del 110 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 6.

In **colonna 30**, va indicato il totale delle spese per l'adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d'imposta del 110 per cento e l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 7.

In **colonna 31** va indicato il totale delle spese per gli interventi relativi all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 110 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 8 dei righi da RP1 a RP14.

In **colonna 32**, va indicato il totale delle spese sostenute nel 2024 per gli interventi relativi all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 70 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 9 dei righi da RP1 a RP14.

In **colonna 33** va indicato l'importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione d'imposta del 110 per cento di cui all'art. 119, comma 1, lett. a), del d.l. n. 34 del 2020, avendo cura di riportare in **colonna 33A** il **codice 1** nel caso in cui per tali spese spetta sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l'incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti. Per le spese sostenute per le quali spetta

la detrazione nella misura del 65 per cento, va indicato il **codice 2** e per le spese sostenute nel 2024 per le quali spetta la detrazione nella misura del 70 per cento, va indicato il **codice 3** (le medesime precisazioni valgono per le **colonne 34A e 35A**).

In **colonna 34** va indicato l'importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione d'imposta del 110 per cento di cui all'art. 119, comma 1, lett. b), del d.l. n. 34 del 2020.

In **colonna 35** va indicato l'importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione d'imposta del 110 per cento di cui all'art. 119, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34 del 2020.

In **colonna 36** va indicato l'importo delle spese sostenute per gli interventi per i quali spetta la detrazione d'imposta del 110 per cento di cui all'art. 119, commi 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020. Per le spese sostenute, per le quali spetta la detrazione nella misura del 65 per cento, va indicato il **codice 1** e per le spese sostenute nel 2024, per le quali spetta la detrazione nella misura del 70 per cento, va indicato il **codice 2** nella **colonna 36A**.

In **colonna 37**, va indicato il totale delle spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 75 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 10 dei righi da RP1 a RP14.

In **colonna 38**, va indicato il totale delle spese per l'adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d'imposta del 65 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 8.

In **colonna 39**, va indicato il totale delle spese per l'adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d'imposta del 70 per cento di cui al quadro RP, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 9.

In **colonna 40**, va indicato il totale delle spese corrispondenti alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, per la quale spetta la detrazione in misura pari al 50 per cento, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 10;

In **colonna 41**, va indicato il totale delle spese, per la quota corrispondente alla potenza fino a 20kW, sostenute per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, per la quale spetta la detrazione in misura pari al 110 per cento, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 11;

In **colonna 42**, va indicato il totale delle spese di cui alla colonna 41 per le quali spetta la detrazione in misura pari al 65 per cento (sostenute nel 2025), pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 12;

In **colonna 43**, va indicato il totale delle spese di cui alla colonna 41 per le quali spetta la detrazione in misura pari al 70 per cento (sostenute nel 2024), pari alla somma degli importi indicati nella colonna 5 dei righi da RP1 a RP14 contraddistinti in colonna 4 dal codice 13.

18.6 TRUST TRASPARENTE O MISTO – IMPORTI RICEVUTI

Nel **rigo RN18**, vanno indicati gli importi trasferiti alla società dichiarante da Trust trasparenti o misti ai sensi dell'art. 73, comma 2, del TUIR, di cui la stessa è beneficiaria.

In particolare, vanno indicati:

- in **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta derivante dalla partecipazione agli OICVM e a fondi comuni di investimento;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero e di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 147 del 2015 e all'art. 89, comma 3, del TUIR;
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo degli altri crediti di imposta;
- in **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 5**, l'eccedenza IRES trasferita alla società dal Trust;
- in **colonna 6**, l'ammontare degli acconti IRES versati dal Trust per la parte trasferita alla società dichiarante;
- in **colonna 7**, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, relativamente a utili conseguiti o plusvalenze realizzate in esercizi anteriori a quello in cui il trust risulta trasparente, l'ammontare delle imposte assolate dalle imprese o enti partecipati residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del TUIR, sugli utili maturati durante il periodo di possesso delle partecipazioni, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute.

18.7 AGEVOLAZIONI

I righe RN19 e RN20 riguardano gli incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative o in PMI innovative previsti dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

In particolare, nel **rigo RN19** vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le eccedenze di deduzione:

- trasferite alla società dichiarante in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone;
- trasferite alla società dichiarante, beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, indicate nel rigo RV51.

Nel **rigo RN20** vanno indicate, secondo il periodo di formazione, a partire da quello più recente, le eccedenze di detrazione:

- trasferite alla società dichiarante in caso di trasformazione di società di capitali in società di persone;
- trasferite alla società dichiarante, beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione, indicate nel rigo RV52.

Nel **rigo RN21, colonna 1**, va indicato l'importo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio indicato nel rigo RS45, colonna 13, del primo modulo del quadro RS.

18.8 TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Nel **rigo RN22** vanno indicati gli importi dei redditi determinati a seguito del trasferimento all'estero ai sensi dell'art. 166 del TUIR. In particolare, nelle **colonne 1 e 2** del presente rigo vanno indicati, rispettivamente, gli importi di colonne 1 e 2 del rigo TR5.

18.9 - CREDITI D'IMPOSTA

Nel rigo RN23 va indicato il credito d'imposta (art bonus) per le erogazioni liberali per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83).

Il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate:

- a favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'art. 9 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (art. 17, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

Il credito è riconosciuto, inoltre, per le erogazioni liberali per il sostegno delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione (art. 5, comma 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175), nonché dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti (art. 183, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

ATTENZIONE Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa va esposto nel quadro RU.

Le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non danno diritto alle detrazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettere h) e i) del TUIR. Le detrazioni spettano, invece, per le erogazioni liberali che non rientrano nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio l'erogazione per l'acquisto di beni culturali.

Il credito d'imposta spetta, nel limite del 15 per cento del reddito imponibile, nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in diminuzione delle imposte sui redditi. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi ed è portata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

In particolare, nel rigo **RN23** va indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione da imputare ai soci, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta.

Nel rigo **RN24** va indicato il credito d'imposta (bonus bonifica ambientale) per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 2021 sono state individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione della misura agevolativa.

ATTENZIONE: Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Il credito d'imposta spetta, nel limite del 20 per cento del reddito imponibile, nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel corso dell'anno oggetto della presente dichiarazione ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In particolare, nel rigo **RN24** va indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione da imputare ai soci, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta.

Nel rigo **RN25** va indicato il credito d'imposta (social bonus) per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (Art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

ATTENZIONE: Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, nonché ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura del 23 febbraio 2022, n. 89 sono state individuate le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Nel rigo **RN26** va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della L. 15 luglio 2022, n. 99).

ATTENZIONE: Il credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali effettuate nell'ambito dell'attività commerciale va esposto nel quadro RU.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

In particolare, nel rigo **RN26** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito residuo relativo al periodo d'imposta precedente;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel secondo periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione al netto dell'importo imputato ai soci;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione al netto dell'importo imputato ai soci;

- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta della presente dichiarazione, corrispondente al 30 o al 60 per cento delle erogazioni liberali effettuate;
- nella **colonna 5**; l'ammontare del credito di colonna 4 da imputare ai soci,
- nella **colonna 6**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione mediante il modello F24 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. In particolare, nella presente colonna va indicato l'importo utilizzato in compensazione relativo alle quote spettanti per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, non superiore alla seguente operazione: col. 1 + 1/3 (col. 2 + col. 3 + col. 4 - col. 5);
- nella **colonna 7**, l'ammontare del credito residuo, da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi; tale importo è pari alla seguente operazione, se positiva:

$$\text{col. 1} + 1/3 (\text{col. 2} + \text{col. 3} + \text{col. 4} - \text{col. 5}) - \text{col. 6}$$

18.10 PROSPETTO DA RILASCIARE AI SOCI O ASSOCIATI

Sulla base dei dati risultanti dalla presente dichiarazione, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

- 1) i dati identificativi del socio o associato;
- 2) il reddito (o la perdita) dichiarato agli effetti dell'imposta personale nei righi da RN1 a RN11; in caso di perdita va precisato se trattasi di perdita utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR. Con riferimento ai redditi fondiari, si precisa quanto segue.
 - Qualora non spetti l'esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF prevista dall'art. 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016, va comunicato:
 - al socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime di impresa, il reddito dominicale imponibile, il reddito dominicale non imponibile e il reddito agrario imponibile, tenendo conto degli importi indicati nel rigo RN4, rispettivamente nelle colonne 1, 1-bis e 1-ter, e di quelli indicati nel quadro RO, sezione II, campi 15 e 16;
 - al socio diverso da persona fisica e al socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime di impresa, il reddito agrario imponibile (tenendo conto dell'importo indicato nel rigo RN4, colonna 1-ter e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 16) e il reddito dominicale imponibile, quest'ultimo determinato tenendo conto dell'importo indicato nel rigo RN4, colonna 1, e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 15.
 - Qualora spetti l'esclusione dalla formazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF prevista dall'art. 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016, al socio va comunicato il reddito dominicale non imponibile e il reddito agrario non imponibile, tenendo conto degli importi indicati nel rigo RN4, rispettivamente nelle colonne 1-quater e 1-quinqües.

Relativamente ai redditi dei fabbricati, inoltre:

- al socio persona fisica che non detiene la partecipazione in regime di impresa va comunicato il reddito dei fabbricati imponibile e il reddito dei fabbricati non imponibile, tenendo conto degli importi indicati nel rigo RN6, rispettivamente nelle colonne 1 e 1-bis e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 14;
- al socio diverso da persona fisica e al socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime di impresa va comunicato il reddito dei fabbricati imponibile, determinato tenendo conto dell'importo indicato nel rigo RN6, colonna 1, e di quello indicato nel quadro RO, sezione II, campo 13;

Per gli immobili detenuti all'estero va comunicata la quota del reddito di partecipazione riferibile ai redditi fondiari degli immobili esteri non locati, per i quali è dovuta l'IVIE, indicata nel quadro RO, sezione II, campo 17, che concorre alla formazione del reddito dei soci diversi da persone fisiche nonché dei soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa.

- 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;
- 4) le quote delle riserve di cui al rigo RN10 costituite prima della trasformazione da società soggetta all'IRES in società di persone, imputabili ai singoli soci;
- 5) qualora la società sia "di comodo" e/o detenga partecipazioni in società di comodo, le quote di reddito minimo di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, risultanti dal rigo RN13, nonché l'ammontare delle perdite non compensate risultante dal rigo RN14; va precisato se trattasi di perdita utilizzabile in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR;
- 6) le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero, indicando separatamente quelle effettivamente pa-

gate da quelle figurative imputabili al singolo socio o associato. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero è necessario indicare: l'anno di percezione del reddito estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascun Stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. Va indicata, altresì, l'imposta del periodo di competenza il cui pagamento avverrà a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo (art. 165, comma 5, del TUIR). Si precisa che le imposte figurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita clausola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata;

- 7) distintamente per ciascun soggetto non residente cui la società partecipa:
 - i dati indicati nei campi 1, 2 e 3 dei righe RS21 e RS22 del quadro RS;
 - la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righe da RM11 a RM12;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul reddito prodotto nell'anno d'imposta oggetto della presente dichiarazione assoggettato a tassazione separata;
 - le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dai soggetti non residenti sul reddito prodotto negli anni di imposta precedenti assoggettato a tassazione separata;
 - le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti che non concorrono alla formazione del reddito (per l'importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 4 dei righe RS21 e/o RS22 del quadro RS);
- 8) i crediti d'imposta spettanti;
- 9) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del TUIR;
- 10) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 15, comma 3, del TUIR, dell'art. 83, commi 1 (solo per le erogazioni effettuate nei confronti delle associazioni di promozione sociale) e 5, del d.lgs. n. 117 del 2017 e dell'art. 1, comma 4, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, nonché le spese sostenute per i canoni di affitto di terreni agricoli, per le quali è riconosciuta una detrazione del 19 per cento in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (decreto-legge n. 91 del 2014, art. 7);
- 11) le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del TUIR per le quali è riconosciuta al socio una detrazione ai fini dell'IRPEF nella misura del 50 per cento (art. 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013) e del 36 per cento (comma 1-septies.1 dell'art. 16, del citato decreto-legge);
- 12) le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione ai fini dell'IRPEF nella misura del 50 per cento;
- 13) le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione dall'imposta lorda;
- 14) le spese sostenute per interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63 del 2013 per le quali è riconosciuta al socio una detrazione dall'imposta lorda;
- 15) la quota di redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN11 del quadro RN, evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del quadro RM. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17 del TUIR, effettuato direttamente dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere separatamente indicati per ciascun socio;
- 16) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società (art. 56 o art. 66 del TUIR);
- 17) la quota di reddito di lavoro autonomo imputabile all'attività di ricerca e di docenza ed imponibile in capo all'associato nella misura prevista dall'art. 44 del d.l. n. 78 del 2010 nonché la quota di reddito per il quale spettano in capo al socio o associato i benefici previsti dall'art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, nei confronti dei lavoratori che rientrano in Italia;
- 18) la quota di reddito relativa alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia delle società di persone che, per effetto dell'art. 17, lett. d), del TUIR, sono assoggettati a tassazione separata;
- 19) la quota dei crediti d'imposta non usufruiti dalla società dichiarante. Tali crediti devono essere esposti dal socio nella propria dichiarazione nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- 20) l'ammontare del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio eccedente quello utilizzato in deduzione dal reddito d'impresa o trasformato in credito IRAP (rigo RN21, col. 1), e l'ammontare del credito ACE (rigo RS44, colonna 14);

- 21) l'ammontare dei proventi e dei costi derivanti dall'attività di noleggio in forma occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 49-bis del d.gs. n. 171 del 2005; di tale importo i soci devono tenerne conto ai fini del calcolo dell'acconto relativo all'imposta sul reddito;
- 22) l'ammontare della detrazione per investimenti in start-up a vocazione sociale e/o in start-up innovative nonché in PMI innovative per i quali è prevista l'agevolazione di cui all'art. 29 del d.l. n. 179 del 2012, e dell'art. 38, commi 7 e 8, del d.l. n. 34 del 2020 (rigo RN17, col. 25);
- 23) l'ammontare della detrazione per investimenti in start-up a vocazione sociale e/o in start-up innovative non più spettante, in caso di decadenza dalla agevolazione;
- 24) le eccedenze di deduzioni residue, distinte per periodo di formazione, per investimenti in start-up innovative, trasferite alla società dichiarante a seguito di operazioni straordinarie (rigo RN19);
- 25) le eccedenze di detrazioni residue, distinte per periodo di formazione, per investimenti in start-up innovative, trasferite alla società dichiarante a seguito di operazioni straordinarie (rigo RN20);
- 26) gli importi dei redditi rateizzabili, a seguito del trasferimento all'estero ai sensi dell'art. 166 del TUIR;
- 27) l'ammontare del reddito esente prodotto nelle ZFU evidenziato nell'apposito prospetto del quadro RS, nonché l'ammontare delle eventuali perdite indicate nelle colonne da 5 a 9 del rigo RS134 e riportate nel rigo RN14;
- 28) l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus), indicato nel rigo RN23;
- 29) con riferimento al credito d'imposta di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015, le imposte assolate dalla società partecipata estera sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione. Al fine di consentire al socio di fruire del credito d'imposta è necessario indicare: l'anno di conseguimento degli utili e/o di realizzo delle plusvalenze, l'ammontare degli utili conseguiti e/o delle plusvalenze realizzate relativi alle partecipazioni nella controllata estera e le relative imposte assolate dalle stesse con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio. Va indicata, altresì, l'imposta del periodo di competenza il cui pagamento avverrà a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo (art. 165, comma 5, del TUIR);
- 30) l'ammontare deducibile delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del di cui all'art. 82, comma 1, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117, indicato nel rigo RN16, colonna 1;
- 31) il totale delle spese per gli interventi relativi al c.d. Bonus verde per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento di cui all'art. 1, commi da 12 a 15, della legge n. 205 del 2017, indicati nel rigo RN17, colonna 9;
- 32) l'ammontare del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (Bonus bonifica ambientale), indicato nel rigo RN24;
- 33) l'ammontare degli utili distribuiti alle società semplici, formatesi con utili prodotti successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del TUIR, ed attribuiti per trasparenza ai soci, (art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019);
- 34) la quota di reddito agevolabile realizzato a Campione d'Italia come determinato nell'apposito prospetto del quadro RS (rigo RS411);
- 35) la quota di reddito agevolabile realizzato nella ZES (RTZ) pari alla somma degli importi indicati nel rigo RS493;
- 36) l'ammontare del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (Art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), indicato nel rigo RN25;
- 37) l'ammontare del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della L. 15 luglio 2022, n. 99), imputato ai soci, indicato in colonna 5 del rigo RN26;
- 38) il totale delle spese per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti per le quali spetta una detrazione d'imposta del 75 per cento di cui al comma 42, dell'art. 1, della legge n. 234 del 2021, indicati nel rigo RN17, campo 37;
- 39) la somma degli importi indicati nella colonna 2 del rigo RS495, il cui recupero resta a carico dei soci (art. 1, comma 174, della legge n. 178 del 2020);

- 40) i dati indicati in caso di adesione alla proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (quota reddito/perdita CPB, soglia CPB, imposta sostitutiva);
- 41) la quota di reddito determinato forfettariamente ai sensi dell'art. 156 del TUIR e la quota di reddito indicato in RJ8, colonna 2, con riferimento ai giorni in cui la nave è stata locata a scafo nudo, per la quale al socio spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 157-bis del TUIR.

19. QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI RAPPRESENTANTI E DATI RELATIVI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI E RITENUTE RIATTRIBUITE

Il presente quadro si compone di 2 sezioni. La prima sezione contiene l'elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti in carica alla data di presentazione della dichiarazione. La seconda sezione va utilizzata per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio nonché l'importo delle ritenute a questi imputate e riattribuite alla società o associazione dichiarante e i maggiori redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nella sezione I va indicato:

- il codice fiscale (**campo 1**);
- i dati anagrafici (**campi da 2 a 6**);
- la qualifica (**campo 7**), indicando:
 "A", se trattasi di socio amministratore;
 "B", se trattasi di amministratore non socio;
- il codice e la data di assunzione della carica (**campi 8 e 9**) qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita, desumendolo dalla tabella riportata nel paragrafo 2.3.

Nella sezione II va indicato, in merito al socio persona fisica, nei **campi da 1 a 6**, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per il socio diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale.

Il **campo 7** va barrato se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.

Nel **campo 8**, va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2023. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Nel **campo 9**, va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.

Nel **campo 10**, va indicato "A", se trattasi di socio amministratore, "B", se trattasi di socio accomandante ed "R", negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.

Il **campo 11** va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti di cui all'art. 26, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, a seguito della rideterminazione del reddito effettuato dalla società.

In questa sezione vanno indicati anche i soggetti precedentemente usciti dalla compagine sociale a cui spetti il credito d'imposta suddetto.

In tal caso, devono essere compilati i campi 1 e 11.

Nel **campo 12**, va indicato l'importo delle ritenute riattribuite dal socio o associato alla società o associazione dichiarante (circ. 56 del 23 dicembre 2009). La somma degli importi indicati nel presente campo va riportata nel quadro RX, rigo RX51, colonna 3.

Il **campo 13** va compilato per indicare il maggior reddito dei fabbricati imponibile da attribuire al socio, nel caso in cui quest'ultimo sia un soggetto diverso da persona fisica o sia una persona fisica che detiene la partecipazione in regime di impresa.

In tali casi, infatti, non è applicabile l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in base al quale l'IMU sostituisce l'Irpef e relative addizionali sui redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Per la compilazione del predetto campo va, pertanto, calcolato il reddito dei fabbricati della società senza applicare le regole di cui al citato art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (a tal fine può essere di ausilio consultare, ove compatibili, le istruzioni per la compilazione del quadro RB del modello REDDITI Enti non commerciali). Se il reddito dei fabbricati così determinato è maggiore del reddito dei fabbricati imponibile di cui al rigo RB13, colonna 9, la relativa differenza (maggior reddito dei fabbricati imponibile) va rapportata alla quota di partecipazione agli utili del socio ed indicato nel campo 13.

Il **campo 14** va compilato per indicare il maggior reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, assoggettati all'IMU, situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale del socio persona fisica (di colonna 1) che non detiene la partecipazione in regime di impresa. In tal caso, infatti, il reddito di tali immobili da attribuire al socio concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento (art. 1, comma 717, della legge n. 147 del 2013). Per la compilazione del presente campo va calcolato il reddito dei fabbricati della società applicando la citata disposizione. Se il reddito dei fabbricati così determinato è maggiore del reddito di cui al rigo RB13, colonna 9, del presente modello, la differenza (maggior reddito dei fabbricati imponibile) va rapportata alla quota di partecipazione agli utili del socio e indicato nel campo 14.

Nel **campo 15** va indicato il maggior reddito dominicale da attribuire al socio nei seguenti casi:

- socio diverso da persona fisica o socio persona fisica che detiene la partecipazione in regime di impresa. In tali casi, infatti, non è applicabile l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in base al quale l'IMU sostituisce l'Irpef e relative addizionali sui redditi fondiari concernenti i beni non locati. Per la compilazione vedi le istruzioni al campo 13 dove il riferimento al rigo RB13, colonna 9, deve intendersi al rigo RA27, colonna 11;
- socio per il quale non si applica l'esclusione parziale dalla formazione della base imponibile del reddito dominicale prevista dal comma 44 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (vedi colonna 10 "IAP" del quadro RA). Per la compilazione va calcolato il reddito della società considerando il reddito dominicale totalmente imponibile con applicazione dell'ulteriore rivalutazione del 30 per cento. Se il reddito così determinato è maggiore del reddito di cui al rigo RA27, colonna 11, la differenza (maggior reddito) va rapportata alla quota di partecipazione agli utili del socio e indicata nel campo 15.

Nel **campo 16** va indicato il maggior reddito agrario da attribuire al socio per il quale non si applica l'esclusione parziale dalla formazione della base imponibile del reddito agrario prevista dal comma 44 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (vedi colonna 10 "IAP" del quadro RA). Per la compilazione va calcolato il reddito della società considerando il reddito agrario totalmente imponibile con applicazione dell'ulteriore rivalutazione del 30 per cento. Se il reddito così determinato è maggiore del reddito di cui al rigo RA27, colonna 12, la differenza (maggior reddito) va rapportata alla quota di partecipazione agli utili del socio e indicata nel campo 16.

Il **campo 17** va compilato per indicare la quota del reddito di partecipazione riferibile ai redditi fondiari degli immobili esteri non locati, per i quali è dovuta l'IVIE, indicati nel quadro RL, rigo RL7, col. 1A, che concorre alla formazione del reddito dei soci diversi da persone fisiche nonché dei soci persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa.

In questa sezione vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli campi 1, 9 ed eventualmente 11.

Qualora i nominativi da indicare siano più di nove, devono essere compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo.

20. QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RD, RE, RF, RG, RH, RJ E PROSPETTI VARI

20.1 GENERALITÀ

Il quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF, RG, RH e RJ:

- Trasformazione da società soggetta all'IRES in società di persone;
- Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno;

- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo;
- Utili distribuiti da imprese estere partecipate;
- Ammortamento dei terreni;
- Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione;
- Valori fiscali delle società agricole;
- Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari;
- Consorzi di imprese;
- Prezzi di trasferimento;
- Deduzione per capitale investito proprio (ACE);
- Canone Rai;
- Crediti;
- Dati di bilancio IAS/IFRS;
- Dati di bilancio;
- Minusvalenze e differenze negative;
- Variazione dei criteri di valutazione;
- Investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
- Zone franche urbane;
- Comunicazioni relative alla rendicontazione “Paese per Paese” (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208);
- Comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 agosto 2016);
- Aiuti di Stato;
- Redditi Campione d’Italia;
- Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero;
- Zone economiche speciali (ZES);
- Dati relativi all’opzione “Patent box”;
- Codice identificativo nazionale;
- Tonnage Tax - Trasparenza.

20.2 QUADRO DI RIFERIMENTO

Nel **rigo RS1**, va indicato il quadro di riferimento.

20.3 TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTA ALL’IRES IN SOCIETÀ DI PERSONE

L’art. 170, comma 4, del TUIR, disciplina il regime delle riserve nel caso di trasformazione da una società soggetta all’IRES in una società non soggetta a tale imposta (trasformazione omogenea regressiva).

Ai sensi del comma 5 dette riserve, in caso di imputazione ai soci, sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all’art. 73 del TUIR.

Il prospetto consente di tenere memoria dell’iscrizione in bilancio delle variazioni di tali riserve. A tal fine va indicato nel **rigo RS2, colonna 1**, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta provenienti dalla società trasformata; nel **rigo RS3, colonna 1**, l’importo delle riserve che in caso di distribuzione costituiscono utile per il socio; nel **rigo RS4, colonna 1**, l’ammontare delle riserve che in caso di distribuzione non costituiscono utile per il socio (art. 47, comma 5, del TUIR).

Nella **colonna 2** dei predetti righe vanno annotati i decrementi delle riserve utilizzate per la copertura della perdita dell’esercizio. Nella **colonna 3** vanno indicati gli altri decrementi quali, ad esempio, la distribuzione ai soci. Nella **colonna 4** va indicato il saldo finale.

20.4 PERDITE D’IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA NON COMPENSATE NELL’ANNO

Il prospetto va compilato per l’indicazione delle perdite fiscali non compensate formatesi prima della trasformazione da società soggetta all’IRES in società di persone. Nel prospetto, inoltre, vanno indicate le perdite fiscali non compensate formatesi in capo alla società incorporata, fusa o scissa (ovvero riferibili alla medesima società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria) prima dell’operazione straordinaria e deducibili dai riquadri denominati “Perdite fiscali” della sezione II (parte I e parte II) del quadro RV.

In particolare, vanno indicate:

- nel **rigo RS5** le perdite fiscali non compensate utilizzabili in misura limitata ai sensi dell’art. 84, comma 1, del TUIR;

- nel **rigo RS6** le perdite fiscali non compensate utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR.

20.5 PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Il prospetto va compilato per il differimento della tassazione delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, esclusivamente nell'anno in cui viene operata la scelta per la rateazione.

A tal fine, nel **rigo RS7**, va indicato l'importo complessivo delle plusvalenze (art. 86, comma 4, del TUIR), in **colonna 1**, e delle sopravvenienze (art. 88, comma 2, del TUIR), in **colonna 2**, oggetto di rateazione.

Nel **rigo RS8**, va indicato l'importo corrispondente alla quota costante prescelta rispettivamente per le plusvalenze, in **colonna 1**, e per le sopravvenienze, in **colonna 2**.

Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione del rigo RG6 del quadro RG e dei righe RF7, e RF34 del quadro RF.

20.6 VERIFICA DELL'OPERATIVITÀ E DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE MINIMO DEI SOGGETTI DI COMODO

Il prospetto deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice per la verifica delle condizioni di operatività (art. 30 della legge n. 724 del 1994).

Esclusione

Nel **rigo RS11**, la casella "**Esclusione**" va compilata dai soggetti non tenuti all'applicazione della disciplina. In particolare, nella suddetta casella va indicato il codice:

- 2** – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- 3** – per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
- 4** – per le società che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri o che sono da essi controllate, anche indirettamente;
- 5** – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- 6** – per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
- 7** – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
- 8** – per le società in stato di fallimento/liquidazione giudiziale, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
- 9** – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
- 10** – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
- 11** – per le società che applicano gli ISA per il periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dall'art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50 per l'accesso al beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) del citato articolo 9-bis. Il presente codice va utilizzato anche dalle società che hanno aderito al concordato preventivo biennale per le quali l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024 riconosce i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Sono state individuate situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina relativa alle società di comodo (comma 4-ter dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994).

Nella casella "**Disapplicazione**" va indicato, in base alla propria situazione, così come rappresentata al punto 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, uno dei codici di seguito elencati:

- 2** – ipotesi di cui alla **lett. b)**, come sostituita dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012: trattasi, in particolare, delle società assoggettate ad una delle procedure indicate nell'art. 101, comma 5, del TUIR ovvero ad una procedura di liquidazione giudiziale;
- 3** – ipotesi di cui alla **lett. c)**: società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario;
- 4** – ipotesi di cui alla **lett. d)**: società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, o ad altre leggi regionali o statali;

- 5 – ipotesi di cui alla **lett. e)**: società che detengono partecipazioni in 1) società considerate non di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
- 6 – ipotesi di cui alla **lett. f)**: società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi;
- 7 – ipotesi di cui alla **lett. f)**, in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto.

Nella predetta casella va indicato il codice **"99"** nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui al punto 1, lettera a), del citato provvedimento; si tratta, in particolare, di società in stato di liquidazione che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi hanno richiesto la cancellazione dal registro delle imprese in base agli artt. 2312 e 2495 del codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.

Per le ipotesi di disapplicazione parziale di cui ai codici **"4"**, **"5"** e **"6"**, il prospetto va compilato non tenendo conto dei relativi valori ai fini della determinazione dei ricavi e del reddito presunti. Tuttavia, qualora non si abbiano altri beni, diversi da quelli di cui ai predetti codici, da indicare nella colonna 1 e/o 4 dei righe da RS12 a RS17, occorre compilare anche la casella **"Casi particolari"**.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2012 sono state individuate ulteriori situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina.

A tal fine, nella casella **"Disapplicazione"** va indicato, in base alla propria situazione, come rappresentata al punto 3 del provvedimento citato, uno dei codici di seguito elencati:

- 8 – ipotesi di cui alla **lett. a)**: trattasi, in particolare, delle società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile e rispettano le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- 9 – ipotesi di cui alla **lett. b)**: le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La casella **"Impegno allo scioglimento"** va barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la presente dichiarazione, l'impegno di richiedere la cancellazione dal registro delle imprese in base agli articoli 2312 e 2495 del Codice civile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva (punto 1, lettera a), del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008). In tal caso non occorre compilare la casella **"Disapplicazione"**.

Il contribuente, qualora ritenga sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994, può ritenere, autonomamente, non applicabili nei suoi riguardi le predette discipline. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 possono ritenere non applicabili tali discipline, anche nel caso in cui non abbiano presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 1, lett. e) del medesimo art. 11 ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta positiva.

In tal caso, va indicato:

- nella casella **"Imposta sul reddito"** uno dei seguenti codici:
 - **1**, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, accoglimento dell'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994;
 - **2**, per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina delle società non operative ovvero, per i soggetti di cui al citato comma 2, mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994;
 - **3**, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

Inoltre, vanno compilate, anche congiuntamente alla compilazione della casella **"Imposta sul reddito"**, le seguenti caselle, indicando:

nella casella **"IRAP"** uno dei seguenti codici:

- **1**, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, accoglimento dell'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in relazione all'IRAP;
- **2**, per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina in esame in relazione all'IRAP ovvero, per i soggetti di

cui al citato comma 2, mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in relazione all'IRAP;

- **3**, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in relazione all'IRAP.
- nella casella **"IVA"** uno dei seguenti codici:
 - **1**, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, accoglimento dell'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in relazione all'IVA;
 - **2**, per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 11, sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina in esame in relazione all'IVA ovvero, per i soggetti di cui al citato comma 2, mancata presentazione dell'istanza di interpello e sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in relazione all'IVA;
 - **3**, per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11, presentazione dell'istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 in relazione all'IVA.

La **casella "Casi particolari"** va compilata:

- nell'ipotesi in cui il dichiarante, nell'esercizio relativo alla presente dichiarazione e nei due precedenti non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS12 a RS17. In tal caso, va indicato il codice "1" e il resto del prospetto non va compilato;
- nell'ipotesi in cui il dichiarante, esclusivamente con riferimento all'esercizio relativo alla presente dichiarazione, non abbia alcuno dei beni indicati nei righi da RS12 a RS17. In tal caso va indicato il codice "2" e la colonna 4 dei predetti righi, unitamente alla colonna 5 del rigo RS18, non vanno compilate.

Nel **rigo RS12, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del TUIR e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS13, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria. Agli impianti fotovoltaici va applicato il coefficiente del 36 per cento previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili, nella considerazione che tali beni producono gli stessi ricavi indipendentemente dalla natura attribuita all'investimento per finalità tributarie. Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la percentuale del 2,38 per cento prevista per tali asset (circolare n. 36/E del 2013).

Nel **rigo RS13A, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RS14, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili classificati nella categoria catastale A/10.

Nel **rigo RS15, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti.

Nel **rigo RS16, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

Nel **rigo RS17, colonna 1**, va indicato il valore degli immobili, situati nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994).

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RS12 a RS17, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistati o ceduti nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 110, comma 1, del TUIR. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS18, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1 dei righi da RS12 a RS17.

Nel **rigo RS18, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra devono essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari.

Qualora nel **rigo RS18** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio e da indicare nella **colonna 4**, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, presenti nel prospetto. Nel **rigo RS18, colonna 5**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 4 dei rigi da RS12 a RS17.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare nel **rigo RS19**:

- in **colonna 1**, l'ammontare dell'agevolazione indicata nel rigo RS45, colonna 11, del primo modulo del quadro RS fino a concorrenza dell'importo di rigo RS18, colonna 5;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito quali, ad esempio:
 - la quota esclusa dalla formazione del reddito degli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione ai sensi dell'art. 59 del TUIR;
 - eventuali redditi esenti anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 87 del TUIR;
 - l'importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR;
 - l'importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione del regime di cassa per le imprese minori (cfr. circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, par. 4.2).
- in **colonna 3**, la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito del presente periodo d'imposta, qualora in precedenti periodi sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR;
- in **colonna 4**, il risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 1} + \text{col. 2} - \text{col. 3}$$

se il risultato è negativo l'importo va preceduto dal segno “-”.

Nel **rigo RS20**, va indicato il reddito minimo, pari al risultato della seguente operazione:

$$\text{RS18, col. 5} - \text{RS19, col. 4}$$

Si procede, quindi, al raffronto tra:

- l'ammontare di cui al rigo RS20 e quello indicato nel rigo **RF66** maggiorato dell'importo di rigo RN10, in caso di soggetto in regime di contabilità ordinaria;
- l'ammontare di cui al rigo RS20 e quello indicato nel **rigo RG34**, maggiorato dell'importo di rigo RN10, in caso di soggetto in regime di contabilità semplificata.

Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, nella colonna 1 del rigo RN1 (o RN2) va riportato l'importo del rigo RS20 (reddito imponibile minimo), e le perdite non compensate (rigo RF60, colonna 1, o rigo RG28, colonna 1) non sono imputabili. Nel caso in cui, invece, il primo termine risulti inferiore al secondo, nel rigo RN1 (o RN2) va riportato l'importo di rigo RF66 o RG34.

20.7 UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell'art. 167, comma 6, del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, (c.d. CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.

Per gli utili distribuiti dal soggetto non residente, con l'abrogazione dell'art. 168 del TUIR, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (7 ottobre 2015), continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. A tali fini, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.

Il prospetto è finalizzato a evidenziare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente dichiarante.

Righi RS21 e RS22

Per ciascuna impresa estera cui il dichiarante partecipi, deve essere compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati.

Nel caso in cui i righi non siano sufficienti, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS.

In particolare, nelle colonne da 1 a 4, va indicato:

- nel **campo 1**, il codice fiscale del soggetto che ha dichiarato il reddito dell'impresa estera nel quadro FC della propria dichiarazione; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto che determina i redditi dell'impresa, società o ente non residente ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 2**, la denominazione dell'impresa estera partecipata.

La **casella 3** deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti;

- nella **colonna 4**, gli utili distribuiti dal soggetto estero ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato che non concorrono a formare il reddito. L'importo indicato in tale colonna, ovvero la somma degli importi indicati nella colonna 4 di ogni rigo del prospetto (in caso di partecipazione a più soggetti esteri), deve essere indicato nel rigo RF48 del quadro RF del presente modello solo in caso di compilazione del quadro RF. Gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante se originano da un reddito precedentemente tassato per trasparenza, fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione ai sensi del comma 8 dell'art. 167 del TUIR (si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n.18 del 27 dicembre 2021). Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte dell'impresa, società o ente residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

20.8 AMMORTAMENTO DEI TERRENI

Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono (art. 36, commi 7 e 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006).

Per immobili strumentali all'impresa che rientrano nella nozione di fabbricato, ai sensi dell'articolo 25 del TUIR, si intendono gli immobili situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano, nonché quelli situati fuori del territorio dello Stato aventi carattere simile; tra questi ci si riferisce agli immobili a destinazione ordinaria, speciale e particolare, secondo la classificazione rilevante per l'attribuzione delle rendite catastali dei fabbricati.

Le disposizioni dei commi 7, 7-bis e 8 dell'art. 36, del decreto-legge n. 223 del 2006, inoltre, si applicano agli impianti e ai macchinari infissi al suolo nel caso in cui questi realizzino una struttura che nel suo complesso costituisca una unità immobiliare iscrivibile nel catasto urbano in quanto rientrante nelle predette categorie catastali.

Per ulteriori chiarimenti si vedano le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006 e n.1 del 19 gennaio 2007.

Il prospetto va compilato al fine di evidenziare il valore del terreno incorporato in quello del fabbricato strumentale che insiste su di esso. A tal fine, nella **colonna 1** del **rigo RS24** va indicato il numero dei fabbricati industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** va indicato il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e, nella **colonna 4**, va indicato il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

Nella **colonna 1** del **rigo RS25** va indicato il numero dei fabbricati non industriali detenuti in forza di contratti di locazione finanziaria da cui è stato scorporato il valore del terreno. In **colonna 2** va indicato il valore complessivo dei terreni relativi ai fabbricati di cui alla colonna 1. Nella **colonna 3** va indicato il numero degli altri fabbricati non industriali da cui è stato scorporato il valore del terreno e, nella **colonna 4**, va indicato il valore complessivo dei terreni su cui i predetti fabbricati insistono.

20.9 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Nel **rigo RS26**, vanno indicate le spese di rappresentanza di cui all'art. 108, comma 2, del TUIR sostenute dalle imprese di nuova costituzione non deducibili dal reddito d'impresa per mancanza di ricavi e che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008,

possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa del periodo d'imposta in cui sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile. Nel rigo, pertanto, qualora nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione non siano stati ancora conseguiti i primi ricavi, vanno indicate le spese indeducibili sostenute nel presente periodo d'imposta sommate alle spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti.

Si precisa che le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazioni di alimenti e bevande, qualificate spese di rappresentanza, vanno ivi indicate per il 75 per cento del loro ammontare.

Qualora, invece, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione siano stati sostenuti i primi ricavi vanno riportate le spese non dedotte sostenute nei periodi d'imposta precedenti (indicate nel rigo RS26 del modello REDDITI SP relativo al precedente periodo d'imposta) al netto di quelle eventualmente deducibili nella presente dichiarazione, da indicare nella colonna 3 del rigo RF43 (da evidenziare anche in colonna 2), ovvero nel rigo RG22, con il codice 8.

20.10 VALORI FISCALI DELLE SOCIETÀ AGRICOLE

Le società di persone che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR (art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 settembre 2007, n. 213, recante modalità applicative per la suddetta opzione, prevede, all'art. 4, che in corso di efficacia della stessa, i valori fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo debbano risultare da apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

I valori fiscali si determinano sulla base delle disposizioni vigenti per i casi in cui manchi l'esercizio dell'opzione per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del TUIR. In caso di perdita di efficacia o revoca dell'opzione, ai fini della determinazione del reddito, gli elementi dell'attivo e del passivo sono valutati in base al presente prospetto.

A tal fine, nei **rigli** da **RS27** a **RS36**, per ogni elemento dell'attivo e del passivo, vanno indicati:

- in **colonna 1**, la corrispondente voce di bilancio;
- in **colonna 2**, il valore fiscale, come risultante alla data d'inizio del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- nelle **colonne 3 e 4**, gli incrementi ed i decrementi del valore fiscale;
- in **colonna 5**, il valore fiscale finale, calcolato aggiungendo all'importo indicato in colonna 2 (valore iniziale) le variazioni di cui alla colonna 3 (incrementi) e sottraendone le variazioni di cui alla colonna 4 (decrementi).

20.11 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI

Nel **rigo RS40** va indicato:

- il **codice 1**, qualora il contribuente, nel periodo d'imposta di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante ai fini tributari;
- il **codice 2**, qualora il contribuente, nel periodo d'imposta di riferimento, non abbia conservato in modalità elettronica alcun documento rilevante ai fini tributari (art. 5, comma 1, del d.m. 17 giugno 2014).

20.12 CONSORZI DI IMPRESE

Il prospetto deve essere compilato dalle imprese consorziate facenti parte di un consorzio con attività esterna e senza finalità lucrative alle quali il consorzio ha trasferito le ritenute d'acconto (ad esempio per le prestazioni di recupero edilizio o di riqualificazione energetica, operate ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 78 del 2010).

Si ricorda che i consorzi, una volta azzerato il proprio eventuale debito IRES, possono trasferire la residua quota di ritenuta ai consorziati, a condizione che la volontà di effettuare il trasferimento risulti da un atto di data certa, quale, ad esempio, il verbale del consiglio di amministrazione, ovvero dallo stesso atto costitutivo del consorzio (si veda, ad esempio, la risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2011 dell'Agenzia delle entrate). L'impresa consorziata che riceve dal consorzio una quota delle ritenute, ai fini dello scomputo dalle proprie imposte, dovrà compilare il presente prospetto nel modo seguente.

Nel **rigo RS41**, in **colonna 1**, indicare il codice fiscale del consorzio che cede le ritenute subite e in **colonna 2** l'ammontare delle ritenute cedute al contribuente. Quest'ultimo importo va riportato, unitamente alle altre eventuali ritenute, nel **rigo RN1, colonna 2**, o **RN2, colonna 2**.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro.

20.13 PREZZI DI TRASFERIMENTO

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, qualificabili come tali ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi, che si trovino, rispetto a società non residenti, in una o più delle condizioni indicate nel comma 7 dell'art. 110 del TUIR.

Nel **rigo RS42** i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

Con riferimento alle stabili organizzazioni esenti di cui all'art. 168-ter del TUIR, le predette caselle non devono essere barrate (si rinvia al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, punto 7.7).

Qualora il contribuente abbia aderito a un regime di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni con imprese associate, deve barrare la **casella "Possesso documentazione"** del presente prospetto.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 novembre 2020, è stato previsto che la comunicazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso della documentazione idonea ai sensi del decreto legislativo n. 471 del 1997, debba essere effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; al predetto provvedimento si rinvia per ogni approfondimento.

Inoltre, nella **colonna 5** e nella **colonna 6** devono essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR.

20.14 DEDUZIONE PER CAPITALE INVESTITO PROPRIO (ACE)

Il prospetto è compilato dai soggetti che fruiscono della deduzione c.d. "ACE" dal reddito d'impresa secondo le disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Le disposizioni di attuazione dell'agevolazione sono state stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017 (di seguito "decreto"), con cui sono state stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è abrogato il citato art. 1, e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (art. 5 del decreto legislativo n. 216 del 2023).

L'agevolazione ACE si applica alle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui all'art. 168-ter del TUIR, ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017 (punto 7.8). In tal caso, per ogni stabile organizzazione in regime di *branch exemption* è compilato un distinto modulo del presente quadro e nella **colonna 14** del rigo RS45 va indicato il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri"), in cui è localizzata la stabile organizzazione. L'ACE determinata nel modulo del presente quadro RS riferito a ciascuna branch esente va utilizzata nel modulo del quadro RF o RG corrispondente alla medesima branch.

Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 sia stata applicata la c.d. "ACE innovativa 2021" (si veda l'art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) e il relativo rendimento nozionale sia stato "trasformato" (in tutto o in parte) in credito d'imposta utilizzabile, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate (con le modalità previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021, n. 238235) dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio, nel **rigo RS44** va indicato:

- in **colonna 8**, il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione, pari all'importo indicato nella colonna 15 del rigo RS44 del modello REDDITI relativo al precedente periodo d'imposta;

- in **colonna 9**, il credito d'imposta ricevuto dal dichiarante e formalmente accettato con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021;
- in **colonna 10**, il credito d'imposta attribuito al dichiarante dalla società partecipata in regime di trasparenza fiscale;
- in **colonna 11**, il credito d'imposta utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della dichiarazione;
- in **colonna 12** il credito d'imposta ceduto con le modalità previste dal punto 5 del citato provvedimento dell'Agenzia del 17 settembre 2021 entro la data di presentazione della dichiarazione;
- in **colonna 13** il credito d'imposta di cui si chiede il rimborso;
- in **colonna 14**, il credito d'imposta trasferito ai soci;
- in **colonna 15**, l'importo del credito d'imposta residuo pari alla seguente somma algebrica: col. 8 + col. 9 + col. 10 – col. 11 – col. 12 – col. 13 – col. 14;
- in **colonna 16**, il credito d'imposta eventualmente riversato con il modello F24 da parte del contribuente qualora abbia compensato/ceduto più di quanto effettivamente disponibile.

Nel **rigo RS45** vanno indicati:

- in **colonna 10**, l'importo del rendimento nozionale riportato dal precedente periodo d'imposta. La presente colonna può essere compilata solo nei moduli per i quali è valorizzata la colonna 14.
- in **colonna 11** l'importo del rendimento nozionale complessivo pari alla somma tra l'importo indicato in colonna 10 e quello indicato nel rigo RV53, colonna 2, di tutti i moduli compilati.
- in **colonna 13**, l'importo del rendimento nozionale residuo da attribuire ai soci, pari alla quota dell'importo di colonna 11, non utilizzata in diminuzione dal reddito d'impresa; in caso di valorizzazione della colonna 14, l'importo del rendimento nozionale residuo di cui alla presente colonna non può essere attribuito ai soci ma va riportato nei periodi d'imposta successivi ad incremento del rendimento nozionale di periodo della stabile organizzazione.

20.15 CANONE RAI

Il prospetto deve essere compilato dalle società o imprese che abbiano detenuto nell'anno 2024 o che detengano per la prima volta nell'anno 2025 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l'importo fissato annualmente per l'abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L. Lt. 21 dicembre 1944, n.458 (art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201).

Il contribuente deve compilare, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in unità locali diverse, un rigo per ogni singolo abbonamento speciale alla radio o alla televisione.

A tal fine, indicare nel rigo **RS47**:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'intestatario dell'abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l'intestatario dell'abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
- nella **colonna 2**, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
- nelle **colonne da 3 a 7**, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l'indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo "Codice Comune", può essere rilevato dall'elenco reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- nella **colonna 8 ("Categoria")**, la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento, desunta dalla seguente tabella generale, avendo cura di indicare la corrispondente lettera:
"A" CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);
"B" CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
"C" CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
"D" CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi

turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);

“E” CATEGORIA E (strutture ricettive - alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc., DPCM 13/09/2002 - di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421;

- nella **colonna 9**, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell'anno 2025.

20.16 CREDITI

Il parametro da assumere, in base all'art. 106, comma 1, del TUIR per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RS48**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS52, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. REDDITI Società di persone ed equiparate relativo al precedente periodo d'imposta).

Nel **rigo RS49**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.

La perdita realizzata va prioritariamente imputata al fondo svalutazione crediti e la determinazione della quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni dell'esercizio, così come la valutazione dell'eventuale eccedenza imponibile rispetto alla soglia globale del 5 per cento, deve essere calcolata sull'ammontare dei crediti al netto della perdita (si veda la circolare n. 26/E del 1° agosto 2013).

Nel **rigo RS50**, va indicata la differenza degli importi dei rigi RS48 e RS49. Se detta differenza è negativa, il rigo non va compilato.

Nel **rigo RS51**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine, l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 del rigo RS51 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nella medesima colonna del rigo RS53.

Nel **rigo RS52**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR.

Si fa presente che l'importo di rigo RS52, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nella medesima colonna del rigo RS53.

Nel **rigo RS53**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti, per i quali è ammessa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

Si precisa che in base all'art. 2, comma 3, del D.M. n. 48 del 1° aprile 2009, per i soggetti IAS, i limiti di cui all'articolo 106, commi 1, del TUIR, non si applicano alle differenze emergenti dalla prima iscrizione dei crediti ivi previsti.

20.17 DATI DI BILANCIO IAS/IFRS

Il prospetto dati di bilancio IAS/IFRS va compilato dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) introdotti dal Regolamento CE del 19 luglio 2002 n. 1606.

I prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico indicati sono strutturati in base al contenuto minimo previsto dallo IAS 1. In particolare, lo Stato patrimoniale prevede la distinzione tra quota corrente e quota non corrente di attività o passività, mentre nel Conto economico la classificazione è per natura o destinazione.

Si precisa che la compilazione del prospetto è indipendente dai criteri utilizzati dalla società nella redazione del proprio bilancio IAS.

20.18 DATI DI BILANCIO

Nel prospetto vanno indicate le voci di bilancio risultanti dallo schema di stato patrimoniale, redatto alla fine dell'esercizio, secondo i criteri indicati nell'articolo 2424 del Codice civile, con l'avvertenza che alcune voci vanno esposte nel prospetto secondo le diverse aggregazioni richieste.

In particolare, in ordine alle modalità di indicazione di tali voci, si precisa quanto segue.

Nel **rigo RS97**, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni di proprietà dell'impresa privi di consistenza fisica la cui utilità si protrae per più esercizi. In questo rigo vanno indicati, ad esempio: i costi di impianto, i costi di sviluppo, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno; i costi relativi a brevetti industriali e per know-how; le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili; licenze d'uso; i costi di avviamento; altre immobilizzazioni immateriali, quali i diritti di usufrutto, diritti di superficie, indennità pagate per perdite di avviamento.

Nel **rigo RS98, colonna 2**, va indicato il valore iscritto in bilancio, al netto delle quote di ammortamento, dei beni materiali la cui utilità si protrae per più esercizi, quali, ad esempio: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, costi relativi ad immobilizzazioni materiali non ancora ultimati. In **colonna 1** va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli pregressi.

Nel **rigo RS99**, va indicato il valore iscritto in bilancio degli investimenti finanziari, quali l'acquisto di titoli o di altri diritti di credito, rappresentativi di quote di proprietà e destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. In questo rigo vanno indicati le partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e in altre imprese; i crediti considerati immobilizzazioni, ossia a termine medio-lungo dovuto al rapporto esistente con il debitore (ad esempio società controllate e collegate) e gli altri titoli, diversi dalle azioni e a carattere di investimento durevole.

Nel **rigo RS100**, va indicato il valore iscritto in bilancio delle rimanenze finali relative a materie prime, sussidiarie, materiali di consumo (costituiti da materiali usati indirettamente nella produzione); prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; lavori in corso su ordinazione; prodotti finiti e merci; acconti per forniture da ricevere.

Nel **rigo RS101**, va indicato l'importo dei crediti iscritti in bilancio nei confronti dei clienti e derivanti dalla cessione di beni e dalla prestazione di servizi che rientrano nell'attività propria dell'azienda.

Nel **rigo RS102**, va indicato l'importo dei crediti che, non rispondendo ad una logica di investimento duraturo, non possono essere considerati come immobilizzazioni finanziarie. Vanno indicati in questo rigo i crediti di natura finanziaria e commerciale verso imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo delle controllanti e crediti verso altri come, ad esempio, i crediti verso il personale dipendente, i crediti verso l'erario, i crediti derivanti dalla vendita di titoli, i crediti per risarcimenti, i crediti per operazioni di pronti contro termine.

Nel **rigo RS103**, va indicato il valore dei titoli che l'azienda ha acquisito con l'obiettivo di investimento temporaneo.

Nel **rigo RS104**, va indicato il valore dei depositi bancari e postali (saldi relativi a conti correnti bancari, depositi bancari e postali, libretti di risparmio nominativi e al portatore), assegni (ammontare degli assegni circolari e di conto corrente, nazionali e esteri, di proprietà dell'azienda e depositati in cassa alla chiusura dell'esercizio), denaro e valori in cassa.

Nel **rigo RS105**, va indicato l'importo dei ratei e dei risconti attivi.

Nel **rigo RS106**, va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale.

Nel **rigo RS107**, va indicato il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio alla fine dell'esercizio. Tale valore è pari al valore nominale delle quote di partecipazione sottoscritte dai soci, maggiorato dell'ammontare delle riserve volontarie e dei versamenti in conto capitale da parte dei soci, diminuito degli anticipi a soci per utili, aumentato degli utili (o diminuito delle perdite) portati a nuovo, aumentato degli utili (o diminuito delle perdite) dell'esercizio. Nel caso in cui tale valore risulti di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno "-".

Nel **rigo RS108**, va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo ai fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili, fondi per imposte e altri fondi relativi a rischi e oneri futuri.

Nel **rigo RS109**, va indicato l'importo iscritto in bilancio relativo al trattamento di fine rapporto, con riferimento al lavoro dipendente.

Nel **rigo RS110**, va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel **rigo RS111**, va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel **rigo RS112**, va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso i fornitori, derivanti dalla acquisizione di beni e servizi. Nell'importo da indicare in tale rigo, sono compresi i debiti verso fornitori nazionali ed esteri, i debiti verso agenti per provvigioni, i debiti per fatture da ricevere.

Nel **rigo RS113**, vanno indicati gli acconti (ad esempio, anticipi e caparre ottenute dai clienti a fronte di future forniture di merci o servizi), i debiti rappresentati da titoli di credito (cambiali passive e titoli similari derivanti da rapporti di natura commerciale), i debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti derivanti sia da rapporti di natura commerciale che finanziaria, debiti tributari, i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, e altri debiti.

Nel **rigo RS114**, va indicato l'importo dei ratei e dei risconti passivi.

Nel **rigo RS115**, va indicata la somma delle passività iscritte nello stato patrimoniale.

Nel **rigo RS116**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel **rigo RS117, colonna 2**, va indicato l'ammontare degli oneri di produzione e vendita. In **colonna 1** va indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente.

20.19 MINUSVALENZE E DIFFERENZE NEGATIVE

Il contribuente è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione (art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209).

Il contribuente, inoltre, è tenuto a comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie relative alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203).

Tali obblighi di comunicazione sono richiesti per consentire l'accertamento della conformità delle operazioni con le disposizioni dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

A tal fine, nel **rigo RS118** va indicato, con riferimento alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- in **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione.

Nel **rigo RS119** va indicato con riferimento alle minusvalenze e alle differenze negative, indicate all'art. 109, comma 3-bis, del TUIR, di ammontare superiore a cinquantamila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri, realizzate nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione:

- in **colonna 1**, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di azioni;
- in **colonna 2**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di azioni, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 3**, il numero degli atti di disposizione relativi alla cessione di altri titoli;
- in **colonna 4**, l'ammontare delle minusvalenze e delle differenze negative derivanti dalla cessione di altri titoli, anche a seguito di più operazioni;
- in **colonna 5**, l'importo dei dividendi percepiti in relazione ai titoli ceduti nei trentasei mesi precedenti il realizzo qualora il metodo ordinariamente adottato in bilancio per la movimentazione e la valutazione del proprio magazzino titoli non preveda la memorizzazione delle date di acquisto dei titoli in portafoglio.

20.20 VARIAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

L'art. 110, comma 6, del TUIR, prevede che, in caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi, il contribuente debba darne comunicazione all'Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

Il prospetto deve essere, pertanto, compilato dalle imprese che intendono comunicare eventuali modifiche riguardanti i criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi.

A tal fine, occorre barrare la casella del **rigo RS120**.

20.21 INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE O PMI INNOVATIVE AMMISSIBILI

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha introdotto alcuni incentivi fiscali per l'investimento in start-up innovative. Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 25 febbraio 2016 e per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del Codice civile (art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83). L'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l'art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012. In particolare, le lett. a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start-up innovative, l'incremento della misura del beneficio al 30 per cento e l'aumento dell'importo dell'investimento massimo detraibile a euro 1.000.000. Il comma 67 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lett. a) e c), è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Gli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative di cui all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, si applicano anche agli investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014 (art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3). L'efficacia della disposizione di cui al comma 9 è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea (art. 4, comma 12-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015). Le modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in PMI innovative sono individuate con il citato d.m. del 7 maggio 2019.

L'investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative.

Ai fini delle presenti istruzioni per start-up innovative si intendono anche le PMI innovative ammissibili.

I commi 7 e 8 dell'art. 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedono una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative, qualora l'investimento sia effettuato direttamente, ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up o in PMI innovative.

Le modalità applicative sono stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2020 (di seguito "decreto").

L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tali detrazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, i rispettivi importi di euro 100.000 per il caso degli investimenti in Start-Up e di euro 300.000 per gli investimenti in PMI (art. 3, commi 1 e 2 del decreto).

La detrazione per gli investimenti in start up innovative di cui all'art. 38, comma 7 del decreto-legge n. 34 del 2020 è alternativa a quella prevista dal citato d.m. del 7 maggio 2019 e non è cumulabile con detto incentivo per la medesima operazione finanziaria.

La detrazione per gli investimenti in PMI innovative di cui all'art. 38, comma 8, del decreto-legge n. 34, spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012. Sull'eventuale importo degli investimenti in PMI eccedente il limite di euro 300.000 è detraibile dall'imposta lorda il 30 per cento di detta eccedenza, fermo restando il limite "de minimis".

Nel prospetto, nei righi da **RS121** a **RS123** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della start-up innovativa nella quale è stato effettuato l'investimento; in caso di investimento indiretto va indicato il codice fiscale dell'organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative e in **colonna 2** va indicato, rispettivamente, il **codice 1** o il **codice 2**. In caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice fiscale, va indicato nella **colonna 1A** il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa (non va compilata la colonna 1);
- in **colonna 3**, il **codice 1**, se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa o il **codice 2**, se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa ammissibile di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 o il **codice 3** se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa di cui all'art. 38, comma 7 del decreto legge n. 34 del 2020 o il **codice 4** se l'investimento è stato effettuato in PMI innovativa di cui all'art. 38, comma 8 del decreto legge n. 34 del 2020 o il **codice 5** nel caso d'investimento in PMI innovativa, per l'eventuale importo dello stesso eccedente il limite di euro 300.000 di cui all'art.38, comma 8, del decreto legge n. 34 del 2020;
- in **colonna 5**, l'ammontare dell'investimento agevolabile;
- in **colonna 6**, l'ammontare della detrazione pari al 30 per cento dell'importo di colonna 5, qualora nella colonna 3 sia indicato il codice 1, 2 o 5, ovvero il 50 per cento dell'importo di colonna 5, qualora nella colonna 3 sia indicato il codice 3 o 4.

In caso di detrazione attribuita al dichiarante per trasparenza questa va riportata nella colonna 6, senza compilare le colonne 2, 3 e 5; inoltre, nella colonna 1 va indicato il codice fiscale del soggetto (ad esempio società di persone) che ha trasferito tale detrazione e va barrata la casella di **colonna 4**.

Nel **rigo RS124** va indicato l'ammontare complessivo della detrazione da attribuire ai soci, pari alla somma degli importi di colonna 6 dei rigi da RS121 a RS123, di tutti i moduli compilati.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nell'apposita casella posta nella prima pagina del quadro RS.

20.22 ZONE FRANCHE URBANE

Il prospetto deve essere compilato dalle piccole e microimprese che intendono fruire ai fini delle imposte sui redditi dell'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 341, lett. a), della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e microimprese localizzate:

- nella Zona franca urbana del comune di L'Aquila, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Il decreto interministeriale del 26 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 2 dell'art. 70 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha determinato le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione dell'agevolazione;
- nelle Zone franche urbane elencate nell'allegato n.1 al decreto interministeriale del 10 aprile 2013 (di seguito "decreto"), emanato ai sensi del comma 4 dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, ai quali l'agevolazione si applica in via sperimentale nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma "Piano Sulcis" (art. 37, comma 4-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012). Le modalità di attuazione sono disciplinate dal decreto;
- nella Zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, così come disposto dall'art. 1, comma 319, della legge n. 147/2013.

Per la zona franca istituita dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. "ZFU Sisma Centro Italia"), l'agevolazione spetta alle imprese e ai professionisti che rispettano i requisiti elencati ai commi 2 e 3 del citato art. 46. La zona franca di cui al comma 1 dell'art. 46 comprende anche i comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; l'agevolazione, in tal caso, spetta alle imprese e ai professionisti che rispettano i requisiti elencati al successivo comma 5, secondo periodo.

Le agevolazioni di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (c.d. "ZFU Sisma Centro Italia bis") che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (art. 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Le agevolazioni di cui all'art. 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021 (c.d. "ZFU Sisma Centro Italia ter"), ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della tabella dei codici attività che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (art. 46, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dall'art. 57, comma 6, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).

Per le ZFU di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 non comprese nell'ex obiettivo Convergenza (trattasi delle ZFU di Cagliari, Campobasso, Iglesias, Massa-Carrara, Matera, Pescara, Quartu Sant'Elena, Sora, Velletri e Ventimiglia), alle quali sono destinate, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse finanziarie previste dall'art. 22-bis, comma 1, del D.L. n. 66 del 2014, l'agevolazione spetta alle micro e piccole imprese e ai professionisti in possesso dei requisiti elencati nell'art. 20-bis del decreto (cfr. Circolare 9 aprile 2018, n. 172230, del Ministero dello Sviluppo Economico). Per l'attuazione delle agevolazioni concesse per le zone franche del Sisma Centro Italia (compresa quella del Sisma Centro Italia bis e ter) e per quelle di cui alla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 non comprese nell'ex obiettivo Convergenza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto.

Con il decreto interministeriale 5 giugno 2017 sono state apportate modifiche e integrazioni al decreto. Le disposizioni del decreto, così come modificate e integrate dal predetto d.m. 5 giugno 2017, si applicano ai bandi per la concessione delle agevolazioni nelle ZFU adottati successivamente al 6 ottobre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'art. 22-bis del D.L. n. 66 del 2014.

Beneficiano dell'agevolazione, nei limiti dell'importo concesso, i soggetti che hanno presentato apposita istanza al Ministero dello Sviluppo Economico. L'importo massimo dell'agevolazione complessivamente spettante a ciascun beneficiario è reso noto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

L'agevolazione è fruita mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento (Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 14 agosto 2013, 6 maggio 2014 e 31 luglio 2019). Per la compensazione con il mod. F24 dell'agevolazione devono essere utilizzati gli appositi codici tributo desunti dalla Tabella codici zone agevolate.

L'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi consiste in una esenzione da imposizione del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività d'impresa nella ZFU e nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias, a decorrere dal periodo d'imposta di accoglimento dell'istanza presentata al Ministero dello Sviluppo Economico e per i successivi tredici periodi d'imposta (per un totale di quattordici periodi d'imposta), nelle misure sotto riportate.

Per le zone franche del Sisma Centro Italia e del Sisma Centro Italia bis e ter l'esenzione è concessa per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 96 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, (24 giugno 2017) e per i sei anni successivi. Per i professionisti l'esenzione è concessa per il 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197). Ai fini della determinazione dell'importo effettivamente fruibile si vedano i chiarimenti forniti dalla circolare 4 agosto 2017, n. 99473, del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'articolo 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto la proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana del Sisma Centro Italia. Alla luce di tale disposizione normativa, le esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono estese anche al periodo d'imposta 2024.

È consentito beneficiare dell'agevolazione ai fini delle imposte sui redditi solo se dall'esercizio dell'attività svolta nella zona agevolata consegue un risultato positivo, determinato secondo le regole dei decreti attuativi. Il soggetto beneficiario può scegliere, nell'ambito di ogni periodo agevolato, se avvalersi o meno dell'esenzione dalle imposte sui redditi. Nel caso in cui non si avvalga di tale esenzione, le risorse prenotate con l'apposita istanza potranno essere impiegate per fruire dell'agevolazione con riferimento all'IRAP e/o ai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente e/o all'IMU (solo per le zone agevolate diverse dalla ZFU del comune di L'Aquila), ovvero impiegate nei periodi d'imposta successivi.

Se, invece, il beneficiario decide di fruire dell'agevolazione, l'esenzione si applica sul reddito di impresa – sempre entro il limite massimo previsto dai decreti attuativi – al lordo delle perdite. In tal caso, la società dichiarante determina, secondo le regole disposte dal decreto di attuazione e nel rispetto dei limiti massimi ivi fissati, il reddito prodotto nella ZFU per poi attribuire lo stesso "per trasparenza" a ciascun socio. Pertanto, l'agevolazione si determina, di fatto, in capo ai singoli soci cui è trasferito, pro quota, il reddito prodotto nella ZFU dalla società beneficiaria; l'esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa alla società si tra-

duce – nel limite del reddito attribuito per trasparenza – in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci, fermo restando che l’agevolazione può essere fruita complessivamente dai soci fino al raggiungimento dell’ammontare concesso alla società beneficiaria.

Nei **righi** da **RS130** a **RS133** va indicato:

- nella **colonna 1**, il codice identificativo della ZFU e del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias dove è stato prodotto il reddito esente, desunto dalla tabella sotto riportata. Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo;
- nella **colonna 2**, il numero progressivo che identifica il periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione, decorrente da quello di accoglimento dell’istanza (ad esempio, se l’istanza è stata accolta nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della presente dichiarazione, in questa colonna deve essere riportato il valore 2);
- nella **colonna 3**, il numero di dipendenti rivelanti ai fini della maggiorazione del limite relativo al reddito esente. Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente all’interno del Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona agevolata, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria. La maggiorazione spetta per i nuovi assunti che svolgono attività di lavoro dipendente solo all’interno della zona agevolata. Ai fini della maggiorazione, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione, al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all’impresa richiedente ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto;
- nella **colonna 4**, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata di cui alla colonna 1. Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli artt. 54, 86 e 101 del TUIR, né le sopravvenienze attive e passive di cui agli artt. 88 e 101 del medesimo testo unico. I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito. Nel caso in cui il soggetto svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU o del territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias ai fini della determinazione del reddito prodotto nella zona agevolata, è previsto l’obbligo di tenere un’apposita contabilità separata. Tale obbligo non sussiste per il periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Ministro dello Sviluppo Economico con il quale è determinato l’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario; per tale periodo di imposta, in assenza di apposita contabilità separata, deve essere predisposto un prospetto di riepilogo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella ZFU. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività nella ZFU o nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias e al di fuori di essa concorrono alla formazione del reddito prodotto nella zona agevolata per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nella ZFU o nel territorio dei comuni della soppressa provincia di Carbonia-Iglesias e l’ammontare di tutti gli altri ricavi e altri proventi;
- nella **colonna 5**, l’ammontare complessivo del reddito prodotto nella zona agevolata, indicato in colonna 4, tenendo conto del limite di 100.000 euro (tale limite va maggiorato a seguito dell’incremento occupazionale realizzato per i nuovi lavoratori dipendenti indicati nella colonna 3) e delle seguenti percentuali di esenzione:
 - a) 100%, per i primi cinque periodi di imposta;
 - b) 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
 - c) 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
 - d) 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Se l’agevolazione determinata sul reddito come sopra calcolato non trova capienza nell’ammontare delle risorse assegnate dal MIMIT (ex MISE), a seguito della presentazione dell’istanza, il reddito da indicare in questa colonna deve essere ridotto in misura corrispondente all’agevolazione fruibile.

Il socio di una società trasparente (art. 5 del TUIR) indica la quota di reddito esente imputata dalla società partecipata e compila le colonne 1 e 5 secondo le relative istruzioni, riportando nella **colonna 6** il codice fiscale di quest’ultima. Per ciascuna società trasparente occorre compilare un distinto rigo del presente prospetto (o distinti rigi nel caso in cui la società partecipata abbia prodotto redditi esenti in più zone agevo-

late). Inoltre, nell'ipotesi in cui il socio abbia prodotto autonomamente un reddito in una o più delle zone agevolate deve compilare distinti righi per indicare il reddito esente prodotto autonomamente e quello ricevuto per trasparenza.

Se i righi da RS130 a RS133 non sono sufficienti per l'indicazione dei dati ivi previsti, occorre compilare più moduli riportando nella casella in alto a destra il relativo numero progressivo.

In tal caso, il rigo RS134 va compilato solo sul primo modulo.

Nel **rigo RS134**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei rigi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RF;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei rigi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RG;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei rigi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, attribuito per trasparenza da soggetti partecipati, ricompreso nel quadro RH;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del reddito esente prodotto nelle zone agevolate, di cui alla colonna 5 dei rigi da RS130 a RS133 di tutti i moduli compilati, ricompreso nel quadro RE;
- nella **colonna 5**, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 del rigo RS134 e il reddito di rigo RF66 (da assumere pari a zero se negativo). Se il soggetto dichiarante è considerato di comodo nella presente colonna va riportata la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 1 del rigo RS134 e il maggior importo tra quello di rigo RF66 e quello di rigo RS20 (tale maggiore importo va ricondotto a zero se negativo). Questa differenza costituisce una perdita da attribuire ai soci per trasparenza da riportare nella colonna 1 del rigo RN14;
- nella **colonna 6**, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 2 del rigo RS134 e il reddito di rigo RG34 (da assumere pari a zero se negativo). Se il soggetto dichiarante è considerato di comodo nella presente colonna va riportata la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 2 del rigo RS134 e il maggior importo tra quello di rigo RG34 e quello di rigo RS20 (tale maggiore importo va ricondotto a zero se negativo). Questa differenza costituisce una perdita da attribuire ai soci per trasparenza da riportare nella colonna 1 del rigo RN14;
- nella **colonna 7**, la perdita che emerge nell'ipotesi in cui la differenza tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 3 del rigo RS134 e l'importo di rigo RH11, colonna 2, risulti positiva. Questa perdita va attribuita ai soci per trasparenza e va indicata nella colonna 1 del rigo RN14;
- nella **colonna 8**, la differenza, se positiva, tra il reddito prodotto nelle zone agevolate di cui alla colonna 4 del rigo RS134 e il reddito di rigo RE21 (da assumere pari a zero se negativo). Questa differenza costituisce una perdita da attribuire ai soci per trasparenza da riportare nella colonna 3 del rigo RN14;
- nella **colonna 9**, l'ammontare delle perdite di cui alle colonne da 5 a 7, utilizzabili in misura piena ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR.

I soci che dichiarano il reddito esente nel quadro RH devono esporre la perdita imputata dalla società dichiarante, evidenziata nelle colonne da 5 a 8 del rigo RS134, in un distinto rigo (rispetto a quello dove è esposto il reddito esente) del medesimo quadro RH.

ATTENZIONE

Le perdite pregresse e l'agevolazione ACE non possono essere utilizzate a riduzione dei redditi esenti prodotti nella zona agevolata. Pertanto, l'ammontare delle perdite pregresse e dell'agevolazione ACE da utilizzare nei quadri di determinazione del reddito d'impresa non può eccedere la differenza, se positiva, tra il reddito d'impresa ivi determinato, secondo le regole ordinarie, e quello esente determinato nel prospetto.

Istruzioni per la compilazione del quadro RN

Il quadro RN deve essere compilato secondo le seguenti indicazioni:

- nel rigo RN1, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna 1 del rigo RS134;
- nel rigo RN2, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna 2 del rigo RS134;
- nel rigo RN3, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna 4 del rigo RS134;
- nel rigo RN8, colonna 1, deve essere indicato un importo non inferiore al reddito esente di cui alla colonna 3 del rigo RS134.

TABELLA CODICI ZONE AGEVOLATE

Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo	Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo	Codice zona	Zona Agevolata	Codice tributo
1	L'Aquila	6845	22	Messina	Z128	43	Manduria	Z140
2	Carbonia Iglesias	Z100	23	Portici (Centro Storico)	Z106	44	Manfredonia	Z141
3	Catania	Z122	24	Portici (Zona Costiera)	Z107	45	Molfetta	Z142
4	Crotone	Z112	25	Reggio Calabria	Z114	46	San Severo	Z143
5	Erice	Z124	26	S. Giuseppe Vesuviano	Z108	47	Santeramo in colle	Z144
6	Gela	Z125	27	Sciacca	Z131	50	Sisma Centro Italia	Z148
7	Lamezia Terme	Z113	28	Termini Imerese	Z132	51	Pescara	Z151
8	Mondragone	Z104	29	Trapani	Z133	52	Matera	Z152
9	Napoli	Z105	30	Vibo Valentia	Z116	53	Velletri	Z153
10	Rossano	Z115	31	Bagheria	Z119	54	Sora	Z154
11	Torre Annunziata	Z109	32	Enna	Z123	55	Ventimiglia	Z155
12	Aci Catena	Z117	33	Palermo (Brancaccio)	Z129	56	Campobasso	Z156
13	Acireale	Z118	34	Palermo (Porto)	Z130	57	Cagliari	Z157
14	Aversa	Z101	35	Vittoria	Z134	58	Iglesias	Z158
15	Barcellona Pozzo di Gotto	Z120	36	Lampedusa - Linosa	Z127	59	Quartu Sant'Elena	Z159
16	Benevento	Z102	37	Andria	Z135	60	Massa-Carrara	Z160
17	Casoria	Z103	38	Lecce	Z138	61	Sisma Centro Italia bis	Z149
18	Castelvetrano	Z121	39	Taranto	Z145	62	Sisma Centro Italia ter (bandi 2021)	Z164
19	Corigliano calabro	Z110	40	Barletta	Z136	63	Sisma Centro Italia ter	Z162
20	Cosenza	Z111	41	Foggia	Z137	64	Sisma Centro Italia ter (bandi 2022)	Z165
21	Giarre	Z126	42	Lucera	Z139	65	Sisma Centro Italia ter (bandi 2023)	Z166

20.23 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RENDICONTAZIONE "PAESE PER PAESE" (ART. 1, COMMI 145 E 146, LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208)

Il presente prospetto è dedicato alle comunicazioni previste dalla disciplina della rendicontazione paese per paese (di seguito "rendicontazione") in base alla Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 che ha introdotto disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. L'articolo 1, commi 145 e 146, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (stabilità 2016) ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del TUIR, deve presentare all'Agenzia delle entrate una rendicontazione paese per paese.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017 sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione.

È tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.

Il presente prospetto va compilato, in riferimento al periodo d'imposta oggetto di rendicontazione, per comunicare all'Agenzia delle entrate di essere tenuta alla presentazione della rendicontazione oltre che dalla società controllante:

- da qualsiasi entità appartenente al gruppo con le suddette caratteristiche, residente nel territorio dello Stato;
- dalla supplente della controllante capogruppo qualora un'entità appartenente al gruppo multinazionale residente nel territorio dello Stato non sia tenuta a presentare la rendicontazione;
- dall'entità designata qualora sussistano più entità appartenenti al gruppo multinazionale residenti nel territorio dell'Unione europea.

Inoltre, il prospetto va compilato da qualsiasi entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, diversa da quelle indicate in precedenza, per comunicare all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza, ai fini fiscali, dell'entità tenuta alla presentazione della rendicontazione.

Il prospetto, infine, va compilato dall'entità appartenente al gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato, nel caso in cui la controllante capogruppo sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione.

Pertanto, nel **rigo RS135** l'entità appartenente al gruppo, barrando l'apposita casella, comunica all'Agenzia delle entrate se è controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo, se si tratta di entità tenuta alla presentazione della rendicontazione e se diversa da queste ultime comunica all'Agenzia delle entrate l'identità e la residenza ai fini fiscali dell'entità tenuta alla rendicontazione.

Nella medesimo rigo RS135 va indicato, barrando l'apposita casella, se la controllante capogruppo del gruppo multinazionale non è obbligata a presentare la rendicontazione nella propria giurisdizione di residenza fiscale o se, nella giurisdizione di residenza fiscale della controllante capogruppo, vige un Accordo internazionale con l'Italia, ma alla data di scadenza del termine di presentazione della rendicontazione non è in vigore uno specifico Accordo qualificante che preveda lo scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese con l'Italia.

Nelle ipotesi in cui l'entità appartenente al gruppo residente nel territorio dello Stato è tenuta alla presentazione della rendicontazione, e pur avendo chiesto alla società controllante capogruppo le informazioni necessarie, non le ottenga, è tenuta a compilare l'apposita casella del rigo RS135. La predetta indicazione certifica che la società controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni necessarie richieste dal dichiarante, il quale è tenuto a presentare la rendicontazione contenente tutte le informazioni ottenute o acquisite di cui dispone.

20.24 COMUNICAZIONE DELL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI DECADENZA (ART. 4, COMMA 1, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 4 AGOSTO 2016)

Il prospetto è utilizzato per comunicare, con riguardo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione dei redditi, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

A tal fine occorre barrare l'apposita casella posta nel presente prospetto.

20.25 AIUTI DI STATO

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA) al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA.

Il citato decreto prevede l'interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA di pertinenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al RNA, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

L'Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" di cui all'articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposito prospetto "Aiuti di Stato" delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" si intendono concessi e sono registrati nei Registri dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione dell'aiuto.

Per gli aiuti "de minimis" e gli aiuti "de minimis" SIEG, l'impossibilità di registrazione dell'aiuto per effetto del superamento dell'importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto *de minimis* determina l'illegittimità della fruizione.

Istruzioni per la compilazione

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") nonché di quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento.

Il prospetto va compilato anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d'imposta di aiuti fiscali nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione. Per i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate, al fine di stabilire il momento da cui decorre l'obbligo di compilazione del presente prospetto occorre aver riguardo alla data di erogazione del contributo. Per i contributi a fondo perduto per i quali il beneficiario ne ha richiesto l'utilizzo sotto forma di credito d'imposta, si ha riguardo alla data di riconoscimento del credito stesso.

ATTENZIONE

Il prospetto va compilato con riferimento agli aiuti specificati nella "Tabella codici aiuti di Stato" già indicati nei relativi quadri (ad esempio, nel quadro RF) del presente modello di dichiarazione, compreso il quadro RU (ad esclusione dei contributi fondo perduto erogati dall'Agenzia nonché dell'aiuto identificato dal codice 42 che vanno dichiarati nel presente prospetto anche se non hanno trovato evidenziazione negli altri quadri della dichiarazione). L'indicazione degli aiuti nel prospetto è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi. Il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione ma non fruiti nel medesimo periodo.

In caso di fruizione dell'aiuto "de minimis" riconosciuto dai commi 1 e 2 dell'art. 188-bis del TUIR per i redditi prodotti in franchi svizzeri a Campione d'Italia, va compilato il presente prospetto riportando il codice 19 nella colonna 1 anche se non è compilato il rigo RS410 (che va, invece, utilizzato per fruire dell'agevolazione prevista dal comma 5 del medesimo art. 188-bis per i redditi prodotti in euro).

Per ciascun aiuto va compilato un distinto rigo (RS401), utilizzando un modulo per ogni rigo compilato. Nell'ipotesi in cui l'aiuto complessivamente spettante si riferisca a progetti d'investimento realizzati in diverse strutture produttive e/o abbia ad oggetto diverse tipologie di costi ammissibili, per ciascuna struttura produttiva e per ciascuna tipologia di costi va compilato un distinto rigo. In tal caso, nei righe successivi al primo, non vanno compilate le colonne 12, 13 e 17.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione del rigo **RS401**.

Nella **colonna 1** va esposto l'aiuto di Stato o l'aiuto *de minimis* spettante nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione, indicando il relativo codice identificativo rilevato dalla tabella "Codici aiuti di Stato". La tabella è unica per tutti i modelli REDDITI ed è, pertanto, comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo aiuto. Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura, quindi, di individuare il codice ad essa riferibile in relazione alla natura dell'aiuto spettante.

ATTENZIONE

*Il codice residuale 999 va utilizzato unicamente nell'ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* non espressamente ricompresi nella "Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI. Deve trattarsi di aiuti di Stato o aiuti *de minimis* fiscali automatici o semi-automatici, esposti nella presente dichiarazione e i cui presupposti si sono realizzati nel periodo d'imposta di riferimento della medesima dichiarazione.*

A titolo esemplificativo, il codice 999 non va utilizzato per:

*– gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* già presenti nella tabella "Codici aiuti di Stato";*

- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili ai fini di imposte diverse da quelle sui redditi (ad esempio, le agevolazioni utilizzabili ai fini IRAP, istituite da leggi statali e regionali, che vanno indicate nel modello IRAP);
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione dei contributi previdenziali;
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis fruibili in diminuzione delle imposte sui redditi subordinati alla presentazione di apposita istanza, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento, ad Amministrazioni diverse dall'Agenzia delle entrate (ad esempio, l'agevolazione ZFU, in quanto, pur rappresentando un aiuto fiscale de minimis, non rientra tra gli aiuti automatici, essendo subordinata a un apposito provvedimento di attribuzione adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
- le agevolazioni espresse nei quadri della presente dichiarazione non qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis, in quanto, pur essendo di natura fiscale e automatica, non presentano profili di selettività ma hanno una portata applicativa generale e, pertanto, non costituiscono aiuti di Stato;
- gli importi residui utilizzati nel periodo d'imposta relativi ad aiuti di Stato e aiuti de minimis i cui presupposti si sono realizzati nei precedenti periodi d'imposta.

Le **colonne** da **3** a **11** vanno compilate solo se nella colonna 1 è indicato il codice 999.

In tal caso, nella **colonna 3** va indicato il quadro del presente modello nel quale è indicato l'aiuto. Nelle colonne da 4 a 11 vanno riportati gli estremi della norma che disciplina il regime di aiuti. Nel caso in cui la misura agevolativa sia disciplinata da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel presente prospetto.

In particolare, nella **colonna 4** occorre indicare una delle seguenti tipologie, riportando uno dei seguenti codici:

1. Decreto-legge
2. Decreto Legislativo
3. Legge
4. Legge Regionale/Provinciale
5. Decreto del Presidente della Repubblica

Nella **colonna 11A**, nel caso in cui in colonna 1 sia indicato il codice 999, va riportato il codice CAR identificativo della misura agevolativa, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura sia stata registrata nel predetto registro dall'Autorità responsabile entro la data di presentazione della dichiarazione. Qualora sia compilata la presente colonna non vanno compilate le colonne da 4 a 11.

Nella **colonna 12** va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica desunto dalla tabella sotto riportata.

TABELLA FORMA GIURIDICA			
COD	DESCRIZIONE	COD	DESCRIZIONE
AF	Altre forme	ID	Istituto di credito di diritto pubblico
AC	Associazione	IR	Istituto religioso
AI	Associazione impresa	MA	Mutua assicurazione
PA	Associazione in partecipazione	PF	Persona fisica
AT	Azienda autonoma statale	PC	Piccola società cooperativa
AM	Azienda municipale	PS	Piccola società cooperativa a responsabilità limitata
AP	Azienda provinciale	AU	Società per azioni con socio unico
AR	Azienda regionale	SR	Società a responsabilità limitata
AZ	Azienda speciale	RR	Società a responsabilità limitata a capitale ridotto
LL	Azienda speciale di cui al d.lgs. 267/2000	SU	Società a responsabilità limitata con unico socio
AL	Azienda speciale di ente locale	RS	Società a responsabilità limitata semplificata
CE	Comunione ereditaria	SA	Società anonima
CO	Consorzio	CN	Società consortile
CC	Consorzio con attività esterna	SL	Società consortile a responsabilità limitata

COD	DESCRIZIONE	COD	DESCRIZIONE
CZ	Consorzio di cui al d.lgs. 267/2000	OS	Società consortile cooperativa a responsabilità limitata
CF	Consorzio fidi	AE	Società consortile in accomandita semplice
CR	Consorzio intercomunale	AN	Società consortile in nome collettivo
CM	Consorzio municipale	SO	Società consortile per azioni
CS	Consorzio senza attività esterna	SC	Società cooperativa
RC	Contratto di rete dotato di soggettività giuridica	CI	Società cooperativa a responsabilità illimitata
OO	Cooperativa sociale	CL	Società cooperativa a responsabilità limitata
EN	Ente	OC	Società cooperativa consortile
ES	Ente di cui alla l.r. 21-12-93, n.88	SG	Società cooperativa europea
ED	Ente diritto pubblico	SS	Società costituita in base a leggi di altro stato
EE	Ente ecclesiastico	SF	Società di fatto
ER	Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto	SM	Società di mutuo soccorso
EI	Ente impresa	SD	Società europea
EM	Ente morale	AA	Società in accomandita per azioni
EC	Ente pubblico commerciale	AS	Società in accomandita semplice
EP	Ente pubblico economico	SN	Società in nome collettivo
EL	Ente sociale	SI	Società irregolare
FO	Fondazione	SZ	Società non prevista dalla legislazione italiana
FI	Fondazione impresa	SP	Società per azioni
GE	Gruppo europeo di interesse economico	SE	Società semplice
IF	Impresa familiare	SV	Società tra professionisti
DI	Impresa individuale	ST	Soggetto estero
IC	Istituto di credito		

Nella **colonna 13** va indicata la dimensione dell'impresa, secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:

- 1, microimpresa
- 2, piccola impresa
- 3, media impresa
- 4, grande impresa
- 5, non classificabile (solo per i soggetti pubblici).

Nella **colonna 14** va indicato il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività.

Nella **colonna 15** va indicato il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario, riportando uno dei seguenti codici:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. GENERALE: | Aiuti di Stato (diversi dagli aiuti SIEG e dagli aiuti nei settori AGRICOLTURA e PESCA) ovvero aiuti de minimis fruiti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831; |
| 3. SIEG: | Aiuti SIEG ovvero aiuti de minimis SIEG fruiti ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 da un beneficiario attivo sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG); |
| 4. AGRICOLTURA: | Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE ovvero aiuti de minimis relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ovvero aiuti de minimis fruiti ai sensi del Reg (UE) 1408/2013 (o successivi); |
| 5. PESCA: | Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del TFUE ovvero aiuti de minimis relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero aiuti de minimis fruiti ai sensi del Reg (UE) 717/2014 (o successivi). |

Nel caso in cui nella colonna 15 sia stato indicato il settore SIEG (codice 3), nella **colonna 16** va indicato il codice relativo alla descrizione del Servizio di Interesse Economico Generale desunto dal seguente elenco:

- 1, Edilizia Sociale
- 2, Servizi di rete settore Energia

- 3, Servizi di telecomunicazioni compresa la banda larga
- 4, Servizi finanziari
- 5, Servizi postali
- 6, Trasporto terrestre passeggeri - Ferroviario
- 7, Trasporto marittimo
- 8, Trasporto Aereo
- 9, Servizi di radiodiffusione radiotelevisiva
- 10, Servizi di rete settore Acqua
- 11, Servizi di rete settore Gas
- 12, Trasporto terrestre passeggeri - Strada
- 13, Servizi sanitari o sociali.

Nella **colonna 17** va indicato l'ammontare complessivo dell'aiuto spettante, consistente nel risparmio d'imposta oppure nel credito d'imposta. Nel caso in cui siano stati compilati più righe con riferimento alla medesima agevolazione, nella presente colonna va riportata la somma degli importi indicati nella colonna 29 di tutti i righe compilati.

Nelle **colonne da 18 a 29** vanno riportati i dati dei singoli progetti. Nel caso in cui non sia prevista alcuna localizzazione di progetto le colonne 20 e 21 non devono essere compilate in quanto le informazioni ivi richieste devono intendersi riferite alla sede dell'impresa. In particolare, vanno indicati:

- nelle **colonne 18 e 19**, la data di inizio e di fine del progetto. Tali colonne non vanno compilate se le date coincidono con quelle di inizio e fine del periodo d'imposta;
- nelle **colonne 20 e 21**, i codici della regione e del comune di localizzazione del progetto;
- nella **colonna 25**, l'obiettivo per la componente di aiuto. A tal fine, va indicato il codice obiettivo rilevato dalla tabella "Codici aiuti di Stato";
- nella **colonna 26**, la tipologia del costo sostenuto che deve essere compatibile con quello previsto per la misura di aiuto, riportando il relativo codice desunto dal seguente elenco:
 1. Materiali - Terreni
 2. Materiali - Immobili
 3. Materiali - Impianti/Macchinari/Attrezzature
 4. Materiali - Progettazione/studi/consulenze
 5. Immateriali - Licenze
 6. Immateriali - Know-How
 7. Immateriali - Conoscenze Tecniche Non Brevettate
 8. Immateriali - Marchi
 9. Immateriali - Diritti Di Brevetto
 10. Costi di personale - Formazione Professionale
 11. Costi di personale - Costo del personale
 12. Materie prime, di consumo e merci
 13. Servizi - Servizi professionali
 14. Oneri diversi di gestione
 15. Ammortamenti - Costo di strumenti e attrezzature
 16. Ammortamenti - Costo dei fabbricati e dei terreni
 17. Ammortamenti - Costi della ricerca contrattuale, delle conoscenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato
 18. Costi generali - Spese generali
 19. Oneri finanziari
 20. Non individuabili secondo le definizioni di cui ai Regolamenti Comunitari
 31. Servizi - Altri servizi.

Qualora la spesa relativa alla misura non sia ricompresa tra quelle individuabili secondo le definizioni di cui ai regolamenti comunitari, né ad esse riconducibile, va inserito il codice 20. Tale codice va utilizzato anche nel caso in cui la misura non sia riconosciuta a fronte di costi specifici.

- nella **colonna 27**, l'ammontare delle spese agevolabili. Tale colonna può non essere compilata qualora nella colonna 26 sia indicato il codice 20 e la misura agevolativa non sia parametrata ad una spesa sostenuta;
- nella **colonna 28**, l'intensità di aiuto espressa in percentuale, se prevista dalla misura agevolativa;
- nella **colonna 29**, l'ammontare dell'aiuto spettante riferito alle spese indicate nella colonna 27.

Nel **rigo RS402**, vanno riportati, in caso di aiuti *de minimis* o di altri aiuti di Stato per i quali rileva ai fini del calcolo dei massimali la nozione di impresa unica, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 2023/2831.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate una "impresa unica".

Nel caso in cui il contribuente non abbia fruito di aiuti per i quali rileva ai fini del calcolo dei massimali l'impresa unica oppure in assenza di impresa unica, come sopra definita, il presente rigo non va compilato e va barrata la **casella "Assenza impresa unica"**.

20.26 REDDITI CAMPIONE D'ITALIA

I redditi di lavoro autonomo delle associazioni professionali o delle società semplici con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in euro nel territorio dello stesso comune e/o in Svizzera concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

La medesima agevolazione si applica, altresì, ai redditi d'impresa prodotti in euro nel comune di Campione d'Italia dalle società di persone iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede operativa o un'unità locale nel comune di Campione d'Italia (art. 188-bis del TUIR).

Per i redditi d'impresa, nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.

I redditi di lavoro autonomo e d'impresa partecipano al calcolo dell'abbattimento minimo di euro 26.000.

L'agevolazione si applica ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente, agli aiuti "de minimis" e agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione dei predetti artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Ai sensi dell'art. 1, commi 573 e 574, della legge n. 160 del 2019, le imposte dovute sui redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'art. 73 del TUIR, iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel comune di Campione d'Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti alla medesima data nel comune di Campione d'Italia, determinate ai sensi dell'art. 188-bis del TUIR, sono ridotte nella misura del 50 per cento per dieci periodi di imposta.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (art. 1, comma 576, della legge n. 160 del 2019).

Determinazione dell'abbattimento per i redditi prodotti in euro (art. 188-bis, comma 5, del TUIR)

Al fine di godere dell'agevolazione, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo RS410 l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri RE, RF, RG e RD, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Nel **rigo RS410, colonna 1, "Codice"**, va indicato uno dei seguenti codici, identificativo della tipologia di redditi agevolabili prodotti in euro:

- '9' redditi di lavoro autonomo di cui al quadro RE
- '10' redditi di impresa in contabilità ordinaria di cui al quadro RF
- '11' redditi di impresa in contabilità semplificata di cui al quadro RG
- '12' redditi di impresa forfetari di cui al quadro RD

Nel rigo RS410, **colonna 2, "Importo"**, va indicato l'ammontare dei redditi agevolabili prodotti in euro.

I redditi indicati in colonna 2 concorrono alla formazione del reddito complessivo ridotto del 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000. L'agevolazione complessiva (pari al maggiore importo tra il 30 per cento della somma dei predetti redditi e 26.000) non può eccedere la somma dei redditi agevolabili. Si precisa che nel caso in cui il 30 per cento della somma dei redditi di colonna 2 sia inferiore o uguale a euro 26.000, l'agevolazione va imputata proporzionalmente alle singole tipologie di redditi agevolabili.

Ad esempio, in presenza di redditi di lavoro autonomo agevolabili pari a euro 20.000 e redditi d'impresa agevolabili pari a euro 30.000, l'agevolazione spettante risulta pari a euro 26.000 (maggiore importo tra il 30 per cento di 50.000 e 26.000), così ripartita:

- redditi di lavoro autonomo euro 10.400 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 20.000 e 50.000);
- redditi d'impresa euro 15.600 (pari a 26.000 moltiplicato il rapporto tra 30.000 e 50.000).

In tale esempio, dunque, i predetti redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo, al netto dell'agevolazione come sopra determinata, nelle seguenti misure:

- redditi di lavoro autonomo euro 9.600 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 20.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 10.400);
- redditi d'impresa euro 14.400 (pari alla differenza tra il reddito agevolabile di 30.000 e l'agevolazione riconosciuta pari a 15.600).

ATTENZIONE

L'importo dell'agevolazione relativa ai redditi di lavoro autonomo (cod. 9), d'impresa in contabilità ordinaria (cod. 10), in contabilità semplificata (cod. 11) o forfetari (cod. 12) viene sottratto direttamente nei corrispondenti quadri (RE, RF, RG o RD), in sede di determinazione dell'importo da indicare, rispettivamente, nei righe RE21, RF63, RG31 o RD14.

Nel caso di società partecipante a società trasparenti (art. 5 del TUIR), qualora questi ultimi soggetti abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui all'art. 188-bis del TUIR nella determinazione del reddito d'impresa, la società partecipante non può fruirne ulteriormente sulla quota dei redditi a questa imputata dai predetti soggetti.

Determinazione della riduzione d'imposta (art. 1, commi 573 e 574 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Al fine di fruire della nuova agevolazione, consistente nella riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50 per cento, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nel rigo **RS411**:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei redditi prodotti in euro, già indicati nei quadri RE, RF, RG, RD realizzati nel comune di Campione d'Italia per cui intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono esposti al lordo dell'agevolazione di cui al comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RE, RF, RG, RD realizzati nel comune di Campione d'Italia per cui intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono esposti al netto dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 188-bis del TUIR;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei redditi prodotti in euro e/o in franchi svizzeri, già indicati nei quadri RF, RG, RH, RL realizzati nel comune di Campione d'Italia dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell'agevolazione. Tali redditi sono indicati al netto dell'agevolazione di cui ai commi 1, 2 e/o 5 dell'art. 188-bis del TUIR, già fruita dal soggetto trasparente. Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 non devono ricomprendere l'importo di cui alla presente colonna.

ATTENZIONE

L'aiuto di Stato determinato dai soci sui redditi indicati nelle colonne 1 e 2 deve essere esposto nel rigo RS401 della presente dichiarazione e non in quella dei soci. In caso di compilazione della colonna 3, l'im-

porto dell'aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere, invece, esposto nel rigo RS401 del modello REDDITI del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito alla società dichiarante.

La somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo RS411, diminuita dell'agevolazione fruita dal dichiarante, ai sensi del comma 5 dell'art. 188-bis del TUIR, sul reddito indicato nel rigo RS410, va riportata nella colonna 4 del presente rigo, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del socio.

20.27 NUMERO DI RIFERIMENTO DEL MECCANISMO TRANSFRONTALIERO

I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato (art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).

L'Agenzia delle entrate al momento della comunicazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell'Unione europea.

Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale d'imposta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero.

20.28 ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

L'art. 1, commi da 173 a 175, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

L'art. 1, comma 174, della legge n. 178 del 2020 prevede che il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
- b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'art. 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata "ZES unica" comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, l'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 173 a 175, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle ZES come definite ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018.

Determinazione della riduzione d'imposta

Al fine di fruire dell'agevolazione, consistente nella riduzione dell'imposta dovuta nella misura del 50 per cento, il contribuente compila la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indica nei righe RS491 e RS492:

- in **colonna 1**, il codice identificativo della ZES nella quale è stata intrapresa la nuova attività, desunto dall'elenco sotto riportato. Per ciascuna zona agevolata va compilato un distinto rigo:
 - 1) ZES Abruzzo
 - 2) ZES Calabria
 - 3) ZES Campania
 - 4) ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata

- 5) ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise
- 6) ZES Sicilia Orientale
- 7) ZES Sicilia Occidentale
- 8) ZES Sardegna

- in **colonna 2**, il numero progressivo che identifica il periodo d'imposta di fruizione dell'agevolazione (numero da 1 a 7);
- in **colonna 3**, l'ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RD, RC realizzati nella ZES per cui si intende usufruire dell'agevolazione.

Nel rigo RS493 va indicato:

- in **colonna 1**, la somma degli importi di colonna 3 dei rigi RS491 e RS492 di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei redditi già indicati nei quadri RF, RG, RL, RH realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell'agevolazione. L'importo di colonna 2 non deve essere ricompreso nell'importo di colonna 1.

ATTENZIONE

L'aiuto di Stato determinato dai soci sui redditi indicati nella colonna 1 deve essere esposto nel rigo RS401 della presente dichiarazione e non in quella dei soci. In caso di compilazione della colonna 2, l'importo dell'aiuto di Stato determinato sul reddito ivi indicato deve essere, invece, esposto nel rigo RS401 del modello REDDITI del soggetto trasparente che ha imputato detto reddito alla società dichiarante.

La somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 va riportata nella **colonna 3** del presente rigo, ai fini della determinazione dell'agevolazione da parte del socio.

In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 174, della legge n. 178 del 2020, che comportano la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione, nel **rigo RS494** va indicato l'ammontare dell'agevolazione fruita negli anni precedenti. A tal fine, occorre indicare:

- in **colonna 1**, il codice identificativo della ZES;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di inizio dell'agevolazione (i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono indicare l'anno di inizio del predetto periodo d'imposta);
- nelle **colonne da 3 a 9**, l'importo dell'agevolazione da recuperare distinto per periodo d'imposta di fruizione.

Nel **rigo RS495, colonna 2**, va indicata la somma degli importi indicati nelle colonne da 3 a 9 del rigo RS494, il cui recupero resta a carico dei soci.

Nel caso in cui siano necessari più rigi da compilare, dovranno essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportando la numerazione progressiva nella casella "Mod. N." posta in alto a destra. Il rigo RS495 deve essere compilato, solo sul Mod. n. 1.

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia socio/beneficiario di una società/Trust trasparente, va dichiarata unicamente la quota dell'agevolazione da recuperare attribuita dal soggetto trasparente compilando il **rigo RS495**, mentre non va compilato il rigo RS494. Tale quota va indicata nella **colonna 1** del rigo RS495 e riportata anche nella colonna 2 del predetto rigo.

Inoltre, nel caso particolare in cui il socio/beneficiario oltre a dover recuperare la quota dell'agevolazione riferita al soggetto trasparente sia tenuto a recuperare anche l'agevolazione fruita individualmente, dovrà essere compilato sia il rigo RS494 che il rigo RS495 secondo le istruzioni sopra fornite.

20.29 DATI RELATIVI ALL'OPZIONE "PATENT BOX"

La presente sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel quadro OP, l'adesione al regime agevolativo cosiddetto "Patent box" di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito "decreto"), come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234.

I contribuenti compilano i rigi da **RS530 a RS532** al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei citati costi. Nei rigi da RS530 a RS532 vanno riportati esclusivamente i dati riferiti ai beni per i quali è esercitata l'opzione con la presente dichiarazione (quadro OP).

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero dei beni per i quali è esercitata l'opzione/comunicazione;
- l'ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo *intra-muros*, relative al proprio personale, in **colonna 2**, agli ammortamenti delle proprie attrezzature, in **colonna 3**, e ad altri costi, in **colonna 4**;
- in **colonna 5**, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo *extra-muros*);
- in **colonna 6**, il codice fiscale del fornitore della ricerca *extra muros*.

Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 del decreto siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma 3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Pertanto, nell'ipotesi descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, oltre ai costi sostenuti nel presente periodo d'imposta anche quelli sostenuti in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d'imposta precedenti e va barrata la casella "Comma 10-bis".

Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione occorre compilare più righe utilizzando moduli aggiuntivi.

20.30 CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

La presente sezione va compilata al fine di indicare il codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207). Nel **rigo RS533**, in corrispondenza di ogni colonna, va riportato il CIN corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive.

20.31 TONNAGE TAX -TRASPARENZA

La presente sezione va compilata dai soggetti che partecipano ad una (o più) società fiscalmente trasparente che ha optato per la determinazione del reddito in maniera forfetaria ai sensi degli artt. 155 e seguenti del TUIR.

A tal fine, nei **righe da RS540 a RS542**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata;
- in **colonna 2**, la quota di reddito determinato ai sensi dell'art. 156 del TUIR, escluso l'ammontare di colonna 3, imputata al soggetto dichiarante;
- in **colonna 3**, la quota di reddito calcolato con riferimento ai giorni in cui le navi sono statelocate a scafo nudo, imputato al soggetto dichiarante, per la quale al socio spetta un credito d'imposta ai sensi dell'art. 157-bis del TUIR.

Nel **rigo RS543**, nelle **colonne 2 e 3**, va indicata, rispettivamente, la somma delle corrispondenti colonne dei righe precedenti, di tutti i moduli compilati. L'importo di colonna 2 va riportato nel rigo RN1, colonna 1-bis. L'importo di colonna 3 va riportato nel rigo RN12.

ATTENZIONE Il reddito indicato nelle colonne 2 e 3 della presente sezione non va indicato nel rigo RF58 o nel rigo RG26 o nel rigo CP6 o nel quadro RH.

21. QUADRO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E/O ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA – MONITORAGGIO – IVE/IVAFE/IMPOSTA CRIPTO-ATTIVITÀ

21.1 GENERALITÀ

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle società semplici residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

L'art. 1, comma 129, lett. c), della legge n. 197 del 2022 ha modificato l'art. 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, includendo le crypto-attività tra le attività suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Tale quadro deve essere, altresì, compilato ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVA-FE), che a decorrere dal 2020 si applicano anche alle società di persone (art. 1, commi 710 e 711, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Il quadro deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell'imposta sul valore delle crypto-attività ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 146 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). A tali fini, sono tenute alla compilazione del presente quadro anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, con esclusione degli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

ATTENZIONE

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della legge n. 186 del 2014). Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVA-FE.

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta, questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Qualora il contribuente sia esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività o patrimoniale nonché del presente quadro per il calcolo dell'IVIE e dell'IVA-FE.

Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

Qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all'effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà in quanto in entrambi i casi sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività e gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente). In particolare, devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.

Inoltre, sono tenute all'obbligo del monitoraggio fiscale anche i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività, siano "titolari effettivi" secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. pp), e dall'art. 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Qualora il contribuente detenga direttamente un investimento all'estero o attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività, è tenuto ad indicarne il valore nel presente quadro, nonché la quota di possesso espressa in percentuale.

In caso di partecipazione in società di capitali che detengono partecipazioni in società residenti in un Paese collaborativo, il contribuente che riveste lo status di "titolare effettivo" come definito dalla normativa antiriciclaggio, deve indicare nel presente quadro il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.

In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria ovvero crypto-attività intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. In tal modo, seguendo un approccio *look through* e superando la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo, si deve dare rilevanza, ai fini del monitoraggio fiscale, al valore

dei beni di tutti i soggetti "controllati" situati in Paesi non collaborativi e di cui il contribuente risulti nella sostanza "titolare effettivo". Tale criterio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

L'obbligo dichiarativo in capo al "titolare effettivo" sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non riguarda, invece, anche l'ipotesi di partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all'estero.

Rilevano, invece, le partecipazioni in società residenti qualora, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrano ad integrare, in capo al contribuente, il requisito di "titolare effettivo" di investimenti esteri o di attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività. In quest'ultimo caso, occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell'effetto demolitativo relativo alla partecipazione indiretta.

Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti, vanno valorizzate direttamente nel presente quadro indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale che le stesse rappresentano in quanto è escluso in tal caso il verificarsi dello status di "titolare effettivo".

Se il contribuente è "titolare effettivo" di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, il contribuente è tenuto a dichiarare il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti.

GLI INVESTIMENTI

Gli **investimenti** sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

A titolo esemplificativo, devono essere indicati gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Le attività patrimoniali detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".

Sono considerati "detenuti all'estero", ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.

LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA OVVERO CRIPTO-ATTIVITÀ

Le attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicate:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione;
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;

- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia operato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel presente quadro anche se immesse in cassette di sicurezza.

Il quadro RW deve essere compilato per assolvere agli obblighi del versamento dell'imposta sul valore delle crypto-attività ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 146 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Tale imposta deve essere versata, in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono crypto-attività, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990. L'imposta si applica sulle crypto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir, nella medesima misura (prevista per l'imposta di bollo) del 2 per mille, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi, col codice tributo 1727 (Risoluzione n. 36/E del 2023). La base imponibile è costituita dal valore delle crypto-attività al termine di ciascun periodo d'imposta rilevato dalla piattaforma dell'*exchange*, dove è avvenuto l'acquisto della stessa. Qualora non sia possibile, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime crypto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle crypto-attività e qualora non siano più possedute al termine del periodo d'imposta si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. Come previsto dal comma 19 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011, l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso, in caso di crypto-attività cointestate. Dalla descritta imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime crypto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero.

MODALITÀ DICHIARATIVE

Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle dovute IVIE e IVAFE e dell'imposta sulle crypto-attività. Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le caselle utili alla liquidazione delle imposte, ponendo particolare attenzione alla barratura della colonna 16.

Con riferimento alle attività finanziarie e agli investimenti all'estero detenuti nel periodo d'imposta, occorre compilare il quadro anche se l'investimento non è più posseduto al termine del periodo d'imposta (ad esempio il caso di un conto corrente all'estero chiuso nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione). Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

Per gli immobili detenuti all'estero la compilazione del quadro RW è obbligatoria solo al momento dell'acquisto ovvero qualora intervengano variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 7 quater, comma 23, del decreto-legge n. 193 del 2016). Ai soli fini della corretta determinazione dell'IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l'indicazione di tutti gli immobili situati all'estero compresi quelli non variati.

VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA

Per l'individuazione del valore degli immobili situati all'estero devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVIE, anche se non dovuta. Pertanto, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe; in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal *de cuius* o dal donante come risulta dalla relativa documentazione. Per gli immobili situati in Paesi

appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione). Per l'individuazione del valore dei prodotti finanziari devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVAFA. Pertanto, il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.

Per quel che riguarda le attività finanziarie, per i titoli negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione. Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto "L.I.F.O." e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'amministrazione finanziaria.

In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici "investimento" e "Stato Estero".

In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l'IVAFA complessiva dovuta.

Per le attività finanziarie si precisa che l'importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.

COMPILAZIONE DEL QUADRO

Nei rigli da **RW1** a **RW5**, indicare:

- nella **colonna 1**, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
 1. proprietà
 2. usufrutto
 3. nuda proprietà
 4. altro (altro diritto reale, beneficiario di TRUST, ecc.)
- la **colonna 2**, deve essere barrata solo se il contribuente è titolare effettivo;
- nella **colonna 3**, il codice di individuazione del bene, rilevato dalla "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria";
- nella **colonna 4**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri", tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare "valute virtuali";
- nella **colonna 5**, la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento situato all'estero;
- nella **colonna 6**, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
 1. valore di mercato;
 2. valore nominale;
 3. valore di rimborso;
 4. costo d'acquisto;
 5. valore catastale;
 6. valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
- nella **colonna 7**, il valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività;
- nella **colonna 8**, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività;
- nella **colonna 9**, l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta se l'attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
- nella **colonna 10**, il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'IVAFA ovvero l'imposta sulle crypto-attività;
- nella **colonna 11**, il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l'IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE);

- nella **colonna 12**, il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o prodotto finanziario, nonché cripto-attività. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata nelle colonne 29, 31 o 33;
- nella **colonna 14**, un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:
 1. compilazione quadro RL;
 2. compilazione quadro RM;
 3. compilazione quadro RT;
 4. compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
 5. nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;
- nella **colonna 15**, la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
- nella **colonna 16**, barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE, della IVAFE ovvero delle cripto-attività;
- nella **colonna 17**, il codice fiscale delle società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso va barrata la colonna 2 e la colonna 15 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);
- nelle **colonne 18 e 19** i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Barrare la **colonna 20** nel caso in cui i cointeressatari siano più di due;
- nella **colonna 21**, barrare la casella nel caso di prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- nella **colonna 29**, l'IVAFAE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
 - I. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l'aliquota dello 0,20 per cento per i prodotti finanziari diversi dai conti correnti e libretti di risparmio ovvero dello 0,40 per cento per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato per i quali è stata barrata la colonna 21;
 - II. in misura fissa pari a 100 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.

Esempio: due conti correnti presso lo stesso intermediario

Conto A	possesso 100%	365 giorni	valore medio 1.000 euro
Conto B	possesso 50%	365 giorni	valore medio 7.000 euro
Totale valore medio = $1.000 + (7.000 \times 0,5) = 4.500$ euro			

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l'imposta non è dovuta. In ogni caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta superiore a 15.000 euro.

Conto A	possesso 50%	365 giorni	valore medio 5.000 euro
Conto B	possesso 100%	365 giorni	valore medio 3.000 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è $((5.000 \times 0,5) + 3.000) = 5.500$ euro, pertanto è dovuta la relativa imposta.

In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è "5.500", mentre nella colonna 29, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato "50" dato da $((100 \times 50\% (365/365))$ e nella colonna 29, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 100 euro dato da $((100 \times 100\% (365/365))$;

- nella **colonna 30**, l'IVAFAE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 29) e il credito d'imposta spettante (colonna 12);

- nella **colonna 31**, l'IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso e applicando l'aliquota dell'1,06 per cento;
- nella **colonna 32**, l'IVIE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 31) e il credito d'imposta spettante (colonna 12);
- nella **colonna 33**, l'imposta sulle crypto-attività (codice 21 da inserire in colonna 3) di cui all'art. 1, comma 146 della legge di bilancio anno 2023, calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. Tale imposta è pari allo 0,20 per cento;
- nella **colonna 34**, l'imposta sulle crypto-attività dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 33) e il credito d'imposta spettante (colonna 12);

Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7 e/o RW8 del primo modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati.

Il **rigo RW6** deve essere compilato dal contribuente per determinare l'IVAFE dovuta ed eventualmente da versare. In particolare, indicare:

- in **colonna 1**, il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 30 dei righi compilati nella presente sezione. L'imposta è dovuta nella misura massima di euro 14.000 (art. 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201);
- in **colonna 2**, (Eccedenza dichiarazione precedente) l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa all'anno precedente;
- in **colonna 3**, (Eccedenza compensata modello F24) l'importo dell'eccedenza di IVAFE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in **colonna 4**, (Acconti versati) l'ammontare degli acconti dell'IVAFE versati con il modello F24.

Per determinare l'IVAFE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$\text{col.1} - \text{col.2} + \text{col.3} - \text{col.4}$$

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 5 (Imposta a debito)** e nel rigo **RX24, colonna 1**. In tal caso l'imposta sul valore dell'IVAFE va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043 con le stesse modalità e scadenze previste per le imposte sui redditi ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (per l'acconto vanno utilizzati i codici tributo 4047 e 4048, cfr. ris. 26/E del 2020). L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera 12 euro. Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 6 (Imposta a credito)** e nel rigo **RX24, colonna 2**.

Il **rigo RW7** deve essere compilato dal contribuente per determinare l'IVIE dovuta ed eventualmente da versare. In particolare, indicare:

- in **colonna 1**, il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 32 se le attività sono soggette all'IVIE dei righi compilati nella presente sezione;
- in **colonna 2**, (Eccedenza dichiarazione precedente) l'eventuale credito dell'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa all'anno precedente;
- in **colonna 3**, (Eccedenza compensata modello F24) l'importo dell'eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in **colonna 4**, (Acconti versati) l'ammontare degli acconti dell'IVIE versati con il modello F24;

Per determinare l'IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$\text{col.1} - \text{col.2} + \text{col.3} - \text{col.4}$$

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 5 (Imposta a debito)** e nel rigo **RX25, colonna 1**. In tal caso l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per le imposte sui redditi, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (per l'acconto vanno utilizzati i codici tributo 4044 e 4045, cfr. ris. 26/E del 2020). L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera 12 euro.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 6 (Imposta a credito)** e nel rigo **RX25, colonna 2**.

Il **rigo RW8** deve essere compilato dal contribuente per determinare l'imposta sulle crypto-attività dovuta ed eventualmente da versare. In particolare, indicare:

- in **colonna 1**, il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 34 dei righi compilati nella presente sezione. Il totale da riportare nella presente colonna non può essere superiore a 14.000 euro;
- in **colonna 2**, (Eccedenza dichiarazione precedente) l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle crypto-attività che risulta dalla dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta;
- in **colonna 3**, (Eccedenza compensata modello F24) l'importo dell'eccedenza di colonna 2 eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in **colonna 4**, (Acconti versati) l'ammontare degli acconti versati con il modello F24.

Per determinare l'imposta a debito o a credito effettuare la seguente operazione:

$$\text{col. 1} - \text{col. 2} + \text{col. 3} - \text{col. 4}$$

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 5** e nel rigo **RX20**, colonna 1. In tal caso, l'imposta sul valore delle crypto-attività va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 1727, con le stesse modalità e scadenze previste per l'imposta sui redditi ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo (per l'acconto vanno utilizzati i codici tributo 1728 e 1729, cfr. ris. 10/E del 2024). L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera 12 euro.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella **colonna 6** e nel rigo **RX20**, colonna 2.

22. QUADRO AC – COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

22.1 GENERALITÀ

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2024, per effettuare i seguenti adempimenti:

- 1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;
- 2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "Mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

22.2 SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

Nel **rigo AC1** devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione.

22.3 SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio al fine di fruire della detrazione d'imposta prevista per le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara.

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo AC2 - Dati catastali del condominio

Colonna 1 (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.

Colonna 2 (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.

Colonna 4 (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".

Colonna 5 (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.

Colonna 6 (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

Colonna 7 (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

Rigo AC3 - Domanda di accatastamento

Colonna 1 (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.

Colonna 2 (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.

Colonna 3 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

22.4 SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Nella presente Sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio.

Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annue, a qualsiasi titolo. Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte, le quali somme e ritenute operate sugli stessi devono essere esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare nel periodo di imposta di riferimento.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

Nei **righe** da **AC4** a **AC8**, devono essere indicati:

- nel **campo 1**, il codice fiscale, o la partita IVA, del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi** da **3** a **7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel **campo 8**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel **campo 9**, deve essere indicato il codice dello Stato estero del fornitore (che va desunto dalla tabella "Elenco dei paesi e territori esteri").

ATTENZIONE la sezione III contenente i dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi, nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, può non essere compilata da parte dell'amministratore (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).

23. QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI NON RESIDENTI (CFC)

23.1 PREMESSA

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone che controllano soggetti non residenti (art. 167 del TUIR).

Si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
- b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona.

Sono, inoltre, considerati soggetti controllati non residenti:

- a) le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti di cui alle lett. a) e b), del comma 2 dell'art. 167 del TUIR;
- b) le stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti che abbiano optato per il regime di cui all'art. 168-ter del TUIR.

La disciplina dell'art. 167 del TUIR si applica se i soggetti controllati non residenti integrano congiuntamente le seguenti condizioni (c.d. CFC):

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento;
- b) oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie elencate alla lett. b) del comma 4 del citato art. 167.

La tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti è pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio. A tal fine, il bilancio d'esercizio dei soggetti controllati non residenti deve essere oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Se tale condizione non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 213637 del 30 aprile 2024.

Si ricorda, inoltre, che in precedenza al fine di tener conto delle modifiche normative intervenute a seguito del recepimento della Direttiva UE 2016/1164 (c.d. "Direttiva ATAD") è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021 (che ha sostituito il Provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016, adottato a seguito della previsione recata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 c.d. "decreto internazionalizzazione"), di seguito "Provvedimento".

Ai fini del calcolo della tassazione effettiva, rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. L'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'art. 12 del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, rileva in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

Le disposizioni dell'art. 167 non si applicano se il contribuente dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 possono interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi del citato art. 11, comma 1, lett. e). I predetti soggetti possono ritenere non applicabile tale disciplina anche nel caso in cui non abbiano presentato l'istanza di interpello probatorio prevista dal comma 1, lett. e), del medesimo art. 11 ovvero, avendola presentata, non abbiano ricevuto risposta positiva. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui all'art. 3 del decreto legislativo

5 agosto 2015, n. 128, l'istanza di interpello può essere presentata indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui al citato comma 4.

Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8 dell'art. 167 del TUIR nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2018.

Per attribuire il valore fiscale ai beni della CFC occorre avere riguardo alle specifiche disposizioni contenute nel predetto D.M. n. 429 del 2001 che, in particolare, all'art. 2, comma 2, stabilisce che i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore a quello da cui si applicano le disposizioni del citato regolamento sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi o ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal TUIR ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.

Le imprese che, per effetto dell'art. 168-ter, comma 1, del TUIR, hanno optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero, devono applicare le disposizioni dell'art. 167 del TUIR per le stabili organizzazioni che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR (si veda il comma 4 del predetto art. 168-ter) e compilare il presente quadro ove non ricorra l'esimente di cui al comma 5 del citato art. 167.

Qualora l'impresa abbia nello Stato estero più siti produttivi e ognuno di essi configuri una stabile organizzazione in applicazione del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, ciascun sito produttivo che integra i presupposti di applicazione dell'art. 167 del TUIR, in assenza delle esimenti ivi previste, e considerato una singola stabile organizzazione. In presenza di più siti produttivi nel medesimo Stato, di cui soltanto alcuni integrano le condizioni applicative dell'art. 167 del TUIR, quelli che non le integrano o che, pure integrandole, dimostrano le esimenti si assumono come un'unica stabile organizzazione. La dimostrazione delle circostanze esimenti di cui al comma 5 dell'art. 167 del TUIR è data separatamente per ciascuna branch a cui si applica la disciplina CFC, anche nell'ipotesi di cui al punto 2.4 in cui si configurano più stabili organizzazioni nel medesimo Stato estero.

23.2 COMPILAZIONE DEL QUADRO

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati o territori con regime fiscale considerato privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata (in caso di opzione per il monitoraggio, due distinti moduli per la medesima CFC).

In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro. Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo, per effetto di particolari vincoli contrattuali, o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001 devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC. Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8.

Il presente quadro si compone di sei sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC;
- la **sezione II-A**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione II-B**, riservata alle perdite d'impresa non compensate dalla CFC;
- la **sezione III**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dal soggetto controllato non residente;
- la **sezione IV**, riservata al prospetto degli interessi passivi non deducibili;
- la **sezione V**, riservata alle attestazioni richieste dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001.

23.3 SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CONTROLLATO NON RESIDENTE

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi del soggetto controllato non residente e i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente sulla CFC, nonché ulteriori informazioni riguardanti il soggetto estero.

Il citato Provvedimento (punto 5.1, lettera j) ammette la possibilità di effettuare, in ciascun esercizio, i calcoli connessi alla tassazione effettiva estera e alla tassazione virtuale interna attribuendo rilevanza fiscale ai valori di bilancio della controllata estera secondo le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429

del 2001. L'opzione alternativa di monitorare i valori fiscali di riferimento durante il periodo di possesso della partecipazione di controllo nella entità estera, con conseguente loro rilevanza anche in caso di tassazione per trasparenza, va effettuata barrando la casella denominata **"Monitoraggio"**, che costituisce manifestazione di volontà, non modificabile (tale scelta può riguardare anche periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione del richiamato provvedimento).

Il "monitoraggio" può decorrere dall'acquisizione del controllo dell'entità estera, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno integrate le altre condizioni per l'applicazione del regime CFC, oppure anche in periodi d'imposta successivi.

Nei periodi in cui la tassazione di cui all'art. 167, comma 6, del TUIR, non trova applicazione, il "monitoraggio" dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite (anche virtuali) della CFC deve comunque continuare qualora il contribuente intenda utilizzare le eventuali perdite residue (virtuali), nonché le eventuali eccedenze di interessi e/o di ROL e i valori fiscali aggiornati degli elementi patrimoniali della CFC in sede di (eventuale e successiva) predetta tassazione (si veda la Circolare dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2022, n. 29 e il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 30 aprile 2024).

Conseguentemente, il reddito o la perdita che emergono dall'applicazione dell'art. 167, comma 7, del TUIR, vanno indicati nel presente quadro FC relativo alla singola CFC compilando:

- la sezione I;
- i righi da FC35 a FC38 della sezione II-A;
- la sezione II-B, in caso di perdite residue;
- la sezione IV, in caso di interessi passivi.

Il reddito o la perdita virtuale che emergono applicando le modalità semplificate di cui al citato Provvedimento, vanno indicati in un altro modulo del presente quadro FC relativo alla medesima CFC compilando (anche nei periodi in cui trova applicazione la tassazione di cui all'art. 167, comma 6, del TUIR):

- la casella "Mod. CFC" della sezione I, dove va riportato il numero del modulo nel quale è dichiarato per tale CFC il reddito/perdita calcolato applicando il comma 7 del citato art. 167;
- i righi da FC35 a FC38 della sezione II-A;
- il rigo FC41 della sezione II-B, in caso di perdite residue;
- la sezione IV, in caso di interessi passivi.

La casella denominata **"Art. 168-ter, comma 4"** deve essere barrata per le stabili organizzazioni all'estero che soddisfano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 167 del TUIR qualora non ricorra l'esimente di cui al comma 5, del citato art. 167 (nei casi in cui l'impresa residente nel territorio dello Stato abbia optato per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all'estero).

Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell'art. 167 del TUIR sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il soggetto residente deve segnalare nel presente quadro FC la detenzione di partecipazioni in soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3 al ricorrere delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b) dell'art. 167. A tal fine, deve essere compilata la casella denominata **"Art. 167, comma 11"**, indicando uno dei seguenti codici:

- "1"** – per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di sussistenza delle condizioni idonee a giustificare il loro mancato assoggettamento alla disciplina CFC ovvero, per i soggetti di cui al citato comma 2, mancata presentazione dell'istanza di interpello probatorio e sussistenza delle condizioni di cui all'art. 167, comma 5 del TUIR;
- "2"** – per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000, in caso di presentazione dell'istanza di interpello probatorio, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni di cui all'art. 167, comma 5 del TUIR.

In tal caso, il contribuente deve compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC 2 (o FC 3) per indicare l'utile o la perdita dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede in quanto il reddito non va assoggettato a tassazione separata. Si ricorda che l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lett. a) e b) del medesimo comma 4.

La casella denominata **"OICR"** deve essere barrata per gli organismi di investimento collettivo del risparmio non istituiti in Italia, fiscalmente non residenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del TUIR, che rientrano nell'ambito applicativo della disciplina CFC; in tal caso, i proventi conseguiti dall'OICR oggetto di imputazione ai fini della tassazione per trasparenza con aliquota del 26 per cento vanno riportati nel rigo FC37 e non vanno compilati i precedenti rigi della sezione II-A del presente quadro.

Per effetto del comma 4-ter dell'art. 167 del TUIR, in alternativa a quanto previsto dalla lettera a) del comma 4 del medesimo articolo, i soggetti controllanti, con riferimento ai soggetti controllati non residenti, possono

corrispondere, nel rispetto degli art. 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.

Le predette disposizioni si applicano a condizione che i bilanci di esercizio siano oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Se la condizione di cui al periodo precedente non è verificata o la tassazione effettiva è inferiore al 15 per cento, i soggetti controllanti devono verificare che i soggetti controllati non residenti siano assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Ai sensi del comma 4-bis inserito nell'art. 167 del TUIR dal medesimo art. 3 del d.lgs. n. 209 del 2023, ai fini del calcolo di cui al comma 4, lettera a), di detto art. 167 del TUIR rileva anche l'imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente. L'imposta minima nazionale equivalente dovuta nel Paese di localizzazione del soggetto controllato non residente, individuato ai sensi dell'art. 12 del decreto di recepimento della predetta direttiva, rileva in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente.

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per l'imposta sostitutiva ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile e va esercitata indicando il **codice 1** nella casella denominata "**Art. 167, comma 4-ter**"; il codice 1 va indicato nella stessa casella anche nei moduli di tutti i periodi d'imposta di efficacia dell'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, indicando il **codice 2** nella predetta casella.

L'opzione è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 167 del TUIR; pertanto, in caso di più soggetti controllati, la casella va barrata su tutti i moduli. In tal caso, per tutti i soggetti controllati, il contribuente deve compilare, oltre alla sezione I, il solo rigo FC2 (o FC3) per indicare l'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi (tale utile va riportato nella sezione III e non va assoggettato a tassazione separata).

Nel **rigo FC1**, con riferimento al menzionato soggetto controllato non residente devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall'Autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale del soggetto controllato non residente (via, piazza, numero, città) o della stabile organizzazione del soggetto residente nell'ipotesi di cui all'art. 168-ter, comma 4, del TUIR qualora non ricorra l'esimente di cui al comma 5, dell'art. 167 del TUIR;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nel **campo 6**, nel caso in cui il soggetto controllato non residente operi attraverso una stabile organizzazione per la quale ricorrano le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 167 del TUIR, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione e nel campo 4 l'indirizzo completo del soggetto controllato non residente;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (vedere la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri").

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" – se il dichiarante dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "2" – se il dichiarante dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "3" – se il dichiarante esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC;
- "4" – se il dichiarante detiene oltre il 50% della partecipazione agli utili della CFC, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o tramite società fiduciaria o interposta persona (questo codice va utilizzato quando non è possibile utilizzare uno dei precedenti).

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

"1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);

"2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;

"3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;

"4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia, la quale possiede partecipazioni nella CFC;

"5" – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;

"7" – nei casi di controllo indiretto diversi da quelli sopra elencati.

Il **campo 10** deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

Nel **campo 11**, nell'ipotesi di opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, deve essere indicato il numero progressivo che individua la stabile organizzazione; il numero progressivo attribuito deve essere mantenuto anche nelle dichiarazioni successive.

In caso di cessazione dell'efficacia dell'opzione di cui all'art. 168-ter del TUIR, che comporta la cessazione del regime di cui all'art. 167 del TUIR (si veda il punto 8.7 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017) nel **campo 12** va indicato il codice fiscale del soggetto avente causa nelle ipotesi di trasferimento della stabile organizzazione.

23.4 SEZIONE II A - DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELLA CFC

Il reddito del soggetto controllato non residente è determinato, a seconda delle sue caratteristiche, in base alle disposizioni valesvoli ai fini dell'IRES, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994, all'art. 9 bis del decreto- legge n. 50 del 2017 e all'art. 86, comma 4, del TUIR.

È, altresì, esclusa l'applicazione di regimi fiscali opzionali o agevolativi. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi dello stesso soggetto, ai sensi dell'art. 84 del TUIR.

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

23.5 VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali della CFC, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente per i necessari controlli.

Nel caso in cui il "monitoraggio" non venga attivato, occorre far riferimento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429 del 2001 assumendo quali valori di partenza fiscali quelli emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina di cui all'art. 167 del TUIR e senza tener conto di eventuali perdite o altre eccedenze relative ad esercizi precedenti. Ai sensi del citato comma 2 dell'art. 2 il riconoscimento dei valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine, deve essere barrata la prima o la seconda casella della **Sezione V** del presente quadro, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).

In ogni caso il soggetto residente deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione - da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza del soggetto estero, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di soggetto estero CFC non obbligato alla tenuta di una contabilità di esercizio), oppure risultante dall'apposito rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei rigi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella presente Sezione, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti rigi del quadro RF del Modello REDDITI SC, ad eccezione dei rigi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 167 del TUIR.

Pertanto, nei seguenti rigi deve essere indicato:

- nel **rigo FC20**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l'altro, dalle variazioni in aumento di cui al rigo RF31 del quadro RF del modello REDDITI SC.
- nel **rigo FC31**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate desumibili, tra l'altro, dalle variazioni in diminuzione di cui al rigo RF55 del quadro RF del modello REDDITI SC;
- nel **rigo FC33**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC33 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC34**, va riportato nel **rigo FC35**.

Nel caso in cui nel rigo FC33 risulti una perdita essa va riportata nel **rigo FC38** senza essere preceduta dal segno meno;

- nel **rigo FC36** va indicato:
 - in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
 - in **colonna 2**, l'ammontare delle perdite di periodi di imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito di cui al rigo FC35 in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);
 - in **colonna 3**, la somma delle perdite di cui alle colonne 1 e 2;
- nel **rigo FC37**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC35 e quello di cui al rigo FC36 colonna 3;
- nel **rigo FC39**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio. Nel presente rigo va indicato anche l'eventuale credito d'imposta c.d. indiretto (art. 3 del decreto legislativo n. 147 del 2015) riconosciuto alla CFC (cfr. risoluzione n. 108/E del 24 novembre 2016).

23.6 SEZIONE II B - PERDITE NON COMPENSATE

Nel **rigo FC40, colonna 2**, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo d'imposta da indicare in colonna 1;
 Nel **rigo FC41, colonna 2**, vanno indicate le perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, compresa la perdita relativa al presente periodo d'imposta da indicare in colonna 1.

In caso di opzione per il monitoraggio, le perdite memorizzate nella presente sezione nei periodi d'imposta in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 4 del citato art. 167 del TUIR, determinate secondo le disposizioni di cui al comma 7 del citato art. 167, sono utilizzate a scomputo dei redditi dei periodi d'imposta successivi e, per la parte non utilizzata, a scomputo dei redditi da imputare per trasparenza ai sensi del citato art. 167, realizzati nei periodi d'imposta in cui ricorrono entrambe le condizioni previste dal comma 4.

Le perdite virtuali memorizzate nella presente sezione, determinate applicando le modalità semplificate di cui al Provvedimento, sono utilizzate a scomputo dei redditi virtuali dei periodi d'imposta successivi ai fini della verifica della condizione di cui alla lett. a) del predetto comma 4.

23.7 SEZIONE III - IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE IMPOSTE AI SOGGETTI PARTECIPANTI RESIDENTI

I redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II-A del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.

Si riportano di seguito alcuni esempi:

- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60 per cento nella CFC: indicare 60 per cento;
- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90 per cento in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70 per cento in una CFC: indicare 63 per cento;
- soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60 per cento e 70 per cento), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60 per cento ciascuna, in una CFC: indicare 78 per cento;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al rigo FC37. In caso di opzione per l'imposta sostitutiva di cui al comma 4-ter dell'art. 167 del TUIR, va riportato l'utile indicato nel rigo FC2 sempre applicando il coefficiente di cui a colonna 2;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC39.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dal soggetto estero nel quadro RM del modello REDDITI SC o del modello REDDITI SP o del modello REDDITI ENC o del modello REDDITI PF.

23.8 SEZIONE IV - PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti a cui si applica, ai fini del calcolo dell'ammontare deducibile degli interessi passivi, l'art. 96 del TUIR.

Per quanto concerne le istruzioni generali ai fini della compilazione dei rigi, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti rigi del quadro RF del modello REDDITI SC.

A tal fine nel **rigo FC71** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo corrispondente agli interessi passivi di periodo e agli oneri finanziari assimilati;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati di competenza del presente periodo d'imposta;
- in **colonna 4**, l'importo degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati riportati dai precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 5**, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4, corrispondente all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili. L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui alle colonne 3 e 4, può essere dedotto nel presente periodo indicando l'ammontare nel rigo FC31, utilizzando il codice 13;
- in **colonna 6**, l'eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4.

Nel **rigo FC72**, vanno indicati, nelle colonne **da 1 a 5** gli importi corrispondenti alle eccedenze di ROL riportati dai precedenti periodi d'imposta; in **colonna 6**, va indicato l'importo corrispondente al ROL del presente periodo d'imposta. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 6.

In **colonna 7**, va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del ROL sia pregresso (colonne da 1 a 5), che di periodo (colonna 6). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 6 del rigo FC71, va riportato il minore tra l'importo indicato nella predetta colonna 6 e la somma dell'importo delle colonne da 1 a 5 e del 30 per cento di colonna 6 del presente rigo, che, per il presente periodo d'imposta, costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L'importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell'importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto nel periodo indicando l'ammontare nel rigo FC31, con il codice 13.

Nel **rigo FC73, colonna 1**, va indicato l'ammontare relativo al ROL di periodo eccedente l'importo utilizzato, pari alla differenza, se positiva, tra il 30 per cento dell'importo indicato in colonna 6 del rigo FC72 e l'importo di colonna 7 del medesimo rigo. Si precisa che il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l'impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d'imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.

Nelle **colonne da 2 a 5** va indicato il ROL dei periodi d'imposta precedenti eccedente la quota utilizzata nella presente dichiarazione. In particolare, va indicato:

- in **colonna 2**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: $FC72, \text{col. } 2 - \text{il maggiore tra } (FC72, \text{col. } 7 - 0,3 * FC72, \text{col. } 6 - FC72, \text{col. } 1) \text{ e } 0$;
- in **colonna 3**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: $FC72, \text{col. } 3 - \text{il maggiore tra } (FC72, \text{col. } 7 - 0,3 * FC72, \text{col. } 6 - FC72, \text{col. } 1 - FC72, \text{col. } 2) \text{ e } 0$;
- in **colonna 4**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: $FC72, \text{col. } 4 - \text{il maggiore tra } (FC72, \text{col. } 7 - 0,3 * FC72, \text{col. } 6 - FC72, \text{col. } 1 - FC72, \text{col. } 2 - FC72, \text{col. } 3) \text{ e } 0$;
- in **colonna 5**, l'importo risultante dalla seguente differenza, se positiva: $FC72, \text{col. } 5 - \text{il maggiore tra } (FC72, \text{col. } 7 - 0,3 * FC72, \text{col. } 6 - FC72, \text{col. } 1 - FC72, \text{col. } 2 - FC72, \text{col. } 3 - FC72, \text{col. } 4) \text{ e } 0$.

Nel **rigo FC74, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 6 del rigo FC71 e in colonna 7 del rigo FC72. L'ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella colonna 1 del presente rigo, e l'importo indicato in colonna 2 del rigo FC71. Il suddetto importo va riportato nel rigo FC6 (variazione in aumento).

Nel **rigo FC74, colonna 2**, va indicato l'importo delle eccedenze di interessi attivi corrispondente alla differenza, se negativa, tra la somma delle colonne 1 e 2 e la somma delle colonne 3 e 4 del rigo FC71 (non preceduto dal segno "meno").

Nel **rigo FC75** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo del ROL di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 13 del d.lgs. n. 142 del 2018;
- in **colonna 2**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, relativi a prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016;
- in **colonna 3**, l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, di cui alla colonna 2, per i quali si intende utilizzare prioritariamente l'ammontare di colonna 1. Tale importo corrisponde all'ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili e non può essere riportato nel rigo FC71;
- in **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 1 e quello di colonna 3 da riportare nel periodo d'imposta successivo.

23.9 SEZIONE V - ATTESTAZIONI SULLA CONFORMITÀ O CONGRUITÀ DEI VALORI DI BILANCIO

La presente sezione va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento al soggetto controllato non residente indicato nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori "di partenza") risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (**casella 1**) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (**casella 2**).

24. QUADRO TR – IMPOSIZIONE IN USCITA E VALORI FISCALI IN INGRESSO

24.1 PROSPETTO PER LA RATEIZZAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA (ART. 166 DEL TUIR)

Il trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, costituisce realizzo, al valore di mercato dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 166 del TUIR). In alternativa al versamento dell'imposta dovuta sul reddito nei termini ordinari, le società possono optare per:

- il versamento rateale dell'imposta dovuta in cinque rate annuali nel rispetto delle condizioni di cui al comma 9 dell'art. 166 del TUIR.

I pagamenti dovuti sono versati unitamente agli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L'art. 166 del TUIR è stato modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142. Ai fini del predetto articolo restano fermi i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ove compatibili, emanati in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 luglio 2014.

Le disposizioni dell'art. 166 del TUIR si applicano qualora i soggetti abbiano:

- trasferito all'estero la propria residenza fiscale;
- trasferito attivi ad una loro stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 168-ter del TUIR;

c) la residenza nel territorio dello Stato e siano stati oggetto di incorporazione da parte di una società fiscalmente non residente oppure abbiano effettuato una scissione a favore di una o più beneficiarie non residenti oppure abbiano effettuato il conferimento di una stabile organizzazione o di un ramo di essa situati all'estero a favore di un soggetto fiscalmente residente all'estero.

In tali ipotesi sono imponibili i redditi di cui al comma 3 dell'art. 166 del TUIR, diminuiti delle perdite di cui al comma 6.

Sono altresì assoggettate alle imposte sui redditi e indicate con il codice 66 nel rigo RF31 le riserve in sospensione d'imposta, incluse quelle tassabili solo in caso di distribuzione, che risultano iscritte in bilancio al termine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza o prima del perfezionamento dell'operazione se, e nella misura in cui, non sono ricostituite nel patrimonio contabile di una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

La casella "**Stabile organizzazione**" va barrata nel caso in cui a seguito del verificarsi di una delle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 166 del TUIR rimanga nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

Il monitoraggio previsto dal comma 9 dell'art. 1 del d.m. 2 agosto 2013 (attualmente sostituito dal d.m. 2 luglio 2014) va effettuato compilando nel modello REDDITI SC il quadro TR, limitatamente ai periodi d'imposta successivi a quello di esercizio dell'opzione per la sospensione dell'imposta (opzione esercitabile fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018).

Nel **rigo TR1** va indicato:

- in **colonna 1**, l'ammontare dei redditi, al lordo delle perdite, indicati nel quadro RF, rigo RF31, con il codice 39, o nel quadro RG, nel rigo RG10, con il codice 11, e/o nel rigo RJ9, colonna 1;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei redditi la cui tassazione può essere rateizzata dai soci.

In caso di partecipazione a una o più società di persone, trasferite all'estero, nelle colonne 1 e 2 dei **righi da TR2 a TR4** vanno indicati gli importi dei redditi (vedi istruzioni al rigo TR1) attribuiti per trasparenza dalle società partecipate e in **colonna 3** il relativo codice fiscale. Qualora il contribuente partecipi a più società debba compilare un distinto rigo per ogni società partecipata trasferita all'estero.

Nel **rigo TR5** va indicata:

- in **colonna 1**, la somma degli importi indicati nella colonna 1 dei rigi da TR1 a TR4, di tutti i moduli compilati. Tale importo deve essere riportato nella colonna 1 del rigo RN22;
- in **colonna 2**, la somma degli importi di cui a colonna 2 dei rigi da TR1 a TR4, di tutti i moduli compilati. Tale importo deve essere riportato nella colonna 2 del rigo RN22.

Gli importi da evidenziare nelle colonne 1 e 2 del rigo TR5 non possono essere superiori all'importo del reddito d'impresa determinato nel quadro RF (rigo RF66) o nel quadro RG (rigo RG34) o nel quadro RJ (rigo RJ15, colonna 2), qualora non sia stato compilato anche il quadro RF. Nel caso in cui il soggetto dichiarante sia una società semplice gli importi di colonne 1 e 2 non possono eccedere quello di rigo RH11, colonna 2.

24.2 PROSPETTO PER IL MONITORAGGIO DEI VALORI FISCALI IN INGRESSO (ART. 166-BIS DEL TUIR)

L'art. 166-bis del TUIR disciplina il riconoscimento fiscale dei valori in ingresso per i soggetti che si trasferiscono nel territorio italiano. In particolare, il presente prospetto va compilato nelle seguenti ipotesi:

- a) un soggetto che esercita un'impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale;
- b) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;
- c) un soggetto fiscalmente residente all'estero trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale;
- d) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 168-ter del TUIR trasferisce alla sede centrale attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione;
- e) un soggetto fiscalmente residente all'estero che esercita un'impresa commerciale è oggetto di incorporazione da parte di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato, effettua una scissione a favore di uno o più beneficiari residenti nel territorio dello Stato oppure effettua il conferimento di una stabile organizzazione situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato.

Nel **rigo TR11**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice di identificazione fiscale del soggetto fiscalmente residente all'estero o della stabile organizzazione situata all'estero, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di localizzazione ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa;

- in **colonna 2**, la denominazione del soggetto di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e territori esteri”).

La casella di **colonna 4** va barrata nel caso in cui il valore delle attività e delle passività sia determinato in esito all’accordo preventivo di cui all’art. 31-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora non siano rispettate le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 166-bis del TUIR.

In presenza di più stabili organizzazioni situate all’estero (lett. d) del comma 1), o di più soggetti fiscalmente residenti all’estero, danti causa in operazioni straordinarie (lett. e) del comma 1), occorre compilare un distinto rigo TR11 per ciascuna delle predette stabili organizzazioni o dei predetti soggetti.

Nei righi da **TR12** a **TR20**, va indicato:

- in **colonna 1**, la descrizione del singolo elemento dell’attivo o del passivo;
- in **colonna 2**, il valore fiscale dell’elemento dell’attivo di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, il valore fiscale dell’elemento del passivo di cui a colonna 1.

I valori fiscali di colonna 2 e 3 sono individuati ai sensi dei commi da 3 a 5 dell’art. 166-bis del TUIR.

La casella di **colonna 4** va compilata in presenza di più righi TR11, indicando il numero del modulo nel quale sono stati riportati i dati del soggetto o della stabile organizzazione cui gli elementi di colonna 1 si riferiscono.

25. QUADRO OP – COMUNICAZIONE PER I REGIMI OPZIONALI

25.1 SEZIONE I - TONNAGE TAX

Gli artt. da 155 a 161 del TUIR prevedono il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (di seguito “tonnage tax”).

Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 giugno 2005 (di seguito “Decreto”) sono state adottate le disposizioni applicative del regime.

Possono optare per il regime “tonnage tax” le società in nome collettivo e in accomandita semplice (ai sensi dell’art. 56, comma 1, del TUIR).

L’opzione è irrevocabile per dieci esercizi sociali e deve essere esercitata relativamente a tutte le navi con i requisiti di cui all’art. 155 del TUIR conseguiti entro la chiusura del periodo d’imposta. Al termine di ciascun decennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio a meno che non sia revocata.

L’opzione va comunicata all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o revocare l’opzione per il regime di “tonnage tax”.

In caso di società che fanno parte di un gruppo l’opzione deve essere esercitata relativamente a tutte le navi che ne hanno i requisiti. In tal caso l’opzione è esercitata, oltre che dalla società controllante, anche da tutte le società controllate ed è comunicata dalla società controllante.

La sezione I va compilata per comunicare:

- l’esercizio dell’opzione per il regime di “tonnage tax”;
- la revoca dell’opzione per il regime di “tonnage tax”.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia dell’opzione esercitata, la nuova opzione non può avvenire prima del decorso del decennio originariamente previsto e, comunque, non prima del quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è venuta meno l’opzione.

Nel **rigo OP1 “Tipo comunicazione”** vanno barrate le caselle in funzione del tipo di comunicazione effettuata.

Nei **righe da OP2 a OP5** vanno indicati i codici fiscali delle società controllate.

25.2 SEZIONE II – PATENT BOX

Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito “decreto”), ai sensi dell’art. 6 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234) i contribuenti possono optare per la disciplina del cosiddetto “Patent box”. I soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR possono esercitare l’opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto e ai successivi periodi d’imposta, quindi, non sono più esercitabili le opzioni previste dall’art. 1, commi da 37 a 45, della legge di Stabilità 2015 e dall’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

Ai fini delle imposte sui redditi, il regime di “Patent box” consente di usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. I soggetti che intendano beneficiare della maggiore deducibilità possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022. Il contribuente ha l’onere di comunicare annualmente all’Amministrazione finanziaria, in vigenza di validità dell’opzione per il Patent Box, il possesso della documentazione idonea al fine di beneficiare della disapplicazione della sanzione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tale onere non viene meno nel caso in cui non si è in possesso di nuovi beni immateriali agevolabili, in relazione ai quali la normativa di riferimento impone di esercitare una nuova opzione. In assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Con il citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni attuative del citato art. 6 del decreto.

L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

Le predette disposizioni si applicano a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni sopra indicati.

Si ricorda che l’esercizio dell’opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

L’opzione è esercitata compilando il **rigo OP21** e decorre dal periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

I soggetti interessati esercitano l’opzione barrando la **casella “1” (“Opzione”)**. La **casella “2” (“Possesso documentazione”)** va barrata per comunicare il possesso della documentazione idonea relativa al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.

I contribuenti che abbiano esercitato *opzioni* ai sensi dell’art. 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto, previa comunicazione da effettuare con la presente dichiarazione barrando la **casella 3 (“Comunicazione”)**.

Sono esclusi dalla predetta possibilità coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’art. 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero coloro che abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2019.

I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo, non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al regime agevolativo di cui all’art. 6, oltre a barrare la casella 3, devono indicare nel **campo 4 (“Identificativo ruling”)** il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell’istanza di ruling, comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell’istanza. Qualora debbano essere indicati più numeri di protocollo vanno compilati distinti moduli mentre la casella 3 va barrata solo sul primo modulo.

I contribuenti che hanno optato/comunicato l’adesione al regime agevolativo di cui all’art. 6 del decreto sono tenuti a compilare l’apposita sezione del quadro RS.

26. QUADRO DI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2022 relativa al 2021 presentata nel 2024).

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

A tal fine, va indicato:

- in **colonna 1**, in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (ad esempio, in caso di incorporazione qualora la dichiarazione integrativa dell'incorporata sia stata presentata dall'incorporante);
- in **colonna 2**, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in **colonna 3**, l'anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa REDDITI 2022, indicare 2021);
- in **colonna 4**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. **Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all'ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza di tassa erica, nella colonna 3 del rigo RQ49 del quadro RQ). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;**
- in **colonna 5**, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX. Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un'imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per la quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.

Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d'imposta.

Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

27. QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA

27.1 PREMESSA

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che fruiscono dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese.

Il quadro è composto da tre sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'indicazione di tutti i crediti d'imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi. La sezione I è "multi modulo" e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi. In particolare, per ciascuna agevolazione fruita devono essere indicati nella sezione I il codice identificativo del credito (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello) ed i relativi dati. Inoltre, nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro va indicato il numero del modulo compilato. Si evidenzia che la sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d'imposta da indicare nella medesima, con la conseguenza che alcuni righe e/o colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d'imposta. Per ciascun credito d'imposta, le relative istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare;
- la **sezione II** è riservata all'indicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, di formazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, nonché per il bonus bonifica ambientale;
- la **sezione III** è suddivisa in tre sottosezioni e contiene le informazioni relative ai crediti d'imposta ricevuti (III-A) e trasferiti (III-B) nonché ai crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (III-C).

I soggetti che attribuiscono i crediti d'imposta ai propri soci o associati devono indicare nell'apposito rigo "Credito d'imposta trasferito", presente nella sezione I del quadro, l'importo del credito d'imposta distribuito ai soci, riportando nella sezione III-B i dati dei crediti trasferiti ai singoli soci o associati. I soci devono esporre l'importo ricevuto nel rigo "Credito d'imposta ricevuto" della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella sezione III-A i dati del soggetto cedente.

Limite di utilizzo dei crediti d'imposta del quadro RU

Si ricorda che per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall'art. 25, c. 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite generale, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto limite è di euro 2 milioni, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il limite di utilizzo di cui all'art. 1, c. 53, della legge n. 244/2007 non si applica ai crediti d'imposta per i quali la relativa disciplina prevede espressamente che non siano assoggettati al rispetto del limite. Per l'individuazione di detti crediti, si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d'imposta.

Ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, il tetto previsto dal citato c. 53 non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

Ai fini della verifica del limite di utilizzo nonché della determinazione dell'ammontare eccedente relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione deve essere compilata la sezione III-C.

Regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta del quadro RU

Si riportano di seguito le regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:

- salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;
- possono essere utilizzati, secondo le modalità previste dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 e/o in compensazione, in sede di dichiarazione, delle imposte e delle ritenute specificatamente individuate dalle norme istitutive. Per la compensazione del credito d'imposta ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997 devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (art. 3, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124);
- l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato unitamente ai relativi interessi, beneficiando della riduzione della sanzione (ravvedimento ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997).

Per le informazioni sulle sanzioni e sul ravvedimento riguardanti indebiti utilizzi di crediti d'imposta si rimanda al sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: Per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righi è identica in tutti i modelli REDDITI e la stessa non è consecutiva.

27.2 SEZIONE I - CREDITI DI IMPOSTA

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta sotto riportati.

Per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il codice identificativo del credito vantato (codice credito) nonché i dati previsti nei righi da RU2 a RU12. Il codice credito è indicato a margine della descrizione di ciascun credito d'imposta e nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello.

ATTENZIONE: Alcuni righi e/o colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d'imposta. Nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito sono indicati i righi e le colonne che possono o meno essere compilati e sono fornite dettagliate indicazioni sulla modalità di compilazione di alcuni righi. Tale modalità di compilazione della sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione.

In particolare, nella sezione I va indicato:

- nel **rigo RU1**, alla **casella 1**, il codice identificativo del credito d'imposta. Tale codice è indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito nonché nella tabella riportata in calce alle istruzioni del presente modello. Nel rigo è presente un campo per riportare la descrizione del credito d'imposta (il dato non va trasmesso all'Agenzia delle entrate); alla **casella 2**, i valori previsti per il credito "23" Caro Petrolio;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito d'imposta residuo, relativo all'agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto. Il rigo va compilato dai soggetti che hanno ricevuto in veste di soci di società "trasparenti", di beneficiari di Trust o di cessionari il credito d'imposta indicato nel rigo RU1. Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alle istruzioni relative ai singoli crediti d'imposta. Il rigo va compilato anche in caso di acquisizione di crediti d'imposta a seguito di trasferimento di azienda e di operazioni straordinarie dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta del soggetto che ha trasferito l'azienda o della società incorporata, fusa o scissa. I dati del credito d'imposta ricevuto devono essere esposti nella sezione III-A. Per la compilazione del presente rigo in caso di codice credito 23 si rinvia alle relative istruzioni;
- nel **rigo RU5**, **colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2** - da compilare con riferimento ai crediti d'imposta "01" Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, "C4" Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, "E5" Investimenti beni strumentali/ZES, "H5" Investimenti beni strumentali/ZLS e "3L" Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato - l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione in relazione alle particolari ipotesi illustrate nella descrizione dei citati crediti. In particolare, va compilata:
 - la **colonna 1**, in presenza dei crediti d'imposta "01" Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, "C4" Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015 e "3L" Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato;
 - la **colonna 2**, in presenza dei crediti d'imposta, "C4" Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015 e "3L" Investimenti beni strumentali nel territorio dello stato;
 - le **colonne B2, C2, D2, E2 e F2** in relazione ai crediti "C4" Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, "E5" Investimenti beni strumentali/ZES e "H5" Investimenti beni strumentali/ZLS;
- nel **rigo RU5**, **colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compresi gli importi delle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2;
- nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, avendo cura di riportare gli utilizzi effettuati con il codice tributo relativo al credito indicato nel rigo RU1;
- nel **rigo RU7**, **colonne 1, 2, 3 e 6**, l'ammontare del credito utilizzato in dichiarazione in diminuzione delle imposte e ritenute indicate nelle predette colonne.

ATTENZIONE: L'importo del credito indicato nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24, utilizzato in compensazione per il versamento delle imposte e ritenute previste nelle colonne 1, 2, 3 e 6 non deve essere riportato in questo rigo ma va indicato esclusivamente nel rigo RU6.

Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "02" Esercenti sale cinematografiche, "17" Incentivi per la ricerca scientifica, "20" Veicoli elettrici, a metano o a GPL, "85" Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. 83/2012 e "99" Altri crediti. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l'anno 2024. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "20", "85" e "99";
- nelle **colonne 2 e 3**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell'acconto e del versamento del saldo dell'iva dovuta per l'anno 2023;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai codici "17", "20" e "99";
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato con il modello di pagamento F24 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima. Nel rigo va indicato l'importo del credito d'imposta versato a seguito della rideterminazione dello stesso oppure a seguito di ravvedimento, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU9**, **colonna 1**, l'ammontare del credito d'imposta ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile. I dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l'importo del credito ceduto devono essere esposti nella sezione III-B. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d'imposta per i quali le relative norme

istitutive ne prevedono la cessione a terzi. Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alla descrizione dei singoli crediti d'imposta; nella **colonna 3** l'ammontare del credito d'imposta trasferito a seguito di trasferimento d'azienda senza estinzione del soggetto dante causa (ad esempio, cessione d'azienda, scissione parziale, ecc.). I dati del credito d'imposta trasferito devono essere esposti nella sezione III-B;

- nel **rigo RU10**, l'ammontare del credito d'imposta distribuito ai propri soci o associati. L'anno di maturazione del credito d'imposta trasferito va esposto nella sezione III-B (per ciascun anno di maturazione del credito trasferito deve essere compilato un rigo della sezione III-B). Per la compilazione del presente rigo in caso di codice credito 23 si rinvia alle relative istruzioni;
- nel **rigo RU11**, l'importo del credito richiesto a rimborso. Il rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d'imposta "01" Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica, "05" Esercizio di servizio di taxi e "23" Caro petrolio. Per quanto riguarda il credito d'imposta per gli esercenti del servizio taxi, nel rigo va indicato l'importo dei buoni d'imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale;
- nel **rigo RU12, colonna 2**, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, e RU8 e la somma degli importi indicati nei rigi RU6, RU7, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU11. Per le modalità e termini di utilizzo del credito residuo si rinvia alle istruzioni relative a ciascun credito d'imposta. La **casella 1** va barrata qualora, a seguito della perdita totale o parziale del diritto al credito d'imposta (ad esempio, in caso di revoca o di decadenza), l'importo residuo non vada riportato in tutto o in parte nella successiva dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, la colonna 2 può non essere compilata oppure può essere indicato un importo inferiore all'ammontare residuo.

ATTENZIONE: In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in tutti i modelli REDDITI (a partire da quelli approvati nel 2024) non è più richiesta l'indicazione nella presente sezione I di alcuni crediti non automatici, ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all'importo riconosciuto e per i quali sia prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. n. 241 del 1997.

Con riferimento ai crediti non automatici, continua a sussistere l'obbligo di indicazione nella presente sezione I degli importi relativi alle seguenti tipologie di agevolazioni:

- crediti d'imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007;
- crediti d'imposta qualificati aiuti di stato o aiuti de minimis, per i quali sia necessaria la compilazione della sezione "aiuti di stato" del quadro RS (elencati nella tabella degli aiuti di Stato);
- crediti d'imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione;
- crediti d'imposta cedibili ai sensi dell'art. 43-ter del d.p.r. n. 602 del 1973;
- crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni;
- crediti d'imposta per i quali è attribuita all'Agenzia delle entrate la funzione di controllo.

I crediti d'imposta per i quali è esclusa l'indicazione nella presente sezione I sono riportati nella "Tabella crediti esclusi Sezione I" posta in calce alle istruzioni. Con riferimento alle medesime agevolazioni perenni, tuttavia, l'obbligo di indicare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti al consolidato (da parte delle consolidate) o ai soci (da parte delle società trasparenti), a cessioni ai sensi dell'art. 1260 del c.c. o a seguito di trasferimenti d'azienda, compilando esclusivamente le sezioni III-A e III-B del presente quadro.

Si riportano di seguito i crediti d'imposta da indicare nella sezione I.

TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA

Codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, c. 10, lett. f), L. 448/1998; art. 4, D.L. 268/2000; art. 60, L. 342/2000; art. 29, L. 388/2000; art. 6, D.L. 356/2001; art. 1, c. 394, lett. d), L. 296/2006; art. 1, c. 240, L. 244/2007; art. 2, c. 12, L. 203/2008; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)

L'art. 8, c. 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha istituito un credito d'imposta per i gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica. A favore dei medesimi gestori, l'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha riconosciuto un ulteriore credito d'imposta per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.

Il credito d'imposta è fruibile, ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000, previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Il credito non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

Il credito d'imposta è utilizzabile in F24 mediante il **codice tributo "6737"**.

In particolare, nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU5, colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000, già compreso nell'importo di colonna 3;
- nel **rigo RU5, colonna 3**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l'importo di colonna 1;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito d'imposta richiesto a rimborso.

I righe RU5, colonne 2, B2, C2, D2, E2 e F2, RU7 e RU9, colonna 1, non possono essere compilati.

ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI

Codice credito 05

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20, D.L. 331/93; D.Lgs. 504/95; art. 1, D.L. 265/2000; art. 23, L. 388/2000; D.P.C.M. 20 febbraio 2014)

Con il codice credito "05", va indicato nella presente sezione il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.

Le modalità di attribuzione del credito d'imposta sono disciplinate dai decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. Il credito d'imposta concesso per il periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione deve essere indicato nella presente dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta concesso dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995. Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il **codice tributo "6715"**;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito d'imposta per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta.

I righe RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, RU7 e RU9, colonna 1, non possono essere compilati.

CARO PETROLIO

Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione - Caro petrolio (art. 1, D.L. 265/2000; art. 25, L. 388/2000; art. 8, D.L. 356/2001; art. 5, D.L. 452/2001; art. 1, D.L. 138/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/2003; art. 1, commi 515, 516 e 517 L. 311/2004; art. 1, c. 10, D.L. 16/2005; art. 7, c. 14, D.L. 262/2006; art. 6, D.Lgs. 26/2007; D.L. 1/2012; D.L. 16/2012)

Con il codice credito 23, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dal D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 2000, a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune, con riferimento ai consumi di gasolio.

Il credito può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277.

L'art. 61, c. 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha modificato la disciplina dell'agevolazione. Per beneficiare del contributo, è necessario presentare all'Agenzia delle Dogane apposita dichiarazione entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il credito può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto; eventuali eccedenze non compensate possono essere richieste a rimborso entro il semestre solare successivo al periodo di utilizzo in compensazione. A titolo esemplificativo, il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre del 2024 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2025 ed il rimborso in denaro dell'eventuale eccedenza non compensata potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2026; il credito sorto con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre 2024 potrà, invece, essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2026 ed il rimborso dell'eventuale eccedenza potrà essere richiesto entro il 30 giugno 2027.

A decorrere dai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell'anno 2012, non trova applicazione la limitazione prevista dall'art. 1, c. 53, della legge n. 244 del 2007 (cfr. nota Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 22756 del 24 febbraio 2012).

Per la compensazione con il modello F24 è utilizzabile il **codice tributo "6740"**.

L'esposizione in dichiarazione dei dati relativi all'importo residuo del credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2023 va fatta avendo cura di compilare un apposito modulo indicando nella colonna 2 del rigo RU1 il codice 1. In tale circostanza, possono essere compilati esclusivamente i rigi RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3 e RU11. In particolare, va indicato:

- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito ricevuto a seguito di trasferimento d'azienda e di operazioni straordinarie. I dati del credito ricevuto devono essere esposti nella sezione III-A;
- nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU2 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2024;
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU11** va indicato l'ammontare del credito da chiedere a rimborso entro il 30 giugno 2025.

Invece, l'indicazione dell'ammontare di credito d'imposta riconosciuto nell'anno 2024 va fatta avendo cura di compilare un successivo modulo indicando nella colonna 2 del rigo RU1 il codice 2. In tale circostanza, possono essere compilati esclusivamente i rigi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, va indicato:

- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito d'imposta ricevuto dai soci che detengono una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e dai beneficiari di "Trust trasparenti" e "Trust misti". Il rigo va compilato anche in caso di credito ricevuto a seguito di trasferimento di azienda e di operazioni straordinarie dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione. I dati del credito ricevuto devono essere esposti nella sezione III-A;
- nel **rigo RU5, colonna 3**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2024 con riferimento ai consumi effettuati nel quarto trimestre del 2023 e nei primi tre trimestri del 2024. In questa colonna va indicato anche il credito riconosciuto nel 2024 a seguito della presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti (nota dell'Agenzia delle Dogane prot. n. R.U. 62488 del 31 maggio 2012);
- nel **rigo RU6**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2024;
- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU6 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU10**, l'ammontare del credito d'imposta distribuito, in tutto o in parte, ai propri soci od associati. L'importo trasferito non deve essere riportato nella sezione III-B;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo. Tale credito è utilizzabile entro il 31 dicembre 2025.

ASSUNZIONE DETENUTI

Codice credito 24

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4, L. 193/2000; D.L. 78/2013; D.L. 101/2013; D.L. 146/2013; D.L. 87/2002; D.L. 148/2014)

Con il codice credito "24", va indicato il credito d'imposta previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, per le assunzioni di lavoratori detenuti. Le modalità attuative del credito d'imposta sono disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia n. 148 del 24 luglio 2014. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 novembre 2015 definisce modalità di utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è cumulabile con altri benefici ed è utilizzabile in compensazione ai sensi del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Per la fruizione del credito d'imposta, nel modello F24 va indicato il **codice tributo "6858"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta, nei limiti dell'importo concesso dal Ministero della giustizia.

MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE

Codice credito 28

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20, D.L. 269/2003; art. 76, c. 2, D.Lgs. 117/2017)

L'art. 20 del DL 30 settembre 2003, n. 269 ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo di cui all'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.

Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

L'art. 102 del d.lgs. n. 117 del 2017 ha abrogato l'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000 con decorrenza dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal successivo articolo 103, c. 2. A decorrere da tale data, il credito d'imposta è riconosciuto ai sensi dell'art. 76, c.2, del citato decreto legislativo.

Il credito d'imposta può essere ceduto ai sensi dell'art. 1260 del codice civile.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12.

SOFTWARE PER FARMACIE

Codice credito 34

Credito d'imposta a favore delle farmacie private e pubbliche per l'acquisto del software (art. 50, c. 6, D.L. 269/2003; art. 9, D.L. 282/2004)

L'art. 50, c. 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004 ha previsto a favore delle farmacie private e pubbliche un credito d'imposta, in misura pari a euro 250, per l'acquisto del software certificato da utilizzare per la trasmissione dei dati delle ricette mediche. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla data di comunicazione dell'avviso di corretta installazione e funzionamento del software da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il **codice tributo "6779"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

INDENNITÀ DI MEDIAZIONE

Codice credito 78

Credito d'imposta per l'indennità di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (art. 60 L. 69/2009; art. 20, c.1, D. Lgs. 28/2010; art. 84 D.L. 69/2013)

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, riconosce alle parti che corrispondono l'indennità ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo, un credito d'imposta commisurato, in caso di successo della mediazione, all'indennità corrisposta, fino a concorrenza di euro seicento (la misura del credito d'imposta è ridotta della metà in caso di insuccesso della mediazione).

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 1° agosto 2023, sono definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia la comunicazione attestante l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

Per la compensazione mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"7067"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

PROMOZIONE OPERE MUSICALI (TAX CREDIT MUSIC)

Codice credito 93

Credito d'imposta per la promozione del sistema musicale italiano (art. 7 D.L. 91/2013; art. 6, c. 1-bis, D.L. 83/2014; DM 2/12/2014; Provvedimento Agenzia delle entrate 23 dicembre 2015; art. 5, c. 3, L. 175/2017; art. 80 D.L. 104/2020; art. 23, D.L. 50/2022; art.13-bis D.L. 145/2023)

Con il codice credito "93" deve essere indicato nella presente sezione il credito d'imposta istituito dall'art. 7 del decreto-legge n. 91/2013 a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali

nonché delle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli musicali dal vivo. L'art. 80, commi 6-bis e 6-ter, del decreto-legge n. 104 del 2020 ha modificato la disciplina del credito d'imposta per le spese sostenute a decorrere dal 2021 per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

L'art. 13-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 ha modificato l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 91 del 2013, aumentando da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro l'importo massimo stabilito nel citato comma 1. Tale disposizione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Le modalità di attuazione del credito d'imposta per le spese sostenute a decorrere dal 2021 sono definite con il decreto del Ministro della cultura n. 312 del 13 agosto 2021.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che presentano domanda al Ministero della cultura, nei termini definiti dal predetto decreto (dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di commercializzazione dell'opera).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6849"**.

Nella sezione possono essere compilati solamente i rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito riconosciuto dal Ministero della cultura nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

ART-BONUS

Codice credito A3

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. 1 D.L. 83/2014; art. 1, c. 11, L. 190/2014; art. 1, c. 318, L. 208/2015; art. 17 D.L. 189/2016; art. 5, c. 1, L. 175/2017; art. 183, c. 9, D.L. 34/2020)

Con il codice credito "A3", va indicato nella sezione il credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore dei seguenti interventi:

- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Il credito è riconosciuto anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi (art. 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83).

Ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il credito d'imposta spetta anche per le erogazioni liberali:

- a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (attualmente, Ministero della cultura) per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'art. 9 del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42;
- per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dall'art. 5, c. 1, della legge 22 novembre 2017, n. 175, il credito d'imposta è riconosciuto anche per le erogazioni liberali a favore delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

L'articolo 183, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha esteso l'agevolazione anche alle erogazioni liberali per il sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti.

Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non spettano le deduzioni di cui all'art. 100, c. 2, lettere f) e g) del TUIR. Le anzidette deduzioni spettano, invece, per le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio le erogazioni per l'acquisto di beni culturali.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in cui è maturato, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'art. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito è utilizzabile con il modello di pagamento F24 con il **codice tributo "6842"**.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito maturato corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione entro il limite del 5 per mille dei ricavi.

Il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti non titolari di reddito d'impresa va indicato nel quadro RN, riga RN23.

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO/ALBERGHIERE (BONUS ALBERGHI)

Codice credito A6

Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere e per favorire l'imprenditorialità nel settore turistico (art. 10 D.L. 83/2014; D.L. 07.05.2015; art. 1, c. 320, L. 208/2015; art. 1, c. 4, L. 232/2016; art. 12-bis D.L. 50/2017; art. 1, c. 18, L. 205/2017; art. 1, c. 1, D.L. 86/2018; art. 79 D.L. 104/2020; art. 28, c. 1-bis, D.L. 41/2021; art. 7 D.L. 73/2021; art. 1, c. 13, D.L. 152/2021; D.M. 17/03/2022)

Con il codice credito "A6", nella sezione va indicato il credito d'imposta per interventi di riqualificazione di strutture ricettive turistico-alberghiere, previsto per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 dall'art. 10 del decreto-legge n. 83/2014 e per i periodi d'imposta 2017 e 2018 dall'art. 1, comma 4, della legge n. 232/2016. Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta relativo ai periodi d'imposta 2017 e 2018 spetta nella misura del 65 per cento e va ripartito in due quote annuali di pari importo ed è utilizzabile dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati realizzati gli interventi.

Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti «*de minimis*».

I decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 7 maggio 2015 e del 20 dicembre 2017 definiscono le modalità attuative dell'agevolazione, rispettivamente, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 e per i periodi d'imposta 2017 e 2018.

Il credito d'imposta, originariamente previsto a favore delle imprese alberghiere, è stato esteso dalla legge di bilancio 2017 agli agriturismi e dalla legge di bilancio 2018 agli stabilimenti termali, questi ultimi anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Con il codice credito A6, nella sezione va indicato anche il credito d'imposta previsto dall'art. 79 del decreto-legge n. 104 del 2020 per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65 per cento delle spese sostenute ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 senza l'applicazione della ripartizione in quote annuali.

Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 17 marzo 2022 sono disciplinate le modalità applicative del credito.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (attualmente, Ministero della cultura) e hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito mediante il modello F24 vanno utilizzati i **codici tributo "6850" e "6991"**.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

Codice credito C2

Credito d'imposta per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato (art. 21-bis D.L. 83/2015; art. 1, c. 618, L. 208/2015; D.M. 23 dicembre 2015; DM 30 marzo 2017; D.M. 01/08/2023)

Con il codice credito "C2" va indicato nella presente sezione il credito d'imposta previsto dall'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, per i compensi corrisposti dalle parti agli avvocati abilitati nei proce-

dimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo. La legge di stabilità per il 2016 ha reso permanente la misura agevolativa.

Con i decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2015, del 30 marzo 2017 e del 1° agosto 2023 sono stabilite le modalità di attuazione del credito d'imposta.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della Giustizia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di corresponsione dei compensi la comunicazione attestante l'importo del credito effettivamente spettante.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati corrisposti i compensi agli avvocati e agli arbitri.

Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6866"**.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, del TUIR.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dal Ministero della Giustizia nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208/2015

Codice credito C4

Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi (art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015; art. 7-*quater* D.L. 243/2016; art. 1, c. 319, L. 160/2019; art. 1, c. 171, L. 178/2020; art. 1, c. 175, L. 234/2021; art. 1, c. 265, L. 197/2022)

Con il codice credito "C4", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità 2016 per l'acquisizione, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 del 16 settembre 2014, modificata dalla decisione C (2016)5938 *final* del 23 settembre 2016. L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha prorogato al 31 dicembre 2020 il credito di imposta. L'agevolazione è stata altresì prorogata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 171, della legge n. 178 del 2020. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 175, della legge n. 234 del 2021, l'agevolazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2022 per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive ubicate nelle predette zone assistite come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Successivamente, il credito d'imposta è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 265, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione (modelli CIM17 e CIM23) ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Per la compensazione del credito d'imposta mediante il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6869"**.

Al credito d'imposta non si applica il limite annuale di utilizzo di cui all'art. 1, c. 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU2, RU3, RU5, colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2, F2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nelle **colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2**, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 di-

cembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, e non oltre tale data, la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2.

Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro "Importi da riversare", indicando un importo da riversare relativo agli aiuti elencati all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. "regime ombrello"), in quanto eccedenti i massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche ("Temporary Framework"), il beneficiario deve indicare nel rigo RU5, colonna 3, l'ammontare complessivo del credito d'imposta riconosciuto dall'Agenzia delle entrate al lordo dell'importo da riversare. In altri termini, l'importo da indicare nel rigo RU5, colonna 3, non deve essere diminuito dell'importo da riversare esposto nel predetto riquadro "Importi da riversare" del modello di autodichiarazione. L'importo da riversare va portato, invece, in diminuzione del credito d'imposta residuo da indicare nel rigo RU12, colonna 2, barrando la casella 1 del medesimo rigo RU12.

INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Codice credito E4

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 57-bis D.L. 50/2017; art. 4 D.L. 148/2017; art. 1, c. 762, L. 145/2018; art. 98, c. 1, D.L. 18/2020; art. 186, c. 1, D.L. 34/2020; art. 96, c. 1, D.L. 104/2020; art. 1, c. 608, L. 178/2020; art. 67, c. 10, D.L. 73/2021; art. 25-bis D.L. 17/2022)

Con il codice credito "E4", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, a favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, definisce le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti «*de minimis*».

L'art. 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, ha modificato la disciplina del credito d'imposta e ha stabilizzato la misura a decorrere dal 2019.

L'art. 1, comma 608, della legge n. 178 del 2020, modificato dall'art. 67, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, disciplina le modalità di riconoscimento del credito d'imposta per gli anni 2021 e 2022, mentre l'articolo 25-bis del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, inserendo il comma 1-quinquies nell'articolo 57-bis del d.l. 50/2017, ha individuato quelle previste per le annualità successive.

Possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, l'apposita comunicazione. Il credito d'imposta spetta nella misura percentuale indicata nel provvedimento adottato dal citato Dipartimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il **codice tributo "6900"**.

Nella sezione possono essere compilati i rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5** va riportato l'ammontare del credito d'imposta spettante nella misura riconosciuta dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria per gli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2024.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES

Codice credito E5

Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (art. 5 D.L. 91/2017; art. 1, c. 267, L. 197/2022)

Con il codice credito "E5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone economiche speciali (ZES), previsto dall'art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. La citata norma ha disposto che alle imprese operanti nei predetti territori il credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015 si applichi fino al 2020 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro.

Il credito, più volte prorogato, è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023, come stabilito dall'art. 1, comma 267, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il **codice tributo "6906"**.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne B2, C2, D2, E2, F2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nelle **colonne B2, C2, D2, E2 e F2** l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e in quello in corso al 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, e non oltre tale data, la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 va riportato anche l'importo indicato nelle colonne B2, C2, D2, E2 e F2.

Nel caso in cui nel modello CIM17 sia stato compilato il riquadro "Importi da riversare", indicando un importo da riversare relativo agli aiuti elencati all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. "regime ombrello"), per la compilazione della sezione I si rinvia alle istruzioni del credito C4.

ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)

Codice credito E9

Credito d'imposta per gli esercenti di librerie (art. 1, c. 319, L. 205/2017; art. 10 L. 15/2020; art. 1, c. 351, L. 234/2021)

Con il codice credito "E9", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto a decorrere dal 2018 agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1, previsto dall'art. 1, commi da 319 a 321, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione e alle altre spese individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 aprile 2018 con il quale sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 12 dicembre 2018 definisce le modalità di utilizzo del credito d'imposta.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo entro il 30 settembre di ciascun anno e hanno ottenuto dal predetto Ministero il riconoscimento del contributo.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti «*de minimis*».

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il **codice tributo "6894"** (risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018).

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero della cultura (MIC) nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

AMMODERNAMENTO STADI

Codice credito F1

Credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici (art. 1, c. 352, L. 205/2017)

Con il codice credito "F1", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto, a decorrere dal 2018, alle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità, per gli interventi di ristrutturazione degli impianti calcistici, previsto dall'art. 1, c. 352, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 marzo 2018 sono stabilite le modalità di attuazione della misura agevolativa.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli interventi, presentano apposita domanda all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ottengono dal predetto Ufficio il riconoscimento del contributo.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti «*de minimis*».

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il **codice tributo "6907"**.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

Codice credito F3

Credito d'imposta a favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante (art. 1, c. 924, L. 205/2017)

Con il codice credito "F3", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante in misura pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, c. 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605/1973, istituito dall'art. 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il credito d'imposta spetta per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti «*de minimis*».

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione con il modello F24 mediante il **codice tributo "6896"** (risoluzione n. 3/E del 14 gennaio 2019).

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

SOCIAL-BONUS

Codice credito F6

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore (art. 81, D.Lgs. 117/2017; D.M. 23 febbraio 2022)

Con il codice credito "F6", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro e con modalità non commerciali, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle erogazioni effettuate e spetta nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello F24 mediante il codice tributo **"7037"**. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa l'utilizzo in compensazione può avvenire a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'erogazione liberale.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della cultura, 23 febbraio 2022, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni relative al credito d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

Il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti non titolari di reddito d'impresa va indicato nel quadro RN, rigo RN25.

BONUS BONIFICA AMBIENTALE

Codice credito G5

Credito d'imposta per le erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (art. 1, c. 156, l. 145/2018, DPCM 10 dicembre 2021)

Con il codice credito "G5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, e comunque dopo la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021 (G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2022), per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, previsto dall'art. 1, commi da 156 a 161, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il credito d'imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 dicembre 2021 sono individuate le disposizioni per l'attuazione della misura agevolativa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato l'apposito codice tributo istituito dall'Agenzia delle entrate.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. È, inoltre, necessario compilare il **rigo RU160**, indicando l'ammontare dei ricavi percepiti nel periodo d'imposta precedente quello oggetto della presente dichiarazione.

Il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti non titolari di reddito d'impresa va indicato nel quadro RN, rigo RN24.

COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

Codice credito H3

Credito d'imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (art. 22 D.L. 124/2019; art. 11-bis, comma 10, D.L. 73/2021)

Con il codice credito "H3", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta istituito dall'art. 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante:

- carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il credito d'imposta è previsto per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, ed è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti «de minimis».

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6916". Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS

Codice credito H5

Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (art. 1, c. 64, L. 205/2017; art. 1, c. 313, L. 160/2019)

Con il codice credito "H5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS), previsto dall'art. 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La citata norma ha disposto l'estensione alle imprese operanti nelle ZLS dei medesimi benefici previsti dall'art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 a favore delle imprese attive nelle zone economiche speciali (ZES).

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate l'apposita comunicazione (modelli CIM17 e CIM23) ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla sua fruizione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per la compensazione del credito d'imposta con il modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo "6859".

La sezione può essere compilata sempre che la misura agevolativa abbia avuto attuazione per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5, colonne F2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nella **colonna F2** l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, e non oltre tale data, la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 va riportato anche l'importo indicato nella colonna F2.

CAMPAGNE PUBBLICITARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE

Codice credito I9

Credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie affidate a leghe e società sportive (art. 81 D.L. 104/2020; art. 10 D.L. 73/2021; art. 9 D.L. 4/2022; art. 1, comma 615, L. 197/2022, art. 37, D.L. 75/2023; art. 4 D.L. 113/2024)

Con il codice credito "I9", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta istituito dall'art. 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati, tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020, dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

La misura agevolativa, già estesa all'anno 2021, è stata ulteriormente prorogata con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e a quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. Da ultimo, l'articolo 4 del Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 ha prorogato l'agevolazione con riferimento agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 sono stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6954"**.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti «*de minimis*». Nella sezione possono essere compilati i rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto dal Dipartimento per lo sport nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione.

RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Codice credito L1

Credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (art. 1, commi da 198 a 206, L. 160/2019; art. 1, commi 185, 186 e 1064, lett. a), L. 178/2020; art. 1, c. 45, L. 234/2021; art. 1, c. 268, L. 197/2022)

Con il codice credito "L1", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, istituito dall'art. 1, commi da 198 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La misura agevolativa, originariamente prevista per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è stata prorogata fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, comma 1064, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L'art. 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021 ha modificato ulteriormente la disciplina del credito d'imposta e ne ha prorogato l'ambito temporale di applicazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nelle misure percentuali ed entro i limiti previsti, per ciascuna fattispecie agevolativa, dal comma 203 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'art. 1, comma 1064, lett. f), nn. 1), 2), 3) e 4), della legge n. 178 del 2020.

Il credito d'imposta, ricorrendo i presupposti applicativi, è riconosciuto in forma automatica, non essendo prevista la presentazione di un'istanza per l'ammissione al beneficio.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205 della legge n. 160 del 2019. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6938"**.

Nella sezione possono essere compilati i rigi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Inoltre, vanno compilati nella **sezione II i rigi RU100, RU101 e RU102** nei quali vanno indicati, distintamente per ciascuna fattispecie agevolabile di cui ai commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, i costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

Nel **rigo RU100** vanno indicate le spese per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200, riportando:

- nella **colonna 1**, l'importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 200, da indicare al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a);
- nella **colonna 1A**, l'importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d'imposta agevolabile per il personale neoassunto, al primo impiego, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lett. a);
- nella **colonna 1B**, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d'imposta agevolato la suddetta maggiorazione;
- nella **colonna 2**, l'importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
- nella **colonna 2A**, l'importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);
- nella **colonna 3**, l'importo relativo alle spese per i contratti di ricerca *extra muros* di cui alla lettera c) del comma 200, da indicare al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera c);
- nella **colonna 3A**, l'importo, già incluso in colonna 3, relativo alle spese sostenute per attività commissionata a università, istituti di ricerca e start-up innovative, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera c);
- nella **colonna 4**, l'importo relativo alle spese per quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi di privative industriali, di cui alla lettera d) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);

- nella **colonna 5**, l'importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera e) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera e);
- nella **colonna 6**, l'importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, di cui alla lettera f) del comma 200, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera f);
- nella **colonna 7**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- nella **colonna 8**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 7, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d'imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, primo periodo.

Nel **rigo RU101** vanno indicate le spese per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, riportando:

- nella **colonna 1** l'importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 201, da indicare al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a);
- nella **colonna 1A**, l'importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d'imposta agevolabile per il personale neoassunto, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera a);
- nella **colonna 1B**, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d'imposta agevolato la suddetta maggiorazione;
- nella **colonna 2**, l'importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
- nella **colonna 2A**, l'importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);
- nella **colonna 3** l'importo relativo alle spese per i contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica di cui alla lettera c) del comma 201;
- nella **colonna 4**, l'importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera d) del comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);
- nella **colonna 5**, l'importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica, di cui alla lettera e) del comma 201, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera e);
- nella **colonna 6**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nella **colonna 7**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 6, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d'imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, secondo periodo;
- nelle **colonne da 8 a 14**, le spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui alle lettere da a) a n) dell'art. 5, comma 1, del decreto 26 maggio 2020 del MiSE (ora MiMIT). Tali spese non vanno ricomprese nelle precedenti colonne da 1 a 7;
- nella **colonna 15**, l'obiettivo di innovazione digitale 4.0, di cui alle citate lettere da a) a n), indicando una delle menzionate lettere. Qualora le attività siano finalizzate al raggiungimento di più obiettivi di cui al citato articolo 5, comma 1, va indicata la lettera relativa all'obiettivo maggiormente rilevante in termini di spese sostenute;
- nelle **colonne da 16 a 22**, le spese per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, di cui alle lettere da a) a g) dell'art. 5, comma 2, del decreto 26 maggio 2020 del MiSE (ora MiMIT). Tali spese non vanno ricomprese nelle precedenti colonne da 1 a 7;
- nella **colonna 23**, l'obiettivo di transizione ecologica, di cui alle citate lettere da a) a g). Qualora le attività siano finalizzate al raggiungimento di più obiettivi di cui al citato articolo 5, comma 2, va indicata la lettera relativa all'obiettivo maggiormente rilevante in termini di spese sostenute.

Nel **rigo RU102** vanno indicate le spese per attività di design e ideazione estetica di cui al comma 202, riportando:

- nella **colonna 1**, l'importo relativo alle spese di personale di cui alla lettera a) del comma 202, da indicare al lordo della maggiorazione di cui al secondo periodo della medesima lettera a);
- nella **colonna 1A**, l'importo, già incluso in colonna 1, delle spese sostenute nel periodo d'imposta agevolabile per il personale neoassunto, di età non superiore a trentacinque anni, in relazione al quale si rende applicabile la maggiorazione del 150 per cento, di cui alla citata lettera a);

- nella **colonna 1B**, il numero di dipendenti per i quali si rende applicabile nel periodo d'imposta agevolato la suddetta maggiorazione.
- nella **colonna 2**, l'importo relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software, di cui alla lettera b) del comma 202, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera b);
- nella **colonna 2A**, l'importo, già incluso in colonna 2, relativo alle spese per quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai software, di cui alla citata lettera b);
- nella **colonna 3**, l'importo relativo alle spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica di cui alla lettera c) del comma 202;
- nella **colonna 4**, l'importo relativo alle spese per servizi di consulenza, di cui alla lettera d) del comma 202, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera d);
- nella **colonna 5**, l'importo relativo alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, di cui alla lettera e) del comma 202, da indicare nelle limitazioni di cui alla medesima lettera e);
- nella **colonna 6**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili pari alla somma degli importi di cui alle colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nella **colonna 7**, l'ammontare complessivo delle spese agevolabili di cui a colonna 6, al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d'imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, terzo periodo.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO

Codici credito 2L – 3L

Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020; art. 20, c. 1, D.L. 73/2021; art. 1, c. 44, L. 234/2021; art. 1, c. 445-448, L. 207/2024)

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta istituito dall'art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059 della citata legge n. 178 del 2020.

I dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito:

- “ **2L**”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all'art. 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020 e di cui all'art. 1, comma 446, legge n. 207/2024 (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il **codice tributo “6936”**;
- “ **3L**”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all'art. 1, comma 1058-bis, legge n. 178/2020 (beni di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il **codice tributo “6937”**.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 e dall'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010. Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai predetti commi della citata legge effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 1059).

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonne 1, 2 e 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

In particolare, nel **rigo RU5** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti realizzati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito d'imposta di cui al comma 1058 bis maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto (tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione);

- nella **colonna 3**, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 o l'importo maturato per investimenti realizzati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1057-bis, legge n. 178/2020, e/o di cui all'art. 1, comma 446, legge n. 207/2024.

Inoltre, nella **sezione II**, vanno compilati i **rigli RU130** e **RU140** nei quali vanno indicati, rispettivamente, gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione e per il credito di cui al comma 1058 bis gli investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. In particolare, nei predetti rigli vanno compilate:

- la **colonna 4**, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1057-bis della legge n. 178/2020, e di cui all'art. 1, comma 446, della legge n. 207/2024;
- la **colonna 4A**, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti";
- la **colonna 4B**, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità";
- la **colonna 4C**, il costo già incluso in colonna 4, relativo agli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, concernente "Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»";
- la **colonna 5**, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058-bis.

Nel caso in cui per gli investimenti indicati nelle precedenti colonne 4 e/o 5 l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione occorre barrare la **colonna 6** del rigo RU130.

BONUS ACQUA POTABILE

Codice credito L5

Credito d'imposta per le spese sostenute per il miglioramento delle acque potabili (art. 1, c. 1087, L. 178/2020; art. 1, c. 713, L. 234/2021)

Con il codice credito "L5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. La misura agevolativa, originariamente prevista dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall'art. 1, comma 713, della legge n. 234 del 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 giugno 2021 sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda all'Agenzia delle entrate dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6975"**.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è resa nota la percentuale del credito spettante per le spese sostenute.

Nella sezione possono essere compilati i rigli RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. -

R&S FARMACI E VACCINI

Codice credito M5

Credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini (art. 31, commi da 1 a 5, D.L. 73/2021; art. 23, comma 1, D.L. 73/2022)

Con il codice credito "M5" va indicato il credito d'imposta, istituito dall'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini.

Il credito d'imposta è pari al 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030 ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"6981"**.

L'agevolazione non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sotto forma di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 31, comma 2).

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5** va indicato il credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO

Codice credito N8

Credito d'imposta per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio (art. 1, commi da 831 a 834, L. 234/2021; art. 1, c. 270, L. 197/2022)

Con il codice credito "N8" va indicato il credito d'imposta riconosciuto per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L'agevolazione, pari al 70 per cento delle spese sostenute negli anni 2022 e 2023, è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 marzo 2022 sono definite le modalità attuative del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"6860"**.

L'agevolazione è concessa nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti «*de minimis*»; conseguentemente, il credito d'imposta maturato indicato nel riga RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, riga RS401.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5, colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

EROGAZIONI IN DENARO IN FAVORE DELLE ITS ACADEMY

Codice credito P8

Credito d'imposta per le erogazioni in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy (art. 4, comma 6, L. 99/2022)

Con il codice P8, nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, per le erogazioni liberali in denaro effettuate, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge, in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con esplicita destinazione all'incremento del patrimonio della medesima fondazione ITS.

Il credito spetta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, ovvero del 60 per cento qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, dai soggetti titolari di reddito d'impresa, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"6992"**.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia del 10 novembre 2022 sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta.

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

Il credito d'imposta spettante per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti non titolari di reddito d'impresa va indicato nel quadro RN, rigo RN26.

INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI - ZES UNICA

Codice credito T1

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (art. 16 D.L. 124/2023, art. 1 D.L. 113/2024)

Con il codice credito "T1", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta previsto dall'art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 a favore delle imprese che, dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 sono definite le modalità attuative del credito d'imposta.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo "7034".

Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Pertanto, il credito d'imposta indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, in corso al 22 luglio 2024 e chiuso prima del 12 dicembre 2024, non devono indicare il credito d'imposta nel modello REDDITI 2024. Qualora tali soggetti abbiano indicato il credito nel modello REDDITI 2024, il residuo non va riportato nel rigo RU2 del presente modello e il nuovo ammontare del credito, determinato sulla base della percentuale resa nota con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, va riportato per intero nel rigo RU5, colonna 3.

TRANSIZIONE 5.0

Codice credito T6

Credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 38, D.L. 19/2024; D.M. 24/07/2024)

Con il codice credito "T6", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, istituito dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, riconosciuto alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 luglio 2024 sono definite le modalità attuative del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per la compensazione del credito d'imposta tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo "7072".

Nella sezione possono essere compilati i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.M. 24/07/2024, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Codice credito T8

Credito d'imposta per il versamento del contributo unificato (art. 20, c.3, D.Lgs. 28/2010; D.M. 01/08/2023)

Con il codice credito "T8", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, riconosciuto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, commisurato al contributo unificato versato dalla par-

te del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato fino a concorrenza di euro 518.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 1° agosto 2023, sono definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che hanno ricevuto dal Ministero della giustizia la comunicazione attestante l'importo del credito d'imposta spettante.

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997.

Per la compensazione mediante il modello F24 entrate va utilizzato il codice tributo **"7068"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

RESIDENZE UNIVERSITARIE (NUOVO HOUSING UNIVERSITARIO)

Codice credito U1

Credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di IMU in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti (art. 1-bis, comma 11, legge n. 38/2000; D.M. 29/12/2022)

Con il codice credito "U1" nella presente sezione va indicato il credito d'imposta di cui all'art. 1-bis, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 388, introdotto dall'art. 25, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, riconosciuto, a decorrere dall'anno 2024, alle imprese, agli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D.lgs. 50/2016, e a soggetti privati di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 338 del 2000, che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse di cui alle procedure emanate in attuazione del citato articolo 1-bis, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi dell'articolo 1-bis della citata L.338/2000.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 dicembre 2022 sono definite le disposizioni attuative della misura.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo appositamente istituito dall'Agenzia delle entrate.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **riga RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

CREDITO PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO EFFETTUATI NEL 2023 DALLE IMPRESE AGRICOLE

Codice credito U2

Credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura per l'acquisto di beni strumentali nuovi (Art. 1, commi da 98 a 108, L. 208/2015; art. 1, comma 8, D.L. 63/2024; D.M. 12/06/2024; Prov. Agenzia delle entrate 15/10/2024)

Con il codice credito "U2", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, previsto dalla legge di stabilità 2016, riconosciuto alle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché alle imprese del settore della pesca e acquacoltura per l'acquisizione, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia del 15 ottobre 2024 sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta.

Beneficiano del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato all'Agenzia delle entrate apposita comunicazione (modello CIM23 Agricoltura) ed hanno ottenuto dall'Agenzia l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione mediante il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"7036"**. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Il credito d'imposta maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401. Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12.

CREDITO PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA EFFETTUATI NEL 2024 DALLE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO, PESCA E ACQUACOLTURA

Codice credito U3

Credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura per l'acquisto di beni strumentali (Art. 16-bis, D.L. 124/2023; art. 1, comma 7, lett. b), D.L. 63/2024; D.M. 18/09/2024; Prov. Agenzia delle entrate 18/11/2024)

Con il codice credito "U3", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, riconosciuto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e dalle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura che, dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito TFUE), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 settembre 2024, sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo "7035".

Il credito è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

CREDITO D'IMPOSTA ZLS

Codice credito U4

Credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (Art. 13, D.L. 60/2024; D.M. 30/08/2024; Prov. Agenzia delle entrate 12/12/2024)

Con il codice credito "U4", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, riconosciuto dall'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, per investimenti realizzati dal 8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle Zone Logistiche Semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo "7038".

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d'imposta maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401, avendo cura di compilare distinti moduli del quadro RS per la quota di credito

relativo al settore della produzione primaria di prodotti agricoli e forestale e per la quota di credito relativa al settore della pesca e acquacoltura.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

CREDITO PER IMPRESE ESERCENTI SERVIZIO DI TRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Codice credito U5

Credito d'imposta in favore delle imprese esercenti servizio di trasporto di merci in conto proprio (art. 1, c. 296, L.213/2023; art. 14, c. 1, lett. a), terzo periodo, D.L.144/2022)

Con il codice credito "U5", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, riconosciuto alle imprese esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Con decreto direttoriale 31 maggio 2024, n. 263, sono definiti i criteri per l'erogazione del contributo alle imprese beneficiarie.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato il codice tributo **"7060"**.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

CREDITO CORSI DI FORMAZIONE GESTIONE AZIENDE AGRICOLE

Codice credito U6

Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola (art. 6, c. 1, L.36/2024)

Con il codice credito "U6", nella presente sezione va indicato il credito d'imposta, riconosciuto dall'articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del citato articolo 6, con particolare riguardo all'individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

Per la compensazione del credito tramite il modello F24 va utilizzato l'apposito codice tributo che sarà istituito dall'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e l'ammontare maturato, indicato nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. Nel **rigo RU5** va indicato il credito d'imposta riconosciuto nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

Codice credito 99

Con il codice credito "99", nella presente sezione vanno indicati eventuali importi residui relativi a crediti di imposta che, non essendo più vigenti, non sono riportati in modo distinto nel presente quadro. Nella sezione vanno indicati i crediti residui ancora utilizzabili nel periodo di riferimento della dichiarazione.

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i rigi RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 1, 2, 3 e 6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato esclusivamente l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti a seguito dell'accoglimento di ricorsi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il codice 99 non può essere utilizzato per indicare i crediti elencati nella tabella "Crediti esclusi Sezione I" in quanto detti crediti non vanno riportati nella presente Sezione I.

Oltre ai crediti sopra descritti, nella sezione I del quadro RU è possibile indicare l'importo residuo delle agevolazioni non più maturabili nel corso del periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione. Tali crediti sono indicati nella **"Tabella crediti residui"** posta in calce alle istruzioni, la quale individua, in riferimento a ciascuno di essi, il codice credito da utilizzare in dichiarazione nonché i righi del quadro RU compilabili.

Ulteriori informazioni sulle agevolazioni in tabella sono riportate nelle istruzioni dei modelli Redditi relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello oggetto della presente dichiarazione.

27.3 SEZIONE II – DATI RELATIVI AI CREDITI D'IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE, INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO, BONUS BONIFICA AMBIENTALE

Questa sezione va compilata dai beneficiari dei crediti d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione", "Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato" e "Bonus bonifica ambientale", per l'indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili in relazione ai quali è commisurato l'ammontare del credito d'imposta indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.

In particolare:

- i **righe RU100, RU101 e RU102** vanno compilati con riferimento al credito d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione" istituito dall'art. 1, commi da 198 a 200 della legge n. 160 del 2019, da indicare nella sezione I con il codice credito "L1";
- i **righe RU130 e RU140** vanno compilati per l'esposizione dei dati del credito d'imposta, "Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato", da indicare nella sezione I con i codici credito "2L" e "3L";
- il **rigo RU160** va compilato per l'esposizione dei dati del credito d'imposta "Bonus bonifica ambientale", da indicare nella sezione I con il codice credito "G5".

Per la compilazione dei righe RU100, RU101, RU102, RU130, RU140 e RU160 si rinvia alle istruzioni della Sezione I relative ai corrispondenti crediti d'imposta.

27.4 SEZIONE III-A

CREDITI D'IMPOSTA RICEVUTI

La sezione III-A va utilizzata dai soggetti che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, hanno ricevuto dagli stessi uno o più crediti d'imposta. Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).

Inoltre, la sezione va compilata:

- dai soggetti beneficiari di Trust per l'indicazione dei crediti d'imposta imputati dai Trust ("Trust trasparenti" e dai "Trust misti");
- dai cessionari dei crediti d'imposta oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1260 del codice civile. Per l'individuazione dei crediti che possono essere oggetto di cessione, si rinvia alle istruzioni relative ai singoli crediti d'imposta;
- dall'incorporante o dal soggetto risultante dalla fusione o dal beneficiario della scissione per l'indicazione del credito d'imposta della società incorporata, fusa, o scissa;
- dal soggetto a cui è stato trasferito il credito d'imposta unitamente all'azienda, nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esempio, cessione o conferimento d'azienda).

In particolare, nei **righe da RU501 a RU505**, vanno riportati, per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto cedente, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nelle tabelle sotto riportate;
- nella **colonna 3**, l'anno d'insorgenza del credito;
- nella **colonna 4**, il codice fiscale del soggetto cedente;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito ricevuto.

Nella **colonna 2** va riportato:

- il codice **"1"**, in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
- il codice **"3"**, in caso di operazione straordinaria o di trasferimento d'azienda;
- il codice **"4"**, in caso di attribuzione del credito dalla società "trasparente" o dal Trust.

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere, altresì, riportato nella sezione relativa al credito ricevuto, nel rigo "Credito d'imposta ricevuto". Se nella Sezione I non è presente il codice relativo al credito d'imposta ricevuto oppure non ne è consentito l'utilizzo, l'importo ricevuto va indicato utilizzando il codice credito "99" - Altri crediti d'imposta.

ATTENZIONE: non vanno, invece, riportati nella Sezione I i crediti ricevuti elencati nella tabella "Crediti esclusi Sezione I".

Nel caso in cui il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti ricevuti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU numerandoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.

Per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta ricevuto per trasparenza, il modello di versamento F24 va compilato riportando:

- nella sezione "Contribuente" il codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il credito con i relativi dati anagrafici e domiciliari;
- nel campo "Codice Fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale del soggetto che ha trasferito il credito;
- nel campo "Codice identificativo" il codice "62".

27.5 SEZIONE III-B

CREDITI D'IMPOSTA TRASFERITI

La sezione III-B va utilizzata per l'indicazione dei crediti d'imposta distribuiti, in tutto o in parte, ai propri soci od associati. La sezione va utilizzata anche per l'indicazione dei dati relativi ai soggetti cessionari e agli importi ceduti in caso di cessione del credito d'imposta secondo le ordinarie regole civilistiche, nonché in caso di trasferimento del credito unitamente all'azienda senza estinzione del dante causa (ad esempio, cessione o conferimento d'azienda, scissione parziale, ecc.).

In particolare, nei **righi da RU506 a RU510** vanno riportati, per ogni credito d'imposta e per ogni anno di riferimento, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito distribuito al socio (o associato) o ceduto, indicato a margine della descrizione di ciascun credito e nella tabella sotto riportata;
- nella **colonna 3**, l'anno d'insorgenza del credito in capo all'avente diritto;
- nella **colonna 4**, il codice fiscale del soggetto cessionario. La colonna va compilata solo in caso di cessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1260 c.c. o in caso di trasferimento del credito unitamente all'azienda;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito distribuito o ceduto dal dichiarante.

Nella **colonna 2** va riportato:

- il codice "1", in caso di cessione del credito ai sensi dell'art. 1260 c.c.;
- il codice "2", in caso di trasferimento del credito per trasparenza;
- il codice "3", in caso di trasferimento del credito unitamente all'azienda senza estinzione del dante causa. L'ammontare del credito distribuito ai soci deve essere esposto anche nell'apposito rigo "Credito d'imposta trasferito" della sezione I; l'importo del credito ceduto o trasferito va indicato nel rigo RU9 "Credito d'imposta ceduto" della sezione I.

Nel caso in cui il credito trasferito sia pervenuto al dichiarante a seguito di attribuzione da parte di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, dovrà essere previamente compilata la sezione III-A "Crediti d'imposta ricevuti".

ATTENZIONE: non vanno, invece, riportati nella sezione I i crediti trasferiti elencati nella tabella "Crediti esclusi Sezione I".

Qualora il numero dei righi della presente sezione non sia sufficiente per l'indicazione dei dati relativi ai crediti trasferiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU numerandoli progressivamente e riportando il relativo numero nella casella in alto a destra.

27.6 SEZIONE III-C

LIMITE DI UTILIZZO

La sezione III-C deve essere compilata ai fini della verifica del rispetto del limite di utilizzo dei crediti d'imposta, previsto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007 e della determinazione dell'ammontare eccedente il predetto limite (si veda al riguardo la premessa al quadro RU).

La sezione è suddivisa in cinque parti:

- la **parte I** contiene i dati di carattere generale e deve essere compilata da tutti i contribuenti, esclusi i soggetti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo;
- la **parte II** deve essere compilata solo dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione "interna" (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d'imposta indicati nel presente quadro;
- le **parti III e IV** devono essere compilate dai contribuenti che hanno indicato nel modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, righe da RU523 a RU534, importi residui relativi alle eccedenze che si sono generate negli anni dal 2008 al 2023;
- la **parte V** deve essere compilata dai contribuenti che, relativamente all'anno 2024, vantano crediti d'imposta per un importo complessivo superiore al limite di utilizzo.

Se i righe delle parti III, IV e V non sono sufficienti per l'indicazione dei dati ivi previsti, è necessario utilizzare un ulteriore modulo del presente quadro, previa numerazione dello stesso da apporre nella casella posta in alto. In tal caso, le parti I e II vanno compilate solo sul primo modulo.

Parte I – Dati generali

Il **rigo RU512** deve essere compilato da tutti i soggetti che vantano crediti d'imposta assoggettati al limite di utilizzo. Non sono, pertanto, tenuti alla compilazione del presente rigo i contribuenti che beneficiano solamente di agevolazioni per le quali non opera il limite di utilizzo.

In particolare, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo dei crediti residui al 1° gennaio 2024. Tale valore è determinato dalla somma degli importi indicati nei righe o nelle colonne "Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione" del presente quadro relativi ai crediti assoggettati al limite, aumentata degli importi dei crediti utilizzati in compensazione interna nel 2024, esposti nelle relative sezioni del quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, nonché degli importi dei crediti residui non riportabili nelle singole sezioni del presente quadro, in quanto riferiti a crediti le cui norme istitutive prevedono limiti temporali di utilizzo (detti importi sono indicati nella parte III, colonna 6, parte IV, colonna 5, e nella parte V, colonna 3, della sezione III-C del quadro RU del modello REDDITI 2024);
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo dei crediti spettanti nel 2024. Tale valore è determinato, con riferimento ai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dalla somma degli importi indicati nei righe o nelle colonne "Credito d'imposta spettante" del presente quadro, relativi ai crediti assoggettati al limite di utilizzo;
- nella **colonna 3**, l'ammontare complessivo dei crediti relativi all'anno 2024, risultante dalla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2. Se l'importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilate le colonne 4 e 5 del presente rigo;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei crediti eccedenti il limite di utilizzo relativo agli anni dal 2008 al 2023, non fruiti alla data del 1° gennaio 2024. Tale ammontare è pari alla somma degli importi indicati nel modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, righe da RU523 a RU526 colonna 6, righe da RU527 a RU530, colonna 5, e righe da RU531 a RU534, colonna 3, di tutti i moduli compilati, con l'esclusione del credito d'imposta di cui all'art. 1, c. 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo;
- nella **colonna 5**, la differenza, se positiva, tra l'importo indicato nella colonna 3 e quello indicato nella colonna 4. Se l'importo indicato nella presente colonna è superiore ad euro 250.000 devono essere compilate i righe da RU513 a RU515 e da RU531 a RU534.

Nel **rigo RU513**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il modello F24 nell'anno 2024.

Nel **rigo RU514**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta del quadro RU utilizzabile nel 2024, calcolato nel seguente modo:

250.000,00 + la differenza, se positiva, tra 2.000.000,00 e l'importo indicato nel rigo RU513.

Nel **rigo RU515**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta eccedenti il limite di utilizzo per l'anno 2024. Tale valore è pari alla differenza, se positiva, tra l'importo indicato nel rigo RU512, colonna 5, e quello indicato nel rigo RU514. L'ammontare eccedente indicato nel presente rigo deve essere imputato ai crediti d'imposta che hanno generato l'eccedenza. A tal fine, deve essere compilata la parte V della presente sezione III-C.

Parte II – Verifica del limite ai fini dell'utilizzo dei crediti in compensazione interna

La parte II della sezione III-C deve essere compilata dai soggetti che intendono utilizzare in compensazione interna (ovvero, senza esporre la compensazione nel modello F24) i crediti d'imposta indicati nel presente quadro, ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000, sempre che la suddetta modalità di utilizzo sia prevista dalle norme istitutive delle singole agevolazioni.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Si precisa che nella compilazione dei righi da RU516 a RU518 devono essere indicati, oltre agli utilizzi dei crediti d'imposta che hanno trovato esposizione nel presente quadro RU, anche gli utilizzi relativi ai crediti non previsti nel presente quadro RU in quanto istituiti da norme emanate successivamente all'approvazione del presente modello REDDITI oppure concessi per periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024. Devono, invece, essere esclusi dal computo i crediti d'imposta per i quali non sussiste il limite di utilizzo (si veda al riguardo la premessa al quadro RU).

Nel **rigo RU516**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2025 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel **rigo RU517**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta effettuato dal 1° gennaio 2025 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770).

Nel **rigo RU518**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA).

Nel **rigo RU520**, indicare la somma degli importi indicati nei righi RU516, RU517 e RU518.

Nel **rigo RU521**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta (diversi da quelli del quadro RU) e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1° gennaio 2025 alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nel **rigo RU522**, indicare l'ammontare complessivo dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000; detto ammontare non può essere superiore alla differenza tra l'importo di euro 2.250.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 (eccedenza dal 2008 al 2022 interamente utilizzabile nell'anno 2025) e la somma degli importi indicati nei righi RU520 e RU521. Nell'ipotesi in cui l'importo indicato nel rigo RU521 sia superiore a euro 2.000.000,00 l'ammontare da utilizzare in compensazione interna non può essere superiore alla differenza se positiva tra l'importo di euro 250.000,00, aumentato degli importi indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 (eccedenze dal 2008 al 2022 interamente utilizzabili nell'anno 2025) e l'importo di rigo RU520. L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta da utilizzare in compensazione interna per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne "Imposta sostitutiva" di tutte le sezioni compilate.

Parte III – Eccedenze dal 2008 al 2022

La parte III deve essere compilata dai soggetti che vantano crediti residui indicati nella colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 e/o nella colonna 5 dei righi da RU527 a RU530 del quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente. Tali contribuenti devono riportare nei **righi da RU523 a RU526** della presente sezione i dati dei crediti residui esposti nei righi da RU523 a RU530 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, unitamente agli utilizzi effettuati nel 2024, con l'esclusione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge n. 296/2006 e dei crediti per il settore cinematografico di cui alla legge n. 244/2007, non più assoggettati al limite di utilizzo. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno in cui si è generata l'eccedenza, risultante dalla colonna 1 dei righi da RU523 a RU526 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2021. Relativamente ai crediti esposti nei righi da RU527 a RU530 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente va indicato l'anno 2022;
- nella **colonna 2**, il codice credito, risultante dalla colonna 2 dei righi da RU523 a RU526 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2021, e dalla colonna 1 dei righi da RU527 a RU530 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente per le eccedenze 2022;
- nella **colonna 3**, l'anno di insorgenza del credito, risultante dalla colonna 3 dei righi da RU523 a RU526 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2021, e dalla colonna 2 dei righi da RU527 a RU530 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente per le eccedenze 2022;

- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 2023, risultante dalla colonna 6 dei righi da RU523 a RU526 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente, per le eccedenze degli anni dal 2008 al 2021 e dalla colonna 5 dei righi RU527 a RU530 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente per le eccedenze 2022;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 4 utilizzato nell'anno 2024 sia in compensazione interna, sia tramite modello F24;
- nella **colonna 6**, l'ammontare residuo al 31 dicembre 2024, costituito dalla differenza tra l'importo della colonna 4 e quello della colonna 5. Si ricorda che il credito eccedente il limite di utilizzo è fruibile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l'eccedenza.

Parte IV – Eccedenza 2023

La parte IV deve essere compilata dai contribuenti che hanno esposto crediti eccedenti il limite di utilizzo nei righi da RU531 a RU534 "Eccedenza 2023" del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente. In particolare, nei **righi da RU527 a RU530** della presente sezione vanno riportati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati indicati, rispettivamente, nelle colonne 1, 2 e 3 dei righi da RU531 a RU534 del modello REDDITI relativo al periodo d'imposta precedente;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito d'imposta di cui alla colonna 3 utilizzato nell'anno 2024 sia in compensazione interna, sia tramite modello F24;
- nella **colonna 5**, l'ammontare residuo al 31 dicembre 2024, costituito dalla differenza tra l'importo della colonna 3 e quello della colonna 4.

Parte V – Eccedenza 2024

La parte V deve essere compilata nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta spettanti nell'anno 2024 sia superiore al limite di utilizzo e risulti, quindi, compilato il rigo RU515. L'ammontare eccedente di cui al rigo RU515 deve essere imputato ai crediti d'imposta che hanno generato l'eccedenza.

A tal fine, nei **righi da RU531 a RU534** indicare:

- nella **colonna 1**, il codice relativo al credito d'imposta cui si riferisce l'eccedenza;
- nella **colonna 2**, l'anno di insorgenza (maturazione) del credito d'imposta;
- nella **colonna 3**, l'ammontare eccedente.

28. QUADRO CP – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

La compilazione del quadro CP è riservata ai contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (di seguito "CPB") di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (di seguito "decreto CPB").

Con l'adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

Le sezioni I e IV del presente quadro vanno compilate anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure che partecipano a società fiscalmente trasparenti che, pur non avendo aderito, partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB.

SEZIONE I - Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)

La sezione I va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB. Tali contribuenti possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

- a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

A tal fine, nei **rigli CP1 e CP2** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito d'impresa (rigo CP1) o di lavoro autonomo (rigo CP2) derivante dall'adesione al concordato, di cui al rigo P06 del modello CPB relativo al periodo d'imposta precedente il biennio;
- in **colonna 2**, il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16 del decreto CPB. Il reddito da indicare corrisponde a quello rilevante ai fini del CPB dichiarato al rigo P04 del modello CPB relativo al periodo d'imposta precedente il biennio. In caso di perdita, la colonna non va compilata;
- in **colonna 3**, l'imponibile soggetto a imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2;
- in **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- in **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta.

L'imposta sostitutiva non va riportata nel quadro RX in quanto è versata pro quota dai singoli soci.

Qualora la società dichiarante partecipi in qualità di socio ad una società fiscalmente trasparente, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, che ha aderito alla proposta di CPB e che ha optato per il regime dell'imposta sostitutiva, nei rigli da **CP3 a CP5** vanno indicati in colonna 1 il codice fiscale della società trasparente partecipata e in colonna 2 l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta dalla società dichiarante socia. La somma degli importi di colonna 2 va riportata nell'apposito rigo del quadro RX.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società partecipate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Sezione II – Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione

La sezione II va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, per determinare il reddito d'impresa (in contabilità ordinaria o semplificata) rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito. I contribuenti che compilano questa sezione devono compilare anche il quadro RF o il quadro RG, seguendo le relative istruzioni.

A tal fine, nel **rigo CP6** vanno indicate, nelle corrispondenti colonne, le variazioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e b), del decreto CPB (quelle negative senza essere precedute dal segno " - ").

Qualora il contribuente partecipi a società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure partecipi a società fiscalmente trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, ai fini della compilazione delle colonne 3 e 8 si tiene conto, per tali soggetti partecipati, del reddito concordato e non di quello effettivo.

Nel **rigo CP7**, va indicato

- in **colonna 1**, il reddito d'impresa derivante dall'adesione al concordato; tale importo va esposto al netto dell'eventuale imponibile di cui al rigo CP1, colonna 3, soggetto all'imposta sostitutiva;
- in **colonna 2**, la somma algebrica delle variazioni del reddito concordato di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) e b), del decreto CPB (indicate nel rigo CP6);
- in **colonna 3**, il reddito minimo in applicazione delle disposizioni sulle società di comodo di cui all'art. 30 della legge n. 724 del 1994 imputato da società fiscalmente trasparenti a cui il soggetto dichiarante partecipa (già indicato in colonna 2);
- in **colonna 4**, la somma delle quote delle soglie minime del reddito concordato imputate dalle società partecipate fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB, oppure da società partecipate fiscalmente trasparenti che pur non avendo aderito partecipano a loro volta ad una o più società fiscalmente trasparenti che hanno aderito al CPB;
- in **colonna 5**, il reddito rettificato, pari alla somma algebrica degli importi di colonna 1 e colonna 2; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore alla somma tra il reddito minimo di colonna 3 e l'importo di colonna 4. Il reddito rettificato non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l'eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1;
- in **colonna 6**, l'ammontare della perdita non compensata pari al risultato della seguente differenza, se positiva: CP7, col 5 – (CP7, col. 1 + CP7, col. 2). Tale perdita può essere computata in diminuzione degli altri redditi d'impresa (diversi da quelli indicati nei quadri RF o RG). L'eccedenza non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa va attribuita ai soci e riportata nel rigo RN14.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto CPB, le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito indicato in colonna 5 secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR. In ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l'eventuale imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP1. Pertanto, ai fini della compilazione del rigo RF64 o del rigo RG32, si deve tenere conto delle suddette precisazioni.

Sezione III – Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione

La sezione III va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, per determinare il reddito di lavoro autonomo rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito. I contribuenti che compilano questa sezione devono compilare anche il quadro RE, seguendo le relative istruzioni.

A tal fine, nel **rigo CP8** vanno indicate, nelle corrispondenti colonne, le variazioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), b) e b-bis), del decreto CPB (quelle negative senza essere precedute dal segno " - ").

Nel **rigo CP9** va indicato:

- in **colonna 1**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato; tale importo va esposto al netto dell'eventuale imponibile di cui al rigo CP2, colonna 3, soggetto all'imposta sostitutiva;
- in **colonna 2**, le variazioni del reddito concordato di cui all'art. 15, comma 1, del decreto CPB (indicate nel rigo CP8);
- in **colonna 3**, il reddito concordato rettificato, pari alla somma algebrica degli importi di colonna 1 e colonna 2; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore alla differenza, se positiva, tra 2.000 e l'imponibile indicato nella colonna 3 del rigo CP2;
- in **colonna 4**, l'ammontare della perdita non compensata pari al risultato della seguente differenza, se positiva: CP9, col 3 – (CP9, col. 1 + CP9, col. 2). Tale perdita va attribuita ai soci e riportata nel rigo RN14, colonna 3.

Sezione IV – Reddito effettivo

Nella sezione IV va indicato il reddito effettivo, determinato non tenendo conto del reddito concordato.

A tal fine, nel **rigo CP10**, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5, va indicato il reddito o la perdita effettivi dei quadri RF, RG, RE e RH.

Per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (art. 35, comma 2, del decreto CPB).

Sezione V – Cessazione o decadenza

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle condizioni previste dagli art. 19, comma 2, e 21 del decreto CPB (cessazione). A tal fine, nella casella di **colonna 1** dei **righe CP11** e **CP12** va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di cessazione dal regime di CPB (mentre non vanno compilate le sezioni II e/o III):

- 1 - il contribuente ha modificato l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. Si ricorda che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA di cui all'art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;
- 2 - il contribuente ha cessato l'attività;
- 3 - la società è risultata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento. Si ricorda che all'ambito del conferimento è riconducibile, ai fini della cessazione dal CPB, anche la cessione di ramo di azienda (rif. Circ. n. 18/E del 2024, par. 6.6);
- 4 - la società o l'associazione di cui all'art. 5 del TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
- 5 - il contribuente ha dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del TUIR, o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo testo unico di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50 per cento;
- 6 - il contribuente si sia trovato in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024, che hanno determinato minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato.

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi previsti dall'art. 22 del decreto CPB (decadenza). A tal fine, nella casella di **colonna 2** dei **righe CP11** e **CP12** va indicato uno tra i seguenti codici, corrispondenti ad una delle cause di decadenza dal regime di CPB:

- 1 - a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- 2 - a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantifica-

zione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;

- 3 - sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- 4 - ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11 del decreto CPB ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del medesimo decreto;
- 5 - è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2, decreto CPB.

Nella **colonna 3** dei **righi CP11** e **CP12** va indicata la data di fine del primo periodo d'imposta del biennio per il quale si è verificata la causa di decadenza.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti, ai sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 13/2024.

29. QUADRO RX – RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE

29.1 GENERALITÀ

Il quadro RX deve essere compilato per l'indicazione delle imposte a debito o a credito nonché per l'indicazione delle modalità di utilizzo dei crediti d'imposta e/o delle eccedenze di versamento a saldo.

Il presente quadro è composto da cinque sezioni:

- la prima, relativa ai debiti/crediti e alle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda, relativa ai crediti e alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri del presente modello di dichiarazione;
- la terza, relativa al rimborso IVA;
- la quarta, relativa ai versamenti periodici omessi;
- la quinta, relativa all'indicazione del credito Irpef maturato a seguito della restituzione delle ritenute da parte dei soci o associati.

I crediti d'imposta e/o le eccedenze di versamento a saldo possono essere richiesti a rimborso, utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 o in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

È consentito ripartire le somme a credito tra importi da chiedere a rimborso ed importi da portare in compensazione.

ATTENZIONE Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 è pari a 2.000.000 di euro, per ciascun anno solare, come previsto dall'art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021.

29.2 SEZIONE I – DEBITI E/O CREDITI ED ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

Nella presente sezione devono essere indicati i debiti e i crediti relativi alle imposte risultanti dalla presente dichiarazione e le eccedenze di versamento a saldo. In caso di imposte a credito e/o di eccedenze di versamento, nella stessa sezione devono essere indicate, inoltre, le relative modalità di utilizzo.

Nei **righi** da **RX1** a **RX25** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo a debito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione.

ATTENZIONE Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna dei righi per i quali è presente la colonna 2 deve essere preventivamente diminuito del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente. Se il risultato di tale operazione è negativo, la colonna non deve essere compilata, mentre la differenza, non preceduta dal segno meno, deve essere riportata nella colonna 2.

Nella presente colonna va riportato l'intero importo del debito risultante dalla dichiarazione e non quello della prima rata;

- nella **colonna 2**, l'importo a credito delle imposte come risultano dai rispettivi quadri della presente dichiarazione. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente;
- nella **colonna 3**, l'eccedenza di versamento a saldo, ossia l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione. Nella presente colonna va indicato, inoltre, l'eventuale ammontare di credito, relativo al periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, utilizzato in compensazione in misura superiore a quello che emerge dai corrispondenti quadri della presente dichiarazione o in misura superiore al limite annuale di 2.000.000 di euro, previsto dall'art. 1, comma 72, della legge n. 234 del 2021, e spontaneamente riversato secondo la procedura descritta nella circolare n. 48/E del 7 giugno 2002 (risposta a quesito 6.1) e nella risoluzione 452/E del 27 novembre 2008. Si precisa che l'importo del credito riversato deve essere indicato al netto della sanzione e degli interessi eventualmente versati a titolo di ravvedimento.

La somma degli importi di colonna 2 e colonna 3 deve essere ripartita tra le colonne 4 e/o 5.

Nella **colonna 4**, il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nella **colonna 5**, il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro DI, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998).

29.3 SEZIONE II - CREDITI ED ECCELENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

ATTENZIONE La presente sezione deve essere compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta, richiesti in compensazione, siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della presente dichiarazione REDDITI.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive;
3. presenza di eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del modello REDDITI relativo al precedente periodo d'imposta e/o comunicate dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione.

Questa sezione va utilizzata anche in caso di indicazione nel quadro DI di crediti relativi a imposte per le quali non è prevista l'esposizione nella sezione I del presente quadro RX.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei righi da **RX31** a **RX34**.

Nella **colonna 1** va indicato il codice tributo dell'importo a credito che si riporta.

Nella **colonna 2** va indicato l'ammontare del credito, di cui alla colonna 5 del corrispondente rigo del quadro RX – Sezione I del modello REDDITI relativo al precedente periodo d'imposta, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione REDDITI relativa al precedente periodo d'imposta o riconosciute dall'Agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. Nel caso in cui sia compilato il quadro DI, l'importo da indicare nella presente colonna deve essere aumentato del credito indicato in colonna 5 del quadro DI, per ciascuna imposta corrispondente.

Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare del credito, di cui alla precedente colonna 2, che è stato complessivamente utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione.

La differenza, risultante fra l'importo indicato nella colonna 2 e l'importo indicato nella colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare del credito di cui si intende chiedere il rimborso.

Nella **colonna 5** va indicato l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine, nel modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2024 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti, con l'indicazione nel presente quadro, il credito viene rigenerato ed equiparato a quello formatosi nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Il credito indicato nella presente colonna, per la parte eventualmente derivante dalla colonna 5 del quadro DI, può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998).

29.4 SEZIONE III – RIMBORSO IVA

La presente sezione è riservata ai soggetti IVA, non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma e che intendano chiedere il rimborso del credito d'imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi d'imposta precedenti in cui sussisteva l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (è il caso, ad esempio, di un contribuente che ha aderito a un Gruppo IVA e non può presentare una dichiarazione integrativa per l'anno di origine del credito IVA).

Tali soggetti possono chiedere il rimborso compilando la presente sezione, dopo aver compilato la sezione II con l'indicazione del credito IVA da chiedere a rimborso.

Il **campo 1** è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere compilata indicando il codice:

- "1" se la dichiarazione è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'art. 38-bis, comma 3, lett. a), b) e c);
- "3" se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell'art. 8, del decreto-legge n. 351 del 2001;
- "4" se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128.

Il campo non deve essere compilato:

- dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 70.000 euro annui, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2017;
- dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al d.lgs. n. 13 del 2024, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017.

Attestazione delle società e degli enti operativi

L'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede che le società e gli enti considerati di comodo non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA. Pertanto, gli enti e le società che intendono chiedere il rimborso sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, per attestare l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo (circolare n. 146 del 10 giugno 1998).

Come chiarito dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, i soggetti di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 hanno facoltà di presentare preventivamente un'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative secondo quanto previsto dal comma 4-bis del citato art. 30 (circolare n. 9/E del 1° aprile 2016). In tal caso, occorre barrare la **casella "Interpello"**, senza apporre la firma nel campo 2.

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

L'art. 38-bis, comma 3, prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione annuale munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. In particolare, è necessario attestare che:

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione del-

- l'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Come chiarito dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

29.5 SEZIONE IV - VERSAMENTI PERIODICI OMESSI

La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA che, a fronte di omissi versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono i versamenti stessi.

Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello IVA. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.

29.6 SEZIONE V - CREDITO IRPEF DA RITENUTE SUBITE

La presente sezione va compilata nel caso in cui i soci o associati della società o associazione dichiarante abbiano acconsentito in maniera espressa a che le ritenute ad essi imputate, che residuano una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione stessa in compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24.

Si precisa che, una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo ed il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi e devono essere utilizzati esclusivamente dalla società o associazione.

In ogni caso, i soci o associati hanno facoltà di revocare l'assenso e tale revoca ha efficacia con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la revoca.

Per ulteriori precisazioni si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 56 del 23 dicembre 2009.

Nel **rigo RX51** va indicato:

- in **colonna 1** l'eccedenza di ritenute risultante dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 2** l'importo di cui a colonna 1 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997;
- in **colonna 3** l'ammontare delle ritenute subite dalla società o associazione dichiarante che i soci o associati hanno riattribuito alla medesima. In particolare, nella presente colonna occorre riportare la somma degli importi indicati nel campo 12 della sezione II del quadro RO di tutti i moduli compilati;
- in **colonna 4** il credito di cui si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- in **colonna 5** il credito da utilizzare in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tramite modello F24). Nella presente colonna gli importi a credito devono essere indicati al lordo degli utilizzi già effettuati. Qualora la società o associazione utilizzi tale credito per un importo superiore a 5.000 euro (art. 3, comma 1, lett. a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) dovrà essere apposto sulla presente dichiarazione il visto di conformità (circolare n. 28/E del 25 settembre 2014).

Si precisa che la somma degli importi indicati in colonna 4 e 5 non può essere superiore al valore risultante dalla seguente operazione:

$$\text{col. 1} - \text{col. 2} + \text{col. 3}$$

29.7 COMUNICAZIONE IBAN

Per comunicare il codice Iban, identificativo del conto corrente, bancario o postale, da utilizzare per l'accredito del rimborso, occorre seguire le modalità descritte sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it nella sezione "Strumenti > Modelli > Tutti i modelli > Rimborsi > Accredito rimborsi su c/corrente".

TABELLA CODICI AIUTI DI STATO

Codice aiuto	Descrizione	Norma	Obiettivo
1	Regime forfetario di determinazione del reddito imponibile delle imprese navali	Artt. da 155 a 161, TUIR	
3	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF all'investimento in <i>Start-Up</i> innovative	Art. 29, D.L. n. 179/2012	
4	Deduzione/detrazione IRES/IRPEF delle somme investite nel capitale sociale delle PMI innovative	Art. 4, D.L. n. 3/2015	
5	Esenzione parziale del reddito derivante dall'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale o nei registri degli Stati dell'UE o dello SEE ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'UE o dello SEE	Art. 4, c. 2, D.L. n. 457/1997	
7	Deduzione del 3% degli utili netti annuali, versati dalle imprese sociali a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali	Art. 16, D.Lgs. n. 112/2017	
8	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 112/2017, nonché delle somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del predetto decreto	Art. 18, c. 1, D.Lgs. n. 112/2017	
9	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali delle imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del TUIR	Art. 18, c. 2, D.Lgs. n. 112/2017	
10	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa nella misura del 40% dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali	Art. 6, c. 1, D.L. n. 47/2014	
11	Detrazione IRPEF riconosciuta ai coltivatori diretti e agli IAP di età inferiore ai 35 anni, nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori	Art. 16, c. 1-quinquies.1, TUIR	
12	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della quota di utili destinata dalle società cooperative di consumo e dai loro consorzi ad aumento del capitale sociale	Art. 17-bis, c. 1, D.L. n. 91/2014	
13	Non concorrenza alla formazione del reddito d'impresa del 40% dei redditi derivanti dai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà di alloggi sociali	Art. 8, c. 5-bis, D.L. n. 47/2014	
14	Non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero e che vengono a svolgere la loro attività in Italia	Art. 44, D.L. n. 78/2010	
15	Non concorrenza alla formazione del reddito complessivo di una quota del reddito di lavoro autonomo e d'impresa prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato	Art. 16, D.Lgs. n. 147/2015	
16	Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti percepiti dai soggetti che hanno subito danni per effetto del crollo ponte Genova	Art. 3, c. 2, D.L. n. 109/2018	
17	Riduzione dei redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 188-bis, TUIR	
19	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione d'Italia	Art. 1, commi 573 e 574, L. n. 160/2019	
20	Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 25, D.L. n. 34/2020	
22	Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici	Art. 59, D.L. n. 104/2020	
23	Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive	Art. 1, D.L. n. 137/2020	

segue

Codice aiuto	Descrizione	Norma	Obiettivo
25	Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti nelle ZES	Art. 1, comma 173, L. n. 178/2020	
27	Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. del 3 novembre 2020	Art. 1-bis, D.L. n. 137/2020	
28	Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione	Art. 2, D.L. n. 172/2020	
29	Contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 137/2020 (estensione ad ulteriori attività economiche)	Art. 1-ter, D.L. n. 137/2020	
30	Contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni classificati totalmente montani	Art. 60, comma 7-sexies, D.L. n. 104/2020	
31	Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, D.L. n. 41/2021	
32	Contributo a fondo perduto per le start up	Art. 1-ter, D.L. n. 41/2021	
33	Contributo a fondo perduto automatico per i soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo di cui all'art. 1, D.L. n. 41/2021	Art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021	
34	Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021	
35	Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19"	Art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021	
36	Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di reddito agrario e per i soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro	Art. 1, comma 30-bis, D.L. n. 73/2021	
37	Contributo a fondo perduto per i servizi della ristorazione collettiva	Art. 43-bis, D.L. n. 73/2021	
38	Contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA	Art. 1-ter, comma 1, D.L. n. 73/2021	
39	Contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse	Art. 2, D.L. n. 73/2021 e art. 11, D.L. n. 105/2021	
40	Contributo a fondo perduto in favore delle imprese turistico-ricettive	Art. 6, decreto del Ministro del Turismo 24 agosto 2021	Registrazione aiuti individuali a carico del Ministero del Turismo
41	Non imponibilità degli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa delle start-up a vocazione sociale che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico	Art. 12-quinquies, comma 3 D.L. n. 146/2021	
43	Non imponibilità delle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), del TUIR realizzate da persone fisiche	Art. 14, commi da 1 a 3, D.L. n. 73/2021	
45	Maggiorazione Contributo a fondo perduto in favore delle imprese operanti nel settore del Wedding e dell'HO.RE.CA	Art. 1, commi da 17-bis a 17-quinquies, D.L. n. 152/2021	
46	Deduzione forfetaria spese non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR per i trasporti effettuati all'interno del comune in cui ha sede l'impresa (de minimis)	Art. 1, c. 106, L. n. 266/2005 e art. 1, comma 652, L. n. 208/2015	
47	Non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio in forma associata di arti e professioni, svolte in un Paese estero non appartenente all'UE o allo SEE, trasferite nel territorio dello Stato	Art. 6, D.Lgs. n. 209/2023	
48	Non concorrenza alla formazione del reddito imponibile di una quota pari al 75% dell'utile destinata a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile dagli operatori bancari di finanza etica e sostenibile	Art. 111-bis, D.Lgs. n. 385/1993	
49	Non concorrenza alla formazione del reddito del 50%, ovvero del 40%, dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2 del TUIR	Art. 5, D.Lgs. n. 209/2023	
50	Credito d'imposta Finanza sociale/Banche	Art. 77, c. 5 e 10, D.Lgs. n. 117/2017	
51	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali nel Mezzogiorno	Art. 1, c. 98, L. n. 208/2015	
53	Credito d'imposta per Investimenti beni strumentali/ ZES	Art. 5, c. 2, D.L. n. 91/2017	

segue

Codice aiuto	Descrizione	Norma	Obiettivo
55	Credito d'imposta Esercenti impianti distribuzione carburante	Art. 1, c. 924-925, L. 205/2017	
56	Credito d'imposta Investimenti pubblicitari	Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017	
58	Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici	Art. 22, D.L. n. 124/2019	
59	Credito d'imposta Investimenti beni strumentali/ ZLS (zone logistiche semplificate)	Art. 1, c. 64, L. n. 205/2017	
71	Credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci inclusi i vaccini	Art. 31, D.L. n. 73/2021	Art. 25, par. 2, Reg. UE 651/2014: 1 ricerca fondamentale (lett. a) 2 ricerca industriale (lett. b) 3 sviluppo sperimentale (lett. c) 4 studi di fattibilità (lett. d)
74	Credito d'imposta per incentivare l'installazione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari	Art. 1, commi 831 – 834, L. n. 234/2021	
83	Contributo a fondo perduto per discoteche e sale da ballo	Art. 1, comma 1, D.L. n. 4/2022	
84	Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà	Art. 1-ter, comma 2-bis, D.L. n. 73/2021	
86	Credito d'imposta ZES unica	Art. 16, D.L. n. 124/2023	
87	Tassazione sostitutiva per le imprese giovanili che intraprendono un'attività agricola d'impresa	Art. 4, L. 36/2024	
88	Credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno effettuati nel 2023 dalle imprese agricole	Art. 1, comma 8, D.L. n. 63/2024	
89	Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica effettuati nel 2024 dalle imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura	Art. 16-bis, D.L. n. 124/2023	
90	Credito d'imposta per gli investimenti nel 2024 nelle zone logistiche semplificate	Art. 13, D.L. n. 60/2024	
91	Credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione	Art. 6, L. n. 36/2024	
999	Altri aiuti di Stato o aiuti <i>de minimis</i> diversi da quelli sopra elencati		

TABELLA ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	COREA DEL SUD	084	LIBERIA	044	SAINT BARTHELEMY.....	293
AFGHANISTAN	002	COSTA D'AVORIO	146	LIBIA	045	SAINT KITTS E NEVIS	195
AJMAN	239	COSTA RICA	019	LIECHTENSTEIN	090	SAINT LUCIA	199
ALAND ISOLE	292	CROAZIA	261	LITUANIA	259	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALBANIA	087	CUBA	020	LUSSEMBURGO	092	SAINTPIERRE E MIQUELON	248
ALGERIA	003	CURACAO	296	MACAO	059	SALOMONE ISOLE	191
AMERICAN SAMOA	148	DANIMARCA	021	MACEDONIA	278	SAVADOR	064
ANDORRA	004	DOMINICA	192	MADAGASCAR	104	SAMOA	131
ANGOLA	133	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	MADEIRA	235	SAN MARINO	037
ANGUILLA	209	DUBAI	240	MALAWI	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTARTIDE	180	ECUADOR	024	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ANTIGUA E BARBUDA	197	EGITTO	023	MALDIVE	127	SEYCHELLES	189
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALI	149	SERBIA	289
ARGENTINA	006	ESTONIA	257	MALTA	105	SHARJAH.....	243
ARMENIA	266	ETIOPIA	026	MAN ISOLA	203	SIERRA LEONE	153
ARUBA	212	FAEROER (ISOLE)	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FAKLAND (ISOLE)	190	MAROCCO	107	SAINT MAARTEN (DUTHC PART).....	294
AUSTRALIA	007	FJI, ISOLE	161	MARSHALL (ISOLE)	217	SIRIA	065
AUSTRIA	008	FIIPPINE	027	MARTINICA	213	SLOVACCA REPUBBLICA	276
AZERBAIGIAN	268	FINLANDIA	028	MAURITANIA	141	SLOVENIA	260
AZZORRE ISOLE	234	FRANCIA	029	MAURITIUS	128	SOMALIA	066
BAHAMAS	160	FUJAYRAH	241	MAYOTTE	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
BAHRAIN	169	GABON	157	MELILLA	231	SUD SUDAN	297
BANGLADESH	130	GAMBIA	164	MESSICO	046	SPAGNA	067
BARBADOS	118	GEORGIA	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	SRI LANKA	085
BELGIO	009	GERMANIA	094	MIDWAY ISOLE	177	ST. HELENA	254
BELIZE	198	GHANA	112	MOLDOVIA	265	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BENIN	158	GIAMAICA	082	MONGOLIA	110	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BERMUDA	207	GIAPPONE	088	MONTENEGRO	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BHUTAN	097	GIBILTERRA	102	MONTSERRAT	208	SUDAN	070
BIELORUSSIA	264	GIBUTI	113	MOZAMBICO	134	SURINAM	124
BOLIVIA	010	GIORDANIA	122	MYANMAR	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	GOUGH	228	NAMIBIA	206	SVEZIA	068
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GRECIA	032	NAURU	109	SVIZZERA	071
BOTSWANA	098	GRENADA	156	NEPAL	115	SWAZILAND	138
BOUVET ISLAND	280	GROENLANDIA	200	NICARAGUA	047	TAGIKISTAN	272
BRASILE	011	GUADALUPA	214	NIGER	150	TAIWAN	022
BRUNEI DARUSSALAM	125	GUAM	154	NIGERIA	117	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUATEMALA	033	NIUE	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BURKINA FASO	142	GUAYANA FRANCESE	123	NORFOLK ISLAND	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BURUNDI	025	GUERNSEY	201	NORVEGIA	048	THAILANDIA	072
CAMBOGIA	135	GUINEA	137	NUOVA CALEDONIA	253	TIMOR EST	287
CAMERUN	119	GUINEA BISSAU	185	NUOVA ZELANDA	049	TOGO	155
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA EQUATORIALE	167	OMAN	163	TOKELAU	236
CANADA	013	GUYANA	159	PAESI BASSI	050	TONGA	162
CANARIE ISOLE	100	HAITI	034	PAKISTAN	036	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAPO VERDE	188	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	PALAU	216	TRISTAN DA CUNHA	229
CAROLINE ISOLE	256	HONDURAS	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TUNISIA	075
CAYMAN (ISOLE)	211	HONG KONG	103	PANAMA	051	TÜRKIYE	076
CECA (REPUBBLICA)	275	INDIA	114	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TURKMENISTAN	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	INDONESIA	129	PARAGUAY	052	TURKS E CAICOS (ISOLE)	210
CEUTA	246	IRAN	039	PENON DE ALHUCEMAS	232	TUVALU	193
CHAFARINAS	230	IRAQ	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE	255	IRLANDA	040	PERÙ	053	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	ISLANDA	041	PITCAIRN	175	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252	POLINESIA FRANCESE	225	UNGHERIA	077
CILE	015	ISRAELE	182	POLONIA	054	URUGUAY	080
CINA	016	JERSEY C.I.	202	PORTOGALLO	055	UZBEKISTAN	271
CIPRO	101	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VANUATU	121
CITTÀ DEL VATICANO	093	KENYA	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	KIRGHIZISTAN	270	QATAR	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE)	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	KIRIBATI	194	RAS EL KAIMAH	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE)	249
COLOMBIA	017	KOSOVO	291	REGNO UNITO	031	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE	176	KUWAIT	126	REUNION	247	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	LAOS	136	ROMANIA	061	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	LESOTHO	089	RUANDA	151	YEMEN	042
COOK ISOLE	237	LETTONIA	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	ZAMBIA	058
COREA DEL NORD	074	LIBANO	095	SAHARA OCCIDENTALE	166	ZIMBABWE	073

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI 1	E DI CAPITALIZZAZIONE 8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA 14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI	BENI IMMOBILI 15
AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI 2	CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO 9	BENI MOBILI REGISTRATI (ES. YACHT E AUTO DI LUSO) 16
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI 3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO	OPERE D'ARTE E GIOIELLI 17
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE	DETENUTI ALL'ESTERO 10	ALTRI BENI PATRIMONIALI 18
E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI 4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE 19
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI 5	ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ 11	CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO 20
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO 6	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI ...12	CRIPTO-ATTIVITÀ 21
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
CON CONTROPARTI NON RESIDENTI 7	ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA 13	
POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA		

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA	01	I
ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE	02	I
INCENTIVI OCCUPAZIONALI	03	I
ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI	05	I
GIOVANI CALCIATORI	06	I
INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA	09	I
INVESTIMENTI EX ART. 8 L.388/2000	VS	I
INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002	TS	I
INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA	17	I
VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL	20	I
CARO PETROLIO	23	I
ASSUNZIONE DETENUTI	24	I
MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE	28	I
REGIMI FISCALI AGEVOLATI	30	I
SOFTWARE PER FARMACIE	34	I
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO EX ART. 1, C. 224, L. 296/2006	41	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI EX ART. 1, C. 226, L. 296/2006	42	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI EX ART. 1, C. 227, L. 296/2006	43	I
ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI EX ART. 1, C. 228, L. 296/2006	44	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI EX ART. 1, C. 236, L. 296/2006	45	I
PROMOZIONE PUBBLICITARIA IMPRESE AGRICOLE	48	I
RICERCA E SVILUPPO	49	I
AGRICOLTURA 2007	50	I
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO MERCI	51	I
MISURE SICUREZZA PMI	53	I
MISURE SICUREZZA RIVENDITORI GENERI MONOPOLIO	54	I
INCREMENTO OCCUPAZIONE EX ART. 2, C. 539, L. 244/2007	55	I
ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 1, D.L. 248/2007	57	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE MOTOCICLI 2008 EX ART. 29, C. 2, D.L. 248/2007	58	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI 2008 EX ART. 29, C. 3, D.L. 248/2007	59	I
ACQUISTO E ROTTAMAZIONE AUTOCARRI 2008 EX ART. 29, C. 4, D.L. 248/2007	60	I
NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE EX ART. 1, COMMA 271, L. 296/2006	62	I
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI	63	I
SOSTITUZIONE AUTOVETTURE ED AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO 2009 EX ART. 1, C. 1, D.L. 5/2009	69	I
SOSTITUZIONE AUTOVEICOLI ED AUTOCARAVAN 2009 EX ART. 1, C. 2, D.L. 5/2009	70	I
ACQUISTO AUTOVETTURE ECOLOGICHE 2009 EX ART. 1, C. 3, D.L. 5/2009	71	I
ACQUISTO AUTOCARRI ALIMENTATI A GAS METANO 2009 EX ART. 1, C. 4, D.L. 5/2009	72	I
SOSTITUZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI 2009 EX ART. 1, C. 5, D.L. 5/2009	73	I
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2009	74	I
MEZZI PESANTI AUTOTRASPORTATORI	75	I
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA ABRUZZO/BANCHE	76	I
TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOTRASPORTATORI 2010	77	I
INDENNITÀ DI MEDIAZIONE	78	I
IMPOSTE ANTICIPATE (DTA)	80	I
RICERCA SCIENTIFICA EX ART. 1, D.L. 70/2011	81	I
INCENTIVI SOSTITUZIONE VEICOLI EX D.L. 83/2012	85	I
NUOVE ASSUNZIONI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO	86	III
INCENTIVI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	87	I
FINANZIAMENTI AGEVOLATI RICOSTRUZIONE/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE	88	I
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA MAGGIO 2012/BANCHE	89	I
NUOVE INFRASTRUTTURE	90	I
PROMOZIONE OPERE MUSICALI	93	I
MISURE FISCALI PER NUOVE INFRASTRUTTURE EX ART. 18 L. 183/2011	94	I
BONIFICHE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE	96	I
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI / ALLUVIONE SARDEGNA 2013 / BANCHE	A1	I
ENTI PREVIDENZIALI	A2	I
ART-BONUS	A3	I
RESTAURO SALE CINEMATOGRAFICHE	A4	I
DIGITALIZZAZIONE ESERCIZI RICETTIVI	A5	I
RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE	A6	I
COMMERCIO ELETTRONICO SETTORE AGRICOLO	A7	I
SVILUPPO NUOVI PRODOTTI SETTORE AGRICOLO	A8	I
INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI	A9	I

segue

Credito	Codice	Sezione
BENI CAPITALI AUTOTRASPORTATORI	B2	III
FORMAZIONE AUTOTRASPORTATORI	B3	III
RECUPERO IMPOSTA SU UTILI E DIVIDENDI	B4	I
RICERCA E SVILUPPO L. 190/2014	B9	I
CASSE E FONDI DI PREVIDENZA	C1	I
NEGOZIAZIONE E ARBITRATO	C2	I
SOSTITUZIONE AUTOCARAVAN	C3	III
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI EX L. 208 /2015	C4	I
STRUMENTI MUSICALI	C5	I
FONDO POVERTÀ MINORILE	C6	I
SCHOOL-BONUS	C7	I
INTERVENTI DI BONIFICA DALL'AMIANTO	C8	III
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE	C9	I
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO TRASMISSIONE DATI IVA	D1	I
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 15 L. 220/2016	D2	III
TAX CREDIT PER L'ATTRAZIONE IN ITALIA DI INVESTIMENTI STRANIERI EX ART. 19 L. 220/2016	D3	III
TAX CREDIT PER GLI INVESTITORI ESTERNI EX ART. 20 L. 220/2016	D4	III
TAX CREDIT DISTRIBUZIONE EX ART. 16 L. 220/2016	D5	III
TAX CREDIT SALE CINEMATOGRAFICHE EX ART. 17, C. 1, L. 220/2016	D6	III
TAX CREDIT POTENZIAMENTO OFFERTA CINEMATOGRAFICA	D7	III
TAX CREDIT PRODUZIONE OPERE TV E WEB	D8	III
FONDAZIONI BANCARIE – FONDI SPECIALI	E1	I
FINANZIAMENTO AGEVOLATO EVENTI CALAMITOSI/BANCHE	E2	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA	E3	I
INVESTIMENTI PUBBLICITARI	E4	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZES	E5	I
PMI QUOTATE	E7	III
RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI	E8	III
ESERCENTI LIBRERIE (TAX CREDIT LIBRERIE)	E9	I
AMMODERNAMENTO STADI	F1	I
SPORT-BONUS	F2	III
ESERCENTI IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTE	F3	I
FINANZIAMENTO DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO	F4	I
FINANZA SOCIALE/BANCHE	F5	I
SOCIAL-BONUS	F6	I
FORMAZIONE 4.0	F7	I
WELFARE DI COMUNITÀ	F8	I
ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI	F9	I
ESERCENTI EDICOLE (TAX CREDIT EDICOLE)	G1	I
ECOBONUS VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI	G2	III
ECOBONUS MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI	G3	III
FINANZIAMENTO PAGAMENTO TRIBUTI/SISMA CENTRO ITALIA/BANCHE	G4	I
BONUS BONIFICA AMBIENTALE	G5	I
BONUS TV/RIVENDITORI	G6	III
PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO/ IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI	G8	III
COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI	H3	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020	H4	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/ZLS	H5	I
CANONI LOCAZIONE IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA	H8	I
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	H9	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020	2H	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO 2020	3H	I
BOTTEGHE E NEGOZI	I1	I
RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI-INVESTITORI	I2	I
SOCIETÀ BENEFIT	I4	III
RIMANENZE MAGAZZINO (BONUS TESSILE MODA E ACCESSORI)	I5	I
TAX CREDIT VACANZE	I7	I
IMPRESE EDITRICI ACQUISIZIONE SERVIZI DIGITALI	I8	I
CAMPAGNE PUBBLICITARIE AFFIDATE A LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE	I9	I
RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE	L1	I
INVESTIMENTI CAMPIONE D'ITALIA	L2	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO	L3	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO	2L	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI NEL TERRITORIO DELLO STATO	3L	I
BONUS ACQUA POTABILE	L5	I

segue

Credito	Codice	Sezione
FORMAZIONE MANAGERIALE/DONAZIONI	L6	I
CARTA PER EDITORI D.L. 34/2020	L7	III
FARMACIE/ PRESTAZIONI DI TELEMEDICINA	L8	III
CARGO BIKE	L9	I
SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 2021	M1	I
TAX CREDIT INDUSTRIE TECNICHE EX ART. 17, C. 2, L. 220/2016	M2	III
TAX CREDIT OPERE DI FORMAZIONE E RICERCA	M3	III
BONUS TEATRO E SPETTACOLI	M4	I
R&S FARMACI E VACCINI	M5	I
IMPRESE EDITRICI - DISTRIBUZIONE TESTATE EDITE	M8	III
TAX CREDIT MANIFESTI PUBBLICITARI	M9	I
ECOBONUS VEICOLI CAT. M1 USATI	N1	III
BONUS RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE	N2	III
BONUS DIGITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR	N3	III
FONDO REPUBBLICA DIGITALE	N4	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI/SISMA CENTRO-ITALIA 2021	N5	I
STRUMENTI PAGAMENTI ELETTRONICI	N6	I
ATTIVITÀ DI TRASPORTO PASSEGGERI IN ACQUE LAGUNARI	N7	III-C
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	N8	I
CANONI DI LOCAZIONE IMPRESE TURISTICHE	N9	I
ACQUISTO ADBLUE	O4	III
ACQUISTO GAS NATURALE LIQUEFATTO	O5	III
CREDITO D'IMPOSTA IMU PER IL COMPARTO TURISMO	P1	I
ACQUISTO GASOLIO - IMPRESE DI TRASPORTO MERCI - PRIMO TRIMESTRE	P2	I
PRODUZIONE DI VIDEOGIOCHI	P7	III
EROGAZIONI IN DENARO IN FAVORE DELLE ITS ACADEMY	P8	I
CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	R3	I
EROGAZIONI NEI PROGETTI DI FUSIONE POSTE IN ESSERE DA FONDAZIONI DI CUI AL D.LGS. 153/1999	R9	I
ACQUISTO DI PRODOTTI REALIZZATI CON MATERIALI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	S1	III
ACQUISTO GASOLIO - IMPRESE DI TRASPORTO MERCI - SECONDO TRIMESTRE 2022	S7	III
STRUMENTI PER LA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	S9	I
INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI - ZES UNICA	T1	I
CREDITO CUOCHI PROFESSIONISTI	T2	I
CREDITO D'IMPOSTA POLICLINICI UNIVERSITARI	T3	III
CREDITO EVENTI ALLUVIONALI	T4	III
ACQUISTO E UTILIZZO DI MATERIALI E PRODOTTI ALTERNATIVI A QUELLI IN PLASTICA MONOUSO	T5	III
TRANSIZIONE 5.0	T6	I
ACQUISTO DI VEICOLI A BASSE EMISSIONI INQUINANTI	T7	III
CONTRIBUTO UNIFICATO	T8	I
INDENNITÀ NON ESIGIBILE DALLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	T9	I
RESIDENZE UNIVERSITARIE (NUOVO HOUSING UNIVERSITARIO)	U1	I
INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO EFFETTUATI NEL 2023 DALLE IMPRESE AGRICOLE	U2	I
INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA EFFETTUATI NEL 2024 DALLE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO, PESCA E ACQUACOLTURA	U3	I
ZLS	U4	I
IMPRESE ESERCENTI SERVIZIO DI TRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO	U5	I
CORSI DI FORMAZIONE GESTIONE AZIENDE AGRICOLE	U6	I
ALTRI CREDITI D'IMPOSTA	99	I

TABELLA CREDITI RESIDUI				
CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHI COMPILABILI
02	Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	art. 20, D.Lgs. 60/99	6604	RU2, RU3, RU6, RU7, colonna 2 e 3, RU8, RU9, colonna 3, RU10, RU12
03	Incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 e art. 63 l. 289/2002	art. 7, L. 388/2000, art. 63, L. 289/2002	6732 - 33 - 44 45 - 51 - 58 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
09	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, L. 289/2002	6743	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
VS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 8, L. 388/2000	6734	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
TS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 10, D.L. 138/2002	6742	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
17	Incentivi per la ricerca scientifica	art. 5, L. 449/97	6701	RU2, RU3, RU6, RU7, colonna 2,3 e 6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
20	Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL	art. 1, c. 2, D.L. 324/97	6709	RU2, RU3, RU6, RU7, colonna 1, 2, 3 e 6 RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
41	Credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo	art. 1, c. 224, L. 296/2006	6794	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
42	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo	art. 1, c. 226, L. 296/2006	6795	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
43	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autocarri	art. 1, c. 227, L. 296/2006	6796	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
44	Credito d'imposta per l'acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad idrogeno, a metano o a GPL	art. 1, c. 228, L. 296/2006	6797	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
45	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di motocicli	art. 1, c. 236, L. 296/2006	6798	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
48	Credito d'imposta per investimenti delle imprese agricole ed agroalimentari in attività di promozione pubblicitaria in mercati esteri	art. 1, commi da 1088 a 1090, L. 296/2006	6825	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
49	Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo	art. 1, commi da 280 a 283, L. 296/2006	6808	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
50	Credito d'imposta in agricoltura – anno 2007	art. 1, c. 1075, L. 296/2006	6817	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
51	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci	art. 2 c.2 D.P.R. 227/2007	6810	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
53	Credito d'imposta per l'adozione di misure di prevenzione degli atti illeciti	art. 1, commi da 228 a 232, L. 244/2007	6804	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
54	Credito d'imposta a favore dei rivenditori di generi di monopolio per le spese relative agli impianti di sicurezza	art. 1, commi da 233 a 237, L. 244/2007	6805	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
55	Credito d'imposta a favore dei datori di lavoro per l'incremento dell'occupazione	art. 2, commi da 539 a 547, L. 244/2007	6807	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
57	Credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo 2008	art. 29, c. 1, D.L. 248/2007	6800	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
58	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di motocicli 2008	art. 29, c. 2, D.L. 248/2007	6801	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
59	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo	art. 29, c. 3, D.L. 248/2007	6802	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
60	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autocarri 2008	art. 29, c. 4, D.L. 248/2007	6803	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
62	Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate	art. 1, commi 271- 279, L. 296/2006	6817	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
63	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica	art. 83-bis, c. 26, D.L. 112/2008	6809	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
69	Credito d'imposta per la sostituzione di autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo 2009	art. 1, c. 1, D.L. 5/2009	6812	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12

segue

TABELLA CREDITI RESIDUI				
CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHI COMPILABILI
70	Credito d'imposta per la sostituzione di autoveicoli ed autocaravan 2009	art. 1, c. 2, D.L. 5/2009	6813	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1 e 3, RU10 e RU12
71	Credito d'imposta per l'acquisto di autovetture a gas metano, ad idrogeno, ovvero con alimentazione elettrica 2009	art. 1, c. 3, D.L. 5/2009	6814	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1 e 3, RU10 e RU12
72	Credito d'imposta per l'acquisto di autocarri alimentati a gas metano	art. 1, c. 4, D.L. 5/2009	6815	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1 e 3, RU10 e RU12
73	Credito d'imposta per la sostituzione di motocicli e ciclomotori 2009	art. 1, c. 5, D.L. 5/2009	6816	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9 colonna 1 e 3, RU10 e RU12
74	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2009	art. 15, c. 8-septies, D.L. 78/2009	6819	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
75	Credito d'imposta per l'acquisto di mezzi pesanti da parte delle imprese di autotrasporto	art. 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, D.L. 78/2009	6822	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
77	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci per il recupero della tassa automobilistica anno 2010	art. 2, c. 250, L. 191/2009	6829	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
81	Credito d'imposta per la ricerca scientifica	art. 1 D.L. 70/2011	6835	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
85	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di veicoli	art. 17-decies D.L. 83/2012	6832 -38 -39	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne da 1 a 3, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
87	Credito d'imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	art. 67-octies D.L. 83/2012	6843 - 6844	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
96	Credito d'imposta per le bonifiche dei siti di interesse nazionale	art. 4, D.L. 145/2013	-	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
A4	Credito d'imposta per il restauro delle sale cinematografiche	art. 6 D.L. 83/2014	6871	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 1 e 3, RU10 e RU12
A5	Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi	art. 9 D.L. 83/2014	6855	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
A7	Credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo per il potenziamento del commercio elettronico	art. 3, c. 1, D.L. 91/2014	6863	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
A8	Credito d'imposta a favore delle imprese del settore agricolo per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	art. 3, c. 3, D.L. 91/2014	6864	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
A9	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	art. 18 D.L. 91/2014	6856	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
B9	Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo	art. 3 D.L. 145/2013	6857	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
C5	Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti musicali	art. 1, c. 984, L. 208/2015	6865	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
C7	Credito d'imposta per le erogazioni liberali in favore degli istituti scolastici	art. 1, commi 145-150, L.107/2015	6873	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
D1	Credito d'imposta per le spese sostenute per l'adeguamento tecnologico per la trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA	art. 4, c. 2, D.L. 193/2016	6881 - 6882	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
E3	Credito d'imposta per gli investimenti nei territori del Centro-Italia colpiti dal sisma dal 24/08/2016	art. 18-quater D.L. 8/2017	6905	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
F7	Credito d'imposta per le attività di formazione	art. 1, c. 46, L. 205/2017	6897	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
F9	Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi	art. 2, c. 6-quinquies, D.Lgs. 127/2015	6899	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
G1	Credito d'imposta a favore degli esercenti attività di vendita di giornali, riviste e periodici	art. 1, c. 806, L. 145/2018	6913	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
H4 - 2H 3H	Credito d'imposta per Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato - anno 2020	art. 1, commi da 185 a 196, L. 160/2019	6932 -33 -34	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
H8	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	art. 28 D.L. 34/2020	6920	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
H9	Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione	art. 125 D.L. 34/2020	6917	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12

segue

TABELLA CREDITI RESIDUI				
CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHI COMPILABILI
I1	Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi	art. 65 D.L. 18/2020	6914	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
I2	Credito d'imposta riconosciuto agli investitori per i conferimenti in denaro per l'aumento del capitale sociale	art. 26, c. 4, D.L. 34/2020	6942	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
I5	Credito d'imposta per le rimanenze di magazzino	art. 48-bis, c. 4, D.L. 34/2020	6953	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
I7	Credito d'imposta per il recupero dei buoni vacanza	art. 176 D.L. 34/2020	6915	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
I8	Credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al ROC per l'acquisizione di servizi digitali	art. 190 D.L. 34/2020	6919	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
L2	Investimenti Campione d'Italia	art. 1, commi da 577 a 579, L. 160/2019	7031	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
L3	Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato	art. 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020	6935	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
L6	Credito d'imposta per le donazioni a sostegno delle iniziative formative manageriali	art. 1, commi da 536 a 539, L. 178/2020	6980	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
L9	Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e di cargo bike a pedalata assistita	art. 1, commi 698 e 699, L. 178/2020	-	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
M1	Credito d'imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione	art.32 D.L. 73/2021	6951	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
M4	Credito d'imposta per il sostegno alla cultura	art. 36-bis D.L.41/2021	6952	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
M9	Credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari	art. 67-bis D.L. n. 73/2021	6973	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
N5	Credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017	art. 43-ter, D.L. 152/2021	6905	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
N6	Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e per il collegamento con i registratori telematici	art. 22-bis D.L. 124/2019	7032	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
N9	Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili	art. 5, D.L. 4/2022	6978	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
P1	Credito d'imposta per l'IMU in favore del comparto del turismo	art. 22, D.L. 21/2022	6982	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
P2	Acquisto gasolio - imprese di trasporto merci - Primo Trimestre 2022	art. 3, D.L. 50/2022	6989	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
R3	Credito d'imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari	art. 1, comma 131, L. 178/2020	6990	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
S9	Credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi	art. 8, D.L. 176/2022	7032	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12

TABELLA CREDITI ESCLUSI SEZIONE I

CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO
86	Credito d'imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato	art. 24 D.L. 83/2012	6847
B2	Credito d'imposta per l'acquisizione di beni capitali da parte delle imprese di autotrasporto	art. 32-bis D.L. 133/2014	6848
B3	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per le iniziative relative alla formazione del personale	art. 32-bis D.L. 133/2014	6862
C3	Credito d'imposta per la sostituzione di autocaravan	art. 1, commi 85 e 86, L. 208/2015	6875
C8	Credito d'imposta per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto	art. 56 L. 221/2015	6877
D2	Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva	art. 15 L. 220/2016	6883
D3	Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti stranieri	art. 19 L. 220/2016	6888
D4	Credito d'imposta per gli investitori esterni	art. 20 L. 220/2016	6889
D5	Credito d'imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva	art. 16 L. 220/2016	6885
D6	Credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese relative alle sale cinematografiche	art. 17, c. 1, L. 220/2016	6886
D7	Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica	art. 18 L. 220/2016	6887
D8	Credito d'imposta per la produzione di opere tv e web	art. 15 L. 220/2016	6884
E8	Credito d'imposta per la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi	art. 1, c. 73, L. 145/2018	7065
F2	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per il restauro o la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici	art. 1, c. 363, L. 205/2017 art. 1, c. 621, L. 145/2018	6892
G2	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli elettrici e ibridi	art. 1, c. 1031, L. 145/2018; art. 1, c. 657, L. n. 178/2020; art. 2, c. 1, let. f) D.P.C.M. 06/04/2022; art. 2, c. 1, let. e) D.P.C.M. 20/05/2024	6903
G3	Credito d'imposta per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi	art. 1, c. 1057, L. 145/2018	6904
G6	Credito d'imposta a favore dei rivenditori di apparati televisivi idonei alla ricezione di programmi con tecnologie trasmissive DVB-T2	art. 1, c. 1039, lett. c), L. 205/2017	6912 - 6927
G8	Credito d'imposta per l'acquisto dei prodotti da riciclo e riuso	art. 26-ter D.L. 34/2019	7052
L7	Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali	art. 188 D.L. 34/2020	6974
L8	Credito d'imposta a favore delle farmacie per prestazioni di telemedicina	art. 19-septies D.L. 137/2020	6959
M2	Credito d'imposta a favore delle industrie tecniche e di post-produzione	art. 17, c. 2, L.220/2016	6944
M3	Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva	art. 15 L. 220/2016	6945
M8	Credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per la distribuzione delle testate editte	art. 67, c. 1, D.L. 73/2021	6998
N1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di categoria M1 usati	art. 73-quinquies, comma 2, lettera d), D.L. 73/2021	6929
N2	Credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive	art. 1 D.L. 152/2021	7059
N3	Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator	art. 4 D.L. 152/2021	6997
O4	Credito d'imposta in favore delle imprese esercenti attività di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi	art. 6, commi 3 e 4, D.L. 17/2022	7051
O5	Credito d'imposta in favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi	art. 6, commi 5 e 6, D.L. 17/2022	7058
P7	Credito d'imposta per le imprese di produzione di videogiochi	artt. 15 e 21, L. 220/2016	6977
S1	Credito d'imposta per imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata	art. 1, commi da 686 a 690, L. 197/2022	—
S7	Credito d'imposta in favore delle imprese esercenti servizio di trasporto di merci per conto di terzi	art. 1, comma 503, L. 197/2022	7057
T4	Credito eventi alluvionali	art. 1, comma 436, L. 213/2023	7075
T5	Credito d'imposta per imprese al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso	art. 4, L. 196/2021	—
T7	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti	D.P.C.M. 20/05/2024	7071